

Doc. LXXIII

n. 6

RELAZIONE

RELATIVA ALL'IMPATTO FINANZIARIO DERIVANTE DAGLI ATTI E DALLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI E DI PRECONTENZIOSO CON L'UNIONE EUROPEA

(Aggiornata al 31 dicembre 2010)

(Articolo 15-bis, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n.11, e successive modificazioni)

***Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)***

Comunicata alla Presidenza il 19 luglio 2011

PAGINA BIANCA

INDICE

Premessa	7
-----------------------	----------

PARTE I**SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA. Dati di sintesi**

CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA	11
1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 31 dicembre 2010.....	11
1.2 Ripartizione delle procedure per settore.....	13
1.3 Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi.....	15
1.4 Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 31 dicembre 2010.....	17
1.4.1 Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia.....	17
1.4.2 Le procedure che hanno modificato fase nel IV trimestre 2010.....	19
1.4.3 Procedure archiviate nel IV trimestre 2010.....	21
CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE	23
2.1 Cenni introduttivi.....	23
2.2 Casi proposti da giudici italiani.....	24
2.3 Casi proposti da giudici stranieri.....	24
CAPITOLO III - AIUTI DI STATO	26
3.1 Cenni introduttivi.....	26
3.2 Procedimenti di indagine formale.....	27
3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE	28
3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia.....	29

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

Affari Economici e Finanziari.....	33
Affari Esteri.....	37
Affari Interni.....	39
Ambiente.....	41
Appalti.....	77
Comunicazioni.....	81
Concorrenza e Aiuti di Stato.....	87
Energia.....	91
Fiscalità e Dogane.....	97
Giustizia.....	117
Lavoro e Affari sociali.....	119
Libera circolazione delle merci.....	131
Libera prestazione dei servizi e stabilimento.....	137
Pesca.....	145
Salute.....	149
Trasporti.....	169
Tutela dei consumatori.....	189

PARTE III

SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII PREGIUDIZIALI PER SETTORE

Affari Interni.....	197
Agricoltura.....	199
Fiscalità e Dogane.....	201
Giustizia.....	207
Lavoro e Affari sociali.....	211

Libera circolazione delle persone.....	215
Libera prestazione dei servizi e stabilimento.....	217

PAGINA BIANCA

PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 15 bis, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, come modificato dall'articolo 10 della legge n. 96/2010, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche europee, ha il compito di presentare al Parlamento ed alla Corte dei Conti una relazione illustrativa degli effetti finanziari derivanti da atti e procedimenti avviati dall'Unione europea nei confronti dell'Italia.

Trattasi, in particolare, delle seguenti tipologie di contenzioso:

- procedure di infrazione instaurate nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già, rispettivamente, artt. 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea);
- rinvii pregiudiziali proposti, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea e art. 35 del Trattato sull'Unione europea), da organi giurisdizionali italiani, nonché da giudici stranieri per fattispecie che possano avere riflessi anche per l'ordinamento italiano;
- procedimenti avviati dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, a sindacato degli "aiuti di Stato" concessi da quest'ultima, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea).

A tal fine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha avviato un'azione di monitoraggio sulle vertenze comunitarie in cui è interessata l'Italia, attraverso cui rileva, con l'ausilio delle Amministrazioni di settore più direttamente investite dai diversi procedimenti, gli elementi informativi riguardanti gli sviluppi degli stessi, con l'analisi del relativo impatto sulla finanza pubblica.

Gli esiti di tale monitoraggio vengono periodicamente riportati nella Relazione al Parlamento ed alla Corte dei conti che, con l'attuale stesura, espone i dati del contenzioso relativi al IV° trimestre 2010, in conformità all'esigenza di aggiornamento trimestrale del documento, espressa dal legislatore con la citata Legge n. 96/2010.

Le informazioni trattate attengono, in particolare, a tutte le procedure di infrazione avviate ed in itinere nei confronti dell'Italia, alle pronunce della Corte di Giustizia sui rinvii pregiudiziali promossi dai giudici nazionali, sia italiani che stranieri, aventi rilevanza per il nostro ordinamento, ai procedimenti avviati dalla Commissione per la verifica di conformità al diritto europeo degli aiuti pubblici al settore delle imprese.

L'analisi si compone di due distinte parti: la prima ha carattere di sintesi, con esposizione dei dati salienti di contenzioso - ivi compreso l'impatto finanziario - rilevati nel periodo di riferimento; la seconda, più dettagliata, fornisce una serie di schede analitiche sull'oggetto e lo stato di avanzamento dei singoli procedimenti di infrazione, articolati per settore economico di riferimento.

PAGINA BIANCA

PARTE I

SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO

ITALIA-UNIONE EUROPEA

(Dati di sintesi)

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA

1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 31 dicembre 2010.

Le procedure di infrazione sono avviate dalla Commissione UE, nei confronti degli Stati membri, sulla base del disposto degli artt. 258 e 260 del Trattato su Funzionamento dell'Unione europea.

Le procedure di cui all'art. 258 TFUE si avviano con una nota di "messa in mora" che la Commissione trasmette allo Stato membro inadempiente, nella quale viene sintetizzata la presunta infrazione al diritto comunitario, con l'invito a fornire chiarimenti e/o controdeduzioni nel termine, di norma, di due mesi dal ricevimento della stessa.

Laddove, a seguito dell'invio della "messa in mora", non si raggiunga un accordo con il quale estinguere la pendenza, la Commissione invia alle Autorità nazionali un ulteriore sollecito, detto "parere motivato", con il quale definisce puntualmente i contenuti della controversia che rimarranno sostanzialmente invariati anche nell'eventuale ulteriore prosieguo della procedura.

Esasperata senza esito la procedura ex art. 258 TFUE, la Commissione, ove ritenga ancora sussistente l'illegittimità, può decidere di adire la Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 260 TFUE.

La Corte di Giustizia, nel caso in cui ravvisi la responsabilità dello Stato membro, emette una sentenza di mero accertamento della violazione contestata, senza irrogazione di una sanzione a carico dello Stato.

In ogni caso, la sentenza reca l'ingiunzione, diretta all'inadempiente, ad assumere tutti i provvedimenti adeguati all'eliminazione del comportamento illecito, al fine di evitare l'ulteriore sviluppo della procedura.

Nel caso in cui lo Stato, pur in presenza di tale sentenza, persista nel comportamento illegittimo, la Commissione invia un'ulteriore nota di messa in mora, cui può seguire una successiva messa in mora complementare.

Qualora neanche in tal caso si pervenga alla soluzione della controversia, si profila un ulteriore ricorso alla Corte di Giustizia che, in tal caso, potrà concludersi con una sentenza di condanna comprensiva di sanzione a carico dello Stato inadempiente.

Infine, per quanto attiene alle procedure di infrazione aventi ad oggetto la presunta mancata attuazione di Direttive europee, ai sensi dell'art. 3 del già menzionato art. 260 TFUE, la Corte di Giustizia dell'Unione europea può irrogare sanzioni pecuniarie, a carico dello Stato inadempiente all'obbligo di attuazione, sin dalla prima sentenza, adottata dalla Corte medesima ai sensi dell'art. 258 del TFUE.


Alla data del 31 dicembre 2010, le procedure di infrazione attive nei confronti dell'Italia risultano pari a 131. Di queste, 97 riguardano presunte violazioni del diritto comunitario e 34 attengono al mancato recepimento nell'ordinamento interno di Direttive comunitarie.

Tale articolazione viene evidenziata nella Tabella 1 e nel relativo Grafico, da cui è possibile desumere anche l'attuale stadio di istruttoria delle procedure, sulla base delle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Tabella 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per stadio e tipologia di violazione
(dati al 31 dicembre 2010)

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	STADIO DELLA PROCEDURA		
	Articolo 258 TFUE	Articolo 260 TFUE	Totali
Violazione del diritto comunitario	86	11	97
Mancata attuazione di Direttive	34	0	34
Totali	120	11	131

Grafico 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
(dati al 31 dicembre 2010)



Più della metà delle procedure pendenti al 31 dicembre 2010 si trova nello stadio della messa in mora, che rappresenta la fase con la quale normalmente si avvia il contenzioso con Bruxelles.

Un buon numero di procedure è, inoltre, nella successiva fase del parere motivato, cui si perviene quando le Autorità nazionali non si adeguano alle richieste formulate dalla Commissione europea nel corso degli approfondimenti precedenti.

Soltanto poche procedure, infine, sono nella fase del ricorso al giudice comunitario. Si tratta in totale di 18 procedure, 5 con ricorso in itinere, 13 con sentenza già emessa. In 10 casi, la Commissione sta, invece, valutando la possibilità di formalizzare la presentazione del ricorso alla Corte.

Nella Tabella che segue, è riportata l'articolazione delle procedure pendenti al 31 dicembre 2010 per fase procedurale.

Tabella 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per fase
(dati al 31 dicembre 2010)

FASI DEL PROCEDIMENTO								
Normativa	Messa in Mora	Messa in mora Compl.	Parere Motivato	Parere Motivato Compl.	Decisione di ricorso	Ricorso	Sentenza	Totali
Articolo 258 TFUE	59	8	29	1	6	4	13	120
Articolo 260 TFUE	4	1	0	0	4	1	0	10
Articolo 228 TCE			1					1
Totali	63	9	30	1	10	5	13	131

1.2. Ripartizione delle procedure per settore

Un ulteriore punto di analisi delle procedure è quello della ripartizione per settore economico, riportato nella Tabella n. 3 e nel Grafico n. 2. Dai dati, si rileva che il settore nel quale si registra la maggiore concentrazione delle procedure di infrazione è l' "Ambiente" (33 casi), cui seguono "Fiscalità e dogane", "Salute" e "Trasporti" con 17 casi ciascuno.


Infine, 21 casi sono stati raggruppati nella voce "Settori vari" che contempla, per economia espositiva, le rimanenti aree in cui si è attivato il contenzioso con Bruxelles.

Tabella 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per settore
(dati al 31 dicembre 2010)

SETTORI	FASE PROCEDURALE		TOTALE	% SUL TOTALE
	Mancata Attuazione	Violazione Diritto UE		
Ambiente	4	29	33	25,19
Energia	0	5	5	3,82
Fiscalità e dogane	0	17	17	12,98
Lavoro e affari sociali	0	10	10	7,63
Libera circolazione merci	0	4	4	3,05
Libera prestazione servizi	0	7	7	5,34
Salute	13	4	17	12,98
Trasporti	11	6	17	12,98
Vari settori*	7	14	21	16,03
Totale	35	96	131	100

* L'aggregato "Vari settori" comprende: Affari Esteri, Affari Interni, Affari economici e Finanziari, Agricoltura, Appalti, Comunicazione, Concorrenza e aiuti di stato, Giustizia, Pesca, Tutela dei consumatori

Grafico 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per settore



1.3. Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi

Le procedure di infrazione possono comportare degli oneri diretti a carico degli Stati inadempienti, a seguito di una condanna da parte della Corte di Giustizia al pagamento di sanzioni, in esito ai ricorsi ex art. 260 TFUE.

Tuttavia, anche a prescindere dalla comminazione di sanzioni, le procedure di infrazione possono comportare oneri finanziari per lo Stato membro interessato, derivanti dall'adozione delle misure finalizzate al superamento del contenzioso con l'Unione Europea.

In tale accezione, possono configurarsi diverse tipologie di oneri finanziari, tra cui si evidenziano:

- *spese connesse a misure compensative di danni ambientali, presenti nelle procedure di infrazione del settore ambiente;*
- *oneri amministrativi connessi, in linea di massima, alla necessità di attività a carico di strutture della Pubblica Amministrazione;*
- *minori entrate per l'erario, dovute principalmente a diminuzione di imposte e altri oneri contributivi;*
- *spese relative all'adeguamento delle violazioni in materia di lavoro, nell'ambito del pubblico impiego e del comparto della previdenza;*
- *oneri per interessi moratori, derivanti da ritardi nei pagamenti di somme dovute a carico del bilancio dello Stato;*

Sussistono, inoltre, altre tipologie di infrazioni per le quali non si ipotizzano, almeno nel breve/medio periodo, particolari oneri per la finanza pubblica, sempre a condizione che non si arrivi, al termine delle stesse, alla comminazione di sanzioni da parte della Corte di Giustizia UE. A titolo esemplificativo, tali infrazioni riguardano:

- *richieste di modifiche normative dell'ordinamento italiano, attinenti ad aspetti formali, come avviene ad esempio nel caso di contestazioni sulla nomenclatura e/o l'etichettatura di prodotti e merci;*
- *contestazioni per disposizioni restrittive della legge italiana, che impediscono la libera prestazione di servizi e di stabilimento;*
- *questioni di interpretazione del diritto UE e relative interazioni con le norme nazionali.*


Infine, possono sussistere anche procedure che producono effetti positivi sul bilancio dello Stato, dovuti a maggiori entrate derivanti da modifiche al sistema fiscale e contributivo.

Dall'analisi dei dati relativi alle procedure di infrazione al 31 dicembre 2010, risulta che, dei 131 casi esposti, 29 sono suscettibili di produrre effetti sulla finanza pubblica, come sintetizzati nella Tabella n. 4 e nel Grafico n. 3.

Tabella 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario
(dati al 31 dicembre 2010)

TIPOLOGIA DI IMPATTO	NUMERO PROCEDURE
Maggiori entrate erariali	6
Minori entrate erariali	3
Minori spese	0
Spese misure ambientali	6
Versamenti Risorse Proprie UE	5
Spese previdenziali	1
Spese impianti telecomunicazione	1
Spese di natura amministrativa	3
Spese recepimento Direttive	2
Spese per rimborsi	2
Totale	29

Grafico 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario




1.4. Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 31 dicembre 2010.

Alla data del 31 dicembre 2010, rispetto alla precedente situazione del 30 settembre 2010, le procedure di infrazione che riguardano l'Italia hanno fatto registrare le seguenti modifiche:

- 11 nuove procedure di infrazione avviate dalla UE;
- 11 vecchie procedure che hanno cambiato fase, nell'ambito dell'iter previsto dal TFUE;
- 19 vecchie procedure archiviate dalle autorità comunitarie.

Grafico 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Evoluzione della situazione del IV trimestre 2010



1.4.1. Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia

In particolare, le nuove procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia riguardano diversi settori economici. Prevalgono le infrazioni avviate nel settore Affari economici e Finanziari, che ne conta 3. Seguono Trasporti e Tutela dei consumatori, con 2 procedure cadauno, quindi i settori Fiscalità e Dogane, Lavoro e Affari Sociali, Libera prestazione dei servizi e Stabilimento e, infine, Salute con una sola procedura a testa.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari, soltanto la procedura n. 2010/4141 (relativa al settore Fiscalità e Dogane) è suscettibile di determinare oneri finanziari, in termini di minori entrate. In particolare, tali minori entrate deriverebbero dall'eliminazione, richiesta dalla Commissione, dell'imposta prevista dall'art. 166 del TUIR, che sottopone a tassazione i trasferimenti di sede delle società, dall'Italia ad altro Stato UE, applicando l'imposta sulle

“plusvalenze”, prevista, a carico delle società, per le cessioni o liquidazioni di beni (c.d. “exit tax”).

Nella Tabella che segue viene riportato l’elenco delle nuove procedure avviate dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 258 TFUE nel periodo 30 settembre – 31 dicembre 2010, per ciascun settore economico di riferimento.

Tabella 5
Procedure di infrazione a carico dell’Italia
Casi avviati nel IV trimestre 2010

ESTREMI PROCEDURA	TIPO DI VIOLAZIONE	FASE	IMPATTO FINANZIARIO
<i>Lavoro e Affari sociali</i> 2010/4146	Procedure di selezione riguardanti i professori universitari. Diversità di trattamento basata sulla cittadinanza	MM	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2010/4141	Regime fiscale del trasferimento della residenza di soggetti esercenti impresa in altro Stato dell’UE o SEE (Exit tax) in Italia	MM	Sì Minori entrate
<i>Libera prestazione dei servizi e stabilimento</i> 2010/2143	Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali	MM	No
<i>Salute</i> 2010/0815	Mancato recepimento della Direttiva 2010/17/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva malathion	MM	No
<i>Tutela dei consumatori</i> 2010/0814	Mancato recepimento della Direttiva 2010/4/UE che modifica l’allegato III della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarlo al progresso tecnico	MM	No
<i>Tutela dei consumatori</i> 2010/0813	Mancato recepimento della Direttiva 2010/3/UE che modifica gli allegati III e VI della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico	MM	No
<i>Trasporti</i> 2010/0812	Mancato recepimento della Direttiva 2009/113/CE che modifica la Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida	MM	No
<i>Trasporti</i> 2010/0811	Mancato recepimento della Direttiva 2009/112/CE che modifica la Direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida	MM	No
<i>Affari economici e finanziari</i> 2010/0810	Mancato recepimento della Direttiva 2009/111/CE che modifica taluni allegati della Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio	MM	No
<i>Affari economici e finanziari</i> 2010/0809	Mancato recepimento della Direttiva 2009/83/CE della Commissione che modifica alcuni allegati della Direttiva 2006/48/CE per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio	MM	No
<i>Affari economici e finanziari</i> 2010/0808	Direttiva 2009/27/CE che modifica taluni allegati della Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio	MM	No

1.4.2 Le procedure che hanno modificato fase nel IV trimestre 2010

Nel periodo 30 settembre – 31 dicembre 2010, le procedure di infrazione che hanno fatto registrare degli aggiornamenti, passando da una fase all'altra dell'iter previsto dal Trattato, sono complessivamente 11. In particolare:

- 2 procedure sono passate dalla fase di messa in mora a quella di messa in mora complementare, permanendo, ad avviso della Commissione, la situazione di inadempienza a carico dell'Italia;
- 4 casi sono pervenuti all'invio del parere motivato che rappresenta uno stadio avanzato della fase pre-contenziosa;
- 1 caso è transitato dallo stadio del parere motivato a quello del parere motivato complementare;
- 1 caso è avanzato dallo stadio del parere motivato a quello del ricorso di fronte alla Corte di Giustizia;
- 2 casi hanno formato oggetto di sentenza della Corte di Giustizia, con le quali l'Italia è stata dichiarata inadempiente;
- 1 caso, dopo aver costituito oggetto di una prima sentenza da parte della Corte di Giustizia, è transitato alla fase della messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia quanto segue:

- procedura 2008/2097: potrebbe comportare maggiori entrate per lo Stato, derivanti dall'introduzione del regime sanzionatorio richiesto dalla Commissione per i trasgressori delle norme UE sulla concorrenza (primo pacchetto ferroviario);
- procedura 2006/2378: maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto l'art. 14 del D. Lgs n. 192/2005 ha disposto che gli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui all'art. 13, co. 3, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, venissero coperti mediante utilizzo delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co 119, lett. a) della legge n. 239/2004.

Tabella 6
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi che hanno cambiato fase nel IV trimestre 2010

ESTREMI PROCEDURA	TIPO DI VIOLAZIONE	FASE ATTUALE	IMPATTO FINANZIARIO
<i>Salute</i> 2010/0526	Mancato recepimento della Direttiva 2010/34/UE che modifica l'allegato I della Dir. 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva penconazolo	PM	No
<i>Ambiente</i> 2010/0366	Modifica delle Direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al Reg. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.	PM	No
<i>Trasporti</i> 2008/2355	Mancata presentazione delle relazioni sulla sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse	MMC	No
<i>Trasporti</i> 2008/2097	Non corretta attuazione della Direttiva del primo pacchetto ferroviario	PMC	Si Maggiori entrate
<i>Libera circolazione delle merci</i> 2007/4764	Ostacoli all'importazione dei ricevitori radio in Italia a causa di normativa interna	PM	No
<i>Trasporti</i> 2007/4609	Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia	MMC	No
<i>Energia</i> 2006/2378	Non corretta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia	PM	Si Maggiori spese
<i>Ambiente</i> 2004/4926	Normativa della Regione Veneto in materia di caccia in deroga	SC (C-164/09)	No
<i>Libera circolazione delle merci</i> 2003/5258	Etichettatura dei prodotti di cioccolato	SC (C-47/09)	No
<i>Ambiente</i> 2004/2034	Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	RC (C-565/10)	No
<i>Ambiente</i> 2000/5152	Trattamento delle acque reflue urbane – Agglomerato Comuni della provincia di Varese – bacino fiume Olona	MM ex art. 260 TFUE	No

1.4.3. Procedure archiviate nel IV trimestre 2010

La Commissione europea, qualora ravvisi il superamento delle situazioni di illegittimità rilevate, procede all'archiviazione delle procedure di infrazione degli Stati membri.

Tale superamento è stato l'effetto, in alcuni casi, dell'adozione di veri e propri atti normativi finalizzati a superare i rilievi comunitari. In altri casi, l'archiviazione delle procedure può avvenire per effetto dei chiarimenti e/o degli elementi aggiuntivi forniti alla Commissione europea da parte delle Autorità nazionali.

Talvolta i provvedimenti interni adottati da uno Stato membro, ai fini del superamento di una procedura, sono fonte di effetti finanziari destinati ad incidere, in prosieguo di tempo, sul bilancio dello Stato. Pertanto, anche in relazione alle procedure archiviate, è consentito in taluni casi ipotizzare un impatto per la finanza pubblica.

Nel IV Trimestre del 2010, la Commissione ha archiviato 19 procedure riguardanti l'Italia: di queste, in numero di due risultano foriere di effetti finanziari. Trattasi, in particolare:

- procedura n. 2006/4741 (settore Fiscalità e Dogane), archiviata con decisione della Commissione europea del 24/11/2010, a seguito dell'emanazione della Circolare interpretativa emessa il 6/6/2010 dall'Agenzia delle Entrate. Tale circolare stabilisce che il privilegio fiscale della "prima casa" viene mantenuto anche nel caso in cui il proprietario, venduto l'immobile entro un anno dall'acquisto, ne acquisti un altro ubicato negli Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione amministrativa, atti a dimostrare che tale secondo immobile sia adibito ad abitazione principale. Tale interpretazione - che ammette alle agevolazioni fiscali, relative alla "prima casa", anche la fattispecie transfrontaliera sopra descritta - è suscettibile di produrre una riduzione delle entrate per lo Stato.
- procedura n. 2005/2114 (settore Lavoro e Affari sociali), disposta a seguito dell'introduzione del comma 12 sexies della legge 30 luglio 2010, n. 122, la quale ha convertito in legge il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78. Tali disposizioni hanno anticipato al 1° gennaio 2012 l'entrata in vigore dell'età pensionabile di sessantacinque anni per le lavoratrici del pubblico impiego. Questa innovazione normativa dovrebbe determinare una diminuzione della spesa previdenziale.

Tabella 7
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi archiviati nel IV trimestre 2010

ESTREMI PROCEDURA	TIPO DI VIOLAZIONE	IMPATTO FINANZIARIO
Salute 2010/0525	Mancata attuazione della Direttiva 2010/0002/UE della Commissione, del 27 gennaio 2010, che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva cloromequat	No
Ambiente 2010/0517	Mancato recepimento della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente, per un'aria più pulita in Europa	No
Tutela dei consumatori 2010/0516	Contratti di credito ai consumatori e abrogazione della Direttiva 87/102/CEE	No
Salute 2010/0515	Norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne	No
Agricoltura 2010/514	Mancato recepimento della Direttiva 2007/33/CE relativa alla lotta ai nematodi acisti della patata e abrogazione della Direttiva 69/465/CEE	No
Agricoltura 2010/0374	Modifica dell'allegato I della Direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda il livello di purezza richiesto per la sostanza attiva metazachlor	No
Salute 2010/0373	Modifica dell'allegato I della Direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda il nome comune e la purezza della sostanza attive proteine idrolizzate	No
Salute 2010/0372	Rettifica della Direttiva 2008/125/CE della Commissione che modifica la Direttiva 91/414/CEE al fine di iscrivere alcune sostanze come sostanze attive	No
Salute 2010/0256	Mancata attuazione della Direttiva 2010/0001/UE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e contro la loro diffusione	No
Agricoltura 2010/0123	Mancato recepimento della Direttiva 2009/118/CE relativa alle misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali	No
Comunicazioni 2010/0119	Mancato recepimento della Direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti l'esercizio delle attività televisive	No
Fiscalità e Dogane 2008/4715	Applicazione della Direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle disposizioni riguardanti il diritto a detrazione dell'IVA	No
Energia 2008/4661	Mancata notifica dell'adozione delle prescrizioni stabilite dalla Direttiva 1998/34/CE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche	No
Lavoro e Affari sociali 2008/0678	Mancato recepimento della Direttiva 2005/47/CE relativa all'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (EFT) sulle condizioni di lavoro	No
Fiscalità e Dogane 2007/4392	Normativa italiana in materia di IVA. Cattiva applicazione della Direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il diritto alla detrazione per le "società di comodo"	No
Fiscalità e Dogane 2006/4741	Regime fiscale applicato in Italia agli acquisti di beni immobili adibiti ad abitazione principale dell'acquirente, i c.d. benefici "prima casa"	Sì Minori entrate
Ambiente 2006/2315	Compatibilità comunitaria della legislazione della Regione Lombardia in materia di progetti di cave. Valutazione di impatto ambientale	No
Ambiente 2005/2238	Impatto ambientale relativo al progetto di una cava a Colle Duolfa – Macchia di Isernia (Isernia)	No
Lavoro e Affari sociali 2005/2114	Età pensionabile dei dipendenti pubblici: differenza tra uomini e donne	Sì Riduzione della spesa

CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

2.1 Cenni introduttivi

L'istituto del rinvio pregiudiziale rappresenta l'atto introduttivo di un giudizio di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, con natura "incidentale". Esso, infatti, si innesta sul tronco di altro procedimento giudiziario, definito "principale" e pendente di fronte alle Autorità giurisdizionali interne di uno Stato membro.

Qualora un giudice di uno Stato membro ritenga che al giudizio di cui è investito debba essere applicata una norma comunitaria sulla cui interpretazione sussista un dubbio, l'art. 267 TFUE prevede che il giudizio debba essere sospeso e la questione controversa demandata alla Corte di Giustizia, affinché provveda all'esegesi della disciplina in oggetto e sciogla le perplessità del giudice nazionale.

Lo stesso rinvio alla Corte di Giustizia è prescritto ove il giudice del giudizio principale avanzi dubbi relativi non all'interpretazione, ma alla validità, cioè conformità ai Trattati, della norma emanata dalle Autorità comunitarie investite di potere normativo.

Se il giudizio in ordine al quale si impone l'applicazione della norma comunitaria controversa pende di fronte ad un giudice interno le cui decisioni non sono più impugnabili in base all'ordinamento nazionale (come la Corte Suprema di Cassazione, il Consiglio di Stato, ecc.), il rinvio alla Corte di Giustizia è obbligatorio. Qualora, invece, sia competente per il giudizio un magistrato le cui sentenze sono sottoposte ad impugnazione, il rinvio è facoltativo.

Lo strumento del rinvio pregiudiziale, implicando la competenza esclusiva della Corte di Giustizia dell'Unione europea, garantisce un'applicazione uniforme del diritto in tutta l'area UE, contribuendo all'attuazione progressiva di un quadro ordinamentale condiviso da tutti i Paesi membri.

Il dispositivo delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia a definizione di un rinvio pregiudiziale deve quindi essere applicato al caso controverso, sia dallo stesso giudice nazionale che ha proposto il rinvio, sia dagli altri giudici nazionali chiamati a definire la controversia nei gradi successivi del giudizio. Peraltro, tutti i giudici nazionali e degli altri Paesi membri, investiti di cause diverse, ma con oggetto analogo a quello su cui verteva il pronunciamento della Corte, debbono tener conto del precedente di cui si tratta, non potendo adottare soluzioni differenti da quella approntata dalla suprema autorità giurisdizionale europea. Sotto tale profilo, è possibile affermare che i pronunciamenti della Corte siano dotati di una forza vincolante prossima a quella che si riconosce alle decisioni giudiziarie nei sistemi di common law.

Nel periodo 30 settembre - 31 dicembre 2010, la Corte si è pronunciata su 12 casi, di cui uno soltanto relativo a rinvio pregiudiziale avanzato da un giudice italiano. Gli altri 11 casi riguardano rinvii proposti da autorità giudicanti di altri Paesi comunitari, su questioni di interesse anche dell'Italia (Tabella n. 8).

2.2 Casi proposti da giudici italiani

L'unico caso segnalato da giudici italiani per il quale, nel IV trimestre 2010, si registra un pronunciamento della Corte di Giustizia, riguarda la causa C-227/09, definita dalla Corte con sentenza del 21.10.2010.

Trattasi di rinvio pregiudiziale sollevato nell'ambito di un procedimento principale di fronte al Tribunale ordinario di Torino. Innanzi a quest'ultimo giudice era stata avanzata, da parte di diversi agenti della polizia municipale di Torino, una richiesta di risarcimento nei confronti della Pubblica Amministrazione, per avere quest'ultima disposto la soppressione del loro diritto al riposo settimanale.

L'amministrazione adduceva che il sacrificio del diritto suddetto era ammesso dalle previsioni di un contratto collettivo, precedentemente stipulato con le rappresentanze sindacali dei lavoratori. Il medesimo contratto, a sua volta, si fondava sulle disposizioni della Direttiva comunitaria 93/104/CE.

L'art. 17 della citata Direttiva consente, in effetti, che gli accordi collettivi fra una P.A. e suoi dipendenti, conformi alle prescrizioni dello stesso art. 17, prevedano la possibilità che il datore pubblico sopprima il diritto dei lavoratori al riposo settimanale, ferme restando le debite forme di compensazione.

La Corte UE ha ritenuto, tuttavia, che il contratto collettivo in concreto stipulato non potesse poggiare sul fondamento delle norme europee, in quanto, al momento della sua conclusione, la Direttiva 93/104/CE non era stata ancora attuata nel diritto nazionale italiano.

Ciò premesso, si evidenzia che, a seguito di tale pronunciamento, aumentano le possibilità di soccombenza della Pubblica Amministrazione nel giudizio principale, con il conseguente accoglimento dell'istanza risarcitoria degli attori e, in definitiva, con l'aumento degli oneri gravanti sulla Finanza pubblica.

2.3 Casi proposti da giudici stranieri

Degli 11 casi di pronunciamenti sui rinvii pregiudiziali di giudici di altri Stati UE, 4 sono relativi al settore "Fiscalità e Dogane", 2 al settore "Giustizia", mentre i settori "Affari interni", "Agricoltura", "Lavoro e Affari sociali", "Libera circolazione delle persone" e "Libera prestazione dei servizi e stabilimento" annoverano ciascuno un solo caso.

Da tali pronunciamenti, a cui è interessata anche l'Italia per la valenza che gli stessi possono assumere in eventuali contenziosi futuri con l'UE, non dovrebbero derivare effetti finanziari per la finanza pubblica.

Tabella 8
Rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE

ESTREMI SENTENZA	TIPO DI VIOLAZIONE	IMPATTO FINANZIARIO
Sentenza del 21/10/10 Causa C- 227/09 (Italia)	Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Agenti di polizia municipale – Direttiva 93/104/CE – Direttiva 93/104/CE come modificata dalla Direttiva 2000/34/CE – Direttiva 2003/88/CE – Artt. 5, 17 e 18 – Durata massima dell’orario settimanale di lavoro. Lavoro e Affari sociali.	Sì Maggiori spese
Sentenza del 22/12/2010 Causa C-120/08 (Germania)	Regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CE) n. 510/2006 – Applicazione nel tempo – Art. 14 – Registrazione secondo la procedura semplificata – Rapporto tra marchi e indicazioni geografiche protette. Agricoltura.	No
Sentenza del 22/12/2010 Causa C-103/09 (Gran Bretagna)	Sesta Direttiva IVA – Nozioni di “pratica abusiva” – Operazioni di leasing effettuate da un gruppo di imprese e dirette a ripartire il pagamento dell’IVA non detraibile. Fiscalità e Dogane.	No
Sentenza del 22/12/10 Causa C-277/09 (Gran Bretagna)	Sesta Direttiva IVA – Diritto alla detrazione – Acquisto di veicoli e utilizzazione per operazioni di leasing – Divergenze tra i regimi fiscali di due Stati membri – Divieto di pratiche abusive. Fiscalità e Dogane.	No
Sentenza del 22/10/10 Causa C-175/09 (Gran Bretagna)	Sesta Direttiva – Esenzione – Art. 13, parte B, lett. d), punto 3 – Operazioni relative ai pagamenti ed ai giroconti – Recupero dei crediti – Piani di pagamento per cure odontoiatriche. Fiscalità e Dogane.	No
Sentenza del 22/10/10 Causa C-72/09 (Francia)	Fiscalità diretta – Libera circolazione dei capitali – Persone giuridiche aventi sede in un paese terzo, membro dello Spazio economico europeo – Possesso di immobili situati in uno Stato membro – Imposta sul valore commerciale degli immobili – Diniego dell’esenzione. Fiscalità e Dogane.	No
Sentenza del 22/12/10 Causa C-279/09 (Germania)	Tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione – Diritto di ricorso a un giudice – Gratuito patrocinio – Normativa nazionale che nega il gratuito patrocinio alle persone giuridiche in assenza di un “interesse generale”. Giustizia.	No
Sentenza del 22/12/10 Causa C-303/08 (Germania)	Accordo di associazione CEE – Turchia – Ricongiungimento familiare – Art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione – Coniuge di una lavoratrice turca che ha coabitato con quest’ultima per oltre cinque anni. Giustizia.	No
Sentenza del 21/10/2010 Causa C-205/09 (Ungheria)	Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2001/220/GAI – Posizione della vittima nel procedimento penale – Nozione di “vittima” – Persona giuridica – Mediazione penale nell’ambito del procedimento penale – Modalità di applicazione. Affari interni.	No
Sentenza del 12/10/10 Causa C- 471/08 (Germania)	Direttiva 2000/78/CE – Discriminazioni fondate sull’età – Cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dell’età pensionabile. Lavoro e Affari sociali.	No
Sentenza del 22/12/10 Causa C- 208/09 (Austria)	Cittadinanza europea – Libertà di circolare e di soggiornare negli Stati membri – Legge di rango costituzionale di uno Stato membro che dispone l’abolizione della nobiltà di quest’ultimo – Congnome di una persona maggiorenni, cittadina di tale Stato, ottenuto tramite adozione in un altro Stato. Libera circolazione delle persone.	No
Sentenza del 22/12/10 Causa C- 338/09 (Austria)	Libera prestazione dei servizi – Libertà di stabilimento – Regole di concorrenza – Trasporti di cabotaggio – trasporti nazionale di persone effettuati con autobus di linea – Domanda di esercizio di una linea – Concessione – Autorizzazione – presupposti. Libera prestazione dei servizi e stabilimento .	No

CAPITOLO III - AIUTI DI STATO

3.1 Cenni introduttivi

Nella prospettiva della realizzazione del mercato comune europeo, l'art. 107 TFUE (già art. 88 TCE) impone agli Stati membri di non adottare misure di aiuto finanziario al settore delle imprese, suscettibili di alterare la concorrenza ed il regolare funzionamento dei meccanismi del mercato unico.

A tal fine, è previsto che le misure di sostegno al settore privato pianificate dalle Autorità nazionali siano preventivamente notificate alla Commissione europea, in modo da consentirne l'esame di compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.

A seguito di tale esame, qualora la Commissione ravvisi un'incompatibilità degli aiuti, promuove un procedimento che prende avvio con un'indagine formale, nel corso della quale vengono approfonditi, d'intesa con le Autorità nazionali, i contenuti e la portata delle misure finanziarie in questione.

Al termine di tale disamina, la Commissione emette una decisione, che può dichiarare, alternativamente, la legittimità dell'aiuto, ovvero la sua incompatibilità con la normativa UE. In quest'ultimo caso, vi sarà una conseguente richiesta di non procedere all'erogazione delle risorse, ovvero procedere al loro recupero, nel caso di erogazione già effettuata.

In presenza di un regime di aiuti dichiarato illegittimo dalla Commissione, qualora lo Stato membro non provveda all'adozione delle misure correttive, la Commissione presenta ricorso alla Corte di Giustizia per la trattazione giudiziale della controversia.

Nel caso in cui, nonostante la Corte di Giustizia si pronunci nel senso dell'illegittimità degli aiuti, lo Stato membro non esegua il dovuto recupero, la Commissione – sulla base della mancata esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia – applica le disposizioni previste dall'art. 260 TFUE. In particolare, esse implicano, in ultima istanza, l'ulteriore ricorso alla Corte per l'emissione di una sentenza che accerti l'illegittimità del comportamento e abbia anche un contenuto sanzionatorio nei confronti dello Stato membro.

Ai fini della presente esposizione, i casi relativi ad aiuti di Stato per i quali le Autorità comunitarie hanno formulato rilievi nei confronti dell'Italia, ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE (già artt. 87 e 88 TCE), sono stati divisi in tre tipologie:

- avvio di indagine formale della Commissione europea rivolta a valutare la compatibilità o meno degli aiuti con i principi del libero mercato;
- adozione della decisione della Commissione UE di recupero degli importi già eventualmente corrisposti;
- ricorsi avanti alla Corte di Giustizia per l'emanazione di una sentenza che dichiari l'inottemperanza dello Stato alla decisione di recupero della Commissione.

3.2 Procedimenti di indagine formale

Alla data del 31 dicembre 2010, risultano nella fase interlocutoria dell'indagine formale 13 casi di aiuti di Stato, nei cui confronti la Commissione non ha ancora formulato alcun giudizio di compatibilità con i principi dei Trattati, ma ha assunto la mera decisione di attivare un'inchiesta, in esito alla quale si pronuncerà sull'ammissibilità delle erogazioni pubbliche sottoposte al suo esame.

La Tabella che segue elenca i procedimenti di indagine preliminare avviati nei confronti dell'Italia, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2010.

Tabella 9
Aiuti di Stato – Procedimenti di indagine formale
Dati al 31 dicembre 2010

NUMERO	OGGETTO
C 12C/1995	Legge regionale n. 6/93 (Sicilia) – Aiuti concessi a seguito di disastri naturali
C 4/2001	Interventi per compensare i danni causati dalla siccità nel corso del 2000 (Sardegna)
C 29/2001	Misure in favore della pesca a seguito dell'aumento dei prezzi dei carburanti
C 68/2001	Interventi dei fondi di solidarietà nazionale a favore delle aziende agricole colpite da malattie vegetali gravi (Emilia Romagna)
C 73/2001	Legge n. 388/2000 (articoli 121, 123 e 126) – Finanziaria per il 2001
C 90/2001	Salvataggio e ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà (Marche)
C 74/2002	Legge n. 185/92 sui disastri naturali (articoli 3, 4, 5, 6, 8, e 9) – (Sicilia)
C 18/2004	Aiuti al settore della pesca a seguito di calamità naturali (Sicilia)
C 13/2006	Regime tariffario speciale per l'energia elettrica consumata dalle imprese energivore in Sardegna
C 37/2007	Presunti aiuti di Stato concessi a favore di Ryanair e altri vettori aerei
C 39/2007	Aiuto alla ristrutturazione a favore del gruppo tessile Legler
C 15/2008	Cantieri navali De Poli
C 35/2009	Misure a favore dell'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura

3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE

Al 31 dicembre 2010, sono 15 i casi di aiuti per i quali la Commissione si è pronunciata per l'incompatibilità con le regole del libero mercato, con conseguente richiesta alle Autorità nazionali di recuperare le erogazioni già corrisposte ai beneficiari.

Di tali casi è data evidenza nella Tabella che segue, che riporta gli estremi e l'oggetto delle singole decisioni adottate dalla Commissione europea.

Tabella 10
Aiuti di Stato – Decisioni di recupero della Commissione UE
Dati al 31 dicembre 2010

NUMERO	OGGETTO	DATA DECISIONE
C 27/1997	Applicazione della legge Fantozzi ai settori automobilistico, della costruzione navale e delle fibre sintetiche	12/07/2000
C 34/1999	Ricapitalizzazione della società "Siciliana Acque Minerali srl"	21/06/2000
C 45/2002	Regione Sicilia – aiuto all'occupazione	13/05/2003
C 4/2003	Aiuto alla WAM S.p.A.	24/03/2010
C 18/2003	Provincia Autonoma di Bolzano	21/09/2005
CR 61/2003	Legge aeronautica n. 808/85	11/03/2008
C R 6/2004	Misure in favore del settore agricolo a seguito dell'aumento del prezzo del carburante	13/07/2009
CR 5/2005	Esonero dall'accisa sui carburanti agricoli	13/07/2009
CR 27/2005	Aiuto all'acquisto di foraggio (Friuli Venezia Giulia)	28/01/2009
CR 29/2006	Ristrutturazione di cooperative e consorzi (pesca)	28/10/2009
CR 36/A/2006	Regime tariffario speciale per l'energia elettrica a favore di Thyssenkrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche	20/11/2007
C 38/A/2004 e 36/B/2006	Regime tariffario speciale per l'energia elettrica – Alcoa	20/11/2009
CR 59/2007	Aiuto al salvataggio della IXFIN	28/10/2009
CR 19/2008	Applicazione abusiva dell'aiuto per il salvataggio a favore della società Sandretto	30/9/2009
CR 26/2008	Prestito di 300 milioni di euro ad Alitalia	12/11/2008

3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia

Al 31 dicembre 2010, risultano deferiti alla Corte di Giustizia 10 casi di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea, per i quali le Autorità italiane non hanno attivato, ad avviso della Commissione stessa, le necessarie procedure di recupero nei confronti dei beneficiari (si v. la Tabella seguente).

Tabella 11
Aiuti di Stato – Deferimenti alla Corte di Giustizia
Dati al 31 dicembre 2010

NUMERO	OGGETTO	ESTREMI RICORSO
CR 81/1997	Sgravi fiscali ad imprese site a Venezia e Chioggia	C-302/09 del 10.05.2007
CR 57/2003	Proroga della Legge Tremonti bis	C-303/09 dell'11.03.2008
CR 1/2004	Legge regionale n. 9.98 (Sardegna) – Rettifica ed estensione del procedimento C 1/2004 ai sensi dell'articolo 88, par. 2 del Trattato CE	C-243/10 del 18.05.2010
CR 12/2004	Incentivi fiscali a favore di società partecipanti a esposizioni all'estero	C-305/09 del 12.03.2008
CR 16/2006	Aiuto alla nuova Mineraria Silius	del 13.02.2008
CR 13/2007	Compatibilità degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione a favore di New Interline	C-454/09 del 19.11.2009
CR 8/2004	Incentivi fiscali per le società recentemente quotate in borsa	C-304/09 dell'11.03.2008
CR 49/1998 P.I. ex art. 228 n. 2007/2229	Occupazione – Pacchetto Treu	C-99/02 del 01.04.2004
CR 27/1999 P.I. ex art. 228 n. 2006/2456	Aziende Municipalizzate	C-207/05 del 01.06.2006
CR 62/2003	Disposizioni urgenti in materia di occupazione (Brandt)	C-280/05 del 6.12.07

Negli ultimi quattro casi esposti nel prospetto, la Corte ha già emesso una sentenza che dichiara l'inadempimento delle Autorità italiane rispetto alla decisione di recupero della Commissione europea.

Quest'ultima, relativamente ai procedimenti (CR 49/1998 e CR 27/1999), ha già instaurato l'ulteriore iter previsto dall'art. 260 TFUE, per l'emanazione di una seconda sentenza della Corte di Giustizia, recante la comminatoria di sanzioni pecuniarie nei confronti delle Autorità italiane.

In particolare, sulla vertenza CR 49/1998, la Commissione ha chiesto l'applicazione di:

- una penale di € 285.696 giornalieri, per il tempo intercorrente fra la data della richiesta sentenza di condanna (ex art. 260 TFUE) e il momento in cui gli aiuti verranno integralmente recuperati;
- una sanzione forfettaria pari ad € 31.744 moltiplicati per il numero di giorni intercorrenti fra la prima sentenza ex art. 258 TFUE e la suddetta sentenza di condanna ex art. 260 TFUE.

I motivi per i quali tale procedimento non è stato ancora archiviato sono imputabili alle difficoltà, da parte delle Autorità italiane, a dare esecuzione alla prima sentenza della Corte di Giustizia, che ordinava il recupero degli aiuti.

Infatti, i provvedimenti emanati dalle Autorità nazionali, che intimavano a ciascun beneficiario la restituzione dei finanziamenti erogati, sono stati impugnati dai beneficiari stessi di fronte alle competenti sedi giudiziarie, subendo pertanto la sospensione della loro esecutività.

Per superare l'impasse, il legislatore italiano ha introdotto, per detti giudizi interni, regole processuali straordinarie con il D. L. 8 aprile 2008, n. 59, art. 1 e 2, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 101. Al momento, per chiudere definitivamente la controversia, si è in attesa del perfezionamento delle operazioni di recupero degli aiuti contestati da Bruxelles.

PARTE II

**SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE
DI INFRAZIONE PER SETTORE**

PAGINA BIANCA

Affari Economici e Finanziari

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2010/0810	Mancato recepimento della Direttiva 2009/111/CE che modifica taluni allegati della Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2010/0809	Mancato recepimento della Direttiva 2009/83/CE della Commissione che modifica alcuni allegati della Direttiva 2006/48/CE per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2010/0808	Mancato recepimento della Direttiva 2009/27/CE che modifica taluni allegati della Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio	MM	No	Nuova procedura

Scheda 1 – Affari Economici e Finanziari**Procedura di infrazione n. 2010/0810 – ex articolo 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/111/CE che modifica taluni allegati della Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro.

Violazione

La Commissione rileva il mancato recepimento, in Italia, della Direttiva 2009/111/CE, che modifica taluni allegati della Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio.

Ai sensi dell’art. 4 della Direttiva in questione, gli Stati membri assumono tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee al recepimento nell’ordinamento nazionale della Direttiva stessa, entro la data del 31 ottobre 2010, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che i provvedimenti sopra citati, non essendole stati comunicati, non siano stati adottati, e che quindi la Direttiva in oggetto non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

In data 26 novembre 2010 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/111/CE mediante D. Lgs. del 30 dicembre 2010, n. 239. Si attende pertanto l’archiviazione della presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano impatti finanziari sul bilancio dello Stato, in quanto lo stesso art. 3 del suddetto Decreto legislativo n. 239/2010 dispone che le amministrazioni provvedano all’attuazione delle disposizioni, in esso contenute, mediante le risorse previste dalla vigente legislazione.

Scheda 2 – Affari Economici e Finanziari**Procedura di infrazione n. 2010/0809 – ex articolo 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/83/CE della Commissione che modifica alcuni allegati della Direttiva 2006/48/CE per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro.

Violazione

La Commissione ritiene che la Direttiva 2009/83/CE della Commissione, che modifica alcuni allegati della Direttiva 2006/48/CE per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio, non sia stata ancora trasposta nel diritto interno italiano.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva suddetta, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee al recepimento della Direttiva stessa nel diritto interno, entro il 31 ottobre 2010, dandone comunicazione alla Commissione.

Poiché, a tuttoggi, le misure sopra menzionate non le sono state comunicate, la Commissione ritiene che le medesime non siano state ancora adottate dalle competenti Autorità italiane, per cui la Direttiva sopra citata non sarebbe stata trasposta nell’ordinamento nazionale.

Stato della Procedura

In data 26/11/2010 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Si precisa che le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/83/CE mediante idoneo provvedimento emesso dalla Banca d’Italia il 18 febbraio 2011.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari sul bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Affari Economici e Finanziari**Procedura di infrazione n. 2010/0808** – ex articolo 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/27/CE che modifica taluni allegati della Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.

Violazione

La Commissione ritiene che non sia stata ancora recepita nell’ordinamento interno italiano la Direttiva 2009/27/CE, che modifica taluni allegati della Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva medesima, gli Stati membri provvedono, entro il 31 ottobre 2010, a porre in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della stessa Direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione europea, non avendo ricevuto notizia dei provvedimenti summenzionati, ritiene che i medesimi non siano stati ancora adottati, per cui la Direttiva 2009/27/CE non avrebbe ancora avuto attuazione nell’ambito del sistema ordinamentale italiano.

Stato della Procedura

In data 26/11/2010 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/27/CE attraverso la modifica della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 della Banca d’Italia, mediante aggiunta al testo della stessa degli aggiornamenti 5° e 6° del 22 e del 27 dicembre 2010. Si attende, pertanto, l’archiviazione della presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Affari Esteri

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ESTERI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari Esteri**Procedura di infrazione n. 2003/2061** – ex articolo 258 del TFUE.

"Accordo bilaterale con gli Stati Uniti "Open Sky"".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

La Commissione ritiene che l'Italia abbia violato il principio della "libertà di stabilimento", di cui all'articolo 49 TFUE (già art. 43 TCE), nonché l'obbligo, previsto dall'articolo 10 del Trattato a carico di tutti gli Stati membri, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità. Detta normativa comunitaria sarebbe, infatti, incompatibile con la disciplina contenuta nel Protocollo del 6 Dicembre 1999 a firma del Governo italiano, da una parte, e del Governo degli Stati Uniti dall'altra, che modifica l'Accordo sul trasporto aereo del 22 Giugno 1970. Tale Accordo, come modificato, prevede la concessione, da parte di ciascuno Stato contraente in favore di una compagnia aerea designata dall'altra parte, di vari diritti inerenti l'utilizzo del proprio spazio aereo e dei propri scali aerei. Peraltro, gli artt. 3 e 4 consentono ad ogni Stato contraente di revocare ovvero di limitare le autorizzazioni concesse agli operatori aerei designati dall'altro Paese contraente, qualora la proprietà e/o il cui controllo effettivo degli stessi operatori pervenga a cittadini od organi non appartenenti al medesimo. Di conseguenza, il Governo USA viene facoltato a denegare il godimento dei diritti riconosciuti dall'Accordo, quando la proprietà o il controllo dell'impresa designata dall'Italia spettasse ad entità non italiane, anche se appartenenti ad altri Stati dell'Unione europea. Al riguardo, la Commissione ha prospettato una lesione della sopra citata libertà di stabilimento, secondo la quale le imprese appartenenti ad ogni Stato UE, qualora intendano "stabilirsi" sul territorio di altri Stati comunitari, debbono godere delle stesse prerogative concesse alle imprese nazionali. Un'ipotesi di stabilimento di impresa è quella, come nel caso di specie, in cui un operatore estero acquisisce, su un'impresa di un altro Stato, una partecipazione che gli conferisce il controllo dell'impresa medesima. Sul punto, la disciplina interna italiana, quale contenuta nell'Accordo di cui si tratta, ammetterebbe dunque la possibilità che l'impresa transfrontaliera, la quale divenisse "controllante" dell'impresa aerea designata dall'Italia, subisse un trattamento di sfavore (la suddetta revoca o limitazione delle concessioni), laddove tale trattamento non è previsto, per converso, nel caso in cui il controllo della medesima "designata" spettasse a soggetti di nazionalità italiana. Di conseguenza, verrebbe leso il principio del predetto art. 49 TFUE, in quanto l'operatore comunitario, posto nelle stesse condizioni di quello nazionale, rimarrebbe soggetto, ai sensi della legge interna, ad un regime meno vantaggioso. La Commissione ha, altresì, rilevato come determinate norme dell'Accordo (segnatamente gli artt. 8, 9, 9 bis e 10), disciplinano una materia, quale il rapporto tra la Comunità ed i Paesi terzi, che sarebbe stata devoluta dal diritto comunitario alla competenza esclusiva della Comunità, con conseguente divieto, per gli Stati membri, di assumere autonomamente impegni al riguardo. Nell'espone i rilievi come sopra evidenziati, la Commissione ha sottolineato come accordi bilaterali simili all'Open Sky fossero stati già ritenuti incompatibili con il diritto comunitario da una recente giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Stato della Procedura

Il 22 marzo 2005, La Commissione ha notificato un parere motivato ex art 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Affari Interni

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI INTERNI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2010/0677	Mancata attuazione della Direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari Interni**Procedura di infrazione n. 2010/0677 – ex articolo 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione contesta la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri adottano, entro il 28 luglio 2010, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento della Direttiva stessa nell’ambito dell’ordinamento interno, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché, allo stato attuale, il Governo italiano non ha ancora dato comunicazione dei provvedimenti sopra menzionati, la Commissione ne deriva che gli stessi non sono stati ancora adottati e che la Direttiva in questione non è ancora stata trasposta nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

In data 20 settembre 2010 la Commissione ha inviato una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2008/51/CE, di cui si tratta, mediante Decreto legislativo del 26 ottobre 2010, n. 204. Si attende pertanto l’archiviazione della presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato. Lo stesso art. 7 del succitato Decreto legislativo n. 204/2010 prevede che agli oneri derivanti dall’attuazione del medesimo Decreto si provveda mediante le risorse disponibili a legislazione vigente.

Ambiente

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanzia rio	Note
Scheda 1 2010/0680	Mancata attuazione della Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE,	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2010/0678	Mancata attuazione della Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)	MM	Si	Stadio invariato
Scheda 3 2010/0366	Mancata attuazione della Direttiva 2008/112/CE che modifica le Direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 4 2010/0124	Mancata attuazione della Direttiva 2009/29/CE che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas effetto serra	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2009/4426	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2009/4310	Valutazione d'impatto ambientale per lavori località IS MOLAS (Sardegna)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2009/4056	Direttiva 99/94-emissione CO2 nei nuovi veicoli	MM	No	Stadio invariato

Scheda 8 2009/2264	Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti e restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	MM	No	Stadio invariato
Scheda 9 2009/2235	Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2001/42/CE relativa alla valutazione degli effetti di piani e programmi sull'ambiente	MM	No	Stadio invariato
Scheda 10 2009/2086	Valutazione di impatto ambientale-applicazione della Direttiva 85/337/CEE	MM	No	Stadio invariato
Scheda 11 2009/2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	MM	No	Stadio invariato
Scheda 12 2008/2194	Qualità dell'aria: valori limite PM10	PM (decisione di ricorso)	No	Stadio invariato
Scheda 13 2008/2071	Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti – Direttiva IPCC	RC C-50/10	No	Stadio invariato
Scheda 14 2007/4717	Applicazione dell'art. 13 Direttiva 96/82/CEE (Seveso) nella provincia di Trieste	PM	No	Stadio invariato
Scheda 15 2007/4680	Non conformità della Parte III del Decreto 152/2006 con la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque	MM	No	Stadio invariato
Scheda 16 2007/4679	Non corretta trasposizione della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale	PM	No	Stadio invariato
Scheda 17 2007/2492	Valutazione di impatto ambientale di interventi edilizi a Baia Caddinas	MM	No	Stadio invariato
Scheda 18 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	SC C-297/08	Si	Stadio invariato
Scheda 19 2006/4780	Deviazione acque del fiume Trebbia Emilia Romagna	PM	No	Stadio invariato
Scheda 20 2006/2131	Normativa italiana in materia di caccia in deroga	RC C-573/08	No	Stadio invariato
Scheda 21 2004/4926	Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici	SC C-164/09	No	Variazione di stadio (da RC a SC)

Scheda 22 2004/4242	Normativa della Regione Sardegna in materia di caccia in deroga	PM (decisione di ricorso)	No	Stadio invariato
Scheda 23 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE	RC C-565/10	No	Variazione di stadio (da PM a RC)
Scheda 24 2003/5046	Violazione della Direttiva 79/409/CE sull'avifauna	MM ex 260 C-304/08	No	Stadio invariato
Scheda 25 2003/2204	Cattivo recepimento Direttiva veicoli fuori uso	MM ex 260 C-394/05	No	Stadio invariato
Scheda 26 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	PM ex 228 TCE C-135/05	No	Stadio invariato
Scheda 27 2002/4787	Valutazione dell'impatto ambientale della strada di scorrimento a 4 corsie: sezione via Eritrea-via Borisasca (Milano)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 28 2002/2284	Effetti nocivi della raccolta del trasporto del trattamento dell'ammasso e del deposito dei rifiuti	MMC ex 260 C-82/06	No	Stadio invariato
Scheda 29 2001/4156	Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nella provincia di Foggia	MM ex 260 C-388/05	Si	Stadio invariato
Scheda 30 2000/5152	Trattamento delle acque reflue urbane-Agglomerato Comuni della provincia di Varese – bacino di Olona	MM ex 260 C-293/05	Si	Stadio invariato
Scheda 31 1999/4797	Bonifica della discarica di Nerofumo a Rodano (Mi)	PM ex art. 228 TCE C-383/02 (decisione di ricorso ex art.260 TFUE)	Si	Stadio invariato
Scheda 32 1998/4802	Bonifica della discarica di Manfredonia (FG)	PM ex 228 TCE C-447/03 (decisione di ricorso ex art. 260 TFUE)	Si	Stadio invariato
Scheda 33 1998/2346	Costruzione Villaggio turistico "Is Arenas" Narbolia (OR)	SC C-491/08	Si	Stadio invariato

Scheda 1 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2010/0680 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione osserva che la Direttiva 2008/105/CE, emessa dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, non è stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

L’art. 13 della Direttiva stessa stabilisce che gli Stati membri pongono in essere i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, necessari al recepimento della Direttiva medesima nell’ordinamento interno, entro la data del 13 luglio 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, la Commissione, osservando che l’Italia non ha ancora comunicato i provvedimenti predetti, conclude che gli stessi non sono stati ancora adottati e che la Direttiva sopra menzionata non risulta essere stata ancora recepita nell’ambito dell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

In data 20 settembre 2010 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2008/105/CE con il D. Lgs n. 219 del 10/12/2010.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato. L’art. 3 del suddetto Decreto legislativo n. 219/2010 ha stabilito che l’applicazione del medesimo non dovrà comportare nessun maggior onere per la finanza pubblica.

Scheda 2 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2010/0678 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione osserva che la Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino), non ha ancora ricevuto attuazione nel diritto interno italiano.

Ai sensi dell’art. 26 della Direttiva di cui sopra, gli Stati membri realizzano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee al recepimento della Direttiva stessa nell’ambito del sistema ordinamentale interno, entro il 15 luglio 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, non avendo il Governo italiano ancora comunicato i provvedimenti suddetti, la Commissione ritiene che questi ultimi non siano ancora stati emanati e che, pertanto, la Direttiva in oggetto non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

Stato della Procedura

In data 20 settembre 2010 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno trasposto la Direttiva 2008/56/CE a mezzo di Decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta oneri finanziari per il bilancio dello Stato, come disposto dall’art. 19 del succitato Decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, che provvede all’attuazione della Direttiva 2010/0678. In particolare, il citato art. 19 stabilisce, al comma 1, che l’onere di cui all’art. 8 del Decreto stesso - relativo alla valutazione iniziale dello stato ambientale e dell’impatto antropico e quantizzato in € 9.187.578 per l’anno 2011 e in € 9.000.000 per l’anno 2012 - verrà coperto tramite utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui all’art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 e che, a tal fine, dette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti capitoli del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.

Inoltre, lo stesso art. 19 prevede, al comma 2, che all’onere derivante dall’attuazione dell’art. 11 del Decreto medesimo - relativo all’attività di monitoraggio continuo sullo stato dell’ambiente marino e quantizzato in € 16.087.578 annui a decorrere dall’anno 2014 - si provveda mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 979/1982, come determinata ai sensi dell’art. 1, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L’art. 19 in questione prevede, infine, che all’attuazione di tutte le restanti norme del Decreto legislativo n. 190/2010, compresa quella relativa alle misure di cui all’art. 12 del medesimo Decreto, si provveda senza maggiori oneri per la finanza pubblica e, pertanto, tramite utilizzo delle risorse già disponibili in base alla legislazione attualmente vigente.

Scheda 3 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2010/0366 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le Direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero della Salute.

Violazione

La Commissione eccipisce la mancata attuazione della Direttiva 2008/112/CE, emanata dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione europea in data 16 dicembre 2008, di adeguamento di previgenti Direttive al Regolamento n. 1272/2008/CE, relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Detto Regolamento, cui la Direttiva in questione intende adattare le precedenti Direttive comunitarie in materia, si propone di stabilire, in ordine alle sostanze chimiche e alle loro miscele, degli standards finalizzati a garantire la salute umana e l’integrità dell’ambiente contro i pericoli derivanti dalla circolazione di detti prodotti. Tali parametri sono stati mutuati sia dagli studi promossi, in tal senso, dalle Nazioni Unite e dalla Comunità internazionale nel suo complesso, sia dalla quarantennale esperienza, in punto di legiferazione sulle sostanze chimiche, delle Comunità europee.

L’art. 7 della Direttiva sopra menzionata stabilisce che gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, adeguate al recepimento della Direttiva stessa nell’ordinamento interno, entro la data del 1° aprile 2010.

Poiché il Governo italiano non ha comunicato alla Commissione le suddette misure attuative della Direttiva, nemmeno a seguito di invio di Messain Mora in data 27 maggio 2010, la Commissione stessa ne deduce che dette misure non sono state ancora adottate e che, pertanto, la Direttiva 2008/112/CE non è stata ancora trasposta nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

In data 28 ottobre 2010 è stata inviato un parere motivato, ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2008/112/CE mediante Decreto del 10 dicembre 2010, emanato dal Ministero dello Sviluppo economico.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2010/0124 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione eccepisce la mancata attuazione della Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri pongono in essere le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per trasporre la Direttiva stessa entro il 31 dicembre 2012, salva, tuttavia, l’eccezione relativa agli articoli n. 9 bis, paragrafo 2, della Direttiva 2003/87/CE (come inserito dall’articolo 1, paragrafo 10 della presente Direttiva) e n. 11 della Direttiva 2003/87/CE (come modificato dall’articolo 1, paragrafo 13, della presente Direttiva), in ordine ai quali lo stesso articolo 2 dispone che debbano ricevere attuazione, negli ordinamenti interni degli Stati membri, entro il 31 dicembre 2009.

Al riguardo la Commissione europea ritiene che, per quanto inerisce agli articoli predetti, le Autorità italiane non hanno ancora adottato i provvedimenti idonei a dare loro attuazione nell’ordinamento nazionale.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2010 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/4426 - ex art. 258 del TFUE**

“Trattato CE: Applicazione della Direttiva 85/337/CEE (Direttiva V.I.A) sulla valutazione dell’impatto ambientale di progetti pubblici e privati, come modificata dalle Direttive 97/11/CE e 99/31/CE relative alle discariche di rifiuti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione eccipisce la violazione della Direttiva 85/337/CEE (c.d. Direttiva V.I.A), come modificata dalle Direttive 97/11/CE e 99/31/CE relative, in particolare, alle discariche di rifiuti.

La Direttiva V.I.A stabilisce che, ove un progetto pubblico o privato rientri nell’elenco di cui all’Allegato I della Direttiva stessa – il quale annovera tipologie di progetti che, per loro natura, possono ingenerare un impatto dannoso sull’ambiente, come, ad esempio, quello concernente un impianto di discarica dei rifiuti – esso venga autorizzato solo previo esperimento di una procedura detta di V.I.A, regolata dalla Direttiva stessa in modo tale da prevenire e/o attenuare il pregiudizio ambientale. Inoltre, la successiva Direttiva 99/31/CE stabilisce che, quando il progetto attiene, nello specifico, alla realizzazione di una “discarica di rifiuti”, si imponga l’adozione di ulteriori misure, procedure ed orientamenti, definiti dalla Direttiva medesima e finalizzati a prevenire il più possibile le eventuali conseguenze negative sull’ambiente e sulla salute dei cittadini. Nel 2003, il Commissario governativo preposto alla bonifica del comprensorio dell’ex ACNA (oggi Sindyal), nel territorio di Cengio (SV), approvava il relativo progetto, che prevedeva la suddivisione del sito in quattro aree, una sola delle quali assegnata al “confinamento” ed “interramento” di circa 3,5 milioni di mc di terreno contaminato e rifiuti pericolosi, in gran parte già esistenti su tale area e, per il resto, ivi trasportati dalle altre aree del sito. Le Autorità italiane, al riguardo, non hanno espletato la V.I.A, adducendo che, nel caso di specie, non si sarebbe trattato della realizzazione di una “discarica di rifiuti”, dal momento che non vi era stata, se non in piccola parte, movimentazione di rifiuti inquinanti e terreno contaminato da altre aree del sito all’area A, trovandosi il materiale inquinante già presente nella medesima area. La Commissione, tuttavia, ha obiettato che, giusta la definizione di cui all’art. 2 della Dir. 99/31/CE, si intende per “discarica di rifiuti” anche una zona, adibita al loro interrimento o anche posizionamento sul suolo, interna all’ambito in cui il rifiuto medesimo è stato prodotto, senza apporto di rifiuti trasportati dall’esterno. Pertanto, qualificandosi l’intervento specifico come “discarica di rifiuti”, l’Italia avrebbe dovuto non solo esperire la procedura V.I.A, ma avrebbe dovuto altresì applicare le peculiari metodologie previste, per gli impianti di discarica, dalla Direttiva 99/31/CE.

Stato della Procedura

In data 8 ottobre 2009 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/4310 - ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della procedura di V.I.A. a determinati progetti – Lottizzazione convenzionata Is Molas nel comune di Pula (Sardegna)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta la violazione dell’art. 2, n. 1 e 3 della Direttiva 85/337/CEE (c.d. Direttiva V.I.A.), come modificata dalla Direttiva 97/11/CE e 2003/35/CE. La Direttiva menzionata prevede che la realizzazione di progetti pubblici o privati, implicanti un significativo impatto sull’ambiente, non risulti possibile ove, preliminarmente, non sia stata esperita una procedura di “Valutazione dell’Impatto Ambientale” (V.I.A.), rivolta ad appurare la compatibilità del progetto medesimo con il suo contesto naturale e socio-culturale. In particolare, la Direttiva stessa prevede che i progetti rientranti nelle categorie di cui all’allegato I siano sempre sottoposti al procedimento di V.I.A. Diversamente, in ordine ai progetti sussumibili nelle categorie di cui all’Allegato II, la Direttiva non impone automaticamente l’espletamento della V.I.A., ma rimette alla pubblica amministrazione, competente per il caso di specie, la discrezionalità di valutare se ricorrano, avuto riguardo alla situazione concreta, circostanze tali da far ritenere ragionevole l’avvio della procedura in questione (c.d. procedura di screening). Secondo la Commissione, le disposizioni in oggetto sarebbero state disattese in conseguenza della deliberazione con la quale, in data 19.02.2008, la Giunta Regionale della Sardegna ha applicato una procedura di previo screening, inteso a verificare l’opportunità di assoggettamento a V.I.A del progetto “Completamento della lottizzazione convenzionata Is Molas”. La Commissione osserva che la procedura di screening non è stata rivolta al progetto nel suo insieme, ma, distintamente, a due porzioni di esso considerate ciascuna a sé stanti, con il risultato per cui si è ritenuto ragionevole avviare la procedura di V.I.A per la parte peraltro meno significativa sotto il profilo ambientale (ampliamento campo da golf), mentre si è escluso l’assoggettamento a V.I.A del nucleo più considerevole del progetto stesso (ampliamento complesso residenziale e costruzione di nuove ville). La Commissione precisa che il progetto “Is Molas” costituisce un’unità non scindibile nelle due componenti esaminate dalle amministrazioni locali e che, quando un intervento rientra, come il medesimo, nelle tipologie di cui all’Allegato II della Dir. 85/337/CEE, la procedura di “screening” non può essere arbitraria, ma deve improntarsi a determinati criteri, primo fra tutti quello per cui la rilevanza ambientale di una singola parte può essere adeguatamente considerata solo nelle sue relazioni con il complesso in cui è inserita. La scissione artificiale di un progetto integrato in componenti avulse le une dalle altre contraddice, quindi, i criteri che debbono improntare lo screening.

Stato della Procedura

Il 25 giugno 2009 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/4056 – ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione Direttiva 1999/94/CE relativa alle informazioni sul risparmio di carburante nella pubblicità delle autovetture”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione rileva la mancata applicazione, in Italia, della Direttiva 99/94/CE, attuata in Italia con DPR 2003/84. Tali norme impongono la messa disposizione dei consumatori, al momento della commercializzazione di autovetture nuove, di informazioni sul consumo di carburante delle stesse autovetture e sulla loro capacità di emettere particelle di CO₂. Al riguardo, la Commissione è dell’avviso che, in Italia, il 90% delle inserzioni pubblicitarie relative alla promozione di autovetture nuove non conterrebbe le informazioni di rilevanza ambientale sopra indicate. In risposta, le Autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che il MISE ha predisposto, a beneficio delle industrie automobilistiche, una guida al risparmio delle emissioni, affinché le seconde applichino un codice di autodisciplina improntato a tale manuale e che, a riguardo, è stato adottato un approccio di tipo volontaristico, stimolando le imprese del settore a concludere accordi interni fra di loro ed intese con le autorità, per elaborare regole condivise in materia di pubblicità. Si precisa che una soluzione superimposta autoritativamente, attraverso la predisposizione di modelli fissati per legge e muniti di relative sanzioni per i trasgressori, addosserebbe all’amministrazione l’onere di un monitoraggio capillare su tutte le pubblicità automobilistiche, implicante uno sforzo finanziario notevole e difficilmente compatibile con i vincoli di bilancio. La Commissione ha replicato che la promozione, da parte di uno Stato membro, dell’“autodisciplina” da parte delle industrie automobilistiche, non può comportare la rinuncia a vigilare sull’applicazione di una Direttiva. In ogni caso, ripetuti contatti fra amministrazioni italiane ed europee hanno evidenziato come la Direttiva, chiara nel prevedere sanzioni per l’omissione totale dell’inserimento dei dati pubblicitari ambientali, appare confusa sul caso della comunicazione di dati incompleti. Attualmente, pertanto, la Direttiva in oggetto è in corso di revisione e si prevede che per la fine del 2009 la Commissione avanzerà una nuova proposta. Nel frattempo le CCIAA, cui sono affidati il monitoraggio sulla pubblicità di autovetture e l’irrogazione di sanzioni ai trasgressori della Direttiva, stanno vigilando attentamente sull’osservanza delle disposizioni comunitarie e sono talvolta pervenute all’applicazione effettiva delle previste sanzioni.

Stato della Procedura

In data 19 marzo 2009 la Commissione ha inviato una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 8 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2264 – ex art. 258 del TFUE**

“Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2002/96/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione europea rileva che alcune disposizioni delle Direttive 2002/96/CE e 2002/95/CE - che si propongono di regolamentare l’uso delle “sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche” (RAEE), minimizzandone l’impatto nocivo sull’ambiente - non sono state correttamente trasposte nell’ordinamento interno italiano. Al riguardo, si ritiene che il Decreto legislativo 2005/151, con il quale la Repubblica italiana ha dato attuazione alle Direttive sopra menzionate, contenga una disciplina limitativa, sotto diversi aspetti, del loro ambito di applicazione. In particolare, la Dir. 2002/96 individua lo status di “produttore” in colui che esporta professionalmente, in un qualsiasi Stato membro delle Comunità, ovvero esporta da quello stesso Stato membro, apparecchiature elettriche o elettroniche. Il disposto del Decreto italiano, in proposito, è invece più riduttivo, dal momento che ravvisa la posizione del “produttore”, quale presupposto per la soggezione a determinati obblighi, in colui che immette per primo gli stessi prodotti di cui sopra, o li importa, nel solo ambito del territorio italiano e non in quello di altri Paesi comunitari. Per quanto riguarda, poi, l’obbligo previsto dalla Direttiva 2002/96/CE a carico dei distributori del prodotto - di garantire ai clienti la presa in carico gratuita dei rifiuti derivanti dal prodotto stesso - si registra, da parte della normativa italiana, un’indebita subordinazione di detto obbligo alla previa emanazione di apposito Decreto da parte del Ministro dell’Ambiente, recante modalità attuative della raccolta. Se ne deduce - non essendo stato, tale Decreto, ancora emanato alla data dell’invio della messa in mora (8 ottobre 2009) - che all’epoca le disposizioni europee in argomento non risultavano ancora operative in Italia. Peraltro, la Direttiva 2002/96 prevede che i produttori istituiscano un trattamento selettivo dei rifiuti in oggetto, nei modi stabiliti dall’allegato II della Direttiva medesima. Al riguardo, le disposizioni del Decreto di attuazione 2005/151, ove si riferiscono all’allegato che dovrebbe recare le condizioni del trattamento in questione, non rimandano all’Allegato II della Direttiva ma, scorrettamente, all’Allegato II del Decreto medesimo, il quale non definisce le caratteristiche dell’attività di trattamento dei rifiuti, bensì quelle degli impianti ove tale attività viene esercitata. Peraltro, secondo il disposto della Direttiva, entro il 31 dicembre 2006 il tasso di riciclaggio delle lampade a scarica avrebbe dovuto raggiungere un minimo pari all’80% del peso di esse lampade. La normativa italiana, diversamente, riferisce tale obiettivo ai soli rifiuti da sorgenti luminose fluorescenti, le quali costituiscono una sola tipologia di lampade a scarica e non ne esauriscono l’intero settore. Infine, il Decreto italiano posporrebbe illegittimamente al 31/12/09 l’obbligo dei produttori di finanziare la raccolta di rifiuti provenienti da prodotti immessi sul mercato dopo il 31/8/2005.

Stato della Procedura

In data 8 ottobre 2009 la Commissione ha inviato una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 9 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2235 – ex art. 258 del TFUE.**

“Non conformità della normativa nazionale con la Direttiva 2001/42/CE relativa alla valutazione degli effetti di piani e programmi sull’ambiente”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione sostiene che alcune norme della Direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS) non siano state correttamente recepite nell’ordinamento italiano. La Direttiva in questione è rivolta a garantire che l’adozione di piani e programmi, suscettibili di rilevante impatto sull’ambiente, si realizzi in compatibilità con le esigenze dell’ambiente stesso. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in oggetto mediante il D. Lsg. 2006/152, che ha subito diversi emendamenti per D. Lgs. 2008/4, fino alla totale riscrittura della parte seconda. L’art. 7 della Direttiva stabilisce che, ove uno Stato membro UE ritenga che un piano o programma, in corso di attuazione, presenti effetti significativi sull’ambiente di un altro Stato membro, ovvero ove quest’ultimo ne faccia richiesta, il primo Stato abbia l’obbligo di trasmettere all’altro, prima dell’adozione dei predetti piani o programmi, copia integrale degli stessi. Tale comunicazione è prevista affinché lo Stato estero possa valutare adeguatamente gli effetti ambientali dell’iniziativa sul proprio territorio, scegliendo o meno, prima della sua attuazione, di avviare con l’altro Stato una procedura di “consultazioni”. Detto articolo è stato trasposto in Italia dall’art. 32 del Decreto di attuazione, il quale, tuttavia, prevede che al secondo Stato venga comunicata solo una mera sintesi del programma adottando e non già l’intero documento (il quale deve essere trasmesso solo se lo Stato estero ne faccia istanza), per cui la Commissione rileva, sotto questo profilo, un’incompleta attuazione della Direttiva. Inoltre, per quanto riguarda la fase delle “consultazioni” che devono intercorrere fra tutti gli Stati interessati dagli effetti ambientali del piano o programma, la Direttiva dispone che le modalità e la durata di tale partenariato vengano definite congiuntamente dagli Stati medesimi, laddove il Decreto italiano di attuazione, per converso, regola tali aspetti unilateralmente (con la previsione, quanto alla durata della consultazione, di inderogabili giorni 60), senza regole condivise con lo Stato estero. Peraltro, mentre la Direttiva prescrive che, adottato il piano o programma, tutti gli Stati membri precedentemente consultati ne vengano messi a conoscenza, la disciplina italiana limita tale obbligo di comunicazione ad una sola tipologia di programmi, precisamente ai progetti per i quali è stata esperita una procedura di V.I.A. Infine, mentre la Direttiva stabilisce che, prima dell’adozione del programma, devono essere valutati sia gli esiti delle consultazioni sia il rapporto ambientale, la normativa nazionale prevede che tale scrutinio si imponga solo ove l’amministrazione lo ritenga necessario, senza peraltro stabilire i criteri cui l’opinione dell’amministrazione stessa dovrebbe improntarsi.

Stato della Procedura

In data 8 ottobre 2009 la Commissione ha inviato una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 10 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2086 – ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale, come modificata dalle Direttive 97/11/CE e 2003/35/CE (Direttiva V.I.A)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione europea contesta l’imperfetto recepimento, in Italia, di alcune disposizioni contenute nella Direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle successive Direttive 97/11/CE e 2003/35/CE (Direttiva V.I.A). L’art. 4 della Direttiva prevede che i progetti rientranti nelle categorie di cui all’Allegato I debbano essere obbligatoriamente sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A). Diversamente per i progetti riconducibili alle tipologie di cui all’Allegato II, di cui la Direttiva stabilisce che non vanno soggetti all’obbligo di V.I.A, ma ad un esame nell’ambito di una procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. Tale procedura si sostanzia in uno scrutinio preliminare finalizzato a valutare se sia opportuno o meno che il singolo progetto venga sottoposto, successivamente, a V.I.A (procedura c.d. di “screening”). Detto “screening” non può essere arbitrario, ma improntato ai criteri di cui all’Allegato III. La Direttiva in questione è stata recepita, secondo le autorità italiane, dal Decreto Legislativo 152/2006 successivamente emendato (ad esempio, la seconda parte di esso è stata del tutto riscritta dal D. Lgs. 4/2008). Riguardo a tale normativa interna la Commissione rileva: 1) che il D. Lgs. 152/2006 prevede delle “soglie dimensionali”, in modo che i progetti che non raggiungono tali soglie, pur rientrando nelle categorie elencate all’Allegato I della Direttiva (per le quali la stessa prevede l’obbligo di V.I.A) ovvero in quelle di cui all’Allegato II della stessa (per le quali è previsto il necessario “screening”), sono automaticamente esentati sia dalla V.I.A che dal previo screening, pur potendo presentare un significativo impatto ambientale. Si precisa in proposito che, se pure il parametro dimensionale è considerato nel novero dei criteri di cui all’allegato III della Direttiva (criteri in base ai quali effettuare lo “screening”), quest’ultima stabilisce che tale standard debba temperarsi con gli altri pure previsti dal medesimo Allegato III e non ripresi dal Decreto italiano di attuazione; 2) che le forme di coinvolgimento del pubblico nelle procedure di valutazione ambientali, come regolate dalla Direttiva, sono state riportate dalla legge italiana in modo deficitario, in quanto mancherebbe in essa la previsione della necessità che il pubblico sia informato circa: l’avvio della V.I.A, l’identità delle autorità investite della decisione V.I.A, gli orari e le modalità di consultazione dei relativi atti, le modalità di presentazione delle eventuali osservazioni; 3) che il recepimento degli Allegati manca dell’indicazione di alcune categorie di progetti, per cui queste ultime, pur incluse negli elenchi della Direttiva in quanto sottoposte dalla stessa a V.I.A o a screening, sono escluse, ad opera della legislazione italiana di attuazione, dall’applicazione delle sopra dette procedure.

Stato della Procedura

In data 14 aprile 2009 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 11 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2034 - ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della Direttiva 1991/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi sanciti dagli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Il predetto art. 3 prevede che gli Stati membri avrebbero dovuto, già entro il termine del 31 dicembre 1998 e per tutti gli agglomerati urbani con numero di abitanti superiore a 10.000, i cui scarichi si riversano in acque considerate “sensibili” (in base ai criteri di cui all’art. 5 della Direttiva stessa), predisporre impianti fognari per acque reflue, rispondenti ai requisiti indicati nell’allegato A della medesima Direttiva. L’art. 4 della Direttiva in questione dispone, poi, che le stesse acque reflue, prima di confluire nella rete fognaria, siano sottoposte ad un trattamento secondario o equivalente, mentre l’art. 5, commi 2 e 3, precisa, in modo più circostanziato, che ove tali acque reflue siano prodotte da agglomerati urbani con più di 10.000 abitanti, prima di riversarsi in aree “sensibili” vengano sottoposte ad un trattamento ancora più intenso di quello da applicarsi normalmente per i centri abitati con minor numero di abitanti. A tal proposito la Commissione formula alcune censure sull’applicazione, in Italia, della sopra menzionata Direttiva, basandosi sulle informazioni fornite dalle medesime Autorità italiane. In primo luogo, si osserva che i dati inviati attengono ai sistemi di gestione delle acque reflue urbane, scaricate in acque sensibili, in quanto prodotte da agglomerati con più di 15.000 abitanti, laddove la Direttiva impone obblighi particolari di trattamento in relazione a tutti gli agglomerati con più di 10.000 abitanti. Le autorità italiane, quindi, hanno omesso di rendicontare lo stato di attuazione della Direttiva riguardo a tutti i centri urbani la cui popolazione è compresa fra i 10.000 ed i 15.000 abitanti. In secondo luogo, si sottolinea che la presenza, nei centri urbani interessati, di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, non garantisce affatto circa la rispondenza di tali impianti ai criteri stabiliti nella Direttiva, per cui, laddove tali criteri non vengano soddisfatti, la Direttiva deve ritenersi comunque violata. In proposito, la Commissione rileva come in molti centri, distribuiti su tutta la penisola italiana, gli impianti di cui si tratta non siano a regola, secondo i parametri di cui alla Direttiva. Peraltro, non risulta, dalle comunicazioni delle Autorità nazionali, che le aree sensibili siano state individuate tramite applicazione degli standards previsti dall’Allegato II della Direttiva comunitaria. In merito, l’Italia non ha precisato in base a quale criteri ha eseguito tale individuazione.

Stato della Procedura

Il 25 giugno 2009 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 12 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2008/2194 - ex art. 258 del TFUE.**

“Qualità dell’aria ambiente – concentrazione di particelle PM10 nell’aria ambiente”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata applicazione, in Italia, di alcune prescrizioni contenute nella Direttiva 1999/30/CE - relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo e di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle ed il piombo - nonché nella Direttiva 2008/50/CE concernente la qualità dell’aria ambiente. Ai sensi dell’art. 5, par. 1, della Direttiva 1999/30/CE sopra menzionata, gli Stati membri sono obbligati ad assumere le misure idonee a garantire che le concentrazioni nell’aria di particelle PM10 (polveri sottili derivanti principalmente dalle emissioni connesse al traffico motorizzato, ai cantieri edili e alla combustione del legno) non superino la soglia dei valori limite indicati nell’Allegato III della Direttiva stessa. Peraltro, onde assicurare alla Commissione un efficace monitoraggio sul rispetto delle disposizioni succitate, l’art. 11 della medesima Direttiva 1999/30/CE stabilisce che gli Stati membri debbano redigere relazioni annuali sulle concentrazioni giornaliere ed annuali di PM10. Con riferimento alla successiva Direttiva 2008/50/CE, si precisa che la medesima, pur sostituendo la predetta Direttiva 1999/30/CE, non ha previsto alcuna modifica dei valori limiti di concentrazione delle PM10 come indicati da quest’ultima. Piuttosto, la Direttiva 2008/50/CE, all’art. 22, ha ammesso la possibilità che gli Stati membri - per tre anni dall’entrata in vigore della Direttiva stessa e relativamente ad alcune zone o agglomerati, i quali pur superano i valori di concentrazione stabiliti - possano comunque sottrarsi all’adempimento degli obblighi di ricondurre la situazione nei limiti standards di cui alla succitata Direttiva 1999/30. Le condizioni, alla stregua delle quali risulta possibile, per gli Stati membri, ottenere una dilazione circa il rispetto dei massimali previsti, sono regolate ai paragrafi 1 e 2 dell’art. 22 citato. Ove gli Stati membri, in relazione a determinate aree, ritengano soddisfatte tali condizioni, ne fanno notifica alla Commissione allegando un “piano per la qualità dell’aria”. La Commissione, constatando che in Italia risulta una tendenza di lungo periodo allo sfioramento dei valori limiti di concentrazione delle PM10, rileva di essere stata informata, dalle Autorità italiane, sull’adozione di varie misure dirette al contenimento dell’inquinamento atmosferico. Tuttavia, ritiene che tali notifiche, relative ad aree caratterizzate da concentrazioni di PM10 superiori ai tassi limite, non siano state effettuate secondo le prescrizioni di cui all’art. 22. Pertanto, risulta che in tali aree, che presentano tassi di concentrazione di polveri sottili in eccesso rispetto ai massimali comunitari, non ricorrano i presupposti che autorizzano, in base all’art. 22, una deroga temporanea all’applicazione dei massimali medesimi. La Commissione, quindi, ritiene l’Italia inadempiente agli obblighi di cui all’art. 5, par. 1 della Dir. 1999/30/CE, sul contenimento dell’inquinamento da PM10 entro i “valori limite” stabiliti all’Allegato III.

Stato della Procedura

Il 5 maggio 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 13 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2008/2071 – ex articolo 258 del TFUE**

“Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento relativo agli impianti esistenti - Direttiva IPPC (2008/1/CE)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta la violazione della Direttiva 2008/1/CE, in tema di prevenzione e riduzione dell’inquinamento, per quanto attiene le disposizioni, in essa contenute, relative agli “impianti esistenti”. Questi ultimi vengono definiti dall’art. 2 della Direttiva stessa come quelli che, alla data del 30 ottobre 1999, risultavano già in funzione, o autorizzati, ovvero aver costituito oggetto di una richiesta di autorizzazione completa, sempre che, in quest’ultima ipotesi, fossero comunque entrati in funzione entro la successiva data del 30 ottobre 2000.

Pertanto, con riguardo a tali “impianti esistenti”, l’art. 5 della Direttiva 2008/1/CE ha stabilito che gli stessi, entro il 30 ottobre 2007, dovessero essere messi a norma, cioè dovessero risultare conformi a tutte le prescrizioni recate dagli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14 e 15 della Direttiva stessa, che subordinano il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio di nuovi impianti, ovvero l’esito positivo del riesame delle autorizzazioni già concesse per gli “impianti esistenti”, al rispetto di precise condizioni finalizzate alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento.

In passato, la Commissione ha più volte richiamato gli Stati membri sul rispetto del predetto termine del 30 ottobre 2007 e, pertanto, al fine di valutare che i suddetti Stati fossero in regola rispetto agli adempimenti richiesti entro tale scadenza, ha chiesto alle rispettive autorità competenti di comunicare i dati relativi al numero degli “impianti esistenti”, nonché delle autorizzazioni nuove, di quelle riesaminate e di quelle eventualmente aggiornate.

Alla luce della risposta inviata dalle Autorità italiane, la Commissione osserva che, ancora alla data del 7 gennaio 2009, l’Italia risultava inadempiente agli obblighi comunitari sanciti dalla Direttiva 2008/1/CE, in quanto: in primo luogo, con il Decreto legge 180/07 è stato prorogato, dal 30 ottobre 2007 (indicato nella Direttiva) al 31 marzo 2008, il termine per il rilascio delle autorizzazioni; risulta peraltro che, sugli impianti attualmente in esercizio, 1588 sarebbero ancora privi di autorizzazione rilasciata nel rispetto dei parametri riportati nella Direttiva, pur essendo già stata presentata la relativa richiesta. Né, a riguardo, la Commissione condivide le considerazioni formulate dalle Autorità italiane, dalle quali si evince come tutti gli impianti in funzione siano dotati di autorizzazioni la cui procedura, pur diversa da quelle prescritta dalla Direttiva, risulterebbe comunque adeguata al rispetto delle esigenze ambientali. Tali licenze, rileva infatti la Commissione, non garantirebbero comunque l’elevato livello di tutela ambientale che caratterizza lo schema di autorizzazione di cui alla citata Direttiva.

Stato della Procedura

In data 29 giugno 2010 è stato presentato un ricorso alla Corte di Giustizia UE, ai sensi dell’art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 14 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/4717 – ex art 258 del TFUE**

“Applicazione della Direttiva 2003/105/CE sul controllo dei pericoli di incidenti connessi con determinate sostanze pericolose”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione ha rilevato la non adeguatezza delle modalità di applicazione, in Italia, della Direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, come modificata dalla Direttiva 2003/105/CE. In particolare, l’art. 13, par. 1, della Direttiva in questione fa obbligo agli Stati membri di provvedere affinché le informazioni elencate nell’allegato V della Direttiva medesima vengano fornite d’ufficio a ogni persona o struttura frequentata dal pubblico (quali scuole o ospedali), che possa essere colpita da un incidente rilevante che abbia avuto luogo in uno degli stabilimenti di cui all’art. 9. Si dispone, inoltre, che tali informazioni debbano essere riesaminate ogni tre anni e che, comunque, l’intervallo di tempo massimo di ridiffusione delle stesse non possa eccedere i cinque anni. I dati contemplati nell’elenco di cui all’allegato V riguardano l’identificazione dello stabilimento e dei suoi maggiori responsabili, la descrizione delle attività che vi vengono esercitate e del tipo di pericoli che possano ingenerarsi a seguito di tali attività, le modalità di allarme in caso di incidenti rilevanti, e, infine la spiegazione delle misure e delle condotte da applicare nel caso si verificano detti incidenti. La Commissione precisa, peraltro, che le informazioni di cui all’allegato V sono diverse rispetto a quelle che debbono essere contenute, rispettivamente, nella “notifica” di cui all’art. 6 della Direttiva e nel “rapporto di sicurezza” di cui all’art. 9 della stessa. Dagli elementi raccolti dalla Commissione, risulterebbe che le disposizioni di cui all’art. 13 citato non sono correttamente applicate nel territorio della Provincia di Trieste, laddove alcuni Comuni hanno provveduto all’affissione all’Albo Pretorio, per garantirne la pubblica conoscibilità, delle mere informazioni inserite nella “notifica” di cui all’art. 6 e nel “rapporto di sicurezza” previsto all’art. 9. Al riguardo, la Commissione rileva che l’art. 13 della Direttiva sarebbe stato violato sotto un duplice profilo, poiché, in primo luogo, i documenti affissi non assumerebbero i contenuti specifici di cui all’art. 13, limitandosi a fornire le informazioni, di diverso tipo, richieste da altri parametri normativi. In secondo luogo, la modalità di comunicazione consistente nell’affissione all’Albo Comunale non integrerebbe il dettato della Direttiva, che si riferisce ad un comunicazione “di ufficio” alle strutture e persone coinvolte, con ciò richiedendosi che i dati di cui all’art. 13 vengano fatti pervenire direttamente ai singoli soggetti destinatari, non essendo sufficiente, a tale scopo, una semplice consultabilità di tali dati, presso gli uffici del Comune, su richiesta degli interessati.

Stato della Procedura

Il 30 settembre 2010 la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 15 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/4680 – ex art 258 del TFUE**

“Non conformità della Parte III del Decreto 152/2006 con la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione constata la violazione di numerose prescrizioni della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, come modificata dalla decisione 2455/2001 e dalle Direttive nn. 2008/32, 2008/105 e 2009/31. Infatti, nell’ambito della normativa italiana che ha trasposto tale Direttiva nell’ordinamento nazionale (Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), alcune disposizioni di quest’ultima sono state recepite in modo lacunoso o scorretto, mentre altre sono rimaste completamente non recepite, con inevitabile riduzione dell’efficacia della tutela, apprestata dalla UE, in materia di acque interne. In tema di recepimento incompleto, la Commissione rileva una ripetuta sostituzione della nozione di “piano di gestione del bacino idrografico” con quella di “piano di tutela delle acque”. Tale sostituzione non è indifferente, ove si consideri che il secondo viene adottato dalle Autorità regionali, laddove il primo risponde ad un disegno più organico, essendo di competenza delle Autorità statali. Del pari, la Direttiva dispone che i provvedimenti adottati per conseguire gli obiettivi della Direttiva stessa, nonché i dati sul contributo dei vari settori di impiego dell’acqua al recupero dei costi dei servizi idrici, debbano essere menzionati nei suddetti piani di gestione dei bacini idrografici, laddove il Decreto di attuazione ne impone la menzione solo nei programmi regionali di tutela delle acque. Parimenti, la Direttiva prevede non solo che i piani di gestione dei bacini idrografici siano pubblicati ogni nove anni dalla sua entrata in vigore, ma che vengano periodicamente aggiornati, laddove la menzionata normativa italiana riferisce tali prescrizioni solo ai piani di tutela regionali. La Commissione eccepisce altresì che, secondo la Direttiva, le misure adeguate a conseguire gli “obiettivi di qualità” in merito ai “bacini idrografici internazionali” (che sono quelli le cui porzioni ricadono sul territorio di diversi Stati membri della UE), “possano” essere realizzate, in alternativa ad altri mezzi, tramite le “strutture esistenti istituite da accordi internazionali”. Al riguardo, invece, il Decreto italiano sembra indicare le strutture, di cui sopra, come unico strumento consentito per il raggiungimento degli obiettivi predetti, così che, in difetto di tali strutture, gli stessi rimarrebbero inattuati. Quanto alle omissioni addebitabili al legislatore italiano, viene ad esempio segnalato il mancato accoglimento della previsione, di cui alla citata Direttiva, per cui i bacini idrografici internazionali devono essere assegnati ad un distretto idrografico internazionale. La mancanza, nel Decreto di attuazione, di una norma corrispondente, implica che le porzioni giacenti in Italia, facenti parte dei bacini idrografici del Rodano, del Danubio e del Reno, non risultino assegnate a nessuna Autorità.

Stato della Procedura

In data 5 maggio 2010 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 16 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/4679 – ex art. 258 del TFUE**

“Attuazione della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione europea osserva che alcune norme della Direttiva 2004/35/CE, in materia di danno ambientale, non sono state correttamente recepite dal D.Lgs n. 152/06, che ha attuato la Direttiva in oggetto. In particolare, ai sensi dell’art. 3 della Direttiva suddetta, è previsto che l’autore di un danno ambientale, per aver esercitato le attività elencate all’allegato III, debba rispondere del pregiudizio causato all’ambiente in base ad una responsabilità di tipo “oggettivo”, quindi a prescindere dalla sussistenza degli elementi psicologici del dolo o della colpa. Tale responsabilità, quindi, si affermerebbe solo in virtù dell’esistenza di un nesso causale fra l’attività ed il danno. Viceversa, nel caso in cui il danno ambientale risulti imputabile all’esercizio di attività non menzionate nell’allegato III, la Direttiva stabilisce una limitazione di responsabilità, in quanto quest’ultima si determina non per il mero fatto oggettivo del danno e della sua riconducibilità all’attività pericolosa, ma a condizione che sussistano, altresì, gli estremi del dolo o della colpa dell’agente. Per converso, il Decreto predetto dispone che, anche ove il danno sia riconducibile all’esercizio delle attività di cui all’allegato III, la responsabilità venga ammessasolo nei casi di dolo o colpa dell’operatore. Inoltre, l’art. 303 del Decreto medesimo esclude l’applicazione delle norme della Direttiva - relative all’obbligo di riparazione del danno – nel caso in cui sia stata realizzata la bonifica dei siti danneggiati ovvero siano state avviate le procedure per la stessa bonifica. Un’ulteriore difformità fra il Decreto e la Direttiva sussisterebbe, infine, laddove quest’ultima prevede, per il combinato disposto dell’art. 7 e dell’Allegato II, che la riparazione del danno per equivalente pecuniario sia ammessasoltanto ove risulti impossibile la riparazione dello stato dei luoghi, con articolazione del concetto di “riparazione”, oltre che nella forma della riparazione primaria, anche in quella della riparazione complementare e compensativa. Per converso, alcune norme del Decreto prevedono la possibilità del risarcimento pecuniario solo per essersi rivelata impossibile la riparazione primaria, senza subordinare tale risarcimento all’impossibilità, altresì, di una riparazione complementare o compensativa. Infine il Decreto ammetterebbe che il risarcimento pecuniario del danno possa essere parametrato sulla sanzione pecuniaria o sui giorni di detenzione applicati al reo, mentre la Direttiva stabilisce che debba essere sempre adeguata al danno effettivo all’ambiente.

Stato della Procedura

In data 20 novembre 2009 è stata notificato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 17 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/2492 – ex art. 258 del TFUE**

“Interventi edilizi a Baia Caddinas, Golfo Aranci – Valutazione Impatto Ambientale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione dell’articolo 4 paragrafi 2 e 3 della Direttiva n. 85/337/CEE, come modificata dalle Direttive nn. 97/11/CE e 2003/35/CE, che prevedono come talune tipologie di progetti pubblici e/o privati i quali - per la loro ubicazione, natura e/o dimensioni – sono suscettibili di avere ripercussioni sull’ambiente, possano essere autorizzati solo qualora sia stata previamente valutata la necessità di sottoporre o meno il progetto ad una Procedura finalizzata a determinarne l’impatto ambientale (“V. I. A.”).

Al riguardo, si fa riferimento ai lavori in corso nella località Baia Caddinas (Golfo Aranci, Sardegna) per la realizzazione di interventi edilizi di tipo residenziale per circa 48 ettari, i quali sono stati autorizzati senza averne previamente verificato la assoggettabilità alla procedura di V. I. A .

Le Autorità hanno accolto i rilievi formulati dalla Commissione e hanno manifestato la determinazione di provvedere alla verifica dell’assoggettabilità del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ribadendo tale volontà nelle note del 25 febbraio 2008 e del 28 Marzo 2008, con cui informavano la Commissione di una divergenza di interpretazioni tra le Autorità regionali sarde e le Autorità comunali sulla necessità di assoggettare o meno la realizzazione dei lavori a procedura di V. I. A. La Commissione, quindi, prendendo atto del fatto che l’autorizzazione dei lavori non è stata ancora sospesa e ribadendo la necessità di provvedere all’espletamento di una valutazione dell’impatto iniziale, ha rappresentato la violazione della Direttiva V. I. A .

Stato della Procedura

In data 5 giugno 2008 è stata notificata una messa in mora ai sensi dell’articolo 258 del Trattato TFUE, invitando le Autorità nazionali a trasmettere le relative considerazioni entro il termine di due mesi decorrenti dal 6 giugno 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 18 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/2195 – ex art. 258 del TFUE**

“Nuove discariche in Campania”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia UE ha dichiarato l’Italia responsabile della violazione degli artt. 4 e 5 della Direttiva 2006/12/CE sui rifiuti, per non avere creato le condizioni adeguate - mediante una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento - affinché i rifiuti venissero smaltiti in modo da non recare danno all’ambiente e alla salute dell’uomo. Particolarmente deficitaria – per quanto riguarda la disponibilità di impianti, rispondenti agli obiettivi della normativa comunitaria come sopra riassunti - la situazione della Regione Campania. Infatti, pur riconoscendo gli sforzi compiuti, dal 1994 ad oggi, dalle autorità italiane (per tutti, in particolare, il D. L. n. 61/2007 convertito nella Legge n. 87/2007 e il D. L. 23 maggio 2008 n. 90) – la Corte constata che l’attuale situazione non soddisfa ancora i criteri stabiliti dalla Direttiva sopra citata. In particolare, sempre con riguardo alla Campania, si rileva come la raccolta differenziata si aggiri intorno a percentuali assai modeste (il 10,6% a fronte della media europea del 33%). In ordine, poi, ai sette impianti di produzione di CDR, ovvero “combustibile da rifiuti”, si precisa che i medesimi non rappresentano ancora un canale di smaltimento definitivo, in quanto si limitano semplicemente a sottoporre i rifiuti ad un primo trattamento, avviandoli quindi, in ultima battuta, al deposito nelle discariche. In proposito, peraltro, la Corte sottolinea: 1) che il collocamento dei rifiuti in discarica viene considerato dalla normativa europea come soluzione estrema, stante i rischi di inquinamento che esso naturalmente comporta, anche quando i rifiuti non sono tossici; 2) che l’attuale utilizzo delle discariche esistenti in Campania eccede di gran lunga la capacità delle stesse, per cui la situazione risulta insostenibile per il grave pregiudizio inferto all’ambiente e alla salute umana. Per finire, la Corte sottolinea l’ingente presenza di rifiuti in luoghi impropri come le strade urbane, con relativo degrado dell’ambiente e del paesaggio. Al riguardo, la Corte esclude che la responsabilità comunitaria dello Stato italiano possa escludersi, in ragione dell’esistenza di “fenomeni” che renderebbero estremamente difficoltoso l’adempimento agli obblighi comunitari: si tratterebbe, da una parte, della resistenza delle popolazioni interessate alle operazioni di deposito in discarica e, dall’altra, dell’azione di contrasto alle autorità esercitata dalla criminalità organizzata. A tale proposito la Corte ricorda che, come da giurisprudenza comunitaria costante, ogni difficoltà incontrata da uno Stato membro al suo interno, rispetto all’osservanza degli obblighi derivanti dall’appartenza alla UE, derivante da norme, Regolamenti, atti o prassi amministrative o anche da situazioni di mero fatto, non può costituire una giustificante tale da esimere dal rispetto delle norme europee.

Stato della Procedura

Il 4 marzo 2010 la Corte di Giustizia UE, con sentenza, ha dichiarato l’Italia inadempiente agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, già in parte dovuto all’istituzione di un fondo per l’emergenza dei rifiuti in Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell’anno 2008 (D.L. 23 maggio 2008 n. 90 art. 17).

Scheda 19 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/4780 – ex art. 258 del TFUE**

“Derivazione acque del fiume Trebbia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione degli obblighi di cui all’art. 6 della Direttiva 92/43/CE, finalizzata alla conservazione degli habitat naturali, la quale prevede la costituzione di una rete di “zone speciali di conservazione”, denominata “Natura 2000”. In particolare, l’art. 6 impone agli Stati membri l’obbligo di adottare “*le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali.*” Pertanto, ogni piano o progetto implicante un impatto ambientale significativo sulla zona compresa nel sistema “Natura 2000”, deve sottostare ad una previa “valutazione di incidenza” rivolta a verificare la compatibilità del piano stesso con l’esigenza di tutelare l’integrità del sito. Inoltre, la Direttiva in questione estende l’obbligo menzionato alle zone designate dalla precedente Direttiva 79/409/CEE, concernente la protezione degli uccelli selvatici. Nell’anno 2006, la Regione Emilia Romagna ha autorizzato delle opere di derivazione idrica dal fiume Trebbia, le quali risultano localizzate entro un sito, il “Basso Trebbia”, che è stato designato come zona di Protezione Speciale (ZPS) e sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi delle citate Direttive n. 79/409 e n. 92/43. Riguardo a tali opere la Regione, con Determinazione del 19 maggio 2006, ha espletato una “valutazione di incidenza” dalla quale risulta che l’attuazione del progetto impone che il prelievo idrico dal fiume Trebbia, in caso di scarsa portata idrica del fiume stesso, venga sospeso, per consentire il rilascio del deflusso minimo vitale di acque (DMV) nell’alveo fluviale. La Commissione, informata del fatto per cui il suddetto DMV non veniva garantito, ha chiesto chiarimenti alle Autorità italiane, le quali hanno replicato che nella “valutazione di incidenza” si dispone che il DMV venga rilasciato solo progressivamente. La Commissione replica che nella “valutazione di incidenza”, in realtà, il progetto veniva ritenuto rispettoso dell’ambiente, solo a condizione di immediato rilascio del DMV.

Stato della Procedura

In data 5 giugno 2008 la Commissione ha emesso un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 20 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/2131 - ex art. 258 del TFUE**

“Non conformità della normativa italiana a vari articoli della Direttiva 79/409/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia della UE ha ritenuto che l’Italia abbia violato determinate norme di cui alla direttiva 79/409/CE, per non aver correttamente trasposto dette norme nel diritto interno italiano. La direttiva menzionata, in quanto rivolta alla protezione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico, fa obbligo agli Stati membri non solo di garantire il mantenimento o l’adeguamento di tali popolazioni avicole ad un livello rispettoso delle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, ma anche di provvedere al mantenimento o al ripristino, in favore delle medesime specie, di un habitat adeguato. In relazione a quest’ultimo aspetto, l’art. 4, n. 4, seconda frase della direttiva precisa che gli Stati membri debbono prevenire l’inquinamento, o il deterioramento, non solo delle così dette “Zone di Protezione Speciale”(ZPS) di cui alla direttiva medesima, ma anche delle aree circostanti a tali zone. Al riguardo, ritiene la Corte che la legislazione italiana avrebbe disatteso le prescrizioni di detto art. 4. Per le autorità italiane, la normativa interna attuativa del citato articolo della direttiva, segnatamente ove impone la tutela non solo delle ZPS ma delle aree limitrofe, dovrebbe riscontrarsi nelle leggi nn. 394/1991 e 157/1992, che istituiscono, in effetti, un particolare regime di conservazione e restaurazione del patrimonio agro-silvo-pastorale. In merito, la Corte rileva che detti sistemi di tutela del patrimonio faunistico e ambientale non contengono nessun particolare riferimento alle stirpi ornitologiche, per cui le misure ivi previste assumono un carattere puramente generale, non essendo specificamente strutturate in relazione a fini di protezione dell’avifauna. Pertanto, tali prescrizioni nazionali non garantirebbero un adeguato recepimento al predetto art. 4 della direttiva. In secondo luogo, la Corte sottolinea la mancata attuazione dell’art. 9 della stessa direttiva, secondo il quale il divieto di uccisione, cattura, detenzione e vendita delle specie avicole protette può subire delle deroghe solo entro penetranti limiti. In particolare, la direttiva ammette che tali eccezioni vengano collegate, dalle legislazioni nazionali, ad un puntuale riferimento non solo ai “motivi” delle medesime (esclusivamente quelli di cui alla direttiva, come la tutela della flora e della fauna, della sicurezza aerea, di esigenze di studio e di ripopolamento, etc...), ma anche ai metodi di cattura e di uccisione impiegati, con l’ulteriore indicazione delle circostanze precise che escluderebbero l’idoneità di altre misure, alternative alla caccia, a consentire il perseguimento degli stessi fini che si vogliono realizzare con l’autorizzazione dell’attività venatoria. Viceversa, la legge italiana (art. 19 bis della legge n. 157/1992) affiderebbe l’applicazione del sistema di deroghe, previsto dall’art. 9 della direttiva in questione, ad una legislazione regionale che, almeno fino alla scadenza del termine di replica al “parere motivato”, ha ammesso l’esercizio della caccia delle specie ornitologiche selvatiche ben al di là dei severi limiti previsti dalla direttiva stessa, ora omettendo di indicare i “motivi” delle deroghe, ora trascurando di dimostrare la presunta inadeguatezza di provvedimenti alternativi, infine tacendo sui mezzi specifici di cattura e di uccisione ammessi.

Stato della Procedura

Il 15/7/10 la Corte UE ha dichiarato l’Italia inadempiente, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 21 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/4926 – ex art. 258 del TFUE**

“Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.

Violazione

La Corte di Giustizia UE ha dichiarato l’Italia responsabile della violazione dell’articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE, in quanto, nell’autorizzare la caccia agli uccelli selvatici, non ha sottoposto tale attività venatoria alle condizioni e ai limiti come stabiliti dal medesimo articolo. In proposito la Corte esprime una serie di rilievi nei confronti della Legge Regionale n. 13/2005 della Regione Veneto, sottolineando come la stessa ometta di riprendere le indicazioni di cui all’art. 9 della Direttiva citata, le quali circoscrivono penetrantemente l’esercizio della caccia nei confronti delle varietà di uccelli selvatici considerati nella Direttiva medesima. In particolare, la Corte osserva che:

- 1) la sussistenza di una delle ragioni di cui all’art. 9 sopra citato (tutela della salute e della sicurezza pubblica; tutela della sicurezza aerea; prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque; protezione della flora e della fauna) non è sufficiente, da sola, a legittimare la disattivazione del divieto di caccia alle specie ornitologiche selvatiche. Infatti, pur in presenza di una o più delle motivazioni elencate, occorre che i provvedimenti nazionali, in deroga al divieto in questione, presentino le indicazioni di cui al n. 2 dello stesso art. 9 della Direttiva succitata. Fra queste indicazioni, rientra la menzione delle specifiche condizioni di rischio, nonché delle circostanze di tempo e di luogo in cui la deroga può essere applicata. In proposito, la Corte UE osserva che le misure in deroga, adottate dalla Regione Veneto, omettono di indicare tali circostanze limitative della pratica venatoria.
- 2) in secondo luogo la normativa comunitaria di cui all’art. 9 prevede che, anche ricorrendo quelle “giustificanti” che consentono l’esercizio della caccia (ad esempio l’esigenza di evitare che la navigazione aerea venga disturbata dal volo degli uccelli, ovvero quella di garantire la protezione della flora e della fauna dai rapaci), la caccia stessa può essere autorizzata solo se, preliminarmente, l’autorità competente ha verificato l’impossibilità di esperire “altre soluzioni soddisfacenti”. Viceversa, nel caso di specie la Regione Veneto non avrebbe, prima di consentire la caccia agli uccelli selvatici, provveduto a verificare l’esistenza di soluzioni alternative meno dannose per l’ambiente;
- 3) in terzo luogo la quantità di animali, di cui la normativa della regione Veneto autorizza la caccia, esorbita notevolmente dalla “piccola quantità” di uccelli - menzionata allo stesso art. 9 della sopra menzionata Direttiva - cui dovrebbe essere limitata la pratica venatoria. Ai fini dell’esatta individuazione di una “piccola quantità”, la Corte, anche basandosi sui criteri forniti dal Comitato scientifico “Ornis”, sottolinea che tale debba definirsi il prelievo di un numero di animali non superiore al 5% della mortalità annua, per le specie abbondanti con uno stato di conservazione soddisfacente, previa valutazione scientifica adeguata dell’autorità competente a rilasciare la deroga al divieto di caccia. Al riguardo, la Corte conclude nel senso che la Regione Veneto non ha rispettato i criteri in questione.

Stato della Procedura

In data 11/11/10 la Corte UE ha dichiarato l’Italia inadempiente ai suoi obblighi comunitari, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 22 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2004/4242 – ex art. 258 del TFUE.

“Normativa della Regione Sardegna in materia di caccia in deroga”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione dell’articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE (sulla conservazione degli uccelli selvatici), che stabilisce le condizioni da soddisfare affinché gli Stati membri possano introdurre delle deroghe all’applicazione del regime giuridico stabilito dalla Direttiva, finalizzato a rafforzare la protezione della flora e della fauna.

In merito all’applicazione di tale norma, la Commissione ha affermato l’illegittimità della Legge regionale n. 13/2004, approvata dalla Regione Sardegna, in quanto tale legge non determina in maniera sufficientemente chiara i criteri che devono essere rispettati al fine di poter beneficiare di una deroga.

In particolare, la Commissione ritiene che sia stato introdotto un regime di deroga troppo generico, laddove la deroga, per definizione, deve costituire un provvedimento a carattere specifico e speciale: non vengono infatti stabiliti quali siano i pericoli che deriverebbero alla salute e alla sicurezza pubblica dall’applicazione delle deroghe alla Direttiva, né vengono specificati quali siano i soggetti che possono usufruire della deroga.

È stata altresì rilevata l’illegittimità dell’iter procedurale che l’Italia ha seguito nell’adozione della deroga, che è stata adottata senza aver previamente consultato un’autorità scientifica qualificata, come invece richiesto dalla Direttiva: l’omessa consultazione, infatti, può aver indotto la Regione Sardegna in errore nel ritenere che non esistessero possibili soluzioni alternative alla deroga, o nel ritenere che dall’applicazione della Direttiva potesse derivare un pregiudizio per la salute e l’interesse pubblico.

Stato della Procedura

È stato notificato un parere motivato ex art. 258 TFUE del 4 aprile 2006. Il 28 giugno 2006 la Commissione ha deciso di ricorrere alla Corte di Giustizia. In data 23 maggio 2006 è stato comunicato alla Commissione un emendamento alla legislazione regionale in materia (legge regionale n. 4/2006), non ancora approvato.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 23 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/2034 - ex art. 258 del TFUE**

“Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque reflue”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione ha rilevato la non corretta applicazione degli articoli 3, 4 e 10 della Direttiva 91/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue. In particolare, l’art. 3 dispone che gli Stati membri, al più tardi entro il 31 dicembre 2000, adottino le opportune misure per garantire, per gli agglomerati con un numero di abitanti superiore a 15.000, che le acque reflue vengano scaricate in reti fognarie dotate dei peculiari requisiti di cui all’Allegato A della Direttiva stessa. L’art. 4, peraltro, stabilisce che, relativamente agli stessi agglomerati, le acque reflue di cui si tratta vengano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento “secondario”, sempre entro il termine del 31 dicembre 2000. Infine, l’art. 10 prevede che gli impianti di trattamento delle acque reflue, come rispondenti alle caratteristiche sopra descritte, debbano, peraltro, garantire “prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali” ed essere progettati in modo da far fronte alle variazioni stagionali di carico. Si precisa, al riguardo, che le prescrizioni suddette sono dettate con esclusivo riguardo alle acque che scaricano in aree definite “normali” e non “sensibili”, intendendosi, per queste ultime, le zone individuate in base ai criteri di cui all’ Allegato II, per le quali vige un trattamento, rispetto a quello concernente le aree “normali”, più spinto e da attuarsi in tempi più ristretti. In proposito, la Commissione ha ritenuto violati gli artt. 3 e 4 in precedenza citati, dal momento che le informazioni trasmesse dalle Autorità italiane - circa lo stato di realizzazione sia degli impianti fognari, sia di quelli relativi al trattamento “secondario” dei reflui - dimostrerebbero una situazione di grave carenza nell’attuazione della Direttiva in oggetto. Infatti, le strutture, come provviste dei requisiti stabiliti dalla Direttiva stessa, interesserebbero soltanto una parte minoritaria degli agglomerati, con più di 15.000 abitanti, scaricanti in aree “normali” presenti sul territorio italiano. La Commissione sottolinea di aver considerato, quali impianti non realizzati, non solo quelli di cui l’Italia ha espressamente ammesso l’inesistenza, ma anche quelli la cui esistenza, nei rapporti informativi inviati alla Commissione europea, non è stata segnalata. Infine, stante l’insufficiente realizzazione dei sistemi di trattamento delle acque reflue, sussisterebbe l’ulteriore violazione dell’art. 10 della Direttiva predetta, in quanto l’inadeguatezza delle strutture - siccome non soddisfacenti i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 citati - comprometterebbe, di conseguenza, l’idoneità delle stesse a sostenere le variazioni stagionali di carico.

Stato della Procedura

In data 2 dicembre 2010 è stato presentato un ricorso alla Corte di Giustizia UE, ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 24 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/5046 - ex art. 260 del TFUE**

“Progetto per la realizzazione di infrastrutture sciistiche nell’area di Santa Caterina Valfurva”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi sanciti dalla sentenza emessa il 20 settembre 2007 dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella causa C – 304/05, con la quale è stata dichiarata la violazione, da parte dello Stato italiano, dell’art. 6 della Dir. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali, flora e fauna selvatiche, nonché dell’art. 4 della Dir. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La citata sentenza, in particolare, si riferisce alla realizzazione nella zona di Santa Caterina Valfurva, designata come Zona di Protezione Speciale (Parco Nazionale dello Stelvio), di un piano di riqualificazione degli impianti sciistici comportante un significativo impatto sull’ambiente, in difetto del previo esperimento della procedura di Valutazione dell’Incidenza Ambientale (V.I.A) di tale progetto. La citata sentenza ha sottolineato, inoltre, come l’applicazione della V.I.A si sarebbe conclusa nella valutazione di dannosità del progetto per l’ambiente circostante, per cui l’attuazione di tale intervento sarebbe stata possibile solo a condizione che sussistesse in tal senso un imperativo interesse pubblico e che, inoltre, non si fossero prospettate soluzioni alternative, che, altresì, fossero state adottate e comunicate alla Commissione tutte le misure compensative del danno e, infine, che fossero stati predisposti tutti gli accorgimenti diretti ad evitare il deterioramento dell’ambiente e degli habitat di vita e di riproduzione delle specie avicole protette. Essendo il progetto, di cui sopra, realizzato in difetto dei presupposti suddetti, la Commissione ha condannato l’Italia imponendole l’obbligo di assumere tutti i provvedimenti idonei all’attuazione della sentenza stessa. L’Italia ha replicato che la V.I.A è stata effettivamente esperita nel 2006, inviandone la relativa documentazione. Tuttavia, la Commissione ritiene che quest’ultima sia insufficiente a provare l’adozione di tutte le misure cautelative e riparatorie previste dalla legislazione comunitaria. Fra l’altro, si obietta che dal fascicolo inviato non risulterebbe un’esatta individuazione e quantificazione delle aree di nidificazione “perdute” in quanto oggetto di disboscamento, né una stima dell’impatto dovuto alla frammentazione degli habitat e ai rischi della possibile collisione degli uccelli con i cavi degli impianti, ovvero dell’impatto, nei confronti di certe specie (gipeto e aquila reale), connesso al coinvolgimento, nei lavori, di aree utilizzate dagli uccelli stessi come terreno di caccia. Per quanto attiene poi alle misure di compensazione, si osserva che le medesime non eliminano ma semplicemente attenuano il danno verificatosi, come nel caso delle operazioni di rimboschimento, le quali ripristinerebbero l’habitat originario solo dopo il decorso di molti anni.

Stato della Procedura

In data 27 novembre 2008 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 25 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2003/2204 ex art. 260 del TFUE.

“Attuazione non conforme della Direttiva 2000/53 sui veicoli fuori uso”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione, con messain mora del 19 marzo 2009, rileva che la Repubblica italiana non ha dato esecuzione alla sentenza resa dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee in data 24 maggio 2007, con la quale è stata dichiarata la responsabilità dello stesso Stato membro per aver trasposto in modo incompleto, nel diritto nazionale, le disposizioni della Direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso.

La Commissione ritiene l’Italia inadempiente a seguito della valutazione dei provvedimenti con i quali quest’ultima ha inteso dare attuazione alla Direttiva sopra menzionata, in particolare il Decreto legislativo 209/2003 come modificato dall’art. 7 del Decreto legislativo n. 149/2006 (c.d. Decreto salva infrazioni), concernente “Disposizioni correttive ed integrative al Decreto legislativo 24 giugno 2003”, convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101.

Al riguardo, la Commissione rileva come, nell’ambito della normativa italiana in precedenza citata, la previsione dell’obbligo di procedere alla raccolta delle parti usate, asportate al momento della riparazione, opera soltanto nei confronti delle imprese di autoriparazione autorizzate ai sensi del D. Lgs 22/1997, mentre, ai sensi della Direttiva, dovrebbe essere rivolta verso tutte le imprese che si occupano di riparazioni di veicoli in Italia, anche quelle non autorizzate alla gestione dei rifiuti ai sensi della norma da ultimo menzionata. Inoltre, sembra alla Commissione che i veicoli a tre ruote siano stati lasciati, dalla normativa italiana di attuazione, fuori dal campo di applicazione delle disposizioni contenute nella Direttiva stessa che doveva essere attuata. Si contesta inoltre al Governo italiano di non avere fornito informazioni, sia alla Commissione che agli altri Stati membri, come previsto dalla Direttiva in questione, riguardo alla percentuale di reimpiego, recupero e riciclaggio dei veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio 1980, per la quale sono state applicate delle soglie inferiori a quelle standard.

Stato della Procedura

In data 19 marzo 2009 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 26 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/2077** ex art. 260 del TFUE

“Discariche abusive su tutto il territorio nazionale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione europea contesta la mancata esecuzione della sentenza C-135/05 del 26 Aprile 2007 con cui la Corte di Giustizia delle CE aveva dichiarato la violazione delle Direttive n. 75/442/CEE (relativa ai rifiuti), n. 91/689/CEE (relativa ai rifiuti pericolosi) e n. 99/31/CE (relativa alle discariche), non avendo le autorità italiane garantito che lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti avvenisse senza pregiudizio per l’uomo e per l’ambiente, né assicurato che le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti fossero debitamente autorizzate.

In seguito a tale sentenza, la Commissione aveva chiesto alle Autorità italiane informazioni in merito alle misure adottate per dare seguito alla decisione della Corte di Giustizia, richiedendo una lista completa ed aggiornata di tutti i casi di smaltimento e di recupero illegale dei rifiuti sul territorio italiano.

In risposta le Autorità italiane hanno fornito dei dati che la Commissione non ha ritenuto adeguati, evidenziando come le regioni abbiano fornito un quadro sintetico ed approssimativo della situazione attuale, limitandosi ad indicare il numero dei siti bonificati, senza fornire informazioni specifiche né indicare la dislocazione dei siti scoperti dopo il 2002. La Commissione ha ribadito la necessità di acquisire informazioni analitiche su ciascun singolo sito di smaltimento/recupero illegale ai fini di un monitoraggio completo. Pertanto, nel considerare insufficienti gli sforzi compiuti dalle Autorità italiane, la Commissione ha ritenuto che l’Italia non abbia adottato le misure necessarie ad adeguarsi alla sentenza della Corte di Giustizia. Al riguardo si evidenzia che le Autorità italiane hanno dato seguito ai rilievi comunitari emanando il Decreto Legge n. 59 del 8.04.2008 (GU del 9.04/2008 n. 84 SG) – convertito in legge con modificazioni, dalla Legge del 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella GU n. 132 del 7 giugno 2008 - il cui art. 6 introduce disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009, la Commissione europea ha notificato all’Italia una lettera di parere motivato, ai sensi dell’articolo 228 del Trattato costitutivo della Comunità europea.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 27 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2002/4787 ex art. 258 del TFUE.

“Valutazione di Impatto Ambientale Comune di Milano” .

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 2 e 4, in combinato disposto con l’allegato III, della Direttiva 85/337, rivolta a garantire, per i progetti dotati di notevole impatto sull’ambiente, l’adozione di misure adeguate a scongiurare, o limitare, eventuali perturbamenti dell’ambiente medesimo. In particolare l’art. 4 par. 2 stabilisce che i progetti, riconducibili ad una delle tipologie di cui all’allegato I della Direttiva stessa, debbano necessariamente sottostare ad una Valutazione dell’Impatto Ambientale (c.d. V.I.A), prima di essere autorizzati. Invece, il par. 3 dello stesso articolo prevede che, qualora il progetto rientri nelle categorie di cui all’allegato II, le amministrazioni competenti non siano obbligate ad espletare una V.I.A, ma debbano comunque applicare al progetto un diverso sindacato detto “screening”. Quest’ultimo è preliminare alla V.I.A, nel senso che consente alle amministrazioni di considerare l’opportunità, o meno, di applicare la V.I.A medesima. Tale “screening”, tuttavia, non è arbitrario, ma, affinché sia consentita la verifica della sua adeguatezza, deve improntarsi ai parametri di cui all’allegato III della Direttiva. La Commissione contesta, in particolare, la realizzazione di due progetti di realizzazione di tronchi stradali nella periferia nord di Milano, riguardanti, rispettivamente, il collegamento via Eritrea-via Bovisasca e quello via Fermi-via Graziano Imperatore. Tali progetti sono stati autorizzati dal Comune senza una previa V.I.A, in quanto, ciascuno considerato in sé stesso, non rientravano nelle tipologie dell’allegato I della suddetta Direttiva. La Commissione, tuttavia, ritiene che tali interventi dovessero essere valutati non isolatamente, ma come porzioni iniziali di un più vasto progetto, di costruzione di una strada a 4 corsie della lunghezza totale di oltre 11 km, la cui concreta realizzazione, in futuro, non sembra tuttora potersi escludere, anche per il fatto di essere menzionato in numerosi documenti pianificatori già approvati. Quindi, i progetti in questione sarebbero dovuti andare soggetti a V.I.A, in quanto, costituendo parte di un disegno urbanistico più ampio, sarebbero rientrati, se non nelle tipologie considerate all’Allegato I, sicuramente in quelle dell’Allegato II. Infatti, poiché la costruzione di strade rientra nella classe 10e dell’Allegato II, è d’obbligo esperire, al riguardo, uno “screening” per deciderne l’eventuale assoggettamento a V.I.A. Come già precisato, detto “screening” deve informarsi ai criteri di cui all’allegato III, nel cui novero rientra quello del “cumulo con altri progetti”, il quale, applicandosi direttamente al caso concreto, avrebbe necessariamente condotto l’amministrazione a decidere di applicare, agli stessi progetti, la procedura di V.I.A.

Stato della Procedura

Il 28/06/2006 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano conseguenze finanziarie per il bilancio dello Stato.

Scheda 28 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2002/2284 – ex art. 260 del TFUE**

“Piani di gestione dei rifiuti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione europea contesta alla Repubblica Italiana la mancata attuazione della sentenza C-082/06, emessa il 14 giugno 2007 dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, specificatamente nella parte in cui vi si dichiara la violazione dell’articolo 7 della Direttiva 75/42 e dell’articolo 6 della Direttiva 91/689, riguardanti, rispettivamente, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e la gestione controllata dei rifiuti pericolosi mediante elaborazione di appositi piani di gestione dei rifiuti, da redigersi entro il termine del 12 dicembre 1993.

La Commissione ha constatato l’inosservanza da parte dello Stato italiano degli obblighi previsti dalle suddette Direttive e ha presentato infine ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE. Pertanto, il 14 giugno 2007 la Corte di Giustizia ha accertato, con sentenza C-82/06, l’inadempimento agli obblighi comunitari da parte dell’Italia, in quanto quest’ultima non avrebbe elaborato, in relazione alle zone considerate nella sentenza medesima, i piani di gestione dei rifiuti come sopra menzionati.

In data 31 luglio 2007 l’Italia ha comunicato alla Commissione che, fatta eccezione per il piano della Regione Lazio, tutti i piani di gestione dei rifiuti indicati nella sentenza erano stati adottati. Tuttavia, stante la mancata adozione del relativo piano da parte della Regione Lazio, la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana una Messain Mora, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 228 del Trattato CE (ora art. 260 TFUE), che impone l’obbligo di dare attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee (ora Corte di Giustizia dell’Unione europea). Con nota del 15 marzo 2010, la Regione Lazio inviava alla Commissione un documento contenente una mera bozza del piano di gestione in oggetto. Pertanto la Commissione stessa, rilevando che tale piano non risultava ancora definitivamente elaborato, riteneva opportuno inviare alla Repubblica italiana una Messain Mora Complementare, ai sensi dell’art. 260 TFUE (già art. 228 del Trattato CE).

Stato della Procedura

La Commissione, in data 30 settembre 2010, ha inviato alla Repubblica italiana una lettera di costituzione in mora complementare, ai sensi dell’articolo 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 29 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2001/4156 - ex art. 260 del TFUE.**

“Progetti di reindustrializzazione a Manfredonia. Salvaguardia di valloni e steppe pedegarganiche”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione europea contesta la mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla sentenza emessa in data 20 settembre 2007 (C-388/05), con la quale la Corte di Giustizia ha dichiarato la violazione, da parte dell’Italia, dell’art. 4 della Dir. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonché dell’art. 6 della Dir. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche. In particolare, la sentenza fa riferimento all’impatto ambientale pregiudizievole (degrado degli habitat e perturbamento delle specie), sulla Zona di Protezione Speciale denominata “Valloni e steppe pedegarganiche”, verificatosi a seguito degli interventi connessi ai progetti di reindustrializzazione nel comune di Manfredonia. Le Autorità italiane, dando seguito ai rilievi espressi nella sentenza citata, si sono impegnate all’adozione di una serie di atti formali rivolti a mitigare e compensare il danno in oggetto. A riguardo, esse sottolineano l’avvenuta stipula, in data 6 giugno 2006, di una Convenzione Regione Puglia - Comune di Manfredonia, quindi l’emanazione, da parte del Comune di Manfredonia il 31 gennaio 2007, di un atto con il quale un’area di 500 ettari a sud del lago Salso è stata vincolata alla rinaturalizzazione, infine l’impegno, da parte della Regione Puglia, della somma di € 500.000 per la realizzazione delle richieste opere di compensazione. Comunque, è stato specificato che, sia la Convenzione che gli altri atti, sarebbero stati inseriti in un più vasto “piano di gestione”, il quale avrebbe dovuto ricevere l’approvazione e del Comune e della Regione citati entro, rispettivamente, il 20 ottobre ed il 31 ottobre 2008 e che, infine, dopo 4 mesi dall’approvazione di tale piano, il Comune avrebbe provveduto a modificare il programma urbanistico censurato, in modo da renderlo conforme al piano e quindi coerente con gli orientamenti comunitari. Tuttavia, la Commissione obietta che, nella documentazione inviata, non vengono precisati i tempi per l’approvazione del piano di gestione da parte del Comune e della Regione, derivandone pertanto una situazione di persistente inattuazione degli obblighi stabiliti dalla sentenza sopra citata. In data 12/10/2010 è stata inviata alla Commissione una nota del Dipartimento delle Politiche comunitarie della P.C.M., con la quale si dava contezza del successo delle misure adottate dalla Regione Puglia sino a quella data, per il ripopolamento botanico e faunistico dei siti suddetti.

Stato della Procedura

In data 27 novembre 2008 è stata inviata una lettera di messa in mora ex art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si rilevano conseguenze finanziarie negative connesse all’adozione delle misure di compensazione previste nella Convenzione sottoscritta il 6 giugno 2006, i cui costi, in parte, sono stati già impegnati dal bilancio regionale (500.000,00 euro).

Scheda 30 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2000/5152 - ex art. 258 del TFUE**

“Trattamento acque reflue urbane mancanza di un depuratore per le acque dei Comuni del Bacino fiume Olona (VA)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per la Qualità della Vita.

Violazione

In data 30 novembre 2006 la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha dichiarato l’Italia responsabile della violazione dell’art. 5 della Direttiva 271/1991, relativa al trattamento previsto per le acque reflue prodotte nell’ambito dell’Unione europea, prima del loro scarico.

La Corte di Giustizia ha stabilito che le acque reflue urbane, provenienti dall’agglomerato di Comuni situato nel bacino del fiume Olona, in provincia di Varese, debbano essere sottoposte ad un trattamento di depurazione più “spinto”, come prevede l’art. 5 della suddetta Direttiva, rispetto a quello c.d. “secondario” o “equivalente”, cui fa riferimento l’art. 4 della Direttiva stessa.

A seguito dell’emanazione della sentenza di cui sopra, l’Italia ha comunicato alla Commissione che, a Gornate Olona, sarebbe stato realizzato un impianto di depurazione rispondente alle richieste della Corte di Giustizia, i cui lavori, iniziati il 18 agosto 2006, sarebbero stati ultimati entro il 18 febbraio 2008. Successivamente, con ulteriore nota, l’Italia procrastinava l’ultimazione dei lavori medesimi al 25 settembre 2008, quindi al 6 novembre 2008 ed infine al 1° aprile 2009. Solo il 17 febbraio 2010 le Autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione una copia del verbale di approvazione del collaudo della struttura realizzata, il quale è stato firmato il 12 gennaio 2010. Con nota successiva del 23 giugno 2010 l’Italia comunicava, altresì, che l’impianto di depurazione di Gornate Olona aveva cominciato a funzione il 3 maggio 2010 e che, a Giugno dello stesso anno, gli abitanti allacciati all’impianto erano pari soltanto al 28% del carico organico totale dei Comuni interessati. Con la stessa nota, tuttavia, si dava assicurazione che entro il mese di Aprile del 2011 sarebbe stato attuato l’allacciamento del 100% degli abitanti interessati. In data 15 ottobre 2010 è pervenuta alla Commissione europea un’altra nota delle Autorità italiane, nella quale, pur dandosi atto che nel Novembre successivo sarebbero stati allacciati all’impianto l’82% degli abitanti dei Comuni interessati, si ometteva ogni riferimento alla data in cui si sarebbe garantito il trattamento “spinto” nei confronti del 100% delle acque reflue dei medesimi Comuni. Pertanto la Commissione, rilevando che l’impianto di depurazione di Gornate Olona, a tutt’oggi, non opera sull’integralità delle acque reflue dei Comuni coinvolti nella procedura, ritiene che l’Italia non abbia dato piena esecuzione alla sentenza della Corte UE, per cui ha ritenuto di attivare la fase “contenziosa” della procedura attraverso invio di “messa in mora”.

Stato della procedura

In data 24 novembre 2010 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell’art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura determina un impatto finanziario in termini di aumento delle spese a carico dell’Italia, in quanto, per la realizzazione dei lavori di adeguamento del bacino del fiume Olona, è stato stipulato un contratto di appalto a cura della Regione Lombardia per un costo totale di 7.528.309,95, come comunicato dal Ministero dell’Ambiente con nota del 29 gennaio 2007.

Scheda 31 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 1999/4797 - ex art. 260 del TFUE**

“Rifiuti depositati nella discarica di Rodano (Milano)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta alla Repubblica italiana la mancata esecuzione della sentenza della Corte del 9 settembre 2004 causa C-383/02, con la quale si dichiarava la responsabilità dell’Italia per non aver rispettato - in ordine a tre discariche di nerofumo poste in comune di Rodano (Milano) su terreni della società SISAS già ospitanti uno stabilimento chimico – gli artt. 4 e 8 della Direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla Direttiva 91/156/CEE. L’art. 4 di tale Direttiva, sopra menzionato, dispone che i rifiuti siano recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza pregiudizio dell’ambiente. Il succitato art. 8, inoltre, stabilisce che il proprietario o gestore della discarica debba provvedere allo smaltimento dei rifiuti secondo i criteri di cui sopra, tramite consegna dei rifiuti medesimi ad un raccogliitore privato o pubblico ovvero ad un’impresa che effettui i trattamenti di cui all’allegato II A o II B della Direttiva stessa, o attendendo egli medesimo al recupero o allo smaltimento. In proposito, la Corte ha ritenuto, condividendo la posizione della Commissione, che riguardo alle tre discariche site in Rodano, in precedenza indicate, l’Italia non avesse attuato i necessari interventi per garantire la massima sicurezza e la bonifica dei siti stessi. In particolare, la circostanza per cui l’assenza di misure di bonifica avrebbe sicuramente determinato in futuro, come riconosciuto anche dalle autorità italiane, il grave inquinamento delle falde acquifere sottostanti ad esse discariche, dimostrava che in ordine alle aree in questione l’Italia non aveva garantito che i rifiuti fossero smaltiti o recuperati in modo rispettoso della salute umana e degli equilibri ambientali, come detta il combinato disposto dei predetti artt. 4 e 8 della Direttiva 75/442/CEE. Poiché l’Italia non provvedeva tempestivamente all’esecuzione di detta sentenza, seguiva l’invio, da parte della Commissione, di una messa in mora e di un parere motivato ai sensi dell’art. 228 TCE (ora 260 TFUE). La Commissione, quindi, pur intesa ad adire nuovamente la Corte di Giustizia per ottenere la condanna dell’Italia a sanzione pecuniaria, ha da ultimo sospeso il deposito del relativo ricorso, per consentire allo Stato membro di regolarizzare la situazione. Alla data del 31 dicembre 2010, il processo di bonifica dei siti in oggetto, tramite trasferimento altrove dei rifiuti pericolosi e non, già in essi depositati, era in via di conclusione.

Stato della Procedura

La Commissione ha inviato un parere motivato ex art. 228 TFUE il 19.12.2005. In ogni caso, ha già assunto la decisione di adire la Corte di Giustizia UE. Tuttavia, a seguito dell’impegno, da parte delle Autorità italiane, nel dare impulso ai lavori di bonifica delle aree interessate, la Commissione ha deciso in data 21 marzo 2007 di sospendere il deposito presso la Corte di Giustizia del ricorso ex art. 260 TFUE, a condizione del regolare invio, da parte delle Autorità italiane e almeno ogni tre mesi, di puntuali informazioni sul proseguimento dei lavori di bonifica dei siti di riferimento. La costante rendicontazione, da parte delle Autorità italiane, dello sviluppo dei lavori di massima sicurezza dei siti predetti, ha evidenziato come tali lavori fossero, al 31/12/2010, in via di ultimazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura determina un impatto negativo sulla finanza pubblica, derivante dai costi relativi ai lavori di bonifica dei siti coinvolti, facenti carico alle Amministrazioni interessate.

Scheda 32- Ambiente**Procedura di infrazione n. 1998/4802 - ex art. 260 del TFUE**

“Valutazione impatto ambientale “stabilimento chimico Enichem di Macchia Manfredonia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Ambiente

Violazione

La Commissione contesta la mancata attuazione della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia il 25/11/2004, per non aver realizzato gli interventi di messa in sicurezza delle aree meglio specificate in seguito. In relazione a tali aree, specificamente concernenti la discarica posta sul luogo dell'ex stabilimento ENICHEM in Manfredonia, la discarica di rifiuti urbani Pariti I, II e di Conte di Troia (tutte ubicate in provincia di Foggia), la Corte di Giustizia UE aveva dichiarato, nella sentenza succitata, l'avvenuta violazione degli articoli 4 e 8 della Direttiva 75/442 relativa ai rifiuti in materia ambientale, modificata dalla Direttiva 91/156CEE. Più specificamente, nella stessa sentenza la Corte UE aveva formulato due distinti punti di censura nei confronti dell'Italia: 1) mancata adozione, per le discariche di Manfredonia e di Pariti I, degli interventi previsti ai sensi dell'art. 4 della sopra citata Direttiva, cioè delle misure necessarie ad assicurare che i rifiuti stoccati o depositati nelle medesime discariche fossero recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che avrebbero potuto recare pregiudizio all'ambiente; mancata adozione, per le discariche di Manfredonia, Pariti I, II e Conte di Troia, delle misure adeguate a garantire che i proprietari o gestori delle stesse, come vuole l'art. 8 della Direttiva di cui sopra, consegnassero i rifiuti in esse depositati o stoccati ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un'impresa che effettuasse le operazioni di trattamento di cui agli allegati II A o II B della medesima Direttiva, ovvero, in alternativa, provvedessero direttamente, essi stessi, al loro recupero o smaltimento. Da parte italiana, sin dalle prime fasi della procedura, si sono forniti ragguagli circa i progetti di messa in sicurezza e di bonifica delle aree di cui si tratta nella presente procedura. La sentenza della Corte, tuttavia, si fonda sul fatto per cui l'Italia - al momento della scadenza del termine, assegnato nel parere motivato per l'invio di difese da parte dello Stato membro (infatti la prima sentenza della Corte ha riguardo alla situazione esistente alla scadenza del termine indicato nel parere motivato ex art. 258 TFUE) - pur informando la Commissione circa l'esistenza di numerosi progetti di recupero dei siti danneggiati, non aveva tuttavia fornito dati pertinenti alla concreta esecuzione di tali progetti. Alla sentenza della Corte, che quindi ravvisava la mancata applicazione, da parte italiana, delle misure idonee ad evitare o ridurre il danno all'ambiente connesso al deposito o stoccaggio di rifiuti, facevano seguito una successiva messa in mora e un parere motivato, ex art. 228 TCE (ora art. 260 TFUE). La procedura si trova attualmente in stallo, per consentire alle Autorità italiane di portare a termine i lavori di bonifica e messa in sicurezza dei siti pregiudicati, aggiornando puntualmente la Commissione sui relativi stati di avanzamento.

Stato della Procedura

IL 19.12.2005 è pervenuto un parere motivato ex art. 228 TFUE. La Commissione, peraltro, ha già assunto una decisione di ricorso ex art. 260 TFUE, risolvendosi, tuttavia, in data 21 marzo 2007, per la sospensione del deposito del ricorso stesso presso la Corte UE, onde consentire alle Autorità italiane l'invio di puntuali informazioni sul proseguimento dei lavori di bonifica dei siti interessati e l'ultimazione dei lavori medesimi.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura determina un impatto finanziario negativo, dovuto all'aumento dei costi facenti carico alle Amministrazioni interessate, a causa dei lavori di bonifica dei siti coinvolti.

Scheda 33 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 1998/2346 – ex art. 258 del TFUE**

“Villaggio turistico a Is Arenas (Oristano)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta la violazione della Direttiva n. 92/43/CEE del 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche. Tale Direttiva prevede l’istituzione di una rete ecologica europea, denominata Natura 2000, costituita da un’insieme di Zone Speciali di protezione (ZSP), meritevoli di particolare protezione da parte degli Stati membri. La classificazione di determinate aree in termini di ZSP sopravviene al termine di una procedura che prevede che gli Stati membri e, successivamente, la Commissione in base alla proposta dei primi, individuino particolari aree come Siti di Importanza Comunitaria (SIC). L’attribuzione della denominazione di SIC a determinati siti è preliminare alla successiva qualificazione in termini di ZSP: infatti gli Stati membri, sulla base dell’elenco di SIC redatto dalla Commissione, applicano la qualifica di ZSP alle zone in questione. La Direttiva stabilisce ancora che i “Siti di Importanza Comunitaria”, al momento in cui vengono classificati come tali dalla Commissione, godano già della protezione accordata alle ZSP, implicante che gli Stati membri adottino tutte le misure adeguate a garantire, per gli spazi in oggetto, la conservazione dell’habitat e delle specie, sottoponendo ad una speciale “valutazione dell’incidenza” quei progetti che possano determinare sul sito stesso un impatto significativo. Peraltro, dalla valutazione del disposto combinato di altre norme comunitarie, si dovrebbe concludere che, anche anteriormente alla inclusione del sito nell’elenco dei SIC approvato dalla Commissione, le stesse aree debbano comunque godere, da parte degli Stati membri, di particolare tutela rivolta alla conservazione della loro integrità: infatti, ogni Direttiva obbliga gli Stati membri, ancor prima dell’adozione di misure attuative e applicative della stessa, ad assumere comportamenti non contrastanti con lo scopo ad essa sotteso. Al riguardo, la Commissione evidenzia come il progetto relativo alla realizzazione di un complesso turistico residenziale denominato “Is Arenas” e localizzato nel comune di Narbolia (Oristano), sia stato realizzato in uno dei SIC ubicati nella regione biogeografica mediterranea e, per le sue caratteristiche, risulti tale da stravolgere l’equilibrio geologico del territorio. La Corte di Giustizia UE, adita dalla Commissione, rileva che l’inosservanza della Dir.92/43/CE, sopra citata, da parte delle Autorità italiane laddove hanno autorizzato l’esecuzione del progetto in questione, risale ad un periodo antecedente il 19 luglio 2006, data di iscrizione dell’area nell’elenco dei SIC redatto dalla Commissione, perpetuandosi peraltro anche in un periodo successivo, dal momento che nessuna variazione è stata apportata al progetto, tale da renderlo compatibile con le esigenze di salvaguardia dell’habitat e della specie.

Stato della Procedura

Il 12/11/2008 la Corte di Giustizia UE ha dichiarato l’Italia inadempiente ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalle attività previste a carico delle autorità locali, in adeguamento alle richieste della Commissione, derivano oneri finanziari in termini di maggiori spese.

Appalti

PROCEDURE INFRAZIONE APPALTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2010/4036	Appalti di servizi informatici nella Regione Molise	MM	Si	Stadio invariato
Scheda 2 2008/4908	Attribuzione concessioni del demanio pubblico marittimo nel Friuli Venezia Giulia	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2010/4036 – ex art. 258 del TFUE**

“Appalti di servizi informatici nella regione Molise”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione degli artt. 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE, con riferimento all'affidamento dell'appalto di servizi informatici effettuato dalla Regione Molise, direttamente e senza previo espletamento di una procedura di gara, in favore della società per azioni Molise Dati S.P.A. La predetta società esplica, per conto della Regione Molise, l'attività di elaborazione dati e di gestione del sistema informatico regionale; la Regione stessa partecipa al capitale della società in questione nella misura del 51%, mentre il residuo è posseduto dalla società privata Infomolise s.r.l. Riguardo al conferimento dell'appalto alla società in oggetto, la Commissione osserva che esso, come appalto di “servizi informatici” da parte di una P.A., rientra nelle categorie di contratti disciplinati dalla predetta Dir. 2004/18/CE, in ordine ai quali si dispone che, ove assumano un valore superiore ai 193.000,00, debbano essere affidati mediante procedure di concorso e non in base ad una chiamata diretta. Il concorso, infatti, risulta più idoneo a selezionare la prestazione migliore e a mettere in condizione tutti gli operatori interessati - sia quelli interni che quelli di altri Stati UE - di partecipare alla competizione, in base al principio della libera concorrenza. In un caso, tuttavia, l'Amministrazione può comunque affidare il contratto in via diretta: ove l'affidatario sia un ente in “house” all'amministrazione stessa aggiudicatrice. Nell'ambito della relazione “in house”, in effetti, la P.A. non intende, per acquisire un servizio, rivolgersi ad un ente distinto - così che si ponga l'esigenza di non discriminare fra loro le imprese interessate - ma ad una struttura interna a sè medesima. L'esistenza del rapporto “in house” si fonda su tre condizioni: l'affidatario deve essere posseduto dalla pubblica amministrazione al 100%; quest'ultima deve esercitare sull'affidatario medesimo un controllo talmente penetrante, da essere assimilabile a quello estrinsecato sui propri servizi; l'attività dell'affidatario deve rivolgersi, se non in via principale, quanto meno in prevalenza nei confronti dell'amministrazione affidante. Nel caso di specie, la Commissione ritiene che, al rapporto fra la Regione Molise e la Molise Dati s.p.a, faccia difetto l'elemento, tipico del rapporto in house, rappresentato dalla partecipazione pubblica totalitaria: la società, infatti, risulta posseduta da un privato (la Infomolise s.r.l.) per la quota del 49%. Peraltro la circostanza, per cui la Regione ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori e dei sindaci, ancora non attesterebbe l'esistenza di un controllo della Regione, sulla società, assimilabile a quello sui servizi regionali: occorrerebbe, all'uopo, che l'amministrazione controllasse ulteriori organi di governo della società, creati specificamente “ad hoc” ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal comune diritto societario.

Stato della Procedura

Il 30/9/2010 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Nel caso di annullamento del contratto stesso perchè illegittimo, l'amministrazione aggiudicatrice sopporterebbe le spese di organizzazione della sua difesa, a fronte di eventuali contenziosi promossi dall'attuale aggiudicatario. Aggravio degli oneri di bilancio.

Scheda 2 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2008/4908 – ex art. 258 del TFUE**

“Normativa italiana in materia di concessioni del demanio pubblico marittimo”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva l'incompatibilità con l'art. 43 TCE (ora art. 49 TFUE) - relativo alla libertà di stabilimento – nonché con l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE sui servizi, della normativa italiana derivante dal combinato disposto dell'art. 1, co. 18 della legge 26/2/10 n. 25 e dell'art. 01, co. 2, del Decreto legge 5/10/1993 n. 400. Con messa in mora, la Commissione aveva contestato la normativa, poi abrogata, dell'art. 37, co. 2, del Codice della Navigazione, in base alla quale si stabiliva che, ove le amministrazioni intendessero rilasciare nuove concessioni demaniali marittime, dovessero dare preferenza ai concessionari uscenti, rispetto ad altri interessati (c.d. “diritto di insistenza”). Era stata inoltre censurata la Legge regionale del Friuli 13/11/2006 n. 22, nonché il Piano di utilizzazione del Demanio regionale di quella stessa regione, il quale, in coerenza con i principi indicate nella predetta legge, stabiliva che, in caso di rinnovo della concessione demaniale marittima, il previo concessionario godesse di una posizione privilegiata rispetto agli altri candidati. Al riguardo, la Commissione aveva sostenuto che tale sistema creasse condizioni di vantaggio per le imprese italiane a scapito di quelle degli altri Stati UE, in virtù della considerazione per cui i prestatori uscenti, come titolari del “diritto di insistenza”, erano per lo più operatori nazionali. Pertanto, si considerava lesa la libertà di stabilimento di impresa degli imprenditori comunitari stranieri. Per adeguarsi ai rilievi della Commissione, le Autorità italiane hanno abrogato il contestato art. 37 co. 2 del Codice della Navigazione, a mezzo di Decreto Legge 30/12/09, n. 194. Quest'ultimo veniva quindi convertito nella Legge 26/2/10, n. 25. Tuttavia, la Commissione rileva come detta legge di conversione contenga, all'art. 1 comma 18, un inciso estraneo al testo originario del Decreto e tale da vanificare, attraverso una serie di richiami ad altre normative interne, l'adeguamento ai dettami europei. Infatti, tramite l'inciso in questione viene richiamata la disciplina di cui all'art. 01, comma 2 del Decreto legge 5/10/1993 n. 440, in precedenza menzionato, secondo la quale le concessioni di beni demaniali marittime, di durata pari a 6 anni, si rinnovano automaticamente di anno in anno, determinandosi, in tal modo, una chiusura del relativo settore alla concorrenza transfrontaliera. Pertanto, la Commissione ritiene sussistere sia una lesione della libertà di stabilimento - implicante, fra l'altro, il principio per cui gli operatori di ogni Stato UE debbono poter partecipare alla vita economica degli altri Stati - sia dell'art. 12 della “Direttiva servizi”, in base al quale, quando le autorizzazioni per l'esercizio di una certa attività siano disponibili in numero limitato (in tale categoria si ritengono essere ricomprese le concessioni di sfruttamento del demanio marittimo), gli aggiudicatari delle autorizzazioni stesse debbono essere individuati mediante procedure di concorso, rese evidentemente impossibili, nel caso di specie, dal rinnovo automatico delle licenze in oggetto.

Stato della Procedura

Il 5/5/2010 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

PAGINA BIANCA

Comunicazioni

PROCEDURE INFRAZIONE COMUNICAZIONI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2010/0676	Mancata attuazione della Direttiva 87/372/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonìa mobile terrestre nella Comunità	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2009/2149	Normativa italiana che fissa la base giuridica per l'espletamento delle funzioni di regolamentazione del settore postale	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2006/2114	Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante il numero 112 da telefoni cellulari. Numero unico europeo di emergenza	PM ex 228 TCE C-539/07 (Decisione di ricorso)	Si	Stadio invariato
Scheda 4 2005/5086	Ass.ne Altroconsumo contro Repubblica italiana (legge Gasparri)	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2010/0676 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 87/372/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 sulle bande di frequenza da assegnare per l’introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile terrestre nella Comunità”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea contesta il mancato recepimento, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 87/372/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa alle bande di frequenza da assegnare per l’introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile terrestre nella Comunità.

Ai sensi dell’art. 3 della Direttiva medesima, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee all’attuazione della Direttiva stessa, entro il 9 maggio 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene, stante la circostanza per cui il Governo italiano non ha ancora dato comunicazione dei provvedimenti di cui sopra, che i medesimi non siano stati ancora emessi e che, pertanto, la Direttiva in oggetto non sia stata ancora recepita nel sistema istituzionale italiano.

Stato della Procedura

Il 20 settembre 2010 la Commissione ha trasmesso una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 87/372/CEE mediante Decreto del Ministero dello Sviluppo economico in data 4 novembre 2010, che modifica il precedente Decreto 13 novembre 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2009/2149 – ex art. 258 del TFUE**

“Normativa italiana che fissa la base giuridica per l’espletamento delle funzioni di regolamentazione del settore postale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Violazione

La Commissione europea contesta l’incompatibilità della “Legge postale” italiana (D.lgs.vi n.ri 261/1999 e 348/2003), nonché del D. L. n. 85/2008, con la Direttiva n. 97/67/CE come modificata dalla Direttiva 2002/39/CE, relativa al settore dei servizi postali.

In particolare, l’art. 22 della sopra menzionata Direttiva prevede che gli Stati membri istituiscano, in relazione al settore predetto, delle “autorità di regolamentazione”, preposte al controllo del mercato dei servizi postali e, nello specifico, a garantire il rispetto, in tale ambito, delle condizioni della libera concorrenza. Pertanto, affinché tali autorità espletino con efficacia i compiti loro affidati, si impone, ai sensi dell’articolo citato, che le stesse vengano dotate di un’organizzazione indipendente rispetto ai soggetti economici, prestatori dei servizi stessi, sottomessi al loro monitoraggio. A tale riguardo, la Commissione rileva che la normativa italiana, sopra indicata, non garantisce all’autorità di regolamentazione detti requisiti di autonomia. Infatti, il disposto dell’art. 1, comma 7 del D. L. n. 85/2008 attribuisce le funzioni dell’autorità di regolamentazione al Ministero dello Sviluppo economico. Per altro verso, il Ministero dell’Economia e Finanze è socio di maggioranza, per la quota del 65%, del fornitore del servizio postale denominato “Poste italiane”, il cui residuo capitale, pari alla quota del 35%, risulta detenuto, in via diretta, dalla Cassa depositi e prestiti, la quale è a sua volta sottoposta al controllo, in misura del 70%, dello Stato italiano. In definitiva consta alla Commissione che, da una parte, l’autorità di regolamentazione viene incardinata nel Governo italiano, di cui il Ministero dello Sviluppo economico, investito delle funzioni dell’autorità stessa, costituisce in effetti un’articolazione, dall’altra il controllo (nonché, indirettamente, anche la quota di minoranza) dell’operatore economico universale del settore, cosiddetto “Poste italiane”, è imputabile anch’esso, mediante il Ministero dell’Economia e Finanze, al Governo italiano. Tali circostanze renderebbero evidente che sia l’autorità di regolamentazione, sia il soggetto prestatore del servizio postale universale, sarebbero espressione del medesimo centro di interessi e non costituirebbero, come imposto dalla Direttiva, istanze distinte e separate. Per tali motivi la Commissione ritiene che, in Italia, l’autorità di regolamentazione del settore postale non sia assistita dal requisito dell’indipendenza rispetto ai prestatori dei relativi servizi, con conseguente violazione delle Direttive 97/67/CE e 2002/39/CE.

Stato della Procedura

In data 30 giugno 2009 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2006/2114 - ex art. 260 del TFUE**

“Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante il numero 112. Sentenza della Corte di Giustizia del 15 gennaio 2009 nella causa C-539/07”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell'Interno.

Violazione

La Commissione europea ha rilevato che la Repubblica italiana non ha ancora adottato i provvedimenti idonei a dare esecuzione alla sentenza, emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea il 15/1/2009, con la quale si dichiarava la violazione dell'art. 26, n. 3, della Direttiva 2002/22/CE. Tali prescrizioni imponevano a ciascun Stato membro di realizzare un sistema informativo idoneo a consentire, a tutte le unità di soccorso contattate attraverso il numero unico 112, di disporre delle informazioni necessarie all'esatta individuazione del chiamante. A tal proposito, l'Italia ha approvato in un primo momento il progetto “NUE 2005”, che prevede l'istituzione di un punto di risposta centralizzato di primo livello, con il compito di smistare le chiamate ai centri di soccorso specificamente richiesti dall'utente e competenti per il caso concreto. Detto progetto, che secondo le Autorità italiane avrebbe garantito la piena realizzazione delle esigenze della sopra citata Direttiva, non risulta tuttavia ancora operativo. Pertanto, per sopperire alle necessità immediate, l'Italia ha ideato un progetto destinato ad operare in fase interinale, cosiddetto “NUE 2009 integrato”. Tuttavia, nemmeno tale programma, al momento dell'invio dell'ultimo sollecito della Commissione (20 novembre 2009), risultava concretamente applicato, con l'eccezione della Provincia di Salerno. Al riguardo, le autorità italiane hanno precisato che esso sarà definitivamente attuato in tutto il territorio dello Stato, entro il settembre 2010. Sul punto, la Commissione osserva che non può ritenersi che, attualmente, l'Italia abbia dato esecuzione alla predetta sentenza della Corte di Giustizia.

Stato della Procedura

In data 20 novembre 2009 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 228 TCE. Attualmente, si attende la chiusura della vertenza davanti alla Commissione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Per la presente procedura è ipotizzabile un impatto finanziario in termini di spese di adeguamento delle infrastrutture tecnologiche TLC. Tali oneri gravano, anche in parte, sul bilancio dello Stato. Si precisa infatti che il D.L. 25 settembre 2009 n. 135 (art. 8) dispone per l'anno 2009 un primo finanziamento di € 42 milioni per l'avvio immediato dell'esecuzione del progetto. Si precisa che, ove la procedura proseguisse fino al secondo deferimento di fronte alla Corte di Giustizia, l'Italia subirebbe la condanna al pagamento della sanzione forfettaria di 20 milioni di euro, con l'aggiunta, qualora il sistema NUE non risultasse attuato alla data della sentenza medesima, di una penalità di mora del valore di 200.000 euro al giorno.

Scheda 4 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2005/5086 – ex art. 258 del TFUE**

“Altroconsumo contro Repubblica italiana” (legge Gasparri).”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni.

Violazione

La Commissione, dando seguito ad una denuncia sporta dall'associazione Altroconsumo, ha contestato l'incompatibilità della normativa nazionale sul sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce in materia un quadro comune e con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le norme contestate sono la legge n. 112/2004 (legge Gasparri), il D. Lgs n.177/2005, nonché la delibera dell'AGCOM n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che possono transitare dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, le aziende che, all'entrata in vigore della legge Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. La normativa UE, invece, esclude che gli Stati membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta all'autorizzazione generale. Le disposizioni censurate ledono altresì il principio della concorrenza, in quanto escludono dal “mercato” delle trasmissioni per via digitale terrestre le aziende che, al momento dell'entrata in vigore della legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 novies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee”, e convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 18 Luglio 2007 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 del Trattato TFUE, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito, al fine di superare le obiezioni comunitarie, mediante emanazione del D.L. 8 aprile 2008 n. 59, sopra citato, il cui art. 8 novies ha modificato l'art. 15 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs n. 177/2005).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Concorrenza e Aiuti di Stato

PROCEDURE INFRAZIONE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	RC ex 260 C- 99/02	Si	Stadio invariato
Scheda 2 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	MMC ex 260 C-207/05 (decisione di ricorso)	Si	Stadio invariato

Scheda 1 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2007/2229 – ex art. 260 del TFUE**

“Aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Violazione

La Commissione contesta la mancata adozione, da parte delle Autorità italiane, delle misure nazionali necessarie a dare esecuzione alla sentenza n.C-99/02 del 01/04/2004, con cui la Corte di Giustizia ha accertato la violazione degli obblighi sanciti dalla decisione della Commissione n. 2000/128/CE. Tale decisione dichiarava illegittimi gli aiuti erogati dallo Stato per incentivare l’occupazione, corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi in seguito in contratti a tempo indeterminato. Le Autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero, inviati alle imprese beneficiarie degli aiuti, erano stati da queste impugnati di fronte al giudice amministrativo o ordinario, godendo della sospensione automatica della loro effettività. Successivamente, con D.L. 8 aprile 2008, n. 59, art. 1 e 2, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il Governo italiano predisponendo norme speciali - in deroga alla disciplina comune vigente - da applicarsi innanzi agli organi di Giustizia civile e tributaria di fronte ai quali fossero stati impugnati gli ordini in questione, in modo da favorire una rapida definizione di tali controversie. Tuttavia, in data 29 giugno 2009, la Commissione, pur prendendo atto dell’impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 Euro da recuperarsi (come stimati provvisoriamente dalle Autorità italiane) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia sopra menzionata sia rimasta inattuata, per cui ha deciso di promuovere un ricorso di fronte alla stessa Corte per mancata esecuzione della medesima sentenza, ai sensi dell’art. 260 TFUE.

Stato della Procedura

Il 3/12/2009 la Commissione ha iscritto, nel Registro della Corte, un ricorso ex art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe conseguenze finanziarie positive per il bilancio dello Stato, costituite dagli introiti derivanti dal recupero dell’importo degli aiuti erogati. Al riguardo, l’INPS ha emesso cartelle per un totale di € 492 milioni, di cui 322 milioni per contributi non versati e circa 170 milioni per interessi. Tuttavia, quasi tutte le cartelle emesse sono state opposte nelle competenti sedi giudiziarie e, pertanto, risultano temporaneamente sospese in via cautelare. Pertanto, l’eventualità che il recupero integrale non risulti ultimato in tempi brevi, comporterebbe per l’Italia la soggezione a sanzioni pecuniarie ingenti. In proposito, la Commissione ha richiesto l’applicazione: di una penale di € 285.696,00 giornalieri, per tutto il tempo intercorrente fra la data della richiesta sentenza di condanna (ex art. 260 TFUE) e il momento in cui gli aiuti verranno integralmente recuperati; di una ulteriore sanzione, forfettaria, pari ad € 31.744, 00 moltiplicati per il numero di giorni intercorrenti fra la prima sentenza ex art. 258 TFUE e la suddetta sentenza di condanna ex art. 260 TFUE.

Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2006/2456 ex art. 260 del TFUE**

“Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione obietta che la sentenza C- 207/05 ex art. 258 TFUE, che ha dichiarato l'Italia inadempiente all'obbligo di recuperare gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con decisione della Commissione n. 2003/193/CE - in favore di imprese pubbliche a prevalente capitale pubblico - non è stata completamente eseguita. Si premette come la Commissione rilevi la circostanza per cui, in relazione alla porzione di aiuti erogati in forma di sgravi fiscali, lo Stato italiano ha compiuto significativi progressi, come dimostrato dal fatto che le nuove stime applicate dalle amministrazioni italiane (circa l'importo complessivo di detti sgravi) hanno fornito dati coincidenti con quelli accettati dalla Commissione medesima (è quindi condivisa l'opinione che il totale si aggiri intorno ai 774 milioni di Euro). Inoltre, si rileva che, su tale importo complessivo, l'Italia ha recuperato 711 milioni di euro (vale a dire il 92%). Per quanto attiene, peraltro, alla porzione di aiuti concessi in forma di prestiti a condizioni agevolate, le operazioni di rientro risulterebbero, fondamentalmente, ultimate. Tuttavia, la Commissione sottolinea l'evidenza per cui lo Stato non ha ancora ottenuto il rimborso di alcune tranches delle erogazioni in oggetto, a causa, soprattutto, della circostanza per cui i provvedimenti nazionali che imponevano tale rimborso sono stati impugnati di fronte ai giudici interni. Circa tali ricorsi, risulta come, per alcuni, sia stata concessa la sospensiva del provvedimento in attesa del giudizio definitivo, mentre, con riguardo ad altri, il giudice nazionale abbia già annullato l'atto impugnato, il tutto determinando una paralisi delle residue operazioni di recupero. Nello specifico, la Commissione esprime preoccupazione in ordine a due beneficiari degli aiuti contestati: ACEA S.p.A. e A2A. La prima avrebbe impugnato l'ordine di restituzione degli aiuti che le concernono, di modo che, qualora il relativo giudizio pervenisse ad un annullamento dell'atto impugnato, gli aiuti in questione, già restituiti da ACEA stessa, verrebbero di nuovo elargiti, segnando una regressione del processo di recupero. Peraltro, la Commissione paventa che anche A2A, che sembra aver ottenuto una sentenza di annullamento dell'atto di restituzione, abbia titolo, per l'ordinamento italiano, alla retrocessione del rimborso già eseguito. Per questo la Commissione ha chiesto all'Italia, da ultimo, un rapporto sulla situazione degli aiuti ancora non recuperati, con particolare riguardo al contenuto delle sentenze interne che riguardano ogni singola causa, onde consentire uno scrutinio sui motivi ad esse sottesi, in particolare se relativi al diritto comunitario o a quello nazionale, stante l'assunto per cui il secondo non può mai giustificare l'inosservanza del primo.

Stato della Procedura

Il 5.5.2010 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe un impatto finanziario positivo, in termini di aumento delle entrate, relativamente al recupero degli aiuti residui. Tuttavia, tale impatto positivo verrebbe attenuato ove, verificandosi ulteriori indugi al recupero integrale dei finanziamenti, la Corte di Giustizia, adita dalla Commissione, comminasse le gravi sanzioni pecuniarie del caso.

PAGINA BIANCA

Energia

PROCEDURE INFRAZIONE ENERGIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2009/2189	Regolamento n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale	PM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2009/2174	Cattivo recepimento del Regolamento n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso al sistema di energia elettrica	PM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2006/4990	Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili rifiuto di accettazione di garanzie di origine debitamente rilasciate in altri Stati membri (Slovenia)	PM (decisione di ricorso)	No	Stadio invariato
Scheda 4 2006/2378	Incompleta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.	PM	Si	Variazione di stadio (da MMC a PM)
Scheda 5 2006/2057	Trasposizione non conforme alla Direttiva comunitaria sul mercato interno dell'elettricità	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Energia**Procedura di infrazione n. 2009/2189 – ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione Reg.to n. 1775/2005/CE relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione rileva che le Amministrazioni italiane, tenute all’attuazione del Regolamento n. 1775/2005 sul gas e delle relative linee guida, non si sono conformate ad alcune prescrizioni contenute nella suddetta normativa europea. In particolare, il punto 3.3, par. 3, delle linee guida prevede che i gestori dei sistemi di trasporto del gas garantiscano l’offerta di determinati prodotti e, quindi, mediante adeguate forme di pubblicità, informino la clientela dell’esistenza di tali prodotti e delle condizioni di acquisto degli stessi. Più in particolare, si dispone che i gestori suddetti pubblichino aggiornamenti quotidiani sulla disponibilità di servizi di erogazione e trasporto del gas “a breve termine” (si tratta di servizi di durata limitata ad un giorno o ad una settimana). Al riguardo, la Commissione rileva che la “Snam Rete Gas”, quale gestore dei servizi di trasporto del gas, non ha osservato tali obblighi informativi, in particolare per i punti di entrata/uscita del Tarvisio e di Gorizia. Di rimando, le Autorità italiane hanno precisato che, in Italia, l’erogazione del gas “a breve termine” costituisce oggetto di una richiesta molto limitata; si precisa peraltro che il mercato italiano del gas, in generale, risulterebbe caratterizzato da un eccesso dell’offerta sulla domanda, per cui sarebbe improbabile che si verificassero ipotesi di “congestione” (crescita della domanda in misura tale da superare le capacità del sistema di trasporto), le quali soltanto renderebbero giustificabile il ricorso ai servizi di erogazione “a breve termine” o “interrompibili” (questi ultimi, per loro natura, sono infatti idonei a dirimere la “congestione”, attraverso la riduzione di ciascuna prestazione). La Commissione replica che gli obblighi informativi stabiliti dalla Direttiva sono inderogabili, a prescindere dalla situazione specifica del mercato nazionale e, pertanto, dal grado di possibilità che si verifichi una esuberanza della domanda del servizio sulla relativa offerta. L’uniforme osservanza di detti obblighi da parte di tutti gli Stati UE garantisce, infatti, un’armonizzazione della legislazione sul gas a livello transnazionale e, pertanto, l’istituzione di un mercato unico europeo di tale risorsa. La Commissione rileva, ancora, che la Snam non avrebbe osservato nemmeno l’obbligo - stabilito anch’esso dal Regolamento predetto - di pubblicare, a rotazione, aggiornamenti relativi ai tassi minimi e massimi di utilizzo mensile della capacità, nonché ai flussi medi annui per i tre anni precedenti. In merito, le Autorità italiane hanno obiettato che la conoscenza di tali elementi sarebbe superflua, in quanto l’informativa in questione è finalizzata, sulla base di dati storici, a valutare la possibilità di insorgenza futura di ipotesi di congestione, le quali sarebbero difficilmente ipotizzabili nell’ambito del mercato italiano. In risposta, la Commissione rileva che l’adempimento al predetto obbligo pubblicitario è imposto dalla normativa europea in ogni caso, l’improbabilità oggettiva di congestione non potendo fungere da esimente. Infine, la Commissione rileva che l’Autorità istituita in Italia per l’Energia Elettrica ed il Gas ha ommesso di espletare l’attività di vigilanza, sui gestori del trasporto del gas, alla quale è obbligata ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di cui sopra.

Stato della Procedura

In data 24 giugno 2010 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 2 - Energia**Procedura di infrazione n. 2009/2174** – ex art. 258 del TFUE

“Applicazione Regolamento CE n. 1228/2003 (Regolamento elettricità)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione contesta la violazione di alcune norme di cui al Regolamento n. 1228/2003, rivolto alla definizione di regole comuni per la realizzazione di un mercato unico europeo dell'elettricità. Tale obiettivo viene assicurato: in primo luogo, tramite l'interconnessione dei sistemi elettrici dei diversi Stati membri UE, mediante collocazione, alle frontiere, di sistemi di connessione (connectors); in secondo luogo, attraverso l'obbligo - gravante ciascuno degli Stati membri inclusi nell'area comprensiva di Paesi confinanti, c.d. "Regione unitaria" - di stipulare accordi multilaterali istitutivi di criteri condivisi, in grado di guidare, nel rispetto del principio della libera concorrenza, la distribuzione agli utenti delle "capacità" dei sistemi di interconnessione stessi, attuando quella che si definisce come "gestione infragiornaliera della connessione". Quest'ultima, secondo il Regolamento di cui sopra, deve essere regolata in base a criteri non discriminatori per gli operatori transfrontalieri e, quindi, in linea con la finalità di integrare i mercati. L'obbligo gravante gli Stati membri, relativo alla stipula delle intese suddette, viene assolto specificamente dagli enti che, in ciascuno Stato, sono preposti alla "gestione" del trasporto dell'energia elettrica, quindi alla manutenzione e al progresso degli apparati di trasmissione di detta energia. Per l'Italia, tale ente si identifica nella società TERNA s.p.a, la quale risulta non avere ancora concluso gli accordi di cui sopra. Al riguardo, le Autorità italiane hanno precisato di non aver potuto, sino ad ora, osservare il disposto del Regolamento a causa degli indugi degli altri Stati, dichiarando, comunque, di aver adottato un calendario che prevede come, a partire dal 1° gennaio 2011, troverà progressivamente attuazione il meccanismo per la gestione delle richieste di accesso ai sistemi di interconnessione. In proposito, la Commissione rileva che il calendario definito dall'Italia dilaziona eccessivamente la realizzazione dell'opera in questione. L'Italia ha comunicato, poi, che criteri comuni di gestione delle capacità di interconnessione sono stati definiti in intese bilaterali, stipulate, ognuna, fra l'Italia e uno degli altri Stati facenti parte della Regione unitaria. Al riguardo, la Commissione replica che tali accordi, vincolando solo le parti che vi hanno aderito, non hanno consentito di fissare regole condivise da tutti quanti gli Stati compresi nella Regione stessa. L'Italia, peraltro, avrebbe emanato delle norme che avrebbero esteso, oltre le date stabilite nel Regolamento, il regime di "esenzione" per l'applicazione delle misure volte a realizzare l'accesso, da parte dei terzi, alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati (Decreto 21/10/05 Ministero Attività Produttive; Legge 290/2003). La mancata osservanza delle norme predette dimostrerebbe, fra l'altro, che l'autorità istituita in Italia per la regolamentazione del settore dell'energia - la quale avrebbe dovuto vigilare sull'attuazione del Regolamento comunitario - non ha operato efficacemente.

Stato della Procedura

IL 24 giugno 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Energia**Procedura di infrazione n. 2006/4990 – ex art. 258 del TFUE**

“Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili proveniente dalla Slovenia – Certificato d’origine”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 5 della Direttiva n. 2001/77/CE. Ai sensi di tale articolo, gli Stati membri avrebbero dovuto, entro la scorsa data del 27 ottobre 2003, mettere a punto un sistema in cui la produzione di energia dalle cosiddette “fonti rinnovabili” (energia solare, eolica, combustione rifiuti, etc.....) potesse essere garantita da strumenti indicati come “garanzie di origine”, rilasciate dalle rispettive autorità competenti di ciascun Stato membro e tali da assicurare, con elevato grado di certezza, l’effettiva provenienza dell’energia da dette fonti. Inoltre, l’art. 4 della Direttiva in questione sancisce che gli Stati membri sono tenuti al reciproco riconoscimento delle predette “garanzie di origine”. La Direttiva comunitaria è stata correttamente trasposta, in Italia, mediante il Decreto Legislativo del 29/12/03 n. 387, il cui articolo 11, comma 10, prevede espressamente che le garanzie di origine rilasciate in altri Stati membri vengano riconosciute in Italia. Tuttavia, la Commissione eccepisce che le Autorità italiane, a dispetto del principio del mutuo riconoscimento dei certificati di cui sopra, abbiano per converso rifiutato le “garanzie di origine”, relativamente all’energia importata negli anni 2004 e 2005 dall’estero, che erano state presentate, a riguardo, da società estere produttrici di nazionalità slovena, greca e francese. Con riferimento al caso della Slovenia, il Governo italiano ha addotto la circostanza per cui tale Stato membro ha dato attuazione alla Direttiva 2001/77/CE, che disciplina i requisiti delle stesse “garanzie di origine”, solo nel 2006, per cui, antecedentemente a tale data, l’energia, prodotta in Slovenia ed esportata, non poteva essere assistita da certificazioni che attestassero, in modo attendibile, l’effettiva provenienza da fonti rinnovabili, mancando un’adeguata normativa di riferimento.

In risposta, la Commissione sostiene che la Direttiva, mentre sancisce la regola dell’automatico riconoscimento, da parte di uno Stato membro, delle “garanzie di origine” rilasciate in altro Stato membro, intendendosi per tali solo quelle certificazioni che rispettano i requisiti di cui alla Direttiva stessa, non stabilisce, simmetricamente, il principio dell’automatico rifiuto di altre attestazioni, facenti fede dell’origine dell’energia da fonti rinnovabili, rilasciate in modo conforme a sistemi e regole diverse dalla Direttiva in argomento. La non riconoscibilità di tali diverse certificazioni potrà essere decisa soltanto caso per caso, escludendosi, pertanto, che possa essere affermata, a priori e in via generale, solo in quanto le medesime certificazioni sono fondate su una valutazione formulata prima dell’attuazione della Direttiva nel diritto interno.

Stato della Procedura

In data 19.03.2009 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 - Energia**Procedura di infrazione n. 2006/2378 – ex art. 258 del TFUE**

“Incompleta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione ha contestato l'incompleta attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, che, ai sensi dell'art. 15, avrebbe dovuto essere trasposta interamente entro il 4 gennaio 2006. In particolare, l'art. 7 di tale Direttiva prevede che gli Stati membri istituiscano un sistema che garantisca il rilascio di “certificati energetici”, a favore del futuro proprietario, acquirente o locatario, in caso di costruzione, compravendita o locazione di un edificio. In proposito, l'Italia emanava il Decreto Legislativo del 19 agosto 2005, n. 192. Successivamente veniva comunicato alla Commissione il testo del Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, che, modificando opportunamente l'art. 6, paragrafi 3 e 4 del predetto Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dava attuazione al predetto art. 7, concernente gli attestati energetici. Tuttavia tale disciplina, attuativa dell'art. 7 stesso, veniva abrogata dall'art. 35 della legge n. 133, del 6 agosto 2008, per cui in Italia, attualmente, nessuna normativa prevede più l'obbligo di consegna di un attestato di certificazione energetica in caso di vendita o di locazione di un immobile. Peraltro detto “attestato di certificazione” dovrebbe essere elaborato da parte di “esperti qualificati e/o riconosciuti” operanti in modo indipendente. La vigente normativa italiana, invece, prevede che, nel caso in cui gli immobili presentino un rendimento energetico molto basso e un costo molto alto, la certificazione possa essere sostituita da un'autodichiarazione del proprietario o locatario del bene, che affermi come l'edificio appartenga alla classe energetica G (la più bassa) e come i costi per la gestione siano molto elevati. Al riguardo, la Commissione osserva che nessuna disposizione della Direttiva sopra menzionata consente di sostituire una certificazione redatta da un tecnico indipendente con un'autocertificazione del titolare dell'immobile, neppure con riferimento agli immobili con rendimento molto basso. Infatti, l'autodichiarazione del proprietario, anche ammesso che quest'ultimo si trovi in possesso delle nozioni tecniche adeguate, non è assistita dal requisito della richiesta neutralità. La Commissione precisa, infine, di non essere a conoscenza di nessun provvedimento che, in Italia, abbia attuato la normativa di cui all'art. 9 della predetta Direttiva 2002/91/CE, che impone che i sistemi di condizionamento dell'aria con potenza nominale utile superiore a 12 kW vengano periodicamente ispezionati. In definitiva, pertanto, con la mancata trasposizione in Italia delle disposizioni sopra indicate, l'Italia risulterebbe aver violato l'art. 15 della Direttiva, che impone agli Stati membri di garantire la sua attuazione entro il 4 gennaio 2006, prorogabile al massimo, per quanto riguarda alcune norme fra cui l'art. 7, entro il 4 gennaio 2009.

Stato della Procedura

In data 24/11/2010 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura ha comportato un primo impatto finanziario negativo, come previsto dall'articolo 14 del Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, che dispone che gli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, siano stati coperti mediante utilizzo delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119, lettera a), della legge 24 agosto 2004, n. 239.

Scheda 5 - Energia**Procedura di infrazione n. 2006/2057 – ex art. 258 del TFUE**

“Trasposizione non conforme alla Direttiva comunitaria sul mercato interno dell’elettricità”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione contesta la non corretta trasposizione della Direttiva 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’elettricità (articoli 3, paragrafo 6, 9, 15, 20). La Commissione rileva che la normativa italiana non ha previsto il diritto dei consumatori ad essere informati circa la provenienza dell’elettricità. Inoltre, la Commissione ritiene che il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 13 Dicembre 2005 attribuisca, indebitamente, all’Acquirente Unico – società di diritto pubblico - un accesso prioritario, rispetto ad altri soggetti, alla trasmissione dell’energia elettrica sulla frontiera italo-francese, violando il principio dell’accesso senza discriminazione alla trasmissione dell’energia (artt. 9 e 20 Direttiva). Un ulteriore rilievo attiene agli obblighi di informare la Commissione - al momento dell’attuazione della Direttiva e, successivamente, con cadenza biennale - sulla regolarità e la qualità delle forniture, sul prezzo applicato, nonché sulla tutela dell’ambiente. L’Italia inoltre avrebbe omesso di informare la Commissione sull’esistenza dell’obbligo, per le imprese distributrici di energia elettrica, di applicare, senza possibilità di deroga, determinate tariffe a tutti gli utenti, al fine di garantire la possibilità a tutti gli utenti di accedere alla distribuzione dell’energia elettrica. La Commissione ritiene incompatibile con l’art 15 della Direttiva la mancanza di un’indipendenza funzionale tra l’attività di distribuzione e le altre attività diverse dalla distribuzione svolte dalla medesima impresa.

Stato della Procedura

In data 12/12/2006 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 del Trattato TFUE, a cui le autorità italiane hanno dato seguito con l’approvazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15/12/2006 che ha eliminato la posizione di vantaggio attribuita all’Acquirente Unico. In data 18 Gennaio 2007, l’Autorità per l’energia elettrica e per il gas ha deliberato l’obbligo di una separazione amministrativa e contabile per quelle imprese che svolgono attività distinte dalla distribuzione, al fine di garantire l’indipendenza tra l’attività di distribuzione e le altre attività.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Fiscaltà e Dogane

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
Scheda 1 2010/4141	Regime fiscale del trasferimento della residenza di soggetti esercenti impresa in altro Stato dell'UE o SEE ("Exit tax") in Italia	MM	Si	Nuova procedura
Scheda 2 2009/4117	Deducibilità dell'imposta per i contratti di affitto agli studenti fuori sede- Art. 15 Testo Unico delle Imposte sui redditi.	MM	Si	Stadio invariato
Scheda 3 2009/2275	Cattiva applicazione della Direttiva 1992/12/CEE relativa al regime generale, detenzione, circolazione e controlli dei prodotti soggetti ad accisa	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2008/4219	Non corretta applicazione della Direttiva IVA 2006/112/CE per gli aeromobili e le navi	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2008/4145	Regime di tassazione discriminatorio per i fondi di investimento stranieri in Italia	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2008/2164	Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	MM	Si	Stadio invariato
Scheda 7 2008/2010	Non corretto recepimento della Direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 8 2007/2270	Mancato recepimento di risorse proprie conseguenti all'importazione di banane	PM (Decisione di ricorso)	Si	Stadio invariato
Scheda 9 2006/2550	Regime speciale IVA per le agenzie di viaggio in Italia	PM	No	Stadio invariato
Scheda 10 2006/2380	Assenza di revisione giudiziaria in alcune questioni doganali relative ai rimborsi seguite dalle Autorità doganali italiane.	MM	Si	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
Scheda 11 2005/2117	Riscossione a posteriori dei dazi - accredito risorse proprie	SC C-423/08	Si	Stadio invariato
Scheda 12 2005/2107	Tassazione del tabacco - mancato rispetto del principio della libera fissazione del prezzo di vendita al dettaglio	SC C-571/00	No	Stadio invariato
Scheda 13 2004/4350	Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita	SC C-540/07	Si	Stadio invariato
Scheda 14 2003/4826	Rilascio autorizzazione apertura magazzini doganali	SC C-334/08	Si	Stadio invariato
Scheda 15 2003/2246	Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 16 2003/2182	Accertamento risorse proprie e messa a disposizione (1998-2002)	SC C-239/06	Si	Stadio invariato
Scheda 17 1985/0404	Risorse proprie. Mancata riscossione dazi doganali	SC C-387/05	Si	Stadio invariato

Scheda 1 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2010/4141 - ex art. 258 del TFUE**

“Exit tax” in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati l'art. 49 del TFUE, sulla libertà di stabilimento delle imprese nel territorio di tutti gli Stati UE, e l'art. 31 dell'Accordo SEE, che estende tale principio al territorio di tutti gli Stati facenti parte dello stesso SEE (Spazio Economico Europeo). Tali principi verrebbero lesi dalla disciplina fiscale italiana applicabile quando un'impresa commerciale trasferisce la propria sede, ovvero le proprie attività, dall'Italia ad un diverso Stato UE o SEE. Al riguardo, l'art. 166 del TUIR dispone che le ipotesi di trasferimento suddette, seppure diverse dalla cessione dell'azienda ad altro titolare e dalla liquidazione della stessa azienda, vengano assoggettate al medesimo trattamento fiscale previsto per queste ultime. Pertanto - come nel caso di cessione o di liquidazione dell'impresa, vengono soggette ad imposta le c.d. “plusvalenze” date dalla differenza fra il prezzo di alienazione del bene di impresa ed il valore, inferiore, che viene attribuito allo stesso bene nelle scritture contabili dell'impresa medesima - così, anche in caso di trasferimento all'estero della sede o delle attività dell'impresa, vengono soggette ad imposizione fiscale le “plusvalenze” generate da tali operazioni. Ovviamente, le plusvalenze relative al trasferimento della sede o delle attività non sono effettive - non si realizza, infatti, nessuna vera cessione dei beni dell'impresa - ma “latenti”, perchè riferite a quelle che potrebbero effettivamente realizzarsi ove, dopo il trasferimento, si procedesse alla liquidazione dei cespiti aziendali. La tassazione dei trasferimenti suddetti, come se si trattasse di cessioni o liquidazioni, viene disposta per prevenire frodi al Fisco. Si pensi, al riguardo, ad un imprenditore residente in Italia che voglia procedere ad una cessione o liquidazione dell'azienda senza, tuttavia, sottostare alla gravosa imposizione del Fisco italiano sulle plusvalenze. A tal fine, l'imprenditore potrebbe trasferire momentaneamente il suo domicilio fiscale all'estero, mediante il trasferimento della sede o delle attività dell'impresa - precisamente in uno Stato in cui il prelievo sulla cessione/ liquidazione dei beni aziendali sia meno gravoso di quello italiano - con l'intenzione, una volta eseguita la cessione/liquidazione soggetta alla più favorevole normativa straniera, di ritrasferire detto domicilio in Italia. Pertanto, la normativa italiana, presumendo che il trasferimento sia sempre sorretto da una volontà fraudolenta nei confronti del Fisco, stabilisce, cautelativamente, che la fattispecie sia trattata fiscalmente come una cessione/ liquidazione, con la conseguenza che le “plusvalenze”, anche se virtuali, vengono tassate. La Commissione, tuttavia - considerando che la legge italiana, come sopra rappresentata, non prevede d'altra parte nessuna tassazione di plusvalenze, nel caso in cui i trasferimenti di sede o attività siano interni al territorio italiano - ritiene che la “exit tax” disincentivi la migrazione all'estero delle imprese italiane, con conseguente lesione della libertà di “stabilimento” intesa come libertà degli operatori, di ogni Stato UE o SEE, di trasferirsi in altro Stato UE o SEE.

Stato della Procedura

Il 24/11/10 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Con l'abolizione delle “exit tax” verso Paesi UE o SEE - come richiesto dalla Commissione - si verificherebbe la perdita di entrate fiscali, con conseguente effetto negativo per il bilancio pubblico.

Scheda 2 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2009/4117 - ex art. 258 del TFUE**

“Deducibilità dell’imposta per i contratti di affitto agli studenti fuori sede”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione rileva la violazione della “libertà di circolazione delle persone” in tutta l’area della UE (artt. 21, 45 e 49 del TFUE) ed, in particolare, della “libertà di circolazione degli studenti”, riconosciuta all’art. 165 dello stesso TFUE. Con tale normativa europea configgerebbero alcune disposizioni della legislazione fiscale italiana. Si tratta delle norme riguardanti gli studenti residenti fiscalmente in Italia, che stipulino contratti di locazione ai sensi della legge n. 431/1998, nonché altri tipi di locazione o di assegnazione in godimento di immobile, con enti universitari o altri enti senza fine di lucro riconosciuti secondo l’ordinamento italiano. Detti studenti, dunque, possono detrarre, dall’imposta lorda sul reddito, sino al 19% dei canoni dovuti, sempre che questi non superino i 2633 Euro (art. 15, lett. sexies TUIR). Detto vantaggio fiscale, tuttavia, troverebbe applicazione solo laddove gli studenti risultassero iscritti ad un corso di laurea presso l’Università di un Comune diverso da quello di residenza, che fosse distante, da quest’ultimo, almeno 100 km e che fosse ubicato in una Provincia diversa. I requisiti suddetti, pertanto, subordinano lo sgravio fiscale, di cui si tratta, alla sussistenza di circostanze esclusive al diritto interno italiano: non solo gli enti, concedenti in godimento l’alloggio, debbono essere riconosciuti secondo l’ordinamento nazionale, ma altresì si prescrive che gli Istituti Universitari frequentati debbano situarsi in distretti amministrativi peculiari al territorio italiano, trattandosi di “Comuni” diversi da quello di residenza e di “Province” diverse da quelle cui appartiene il Comune di residenza. Coerentemente, risulta alla Commissione che la normativa in oggetto non venga applicata ai contratti di locazione, o affini, stipulati dagli stessi studenti in relazione ad immobili siti in altri Stati membri della UE o del SEE (Spazio Economico Europeo, all’interno del quale vige la stessa libertà di circolazione sancita entro i confini UE). Ne deriverebbe che gli studenti residenti in Italia verrebbero indotti a frequentare Università italiane piuttosto che analoghi istituti transfrontalieri, nell’aspettativa di godere, nel primo caso, di un trattamento fiscale più favorevole. Una tale situazione determinerebbe, quindi, una limite alla loro “libertà di circolazione”, come riconosciuta dalla disciplina europea sopra richiamata. L’esigenza - richiamata dalle autorità italiane a giustificazione della normativa interna - di contenere l’applicazione del beneficio fiscale in modo che vengano rispettati i vincoli di bilancio, è stata considerata dalla Commissione non idonea a legittimare la deroga alle libertà fondamentali, fra cui quella di circolazione, riconosciute dai Trattati comunitari.

Stato della Procedura

Il 30/9/10 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Con nota del 24/11/2010 le Autorità italiane hanno espresso l’intenzione di inserire l’intervento normativo, voluto dalla Commissione, in un emendamento alla Legge comunitaria 2010.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Ove, in conformità alle richieste europee, la detrazione in oggetto venisse applicata a tutti gli studenti residenti in Italia, anche iscritti presso istituti di istruzione stranieri, ricorrerebbe una diminuzione delle entrate tributarie.

Scheda 3 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2009/2275 - ex art. 258 del TFUE**

"Cattiva applicazione della Direttiva 1992/12/CEE relativa al regime generale, detenzione, circolazione e controlli dei prodotti soggetti ad accisa".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Violazione

La Commissione ritiene violati gli artt. 8 e 9 della Direttiva 92/12/CEE, sul regime dei prodotti soggetti all'imposta detta "accisa". In particolare - circa i prodotti sottoposti ad accisa, acquistati dai privati in uno Stato membro e trasportati in altro Stato membro - i suddetti articoli stabiliscono un distinguo. Quest'ultimo fa riferimento, da una parte, al caso in cui tali prodotti vengano immessi nel secondo Stato membro per "uso proprio" del privato stesso che li ha acquistati e, dall'altra, alla diversa ipotesi in cui gli stessi prodotti siano stati trasportati in altro Stato membro per esservi detenuti "a fini commerciali". Tale differenza assume rilevanza ai fini dell'identificazione dell'autorità competente a riscuotere l'accisa, che coincide, nel caso dell'acquisto per consumo proprio, con lo Stato membro in cui il prodotto è stato acquistato, ovvero con lo Stato membro in cui esso viene trasportato e detenuto, ove l'acquisto sia finalizzato a scopi di vendita sul mercato. I predetti articoli stabiliscono che gli Stati membri definiscano la differenza fra le rispettive situazioni, mediante applicazione dei criteri di giudizio di cui agli artt. 8 e 9 prima citati. Gli standards fissati da tali articoli debbono essere tutti tenuti in conto, nessuno omissso. Pertanto, la Direttiva considera indizi del proposito "commerciale" del privato - che acquista in uno Stato membro per trasportare in altro Stato membro - i seguenti: stato commerciale dell'acquirente, quantitativi del prodotto, modo di trasporto utilizzato, natura del prodotto medesimo e documenti che lo accompagnano. Diversamente, la legge italiana (art. 11 D. L. 331/1993, convertito nella L. 427/1993) dispone che, ove la merce trasportata superi i quantitativi previsti dalla Direttiva di cui sopra, si debba senz'altro attribuire al privato uno scopo commerciale, senza considerare gli altri parametri menzionati nella norma europea. In tal modo, si sono verificati numerosi casi di indebita doppia imposizione dell'accisa, poichè spesso il Fisco italiano, solo per il fatto per cui la merce acquistata in un altro Stato membro superava un certo standard quantitativo, ha ritenuto la stessa detenuta per fini commerciali ed ha quindi esigito l'imposta, la quale era stata già prelevata dallo Stato in cui il prodotto era stato acquistato, perchè ritenuto, sulla base dell'intero complesso dei criteri predetti, finalizzato "al consumo".

Stato della Procedura

Il 20/11/2009 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. A fini di completezza, si anticipa che il 15/1/2010 è stato comunicato alla Commissione europea che, nel provvedimento di trasposizione della Dir. 2008/118 sulle accise in generale, che abroga la Dir. 92/12, sono state recepite le norme per cui le Autorità italiane, al fine di giudicare se il prodotto venga immesso nello Stato per consumo o per fini commerciali, debbono valutare non solo l'aspetto quantitativo ma tutti gli altri indici pertinenti.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

L'adeguamento alle contestazioni comunitarie non implica effetti finanziari.

Scheda 4 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2008/4219** – ex art 258 del TFUE.

"Non corretta applicazione della Direttiva IVA – Dir. 2006/112/CE – per gli aeromobili e le navi".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze; Agenzia delle Entrate.**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione dell'art. 148 della Dir. 2006/112/CE, relativo alle operazioni di trasporto internazionale esenti da imposta IVA. In particolare, la norma sopra menzionata contiene un elenco di servizi e cessioni di beni, inerenti il settore dei trasporti internazionali, che sono sottratti all'applicazione dell'imposta in oggetto (es: prestazioni e cessioni di beni eseguite per navi adibite al trasporto passeggeri, alla navigazione in alto mare o all'esercizio di attività commerciali ovvero della pesca in alto mare, etc.). In base all'interpretazione della norma fornita dalla Corte di Giustizia, si ritiene che l'esenzione sia giustificata solo ove dette attività vengano eseguite per navi adibite alla navigazione in alto mare, mentre, ove sia questione di navigazione costiera, le medesime attività dovrebbero soggiacere all'imposta in questione. Per converso, la legge italiana di attuazione alla Direttiva, c.d. IVA 2, prevede, al suo articolo 8 bis, che tutte le attività di cui sopra vengano esentate dall'imposta, senza distinguere fra le navi preposte alla navigazione in alto mare e quelle destinate alla navigazione costiera, in tal modo creando un'illegittima estensione dell'immunità dall'applicazione dell'IVA. Inoltre, la Commissione osserva che l'esenzione di cui all'148 della Dir. 2006/112/CE ricomprende tutte, indistintamente, le prestazioni rivolte a sopperire ai bisogni "diretti" delle navi e degli aeromobili, laddove il Decreto italiano di attuazione prevede un elenco tassativo di attività specificamente determinate, con ciò escludendo dall'esenzione le categorie non menzionate. La normativa italiana, inoltre, esenta da IVA tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite in favore dello Stato, mentre la Direttiva consente, al massimo, che gli Stati Membri esentino, se tale era la situazione al 1°/1/1978, le analoghe attività solo se eseguite per "navi da guerra". Anche in tal caso, dunque, il legislatore italiano ha esentato dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) una larga fascia di operazioni che la Dir 2006/112/CE ha invece assoggettato ad IVA.

Stato della Procedura

In data 14 maggio 2009 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'accoglimento delle censure comunitarie produrrebbe, nell'immediato, un impatto sul bilancio dello Stato solo con riferimento all'eventuale introduzione dell'IVA sulla cessione delle navi da guerra allo Stato stesso. Tale impatto si tradurrebbe in un aumento delle entrate fiscali, essendo lo Stato consumatore finale, pari a 6 milioni di euro all'anno. Tuttavia tale effetto positivo verrebbe compensato dall'aumento della spesa necessaria all'adeguamento delle dotazioni di bilancio, per cui l'effetto finale sulla finanza pubblica sarebbe neutrale.

Scheda 5 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2008/4145 – ex art. 258 del TFUE.

“Regime fiscale dei fondi di investimento non armonizzati di diritto estero”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva l’incompatibilità della normativa italiana, sul trattamento fiscale dei proventi da quote in Organismi di Investimento Collettivo di Valori Mobiliari (OICVM) non armonizzati, residenti all’estero, con gli artt. 56 del Trattato CE e con l’art. 40 dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), relativi alla “libera circolazione dei capitali”, rispettivamente, nell’area dell’Unione europea e in quella dei paesi aderenti all’Accordo SEE stesso. Si precisa che gli OICVM non armonizzati, di cui alla presente procedura, sono quelli non soggetti alla Dir. 85/611/CEE in quanto quest’ultima concerne solo gli OICVM “aperti”: i fondi di cui si tratta in questa sede, pertanto, sono quelli di tipo “chiuso”. A questo proposito, la legislazione italiana prevede che, qualora tali fondi siano italiani ed i titolari delle loro quote siano persone fisiche italiane, i proventi da essi maturati vengano colpiti da imposta “alla fonte”, incidente quindi sul fondo e non sull’investitore, nella misura del 12,50% dell’ammontare dei proventi stessi. Viceversa, quando i fondi in argomento sono stranieri e i partecipanti ancora persone fisiche italiane, gli utili da essi maturati vengono gravati da imposta all’atto della loro distribuzione agli investitori, in quanto vengono considerati come reddito da capitale dell’investitore stesso titolare della quota di partecipazione al fondo medesimo. L’aliquota di imposta gravante sul percettore, peraltro, si aggira tra il 23% ed il 43%. In tal modo, la più gravosa tassazione relativa ai proventi da quote, intestate a persone fisiche, in OICVM non armonizzati stranieri, rispetto agli stessi proventi se derivanti da quote di OICVM non armonizzati italiani, scoraggerebbe gli operatori italiani dall’investire i propri capitali nei medesimi OICVM esteri, compresi quelli comunitari, spingendoli a preferire l’investimento in organismi dello stesso tipo residenti in Italia: ne verrebbe quindi limitata la libertà di circolazione dei capitali italiani verso gli altri Paesi comunitari, con violazione dei sopra menzionati artt. 56 CE e 40 SEE.

Stato della Procedura

In data 19 marzo 2009 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Si precisa che, per superare le censure comunitarie, l’Italia ha introdotto l’art. 14 del D. L. 25 settembre 2009 n. 135, che prevede come gli utili derivanti dalla partecipazione ad OICVM dei Paesi UE o AELS, soggetti a forme di vigilanza nei paesi di residenza e inclusi nella lista fornita dall’art. 168-bis del TUIR, non vengano più conteggiati nel reddito imponibile dei partecipanti, essendo solo sottoposti ad imposta alla fonte, pari al 12,50%.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari sul bilancio dello Stato in dipendenza della presente procedura.

Scheda 6 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2008/2164 – ex art. 258 del TFUE.**

“Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Applicazione di un’aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta all’Italia l’incompatibilità della normativa italiana sull’applicazione di una accisa “ridotta” sulle benzine e sul gasolio per motori nella regione Friuli Venezia - Giulia, con la Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, la quale non ammette che singole regioni riducano le accise sul loro territorio. La legge n. 549/85, come modificata dalla legge 28 dicembre 2007, ammette la riduzione, in base a norma regionale, del prezzo al consumo del carburante e del gasolio per autotrazione. Si premette che l’accisa di cui si tratta è un’imposta di fabbricazione su tali prodotti, gravante sul loro “fabbricante”. Tuttavia il fabbricante, il quale è il debitore di detta imposta e ne deve eseguire il pagamento, la “scarica”, di fatto, sul “distributore” del carburante al quale vende il suo prodotto, mediante un aumento del prezzo di vendita per un importo corrispondente. Il distributore, a sua volta, “scarica” l’accisa sul consumatore finale della merce, applicando una simmetrica maggiorazione di prezzo nei suoi confronti. Ora, il combinato disposto della sopra citata L. 549/85 - la quale consente alle Regioni di introdurre una diminuzione del prezzo del gasolio e della benzina – e della Legge regionale Friuli Venezia–Giulia n. 47/1996, prevede che una quota dell’accisa riscossa affluisca all’erario della Regione e che quest’ultima applichi delle riduzioni di prezzo a favore di certe categorie di consumatori del prodotto energetico, a condizione che risiedano nella regione. Quindi, i distributori del carburante e del gasolio, sui quali è già stata scaricata l’accisa da parte dei produttori, non possono a loro volta scaricare, in tutto, l’accisa sul consumatore, in quanto sono obbligati alla riduzione dei loro prezzi. Ma la normativa regionale prevede che i distributori ottengano il rimborso, da parte dei produttori, delle somme corrispondenti alla riduzione di prezzo applicata e che, per parte loro, i produttori vengano rimborsati, da parte della Regione, delle somme già da essi rimborsate ai distributori. Tale ultimo rimborso viene eseguito con gli importi già corrisposti dai produttori in conto della quota di accisa spettante alla regione, traducendosi, pertanto, in un rimborso dell’accisa stessa e quindi in una sua riduzione.

Stato della Procedura

Il 27 novembre 2008 è stata notificata una costituzione in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

In data 19 maggio 2009 la Commissione europea è stata informata dalle autorità italiane circa l’abrogazione, ad opera della Legge Finanziaria 2008, dei regimi agevolativi sulle accise già vigenti a Gorizia, Trieste ed Udine.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura implica un impatto positivo sul bilancio pubblico, in termini di aumento delle entrate, mediante l’eliminazione di una riduzione dell’accisa sui prodotti energetici applicata dal Friuli Venezia – Giulia e il ripristino di tale imposta per intero.

Scheda 7 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2008/2010 – ex art. 258 del TFUE.

“Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Violazione

La Commissione sostiene che alcune norme del D.P.R. 633/72 contrastino con la Direttiva 2006/112, in quanto escludono dall’IVA alcune operazioni che dovrebbero esserne colpite o che dovrebbero, quanto meno, essere qualificate “esenti”. L’art. 2 di essa Direttiva impone l’IVA a tutte le cessioni di beni e le erogazioni di servizi eseguite, dietro corrispettivo, da un soggetto “passivo”, inteso come l’esercente di un’attività oggettivamente economica, risultando indifferente lo scopo, lucrativo o meno, della stessa attività. L’art. 132 della Direttiva prevede, al massimo, che “determinate” attività economiche, in quanto finalizzate ad uno scopo “pubblico” (si noti: solo le attività espressamente enumerate dalla Direttiva e non “tutte” le attività di interesse pubblico), possano essere “esenti”, ma non “escluse”. (quindi tali da concorrere, in ogni caso, alla formazione dell’imponibile IVA e da essere soggette a fattura e registrazione). In difformità dalla normativa comunitaria e dall’irrelevanza, ai fini IVA, dello scopo dell’attività di impresa, si porrebbe l’art. 4, co 4°, del citato D.P.R. 633/72. Esso dispone, infatti, che gli enti diversi dalle società “commerciali” (società di persone, associazioni, et..) - che esercitino un’attività finalizzata al profitto solo in via secondaria, quando la loro attività principale non è orientata a scopi di lucro - non sono assoggettati ad IVA per le transazioni, dietro corrispettivo, eseguite in relazione a detta attività principale. Sempre l’art. 4 del D.P.R. prende in considerazione, inoltre, l’ipotesi che gli enti predetti cedano beni o eroghino servizi in favore dei loro associati - dietro aumento della quota associativa ovvero dietro corrispettivo specifico: tali operazioni, che per il diritto europeo sarebbero sempre “commerciali” (in quanto sia la maggiorazione della quota che l’esborso specifico sono dei corrispettivi e, quindi, indizio di “commercialità”) e, dunque, soggette ad IVA, per la disciplina italiana risultano escluse da tale imposta quando siano afferenti ad una finalità “pubblica”. Al riguardo, la Commissione eccepisce che tali fattispecie, a rigore, non dovrebbero essere “escluse” da IVA: tutt’al più potrebbero essere considerate “esenti”, sempre a condizione che: non avvengano dietro corrispettivo; laddove si presentino come cessioni di beni, non siano autonome ma connesse ad un servizio attinente lo scopo dell’ente; l’esenzione concessa non alteri la concorrenza; la finalità “pubblica” dell’ente sia riconducibile esclusivamente ad una delle ipotesi di cui all’art. 132 della Direttiva.

Stato della Procedura

Il 3/6/2010 è stata notificata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE. L’Agenzia delle entrate ha predisposto una nota difensiva il 10/11/2009, prot. 2009/161982.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento alle censure comunitarie comporta: 1) che alcune operazioni “escluse” passino ad un regime di mera “esenzione”: in tal caso l’aumento di gettito fiscale sarebbe trascurabile; 2) altre operazioni “escluse” passino ad un regime di imposizione: in questa ipotesi l’aumento degli introiti fiscali non è al momento quantificabile, mancando dati generali e di dettaglio.

Scheda 8 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2007/2270 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato trasferimento di risorse proprie conseguente all’importazione di banane fresche nella Comunità”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze; Agenzia delle Dogane.

Violazione

La Commissione europea rileva che, in ordine alle operazioni di sdoganamento, in Italia, delle banane fresche importate, per il periodo 1998-2003, è stata violata la normativa comunitaria in materia di risorse proprie. In particolare si è constatato come i servizi doganali italiani abbiano accettato sistematicamente tutte le dichiarazioni doganali che, con riferimento al peso delle banane importate, indicavano un valore “standard”, laddove un’ispezione comunitaria ha rilevato che il peso reale delle merci era quasi sempre superiore a tale parametro. Esso, infatti, come ammontante a 18,14 Kg, risulta corrispondente al tipico “peso minimo garantito dal venditore per le banane maturate”, che è un valore in uso nella prassi negoziale. Pertanto le dogane italiane, le quali hanno eseguito i loro controlli solo su un “campione” della merce, avrebbero dovuto estenderli al 100%, al fine di rilevare, caso per caso, il peso reale delle banane importate. Quindi, la Commissione ha invitato l’Italia a ricalcolare i maggiori diritti doganali dovuti dal 1998 ad oggi, in ogni caso in cui sia stato dichiarato un peso pari a 18, 14 Kg. Ai fini di tale rettifica, è stato suggerito di assumere, come peso di riferimento, il “peso medio” della merce, da computarsi in base alle risultanze dei controlli a campione presso i singoli Uffici. In data 16 Gennaio 2009, l’Agenzia delle Dogane ha formulato una nota con la quale sostiene: 1) che l’espletamento di controlli sul 100% della merce importata, oltre che impraticabile per il rallentamento delle operazioni che ne deriverebbe, non è obbligatorio, in quanto la normativa comunitaria ammette un controllo minimo alla soglia del 10%, peraltro ampiamente superata dalle ispezioni doganali italiane 2) che la Commissione, mentre ritiene fittizio il peso di 18, 14 Kg, tralascierebbe di dimostrare il suo assunto; 3) che respingendo tale valore in quanto fittizio, si pretende, paradossalmente, che esso venga sostituito con un’altra grandezza anch’essa fittizia, poichè fornita dal “peso medio” come calcolato sulla base dei controlli a campione; 4) che, in contrasto con i dati della Commissione, risulta che le dichiarazioni accettate, recanti il peso di 18,14 Kg, rappresentano solo una modesta percentuale, mentre nella maggior parte dei casi sono stati dichiarati pesi compresi fra un minimo di 18, 50 ed un massimo di 18, 83 Kg.

Stato della Procedura

In data 27.11.08 è stata emesso un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario in termini di maggiori oneri, quantificato dalla Commissione in € 6.742.478,83 a titolo di risorse proprie da corrispondere al bilancio comunitario, cui si aggiungono gli interessi di mora calcolati secondo le procedure di cui all’art. 11 del Reg. 22 maggio 2000 n. 1150/2000.

Scheda 9 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2006/2550 – ex art. 258 del TFUE.**

“Regime speciale IVA per le Agenzie di viaggio in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli articoli da 306 a 310 della Direttiva 2006/112/Ce (nel prosieguo: “la Direttiva IVA”), che disciplinano il regime speciale Iva applicabile ai servizi di vendita di pacchetti turistici prestati dalle agenzie turistiche.

La Commissione, in particolare, ritiene illegittimo interpretare l'articolo 74 ter del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, nel senso di estendere il regime speciale IVA anche alle operazioni di vendita svolte nei confronti di soggetti diversi dai viaggiatori. Nel dare seguito ai rilievi formulati dalla Commissione, le Autorità italiane hanno affermato la legittimità della normativa nazionale rappresentando, nello specifico, che tale applicazione estensiva del regime speciale IVA viene suffragata dallo stesso tenore letterale della versione inglese della Direttiva IVA che, nell'individuare il destinatario del servizio di vendita soggetto a regime speciale, non utilizza il termine “viaggiatore” ma, in senso lato, utilizza il termine “cliente”, ciò consentendo l'estensione del regime speciale IVA anche a servizi di vendita offerti a “clienti” diversi dai viaggiatori. Tali osservazioni sono state ritenute infondate dalla Commissione, la quale ha ribadito che la ratio delle norme comunitarie in questione impone un'applicazione non estensiva, ma restrittiva del regime speciale.

Stato della Procedura

In data 28 febbraio 2008 è stato notificato all'Italia un parere motivato ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Poiché la presente procedura si fonda su contestazioni elevate nei riguardi di diversi Paesi membri della UE, successivamente all'invio del Parere Motivato si è tenuto un incontro della Commissione con le delegazioni degli Stati direttamente coinvolti, nel corso del quale i Paesi Bassi hanno avanzato una proposta di modifica della normativa comunitaria. Tale progetto è stato inviato dal MEF – Dipartimento delle Finanze, con nota 25 febbraio 2009 n. 1825, all'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'acquisizione del parere di tale amministrazione.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto l'applicazione del particolare regime del margine per le agenzie di viaggio non comporta una riduzione di imposta, quanto una mera semplificazione di procedura, concepita essenzialmente per superare le difficoltà pratiche che le imprese di questo tipo dovrebbero affrontare, in caso di applicazione del regime ordinario, quanto alla determinazione analitica della base imponibile e dell'imposta pagata a monte. Pertanto, si evince che la interpretazione estensiva degli articoli dal 306 al 310 della Dir. 2006/112/CE non implica una diminuzione dei contributi a titolo di risorse proprie IVA. Di conseguenza, l'adeguamento alle censure comunitarie non dovrebbe comportare effetti sul gettito di tale imposta.

Scheda 10 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2006/2380** – ex art. 258 del TFUE.

"Assenza di revisione giudiziaria in alcune questioni doganali".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione contesta la violazione dell'art. 243 del Regolamento n. 2913/92 (c.d. "codice doganale comunitario"), il quale stabilisce che chiunque ha diritto di impugnare le decisioni emesse dall'autorità doganale, quando esse concernono l'applicazione della normativa doganale e riguardano direttamente il ricorrente. Il disposto della norma assumerebbe dunque una valenza generale, attribuendo il diritto di contestare le decisioni dell'autorità doganale ogniqualevolta si verta sull'applicazione di una qualsiasi norma doganale, senza specifico riferimento a prescrizioni particolari in materia doganale. Pertanto, in base al tenore di tale disciplina, la Commissione ritiene che la stessa contrasti con la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione italiana il 27 settembre 2002, n. 15381, che ha peraltro fatto da precedente a pronunciamenti conformi espressi in seguito dalla stessa Cassazione (2009). La sentenza in questione reca un'importante massima, in ordine al diritto spettante al contribuente per il rimborso o lo sgravio dei dazi doganali. L'ipotesi di rimborso viene generata dall'illegittimità dell'intero dazio, mentre quella relativa allo sgravio si fonda sull'indebita contabilizzazione del dazio stesso, per cui esso risulta sempre dovuto, anche se in misura inferiore a quanto disposto dall'amministrazione. In base alla massima giurisprudenziale predetta, dunque, si deriva che il diritto di cui sopra - alla restituzione dell'intero dazio ovvero di una sua parte - può essere fatto valere, di fronte all'autorità giudiziaria interna, non in ogni caso di violazione delle norme di attuazione del codice doganale comunitario, ma soltanto ove vengano addotte le circostanze di cui agli artt. 900-903 dello stesso testo. Diversamente è disposto ove la domanda di rimborso o sgravio risulta supportata da ragioni diverse da quelle suddette e, precisamente, dai motivi di cui agli artt. 905-909 dello stesso Regolamento di attuazione (cioè dalla presenza di una situazione particolare non fondata su manovre di manifesta frode o negligenza da parte dell'interessato, con l'autorità doganale che ritenga tale situazione imputabile a un'omissione della Commissione). In questa seconda evenienza, la relativa questione non potrebbe essere definita dall'autorità giurisdizionale, ma dovrebbe essere risolta e trattata in sede politica. Al riguardo, la Commissione ritiene che tale massima contrasti con l'art. 243 sopra menzionato, in quanto avrebbe introdotto un'illegittima limitazione alla portata di quest'ultimo. Infatti la tutela giurisdizionale nazionale, in base alla norma europea, deve estendersi ad ogni richiesta di rimborso o sgravio dei prelievi doganali, senza essere limitata alle fattispecie di cui agli artt. 900-903 predette.

Stato della Procedura

Il 30/9/10 la Commissione ha emesso una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Il superamento della presente procedura implicherebbe che fossero consentiti anche il rimborso, o sgravio dai dazi doganali, fondati sugli artt. 905-909 del Reg. 2454/93, con conseguente possibile aumento degli oneri finanziari.

Scheda 11 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2005/2117 - ex art. 258 del TFUE**

“Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Violazione

La Commissione eccepisce la violazione degli artt. 2, 6, 9, 10 dei Reg.ti 1552/89 e 1150/2000, nonché dell’art. 220 del Reg. n. 2913/92 La normativa italiana censurata regola l’accertamento che le autorità fiscali eseguono, “a posteriori”, sulla veridicità delle dichiarazioni già presentate dai contribuenti in ordine ai dazi doganali. Si prevede dunque che, ove dalla revisione emergano inesattezze (ad esempio, che il contribuente abbia corrisposto un prelievo inferiore a quello dovuto), la medesima amministrazione proceda a rettifica, con comunicazione al contribuente mediante “avviso di accertamento”. A questo punto la legge prescrive, nel rispetto del principio del contraddittorio, che il debitore disponga di 30 gg. per contestare il suddetto avviso. Durante tale termine, la legge italiana non consente al Fisco né di accertare, né di contabilizzare, né di esigere l’imposta nella misura rettificata. Peraltro, è previsto addirittura che (legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12) - ove la rettifica preveda un accesso nei locali di esercizio dell’attività soggetta al dazio - al termine dell’accesso stesso venga redatto un “verbale di chiusura delle operazioni”, avendo a disposizione, il contribuente, ben 60 gg. per sollevare eventuali eccezioni al verbale predetto, senza che l’amministrazione possa, nel periodo in questione, contabilizzare o esigere l’imposta, onde venga garantito al debitore di elevare eventuali eccezioni. In proposito, la Commissione rileva come tale regime di accertamento successivo - in ragione dei tempi concessi al contribuente per contestare il verbale di chiusura delle operazioni, durante i quali l’imposta non può essere esigita - introduca eccessive dilazioni nella messa a disposizione, in favore del bilancio comunitario, dei dazi doganali (tali prelievi spettano infatti alla UE), come maggiorati a seguito della successiva verifica. In particolare risulterebbe violato l’art. 220 del Reg. 2913/92, il quale impone che l’Amministrazione debba contabilizzare e riscuotere i dazi, accertati “a posteriori”, rigorosamente entro due giorni dal momento in cui l’autorità “si è resa conto” della situazione, momento che coinciderebbe con l’invio dell’avviso di accertamento o del verbale di chiusura delle operazioni, senza dover aspettare il decorso dei 30 o 60 gg. concessi al debitore per presentare le proprie difese. L’Italia ha replicato che, al momento dell’invio dell’avviso di accertamento, o del “verbale di chiusura delle operazioni”, l’amministrazione non può liquidare l’imposta, in quanto non si è ancora, effettivamente, “resa conto” dell’importo dovuto. Al fine di acquisire piena certezza dell’imposta, infatti, dovrebbero essere raccolte le eventuali osservazioni del contribuente.

Stato della Procedura

Il 17/6/10 la Corte di Giustizia UE ha dichiarato l’Italia inadempiente ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo a carico del bilancio dello Stato, di cui è ancora in corso una precisa quantificazione, sia in linea capitale che in conto interessi.

Scheda 12 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2005/2107 – ex art. 258 del TFUE**

"Tassazione del tabacco - mancato rispetto del principio della libera fissazione del prezzo di vendita al dettaglio".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 par. 1 della Direttiva n. 95/59/CE, relativa alle imposte, diverse dall'imposta sul volume d'affari, che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati. In base all'articolo predetto, i produttori determinano liberamente il prezzo dei tabacchi lavorati. La normativa italiana censurata fa riferimento alla prevista imposizione, su Decreto direttoriale dei Monopoli di Stato, di un prezzo "minimo" per le sigarette. Si precisa che l'ulteriore capo di censura presentato dalla Commissione nel suo ricorso - riguardante la contestazione dell'eccessiva lunghezza del termine previsto, in Italia, per approvare una modifica di prezzo dei tabacchi lavorati - è stato oggetto di rinuncia da parte della Commissione stessa, in seguito alla decurtazione di tale termine a giorni 90, come dalla Legge n. 88/2009. Pertanto la Corte di Giustizia UE si è pronunciata in ordine all'unica contestazione tenuta ferma dalla Commissione, concernente la circostanza per cui la normativa italiana, segnatamente il Decreto 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), prevede un minimale di prezzo per i tabacchi lavorati, stabilito in via autoritativa come sopra meglio specificato. Al riguardo, la Commissione ha sostenuto che la fissazione di un prezzo minimo impedisce agli operatori del settore non solo di definire liberamente un minimale di prezzo, ma anche un massimale, dal momento che il prezzo massimo non potrà, ovviamente, essere inferiore al prezzo minimo fissato dalle Autorità. Tale situazione non solo nuocerebbe alla concorrenza fra i vari generi di sigarette - in quanto allineerebbe il prezzo delle sigarette meno costose a quello del prodotto di marca più pregiata (infatti il prezzo minimo, secondo la legge italiana, viene individuato nel 95% di una media ponderata dei vari prezzi) - ma danneggerebbe i produttori trasfrontalieri, in quanto impedirebbe le importazioni, in Italia, di prodotti i cui prezzi risultassero, al netto degli oneri fiscali, inferiori a quelli minimi stabiliti. Peraltro, la Commissione ritiene che le ragioni addotte dal Governo italiano - circa la previsione di un prezzo minimo elevato allo scopo di scoraggiare il consumo di sigarette e quindi a tutela della salute del consumatore - non sarebbero convincenti. Infatti, non solo l'istanza della salute pubblica non potrebbe giustificare la deroga all'art. 9 della Direttiva 95/59/CE, sopra menzionata, ma si potrebbe ugualmente soddisfare tale esigenza attraverso lo strumento fiscale, attraverso la maggiorazione dovuta all'applicazione di un'accisa, lasciando che il prezzo netto di vendita si determini in base al libero gioco della domanda e dell'offerta.

Stato della Procedura

Il 24/6/10 la Corte di Giustizia della UE ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 TFUE.

A decorrere dalla suddetta sentenza, è cessata, di fatto, l'applicazione della normativa italiana contestata dalla UE, in attesa della prossima formale abrogazione di detta disciplina.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario immediato per il bilancio dello Stato.

Scheda 13 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2004/4350 – ex art. 258 del TFUE**

“Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita attualmente in vigore coi principi relativi alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione dei capitali”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze

Violazione

La Corte di Giustizia si è pronunciata sul ricorso Commissione/Italia, con il quale la prima ha lamentato la non conformità delle norme italiane, concernenti l'imposizione dei dividendi “in uscita”, con gli artt. 56 CE e 40 SEE relativi alla “libera circolazione dei capitali”, rispettivamente fra gli Stati membri della UE (art. 56) e fra quelli facenti parte dello Spazio Economico Europeo (art. 40 SEE). La legislazione contestata prevedeva, per il periodo 2004-2008, che i dividendi distribuiti da società italiane, a favore di società partecipanti che appartenessero ad altri Stati UE o SEE, fossero tassati in capo alla società italiana, con aliquota del 27%. Per converso, gli utili distribuiti da società italiane a società partecipanti anch'esse italiane (utili “domestici”), venivano non solo esentati da ritenuta in capo alla società partecipata, ma esclusi altresì, per il 95%, dal reddito imponibile delle società partecipanti. Tali disposizioni avrebbero reso meno attraente, per le società UE o SEE rispetto alle società italiane, l'acquisto di quote in altre società italiane, con conseguente lesione del diritto delle società estere di far circolare liberamente i loro capitali (essendo l'acquisto di quote societarie una forma di investimento di capitali). Attualmente, la finanziaria 2008 ha equiparato il trattamento degli utili trasfrontalieri UE e SEE a quello degli utili “domestici” e, tuttavia, il fatto per cui in passato sia stata applicata una normativa fiscale discriminatoria, suppone che lo Stato italiano rimborsi alle società estere i prelievi illegittimi. La Corte di Giustizia ha accolto le tesi della Commissione circa l'illegittimità del trattamento discriminatorio dei dividendi spettanti a società UE, per il seguente motivo: lo scopo perseguito dalla previgente disciplina italiana, attraverso la tassazione “alla fonte”, era quello di evitare che - omessala tassazione nello Stato della società partecipata (Italia) e, per ipotesi, escluso lo stesso prelievo anche nello Stato delle società partecipanti - si creasse un reddito societario immune “in toto” da imposta. Tuttavia, ha precisato la Commissione, tale preoccupazione sarebbe venuta meno, rispetto ai rapporti con gli altri Stati UE, per il fatto che le convenzioni, esistenti fra gli stessi e l'Italia, avrebbero garantito a quest'ultima di disporre di sufficienti informazioni sul se e sulla misura in cui gli altri Stati applicavano le loro imposte agli utili distribuiti, alle loro società, da società italiane. Invece, circa gli Stati SEE (fra cui il Liechtenstein), non esistendo fra essi e l'Italia uno scambio di informazioni siffatto, l'applicazione della “ritenuta alla fonte” è stata ritenuta, dalla Corte, giustificata dall'esigenza di evitare le frodi fiscali, cioè l'elusione “in toto” del prelievo fiscale sugli utili in questione.

Stato della Procedura

In data 19/11/2009 la Corte di Giustizia ha emesso sentenza ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/ medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il bilancio dello Stato, dovuto agli obblighi di rimborso alle società UE degli indebiti prelievi fiscali per il periodo 2004-2008.

Scheda 14- Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2003/4826 – ex art. 258 del TFUE**

“Rilascio di autorizzazione alla creazione di magazzini doganali privati”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione dell'art. 8 della decisione 2000/597/CE, nonché degli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 del Reg.to 1150/2000 attuativo della decisione 94/728/CE. La normativa comunitaria citata attiene al sistema delle “risorse proprie” della UE, costituite, fra l'altro, dai prelievi doganali che gli Stati membri riscuotono sulle importazioni, nell'Unione, da Paesi terzi. Tali prelievi vengono corrisposti, da ciascun Stato, al bilancio dell'Unione stessa, tramite – come dal combinato disposto delle suddette norme – l'istituzione, presso il Tesoro, di uno specifico conto intestato alla UE. Nel conto predetto, le “risorse proprie”, spettanti all'Unione europea, debbono essere “iscritte” a breve distanza di tempo dal momento in cui il diritto doganale viene quantificato ed il debitore informato del diritto stesso. Tale normativa è stata violata dalle autorizzazioni – illegittime in base al diritto comunitario - che le competenti autorità doganali per la Puglia e la Basilicata hanno rilasciato ad un operatore, dal 27/2/1997 fino al 4/12/2002, per consentirgli, illegalmente, la creazione di “magazzini doganali privati di tipo “C”. In essi si esercitava la trasformazione di pani di alluminio, di importazione extracomunitaria, in rottami dello stesso materiale. L'istituzione dei suddetti magazzini aveva comportato – illegittimamente - la totale esenzione, dai prelievi doganali, delle merci in essi depositate e trasformate. Pertanto, in relazione alla vicenda di cui si tratta, l'Italia risulta debitrice dei dazi doganali che avrebbe dovuto, a tempo debito, quantificare, notificare al debitore e iscrivere tempestivamente sul conto UE presso il Tesoro. Peraltro, sui prelievi non corrisposti alla UE a loro tempo, sarebbero decorsi consistenti interessi. In risposta, l'Italia ha precisato che le illegittime autorizzazioni vennero rilasciate, all'epoca, sulla base di una collusione fraudolenta fra alcuni funzionari doganali e i rappresentanti dell'impresa ammessa all'esenzione doganale. Quindi la condotta di detti funzionari, come penalmente rilevante, non sarebbe imputabile allo Stato italiano, ritenendosi che un organo dello Stato, laddove eserciti la sua funzione per fini personali, non potrebbe più immedesimarsi nello Stato stesso. Il mancato accredito dei dazi al conto UE sarebbe dipeso, dunque, da “forza maggiore”. La Corte di Giustizia, tuttavia, ha replicato che anche se l'organo statale deflette dal perseguimento dell'interesse pubblico, non cessa per questo di essere parte dello Stato. Quindi la forza maggiore, a rigore ravvisabile solo in un evento esterno alla sfera dell'agente (che in questo caso è lo Stato), non potrebbe sostanzarsi nel comportamento illecito di un organo statale, poiché quest'ultimo non sarebbe mai esterno allo Stato, ma costituirebbe sempre parte integrante di esso.

Stato della Procedura

In data 8/7/10 la Corte di Giustizia ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta effetti finanziari negativi relativi all'obbligo di rimborsare, al bilancio UE, prelievi doganali evasi per € 22.730.826,29, con i relativi interessi.

Scheda 15 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2003/2246 - ex art. 258 del TFUE**

“Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: MEF—Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione rileva la violazione degli artt. 30 e 110 TFUE, concernenti il divieto per ogni Stato membro UE di applicare, sui prodotti provenienti da altri Stati membri, misure tali da penalizzare lo stesso prodotto estero a vantaggio di quello nazionale, come quelle relative alla previsione di dazi doganali (art. 30) ovvero quelle che colpiscono il prodotto estero con altre forme di imposizioni, comunque più gravose di quelle previste per i prodotti interni simili (art. 110). La Commissione ritiene incompatibile, con tali principi, il sistema normativo italiano sull'energia elettrica come risulta, dopo l'abbandono del nucleare (referendum del 1987), dal combinato disposto delle norme del D. Lgs 79/1999, del Decreto 26/1/2000, della legge n. 83/2003 e della deliberazione 29/12/2007 dell'AEEG. Tali disposizioni definiscono un sistema fiscale, in base al quale gli utenti finali di energia elettrica sopportano un prelievo in forma di “sovrapprezzo” e articolato in “componenti tariffarie” (A2; A3 e A5), gravante in ugual misura sia l'energia prodotta da imprese italiane sia quella importata dagli altri Stati membri. Tale “sovrapprezzo”, transitando presso la “Cassa conguaglio per il settore elettrico”, viene da tale ente versato ad imprese italiane produttrici di energia elettrica, al fine di compensarle dei costi da queste affrontati per la dismissione degli impianti nucleari (componente tariffaria A2), per l'incentivazione di produzione di energia da fonti rinnovabili (componente A3) e per la promozione dell'attività di ricerca relativa al sistema elettrico (componente A5). La Commissione ritiene che, nonostante l'entità del prelievo sia uguale sia per il prodotto domestico che per quello estero, la circostanza per cui lo stesso venga riversato dall'Amministrazione alle imprese italiane e non a quelle estere costituisce, per le prime, una forma di rimborso dell'imposta stessa. Tale rimborso viene giustificato, dall'Italia, con l'esigenza di coprire i costi che le industrie sopporterebbero per la produzione di energia “verde”. A prescindere da tale giustificante, la Commissione obietta che rimarrebbe ferma la circostanza per cui le imprese italiane verrebbero poste in condizioni di vantaggio rispetto a quelle estere operanti sullo stesso mercato, in quanto, attraverso l'abbattimento dei costi di produzione determinato dal rimborso effettivo dell'elemento di costo rappresentato dal sovrapprezzo, le stesse imprese domestiche potrebbero applicare un prezzo più conveniente di quello praticato dagli operatori comunitari, godendo dunque di un vantaggio concorrenziale rispetto a questi ultimi.

Stato della Procedura

Il 28/1/2010 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha elaborato una difesa della posizione italiana, con nota 13700 del 4/6/10 inviata alla Presidenza del Consiglio (Dipartimento Politiche Comunitarie).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario diretto a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 16 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2003/2182 - ex art. 258 del TFUE**

“Accertamento risorse proprie e messa a disposizione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: MEF – Dipartimento delle Finanze - Agenzia delle Dogane.

Violazione

La Commissione europea contesta all'Italia di aver omesso il calcolo e la corresponsione al bilancio delle Comunità, per i periodi di esercizio dal 1998 al 2002, dei dazi doganali relativi all'importazione di materiali ad uso specificamente militare, con ciò contravvenendo all'art. 26 del Trattato CE, agli artt. 20 e 217 Reg. 2913/92 e al Reg. 1552/89 di applicazione della normativa sulle risorse proprie della Comunità. In particolare, l'art. 26 TCE dispone che la competenza normativa, in materia di dazi doganali, spetta esclusivamente al Consiglio delle Comunità, con conseguente estromissione dei singoli Stati membri dalla possibilità di disapplicare tali tributi. Gli artt. 20 e 217 del Reg. 2913/92, nonché il Reg. 1552/89, inoltre, precisano che le tariffe doganali sono fissate in ambito comunitario e che, peraltro, le autorità nazionali debbono, non appena dispongono degli elementi necessari alla determinazione dell'imposta doganale dovuta, procedere alla contabilizzazione del relativo credito e alla sua iscrizione negli appositi registri contabili. Infine, ai sensi degli stessi articoli, l'importo dei tributi deve essere messo a disposizione delle Comunità su un dato conto corrente aperto presso il Tesoro ovvero presso altro organismo competente. La Commissione sottolinea, altresì, che pur avendo previsto, lo stesso Consiglio, la disapplicazione dell'imposta doganale sui prodotti ad uso militare, tale eccezione opera soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2003. L'Italia, invece, ha esteso l'esenzione dal prelievo doganale anche al periodo precedente al 1° gennaio 2003, relativamente a determinati prodotti che, a quel tempo, erano ancora soggetti al dazio per decisione del Consiglio delle Comunità. Con ciò, la Commissione ritiene che l'Italia abbia assunto un'iniziativa unilaterale illegittima che contravverrebbe alle norme comunitarie di cui sopra. Le autorità italiane hanno invocato, in proposito, l'art. 296 TCE, che autorizzerebbe le deroghe al Trattato e, quindi, anche all'art. 26 di quest'ultimo, ove ciò sia imposto dall'esigenza di tutelare gli interessi “essenziali” alla “sicurezza” dello Stato: lo Stato membro, quindi, potrebbe disapplicare unilateralmente il dazio comunitario gravante l'importazione dei materiali bellici, per incentivarne l'acquisto e potenziare, di conseguenza, la sicurezza nazionale. La Commissione ha replicato che il disposto dell'art. 296 TCE non può essere invocato, in nessun modo, per legittimare la sospensione unilaterale dei dazi.

Stato della Procedura

Il 15/12/2009 la Corte di Giustizia ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 TFUE (C-239/06), riunita la presente causa con quella iscritta nel Registro Generale della Corte al n. 387/05.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura implica effetti finanziari negativi, dovendo l'Italia versare al bilancio comunitario, a titolo di “risorse proprie”, i prelievi doganali elusi per gli esercizi 1998-2002 e maggiorandoli degli interessi moratori.

Scheda 17 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 1985/0404** – ex art. 258 del TFUE

“Mancata riscossione di dazi doganali per importazioni di materiale ad uso civile e militare”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane.

Violazione

La Commissione contesta la violazione dell’art. 26 TCE, degli artt. 20 e 217 del Reg. 2913/92 e delle disposizioni contenute nel Reg. 1552/89, per aver esentato dai dazi doganali, a decorrere dal periodo di esercizio 1998 sino a quello 2002, l’importazione di prodotti a doppio uso civile e militare. Tale condotta contrasterebbe: innanzitutto, con l’art. 26 TCE prima citato, in quanto lo stesso, avocando esclusivamente al Consiglio delle Comunità le decisioni in materia di dazi doganali, colpisce di illegittimità i provvedimenti unilaterali dei singoli Stati membri; in secondo luogo con i citati articoli del Reg. 2913/92 ed il Reg. 1552/89 sopra menzionato, che impongono alle autorità nazionali di procedere, non appena dispongano degli elementi per la determinazione di un dazio, al computo e all’iscrizione in bilancio del relativo importo, quindi alla corresponsione del medesimo alle Comunità attraverso suo accreditamento su un conto corrente apposito. Da ultimo si è precisato che lo stesso Consiglio delle Comunità ha esonerato dal prelievo doganale, a mezzo Reg. 150/2003, i prodotti a duplice uso civile e militare e che, tuttavia, detto sgravio è stato fissato a far data esclusivamente dal 1° gennaio 2003, rimanendo impregiudicata la vigenza del dazio per i periodi di esercizio precedenti a tale termine. Il Governo italiano ha obiettato che l’esenzione dal tributo doganale si giustificerebbe in base all’art. 296 del Trattato CE, che autorizzerebbe l’adozione di misure nazionali in deroga al medesimo Trattato, quando esse risultino necessarie alla salvaguardia della “sicurezza” degli Stati membri. Pertanto, in virtù dell’art. 296 TCE, sarebbe consentita la disapplicazione dell’art. 26 sopra menzionato e, di conseguenza, una soppressione del dazio sui materiali a “doppio uso”. Infatti lo sgravio dall’imposta, incoraggiando l’importazione di detti materiali, utili anche a fini militari, gioverebbe alla “sicurezza nazionale”, ricollegandosi, dunque, alle esigenze che l’art. 296 indica come idonee a limitare l’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel Trattato stesso.

Stato della Procedura

Il 15/12/2009, successivamente all’entrata in vigore del TFUE, la Corte di Giustizia ha dichiarato l’Italia inadempiente ex art. 258 TFUE, riunita la presente causa C-387/05 con quella iscritta nel Registro Generale della Corte al n. C-239/06.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura accolla al bilancio pubblico l’onere derivante dall’obbligo di rimborsare alla UE le imposte doganali eluse, per il periodo di riferimento, sui materiali a “doppio uso”, quantificate in € 24.653.366,05 in linea capitale. Tale somma è già stata messa a disposizione del bilancio comunitario dall’Agenzia delle Dogane. Si rimane in attesa che le autorità europee calcolino gli interessi sull’importo suddetto, ex art. 11 Reg. n. 1150/2000 CE.

PAGINA BIANCA

Giustizia

PROCEDURE INFRAZIONE GIUSTIZIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2009/2230	Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati	RC C-379/10	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Giustizia**Procedura di infrazione n. 2009/2230 - ex art. 258 del TFUE**

"Presunta non conformità al diritto comunitario della Legge n. 117/1988"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia.

Violazione

La Commissione europea rileva che le disposizioni della Legge 117/88 contrastino con l'ordinamento della UE. Detta legge prevede che un soggetto, che subisce un danno ingiusto ad opera di un giudice – in occasione dell'esercizio, da parte di quest'ultimo, delle sue funzioni – abbia diritto di rivalersi nei confronti dello Stato italiano. Tuttavia, si aggiunge che il comportamento illegittimo del magistrato non può, comunque, dare luogo a responsabilità dello Stato, laddove la violazione delle norme, da parte del giudicante, si sia determinata nell'ambito delle peculiari attività giudiziarie concernenti l'interpretazione delle stesse norme, ovvero la valutazione dei fatti o delle prove. Peraltro, quand'anche il magistrato commetta l'illegittimità al di fuori dell'attività valutativa predetta, la sua responsabilità è esclusa se non sussistono le condizioni di "dolo" o "colpa grave". La nozione di "colpa grave", a sua volta, è stata ristretta a fattispecie "limite" come quella in cui il giudice affermi, per inescusabile negligenza, la sussistenza di fatti incontrovertibilmente provati dagli atti del procedimento. In definitiva, pertanto, la responsabilità dello Stato, di cui si tratta, è fortemente limitata dalla legislazione italiana. Quest'ultima quindi, secondo la Commissione, confliggerebbe con la normativa europea, laddove la responsabilità statale venga limitata, nel modo descritto, anche in riferimento alla violazione, da parte del giudice, non già di una norma interna, ma di una di rango europeo essa stessa. Infatti, una cospicua giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenze "Factortame", "Brasserie du Pecheur", "Traghetti") ha affermato che la responsabilità di uno Stato UE sorge quando un qualsiasi organo dello Stato stesso – sia esso di natura legislativa, amministrativa o giurisdizionale – abbia violato una norma europea. Tale responsabilità, peraltro, se pure viene ricondotta, dalla giurisprudenza della Corte, all'esistenza di determinati presupposti, non soggiace tuttavia ai penetranti limiti imposti dall'ordinamento italiano. Una tale responsabilità infatti sussiste, per la giurisprudenza comunitaria, ogniquale volta la violazione della norma europea risulti "manifesta", quindi ove ricorrano le seguenti condizioni: la norma deve attribuire diritti direttamente ai singoli soggetti; la stessa deve essere precisa e chiara; l'errore del giudice, nell'applicare la norma, deve essere inescusabile; l'applicazione erronea della norma deve essere chiaramente contraddetta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. La Commissione conclude rilevando che, se la lesione delle norme europee fondasse una responsabilità statale solo alle condizioni di cui alla normativa italiana, le norme europee stesse sarebbero destituite della loro "effettività", dal momento che lo Stato che non le applicasse verrebbe a godere della pressochè totale impunità.

Stato della Procedura

Il 6/8/10 è stato notificato il ricorso, ex art. 258 TFUE, alla Corte di Giustizia UE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Lavoro e Affari Sociali

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2010/4146	Procedure di selezione riguardanti i professori universitari. Diversità di trattamento basata sulla cittadinanza	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2010/2045	Non conformità dell'art. 8 del D. L. 238/2001 ai requisiti della clausola 8 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2009/4686	Riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell'Unione europea	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2009/4685	Compatibilità con la normativa UE della clausola della residenza per beneficiare dell'assegno regionale del Trentino Alto Adige e dell'assegno provinciale della Provincia di Bolzano al nucleo familiare	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 5 2009/4513	Trattato CE: Certificazione di bilinguismo per accedere al pubblico impiego nella Provincia di Bolzano	PM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2009/4393	Requisiti richiesti per la partecipazione ad un concorso per l'assegnazione di alloggi a basso costo a studenti universitari	PM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2008/4843	Riconoscimento dell'esperienza professionale maturata nel settore sanitario (odontoiatri)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 8 2007/4652	Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi	MM	No	Stadio invariato
Scheda 9 2006/2441	Non corretta applicazione della Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro	PM	No	Stadio invariato
Scheda 10 2006/2228	Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2010/4146 - ex art. 258 del TFUE**

“Procedure di selezione riguardanti i professori universitari”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Violazione

La Commissione europea ritiene violato l'art. 45 del TFUE, relativo alla “libera” circolazione dei lavoratori in tutti gli Stati della UE, nonché il Regolamento n. 1612/68, che specifica più in dettaglio lo stesso articolo 45. Infatti, l'art. 6 del menzionato Regolamento precisa che la libertà di spostamento del lavoratore proveniente da un Paese membro, il quale si rechi a lavorare in un altro Paese membro, subirebbe una lesione ove l'accesso ad un determinato impiego, nel Paese ospitante, fosse subordinato a presupposti che discriminassero il lavoratore medesimo in ragione della sua “cittadinanza”. Infatti, con riguardo al territorio dello Stato membro in cui vige la normativa discriminatoria, i lavoratori migranti – come svantaggiati nell'accesso al lavoro, rispetto ai lavoratori interni – sarebbero meno “liberi” di circolare rispetto ai lavoratori nazionali. Quindi, detto articolo 6 vieta che le procedure di reclutamento dei lavoratori siano disciplinate, dalla legislazione nazionale, in guisa tale che i lavoratori provenienti da altri Stati membri vengano posti in condizioni di svantaggio rispetto ai lavoratori interni, a motivo della diversa cittadinanza. Peraltro, le discriminazioni fondate sulla cittadinanza del migrante possono essere anche “indirette”, ove la legislazione interna preveda, per l'accesso ad un'attività lavorativa, non il possesso della cittadinanza dello Stato in cui tale legislazione vige - in questo caso i migranti, non vantando detto requisito, sarebbero direttamente estromessi dall'impiego - ma condizioni diverse dalla cittadinanza stessa, le quali determinano, purtuttavia, un trattamento peggiorativo nei confronti dei lavoratori stranieri. In merito al caso di specie, la Commissione ravvisa nella normativa italiana una discriminazione, fondata “indirettamente” sulla “cittadinanza”, per cui i candidati non in possesso del titolo di professore associato conseguito in Italia - quindi, anche quelli in possesso di titolo equivalente rilasciato da competenti autorità di altri Stati membri UE - debbano, a differenza dei medesimi professori associati italiani, sostenere una prova di ammissione se vogliono accedere alla carriera di professore ordinario in Italia. Essendo per lo più - i professori dotati di titolo conseguito in altri Stati UE - cittadini non italiani, la disciplina italiana finirebbe per rendere meno facile l'accesso al lavoro, per questi ultimi, rispetto ai cittadini italiani medesimi. Al riguardo, la Commissione mostra di non volersi discostare dalla sentenza della Corte di Giustizia C-586/08, in base alla quale il titolo universitario conseguito in altro Stato UE - se pur sufficiente, per la legislazione di quello stesso Stato, a conferire la qualifica di professore ordinario - non può consentire al suo possessore di ottenere l'iscrizione automatica nell'elenco italiano dei professori ordinari. La stessa Commissione tuttavia, pur condividendo con la Corte UE l'assunto di cui sopra - cioè che il professore associato, nominato tale in altri Stati membri, rimanga sempre tenuto al superamento di una prova preliminare, se vuole essere iscritto nella lista dei professori ordinari italiani - ritiene comunque che il titolo suddetto possa giustificare l'esonero da tale prova nel singolo caso concreto, contribuendo, nell'ambito della prova stessa, ad un giudizio positivo sul candidato.

Stato della Procedura

Il 24/11/2010 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2010/2045 - ex art. 258 del TFUE**

“Non conformità dell’art. 8 del DL 238/2001 ai requisiti dalla clausola 8 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES; UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione di alcune disposizioni contenute nella Direttiva 1999/70/CE, che mutua la disciplina dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. In particolare, si lamenta l’incompatibilità della legislazione italiana con la clausola n. 7 di tale Accordo quadro, come allegato alla Direttiva medesima. Le norme introdotte da tale articolo si inseriscono nel più generale disegno, perseguito dalla Direttiva nel suo complesso, di rimuovere le discriminazioni esistenti nei confronti dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato e, quindi, di garantire ai primi una tutela non inferiore a quella apprestata ai secondi. Quindi – premesso che gli organi di rappresentanza dei lavoratori vengono istituiti subordinatamente all’esistenza, in azienda, di un certo numero di lavoratori – l’art. 7 predetto stabilisce che i lavoratori a tempo determinato, al pari di quelli a tempo indeterminato, debbono essere valutati nel conteggio rivolto a verificare il superamento, o meno, delle soglie oltre le quali i lavoratori possono istituire organismi in loro rappresentanza. In proposito, il tenore della norma - nell’intento di predisporre le più ampie garanzie nei confronti dei lavoratori “a termine” – dispone che questi ultimi debbano in ogni caso essere computati ai fini dell’introduzione di organismi rappresentativi, a prescindere dalla durata più o meno rilevante del loro contratto. Per converso, l’art. 8 del D. L. 368/01 ammette che i lavoratori a termine vengano presi in considerazione, nel computo delle soglie, soltanto se il loro contratto ha durata superiore ai nove mesi. Ciò anche nell’ipotesi in cui, in ambito aziendale, si registri una significativa presenza di lavoratori impiegati, a tempo determinato, con rapporto soggetto a termine inferiore o pari a quello suddetto, in modo che si renderebbe, in ogni caso, opportuno conferire loro un’adeguata rappresentanza, pur in mancanza del suddetto requisito di durata. Quindi, dal momento che la normativa italiana restringe l’ambito dell’applicazione della clausola 7, sopra menzionata - ammettendo che solo una parte dei lavoratori a tempo determinato possa esprimere le proprie ragioni, negli organismi rappresentativi dei lavoratori all’interno dell’azienda – la Commissione ritiene sussistente una lesione di detta clausola, come parte integrante di Direttiva comunitaria.

Stato della Procedura

Il 30/9/2010 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2009/4686 - ex art. 258 del TFUE**

“Riconoscimento dell’esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell’Unione europea”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione dell’art. 45 del TFUE e del Regolamento 1612/68, relativi al principio della libera circolazione dei lavoratori all’interno dello spazio comunitario, in base al quale ai lavoratori subordinati, migranti da uno Stato membro ad un altro Stato membro, debbono essere estese le medesime condizioni di lavoro riconosciute ai lavoratori subordinati dello stato ospitante. Infatti, laddove il lavoratore migrante, nello Stato UE ospitante, fosse soggetto a trattamenti deteriori rispetto a quello interno, sarebbe scoraggiato dal trasferirsi in detto Stato, derivandone una lesione della libertà di circolare liberamente per tutto il mercato europeo. Come incompatibili con detto principio, la Commissione contesta alcune norme italiane circa la posizione dei medici del Servizio Sanitario nazionale italiano, fra cui: l’art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale 1998/2001 per l’area della dirigenza medica e veterinaria – 2000/2001, l’art. 24 del Contratto Collettivo Nazionale dell’area della dirigenza medico – veterinaria –2002/2005 e 2002-2003, l’art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale– Area dirigenza economica 2006-2007. In base a tale normativa, risulta che i periodi di attività, trascorsi dai medici alle dipendenze di altro Stato membro, non vengono valutati, in Italia, ai fini del calcolo degli anni di esperienza professionale e di anzianità, acquistando rilievo solo agli effetti del trattamento economico del lavoratore. In proposito, le autorità italiane sostengono che l’esperienza professionale potrebbe davvero consolidarsi soltanto se riferita, negli anni, alle stesse identiche mansioni, il che non potrebbe inverarsi ove parte dell’attività lavorativa fosse spesa all’estero. Comunque, le competenze professionali acquisite in altri Stati UE non sarebbero, in Italia, considerate irrilevanti al di fuori del trattamento economico, in quanto sarebbero valutate nei concorsi (D.P.R. 1997/483). Infine, si precisa che la normativa contestata si applica sia ai medici migranti che a quelli di nazionalità italiana. Al riguardo la Commissione replica: che l’assunto, per cui l’acquisizione dell’esperienza medica suppone un’ininterrotta continuità lavorativa, è controvertibile; che, ai sensi del D.P.R. 1997/483, la valutazione del lavoro medico all’estero a fini concorsuali è comunque sottoposta a penetranti limiti; che la normativa italiana, pur riservando, formalmente, un pari trattamento ai medici italiani e a quelli comunitari, di fatto discrimina il medico degli altri Stati membri, in quanto sono soprattutto i lavoratori, migranti in Italia da altri Paesi UE, che evidentemente presentano periodi lavorativi all’estero.

Stato della Procedura

Il 3/6/10 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Il Ministero della Salute ha rappresentato le ragioni dell’Italia con nota del 28/7/2010 al Dipartimento per le Politiche comunitarie (Presidenza del Consiglio), che ha provveduto ad inoltrarla alla Rappresentanza Permanente d’Italia a Bruxelles il 30.07.2010, con nota n. 5373.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 4 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2009/4685 - ex art. 258 del TFUE**

“Compatibilità con la normativa UE della clausola della residenza per beneficiare dell’assegno al nucleo familiare”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione dell’art. 73 del Regolamento 1408/71 e dell’art. 48 del TFUE. Il primo stabilisce che il lavoratore che lavori in uno Stato membro e quindi soggetto alla legislazione di questo, ha diritto - in favore dei propri familiari, residenti in uno Stato membro diverso - alle stesse “prestazioni familiari” che il primo Stato concederebbe a quegli stessi familiari, se risiedessero nel suo territorio. Tale disposizione intende rimuovere gli ostacoli ad una piena realizzazione della “libertà di circolazione dei lavoratori”, come sancita, in primo luogo, dal suddetto art. 48 del TFUE. Infatti, ove i lavoratori migranti da uno Stato membro ad un altro - i quali solitamente non hanno al seguito i loro familiari - non si vedessero riconosciute, dallo Stato ospitante, le garanzie previdenziali - familiari attribuite ai lavoratori i cui familiari risiedano nello stesso Stato, sarebbero disincentivati dall’andarvi a lavorare. Di conseguenza, verrebbe ad essere limitata la loro libertà di lavorare negli altri Stati UE. La Commissione ritiene contrastanti, con tale normativa europea, alcuni provvedimenti delle autorità italiane. In particolare, l’art. 3 della legge del Trentino Alto Adige 18/2/08 subordina l’erogazione ai lavoratori di un “assegno regionale al nucleo familiare”, alla condizione che i familiari stessi del lavoratore risiedano nella Regione. Parimenti, l’art. 8 della legge della provincia di Bolzano 23/12/2004 condiziona la corresponsione di un “assegno per il nucleo familiare” al presupposto che i familiari del lavoratore risiedano nella Provincia stessa. Al riguardo, le autorità italiane ritengono che tali erogazioni, come previste dalla legislazione italiana, si sottraggano al principio di uguaglianza di trattamento di tutti i familiari (residenti o non residenti) come sancito dall’art. 73 del Reg. 1408/71: in realtà, nella nozione di “prestazioni familiari”, di cui al medesimo articolo, rientrerebbero solo quelle finanziate dai contributi del lavoratore stesso e, non anche, gli emolumenti facenti carico interamente all’amministrazione, come gli assegni in questione. La Commissione replica che, secondo la Corte di Giustizia, si intendono per “prestazioni familiari”, pertanto soggette al Reg. 1408/71, tutte le previdenze finalizzate a compensare carichi familiari e commisurate ad elementi obiettivi come il reddito, il patrimonio, il numero e l’età dei figli, essendo irrilevanti le loro modalità di finanziamento. Quindi, anche gli “assegni” in argomento si qualificerebbero come “prestazioni familiari”, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo menzionato.

Stato della Procedura

Il 5/6/10 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le proprie valutazioni il 15/06/2010 con nota n.3636. La Provincia di Bolzano ha addotto proprie integrazioni con nota del 21.06.2010. Il 23.06.2010 dette note sono state inoltrate alla Rappresentanza Permanente d’Italia a Bruxelles (nota n.4620).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il superamento della presente procedura, tramite ammissione di nuove categorie di soggetti al regime degli “assegni familiari”, potrebbe comportare un aumento della spesa previdenziale.

Scheda 5 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2009/4513 - ex art. 258 del TFUE**

"Trattato CE: Certificazione di bilinguismo - accesso al pubblico impiego Provincia di Bolzano".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno.

Violazione

La Commissione europea rileva che alcune disposizioni - contenute sia nel D.P.R. 752/1976, sia nell'emendamento ad esse di cui al Decreto Legislativo, già approvato il 23/4/2010, attualmente alla firma del Presidente della Repubblica italiana - contrastino con l'art. 45 TFUE sul principio della "libera circolazione dei lavoratori", nonché con il Regolamento 1612/68 che reca norme specifiche sulla tutela dello stesso principio. Il D.P.R. n. 752/1976, di cui sopra - dopo aver individuato nella conoscenza della lingua italiana e tedesca un requisito imprescindibile per l'accesso ad un impiego pubblico nella Provincia di Bolzano - stabilisce che le competenze suddette possano essere documentate soltanto mediante rilascio di un "attestato" da parte di commissioni nominate con Decreto del Commissario del Governo, di concerto con la Provincia stessa di Bolzano. Sempre in proposito, il Decreto stabilisce che, fra i vari candidati all'impiego suddetto, siano titolari di un diritto di preferenza coloro che risiedano da almeno due anni nella Provincia medesima. Al riguardo, la Commissione ritiene che tali disposizioni siano in contrasto con il principio, succitato, della "libera circolazione dei lavoratori", giusta l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia UE (vedi causa n. C-281/98): in base a detto principio, uno Stato comunitario non può discriminare i lavoratori degli altri Stati membri, nè con disposizioni che prevedano direttamente, per i lavoratori di nazionalità estera, trattamenti peggiorativi rispetto a quelli riservati ai lavoratori interni, nè con norme che, pur prevedendo un trattamento uniforme per tutti i lavoratori a prescindere dalla loro nazionalità, in concreto finiscano, ugualmente, per avvantaggiare i lavoratori "domestici" rispetto a quelli degli altri Paesi membri. Quindi, le prescrizioni del citato D.P.R. - pur prevedendo per tutti i candidati, interni e transfrontalieri, che il certificato di bilinguismo possa conseguirsi solo nella Provincia di Bolzano - agiscono in svantaggio dei secondi, che evidentemente avrebbero maggiore difficoltà, rispetto ai primi, a procurarsi un tale attestato. Peraltro, le norme del predetto Decreto Legislativo, modificative di quelle contestate, ancora non rimuoverebbero tutti gli ostacoli a carico dei lavoratori stranieri, in quanto - pur eliminando il monopolio delle commissioni locali sul rilascio dei certificati di bilinguismo - riconoscono tuttavia, ai fini dell'assunzione al pubblico impiego in Provincia di Bolzano, solo i certificati attestanti i livelli stabiliti nel "CEFR", lasciando presumere che tutti gli altri tipi di certificati, eventualmente prodotti dai lavoratori transfrontalieri, non vengano accettati. Quanto alle norme che stabiliscono la preferenza, ai fini dell'assunzione, dei lavoratori residenti, la Commissione rileva che anch'esse contrastano con il principio, di cui sopra, dell'art. 45 TFUE, in quanto i lavoratori nazionali possono più agevolmente soddisfare tale requisito rispetto a quelli migranti, che, di conseguenza, troverebbero più difficoltoso l'accesso al lavoro in oggetto.

Stato della Procedura

In data 25/6/2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 6 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2009/4393** - ex art. 258 del TFUE

“Requisiti richiesti per la partecipazione a un concorso per l’assegnazione di alloggi a basso costo a studenti universitari”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Istruzione, Università e Ricerca.

Violazione

La Commissione europea eccepisce che i termini dei concorsi, indetti dalla Provincia di Sondrio per gli anni 2008/2009 e 2009/2010 - relativi all’assegnazione di alloggi a basso costo in Milano a studenti universitari – violano l’art. 45 TFUE sulla “libera circolazione delle persone”, nonché il Regolamento 1612/68. Nel caso di specie la Provincia di Sondrio - premesso che i giovani ivi residenti frequentano in gran numero l’Università a Milano, ove gli alloggi sono disponibili solo a costi elevati – ha acquistato nella stessa Milano e, quindi, messo in concorso in favore degli studenti interessati, una serie di immobili, richiedendo, come condizione di partecipazione, il requisito della pregressa residenza nella Provincia medesima di Sondrio, rispettivamente per 5 anni (bando 2008/2009) e per 10 anni (bando 2009/2010). Al riguardo, la Commissione sostiene che tale opportunità rappresenta un “vantaggio sociale”, il quale, ai sensi dell’art. 7 del Reg. 1612/68, non dovrebbe essere riservato soltanto ai residenti nel territorio di Sondrio, ma esteso anche ai familiari - studenti in Milano anche se non residenti a Sondrio - di lavoratori migranti da altri Stati membri UE che lavorino, o abbiano lavorato, in Italia. Si sostiene, ancora, che i lavoratori migranti in Italia dagli altri Stati membri, che non vedessero riconosciuto comunque, ai familiari a loro carico, il diritto a concorrere per l’assegnazione di un alloggio a basso costo in Milano, sarebbero meno avvantaggiati dei lavoratori, che sono principalmente lavoratori italiani, i cui figli risiedono nella Provincia di Sondrio. Verrebbe, in tal modo, ostacolata la libera circolazione dei lavoratori transfrontalieri (art. 45 TFUE, di cui sopra), i quali, non potendo godere, per i propri familiari, delle agevolazioni riservate dalla Provincia di Sondrio ai soggetti ivi residenti - sarebbero meno incoraggiati a lavorare in Italia, rispetto a quei lavoratori, per lo più italiani, i cui familiari risiedono nella stessa Provincia. Le Autorità italiane replicano, in primo luogo, che i lavoratori transfrontalieri non verrebbero discriminati rispetto ai lavoratori italiani in genere, ma subirebbero le limitazioni concernenti tutti quei lavoratori italiani i cui familiari non risiedono nella Provincia di Sondrio. In secondo luogo, ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, la Provincia, dovendo curare il progresso della comunità su cui ha giurisdizione, sceglie a tal uopo l’impiego più opportuno per le proprie risorse, in linea con il principio del decentramento vigente in Italia: gli alloggi in oggetto sono stati acquistati dalla Provincia con i fondi derivanti dalla dismissione di una colonia di sua proprietà e, ove si ammettessero tutti i discendenti dei lavoratori migranti - ovunque lavoranti sul territorio italiano - a godere dell’assegnazione degli alloggi a basso costo in Milano - qualora decidessero di frequentare la locale università e anche se non residenti nella Provincia in questione - verrebbe violato il suddetto principio.

Stato della Procedura

Il 24 giugno 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 7 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2008/4843 - ex art. 258 del TFUE**

"Riconoscimento dell'esperienza professionale maturata nel settore sanitario (odontoiatri)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Lavoro, Salute e Politiche sociali.

Violazione

La Commissione europea contesta la normativa italiana che disciplina - con riguardo ai medici ed odontoiatri italiani e comunitari, esercenti in Italia e quindi affiliati ad un ordine professionale italiano - i modi in cui gli stessi possono mantenere la propria affiliazione, pur quando si trasferiscano in un altro Stato, membro o terzo. Tale normativa, infatti, sembrerebbe discriminare gli operatori comunitari rispetto a quelli italiani, in quanto questi ultimi, onde conservare l'affiliazione ad organismi previdenziali italiani pur trasferendosi all'estero, dovrebbero iscriversi all'AIRE (Registro Italiani Residenti all'Estero), mentre i primi, per il medesimo fine, dovrebbero mantenere in Italia un "domicilio professionale". Precisamente, viene censurato il combinato disposto delle seguenti norme: la legge 1398/1964, che consente ai medici italiani, trasferiti all'estero per esercitarvi la libera professione, di chiedere il mantenimento dell'affiliazione all'ordine italiano; l'art. 15 della legge 409/85 per cui tutti gli odontoiatri operanti in Italia, italiani e comunitari, possono trasferirsi all'estero mantenendo l'iscrizione ai rispettivi ordini italiani; l'art. 16 della stessa legge 526/1999, il quale dispone che i cittadini comunitari possono mantenere l'iscrizione presso "ordini", solo se conservano in Italia, altresì, la residenza o un "domicilio professionale" non meglio specificato. Al riguardo, la Commissione rileva che - ove la conservazione di detto "domicilio fiscale" comportasse, per i sanitari transfrontalieri, l'espletamento di pratiche amministrative più onerose, rispetto a quelle connesse all'iscrizione all'AIRE, richiesta agli operatori italiani - sussisterebbe una violazione della normativa comunitaria di attuazione dell'art. 39 TCE sulla "libera circolazione dei lavoratori", costituita dai Regolamenti 883/04 e 1408/71. Questi, effettivamente, dettano criteri comunitari inderogabili cui la normativa previdenziale dei singoli Stati deve adattarsi. In base ad essi criteri, fra l'altro, uno Stato membro deve garantire, al lavoratore proveniente da un altro Stato membro, lo stesso trattamento riservato al proprio cittadino, che si trovi nelle medesime condizioni. Infatti, nel caso in cui i lavoratori comunitari fossero trattati in modo meno vantaggioso rispetto a quelli interni (come nell'ipotesi in cui, effettivamente, il mantenimento del domicilio professionale fosse più gravoso dell'iscrizione all'AIRE), essi sarebbero meno invogliati, rispetto ai secondi, ad insediarsi per lavoro nello Stato stesso in cui vige una tale disciplina discriminatoria, subendo, così, una restrizione alla "libertà" di circolare sul suo territorio. Poiché le Autorità italiane, previamente interpellate dalla Commissione, non hanno fornito risposta sul significato dell'iscrizione all'AIRE e del mantenimento del "domicilio professionale", la Commissione, non potendo ancora valutare adeguatamente l'eventuale esistenza di un regime di sfavore per i transfrontalieri, ma rilevando comunque l'inerzia delle amministrazioni italiane, ritiene violato l'obbligo di "leale collaborazione" (art. 4 del Trattato UE).

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 8 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2007/4652 - ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della Direttiva 1998/59/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Ministero dell’Interno.

Violazione

La Commissione europea rileva la cattiva attuazione, in Italia, della Direttiva 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti.

In particolare, si ritiene non abbia ricevuto un’applicazione conforme l’art. 1, paragrafo 2, della Direttiva in questione, il quale stabilisce le eccezioni all’applicazione della procedura sui licenziamenti collettivi. Si premette che, ai sensi della Direttiva, il licenziamento collettivo è quello effettuato dal datore di lavoro per motivi non inerenti alla persona del lavoratore e riguardante, necessariamente, un certo numero di lavoratori come stabilito dall’1 della Direttiva medesima. Riguardo all’ultimo punto, si precisa che, per giudicare se il licenziamento possa definirsi collettivo, in modo da applicare le garanzie procedurali previste dalla Direttiva 98/59/CE, occorre guardare all’entità della forza lavoro abitualmente occupata in uno stabilimento e, quindi, verificare che, stante tale valore, sia stato investito dal licenziamento un numero dato di lavoratori, che è fissato dalla stessa Direttiva (es: se il numero abituale dei lavoratori è superiore a 20 e inferiore a 100, si ritiene rilevare un “licenziamento collettivo” quando vengano dismessi almeno 20 lavoratori, il tutto ai sensi dell’art. 1, lett. i) della Direttiva). Per quanto attiene alla legislazione italiana, risulta che le autorità di tale Stato membro abbiano comunicato di aver recepito nel diritto interno la Direttiva succitata tramite la Legge 223/1991. Tale normativa tuttavia avrebbe esteso, ben oltre le previsioni della Direttiva, l’ambito dei lavoratori esclusi dall’applicazione delle garanzie procedurali da questa stabilite. Infatti, come chiarito anche dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con lettera pervenuta il 14 agosto 2008, sebbene la Direttiva indichi i suoi destinatari in tutti i “lavoratori”, senza meglio specificare tale termine, la legge italiana estromette i dirigenti dall’applicazione di quella. Più precisamente: da una parte i dirigenti, anche quelli non “alti”, sono conteggiati nel calcolo della forza lavoro presente abitualmente in uno stabilimento, ai fini della applicazione della procedura di licenziamento, ma, dall’altra, sempre ai fini dell’attivazione di tale disciplina, non sono considerati nel computo del numero di lavoratori interessati dal licenziamento. Il Ministero del Lavoro ha giustificato tale regime particolare con la natura peculiare della posizione del dirigente, anche non apicale, il quale non potrebbe essere assimilato agli altri lavoratori, in ragione della natura “personale” del suo ingaggio e della particolare responsabilità assolta.

Stato della Procedura

IL 25/6/2009 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 9 – Lavoro e Affari sociali**Procedura di infrazione n. 2006/2441 - ex art. 258 del TFUE .**

“Recepimento non corretto ed incompleto della Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea contesta il non corretto recepimento di alcune disposizioni della Direttiva 2000/78, relativa alla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. Tale Direttiva è stata trasposta nell'ordinamento italiano per D.Lgs. 216/2003. In particolare, la Commissione ritiene che quest'ultimo non abbia esattamente attuato l'art. 5 della Direttiva suddetta, il quale impone ai datori di lavoro, in generale e senza distinzioni, di approntare “soluzioni ragionevoli”, affinché tutti i lavoratori disabili possano accedere ad un lavoro, svolgerlo, avere una promozione o ricevere una formazione. In proposito, le Autorità italiane sostengono che, nel quadro normativo italiano, le richieste misure di tutela sarebbero già ampiamente previste dalla L. 1999/68, la quale contiene diversi strumenti di sostegno del lavoratore disabile assunto tramite collocamento obbligatorio. Nonostante tali argomenti, la Commissione ritiene che il Decreto contestato (art. 1 comma 1), laddove specifica le categorie di disabili legittimati ad ottenere i trattamenti di cui sopra, finisce per non attribuire a tutti quanti i disabili i diritti previsti, senza, peraltro, imporre gli obblighi corrispettivi a tutti quanti i datori di lavoro. Detto Decreto, dunque, introdurrebbe un'indebita limitazione all'ambito di applicazione della Dir. 2000/78/CE. Inoltre, si rileva un'ennesima violazione della Direttiva in relazione alle specifiche norme, in essa contenute, per cui – per facilitare la difesa del disabile che lamenti l'esistenza di comportamenti discriminatori nei suoi confronti – si prevede che la vittima possa, a dimostrazione di tali comportamenti, addurre fatti semplicemente presuntivi di questi, laddove è piuttosto la controparte che è obbligata ad addurre piene prove dell'inesistenza delle condotte discriminatorie attribuitele (inversione dell'onere della prova). Tale semplificazione degli oneri probatori a carico del disabile verrebbe contraddetta dalla normativa italiana, in particolare dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101. Il provvedimento emanato dalle autorità italiane, infatti, non solo avrebbe posto a carico del disabile l'obbligo di addurre fatti “gravi”, inserendo un requisito non previsto dalla Direttiva, ma avrebbe lasciato alla discrezione dell'organo giudicante di imporre o meno l'onere della prova al datore, per superare le allegazioni del disabile. La Direttiva, per converso, ha stabilito che l'inversione dell'onere della prova, a favore del disabile e in pregiudizio del datore, debba applicarsi comunque, senza che il magistrato possa disapplicare la previsione normativa.

Stato della Procedura

Il 29/10/09 è stato notificato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha replicato con nota del 29/12/2009, con la quale ha argomentato nel senso della conformità della legge italiana alla normativa comunitaria.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 10 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2006/2228 – ex art. 258 del TFUE.**

“Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione contesta l'incompatibilità dell'articolo 53 comma 1 del Decreto n. 151/2001 con l'articolo 2 paragrafo 7 della Direttiva 76/207/CEE, che, nel quadro generale di una disciplina intesa a garantire la parità tra i sessi in ordine all'accesso al lavoro e alle condizioni del lavoro stesso, sancisce, in particolare, il divieto di applicare alla donna un trattamento deteriore in ragione della sua maternità.

In proposito, si rileva che la legislazione italiana, in particolare l'articolo 53 comma 1 del Decreto n. 151/2001, contravverrebbe a tale disposizione, in quanto prevede, senza eccezioni, che le donne incinte o puerpere non possano assolutamente svolgere un lavoro notturno. In relazione alla normativa comunitaria sopra menzionata, si precisa come la stessa preveda il diritto, per le lavoratrici donne, ad essere esonerate dal lavoro notturno, qualora esse lo richiedano, con il simmetrico obbligo, per il datore di lavoro, di rispettare la loro volontà in tal senso, ma non l'estromissione obbligatoria delle medesime dalla possibilità di attendere a tale attività, qualora, spontaneamente, vi consentano. La circostanza per cui la normativa nazionale abbia sancito che la donna incinta o puerpera subisca per forza una sospensione della sua attività lavorativa, conservando solo l'80% della sua retribuzione, non risulterebbe conforme allo spirito della Direttiva, che, in favore della donna lavoratrice, ha invece statuito nel senso del diritto della stessa, qualora le condizioni della gravidanza o del puerperio lo permettano, di rimanere operativa e di conservare, pertanto, il 100% della sua retribuzione.

La Direttiva prevede altresì che la donna incinta o puerpera, quando lo stato di salute non le consente di mantenersi in esercizio nelle usuali condizioni lavorative, possa pretendere, nei limiti della fattibilità, di essere spostata ad altre mansioni, attraverso una ridefinizione dell'organizzazione del lavoro da parte del datore. In definitiva, la Direttiva è orientata a garantire al massimo, alla lavoratrice puerpera o incinta, l'operatività, onde evitarle, attraverso la sospensione dell'attività lavorativa, l'applicazione di un trattamento economico deteriore.

Rispetto, quindi, alla Direttiva comunitaria, la legislazione italiana appare penalizzare le lavoratrici di sesso femminile in ragione della circostanza della maternità, per cui si constata l'inadempimento all'art. 2, paragrafo 7 della stessa Direttiva.

Stato della Procedura

In data 29 gennaio 2009 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Libera Circolazione delle Merci

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2007/4764	Ostacoli all'importazione dei ricevitori radio in Italia	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 2 2007/4125	Ostacoli all'importazione in Italia di acqua imbottigliata per il consumo umano	PM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2005/5055	Ostacoli all'importazione in Italia di apparecchi di intrattenimento (videogiochi)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2003/5258	Etichettatura dei prodotti di cioccolato	SC C-47/09	No	Variazione di stadio (da RC a SC)

Scheda 1 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2007/4764 - ex art. 258 del TFUE.**

"Ostacoli all'importazione dei ricevitori radio in Italia".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

La Commissione contesta all'Italia la non compatibilità della legislazione interna in materia di ricevitori radio con l'art. 28 TCE, che sancisce il principio del libero scambio delle merci. In particolare, il Decreto n. 548/1995 del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni dispone all'art. 2, paragrafo 1, che in Italia i ricevitori radio possono sintonizzarsi solo sulle bande di frequenza indicate negli allegati ai decreti del 25 giugno 1985 e 27 agosto 1987, emanati dallo stesso Ministero. Tali regole relative alla frequenza, inoltre, sono state ribadite da un altro Decreto, dello stesso Ministero, emesso il 28/8/1995. Peraltro, il paragrafo 2 del suddetto art. 2 prevede, inoltre, che la rispondenza dei ricevitori sonori alle prescrizioni di frequenza, come indicate nei decreti del 1985 e del 1987, debba essere attestata da un certificato di conformità riportato nel manuale d'uso degli apparecchi stessi. A tal proposito, pur prevedendo la legislazione nazionale che gli standards di cui sopra debbano indifferentemente applicarsi sia ai ricevitori radio fabbricati in Italia sia a quelli fabbricati e commercializzati in altri paesi membri, la Commissione osserva che, di fatto, gli operatori che esportano i ricevitori da altri Stati membri vengono a trovarsi in condizioni di svantaggio rispetto agli operatori italiani, poiché rischiano l'evenienza che un prodotto, realizzato con tutti i requisiti di commerciabilità previsti dalle legislazioni interne degli altri Stati, risulti tuttavia inadatto ad entrare sul mercato italiano, con l'ulteriore ostacolo per cui il prodotto stesso non potrebbe essere adeguato dopo la sua fabbricazione, essendo le frequenze stesse immutabili dopo la fabbricazione del ricevitore. Si sottolinea inoltre che, anche se i ricevitori importati dall'estero fossero tecnicamente adeguati alla legislazione nazionale, gli importatori dovrebbero comunque allegare, al manuale di istruzione, un'"attestato" relativo a tale adeguatezza. Quindi l'operatore transfrontaliero deve sopportare, affinché il suo prodotto possa accedere al mercato italiano, delle spese di certificazione supplementari, rispetto a quelle che dovrebbe sostenere per l'ingresso del prodotto stesso negli altri Stati UE. Inoltre, tale certificazione sarebbe pleonastica, in quanto proverebbe soltanto la conformità del prodotto a norme nazionali perfettamente equivalente, quanto a livello di sicurezza garantito, a quelle interne allo Stato di provenienza della merce stessa. Pertanto, in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia tali limiti, concernenti la circolazione dei ricevitori transfrontalieri sul mercato italiano, sarebbero incompatibili con il principio della "libera circolazione delle merci" sancito dall'art. 34 TFUE (già 28 TCE), il quale vieta tutte le misure nazionali di effetto equivalente alle restrizioni quantitative alle importazioni da altri Paesi membri. Peraltro, gli stessi Trattati comunitari ammettono che il principio in questione possa essere soggetto a deroga, essendo ammissibili gli ostacoli – rispetto alla circolazione intracomunitaria delle merci - funzionali alla tutela di imperative ragioni pubbliche. Tuttavia l'Italia, al riguardo, non avrebbe a tutt'oggi prodotto alcuna rigorosa dimostrazione che le prescrizioni restrittive, sopra menzionate, risultino necessarie alla tutela di un qualche interesse pubblico inderogabile.

Stato della Procedura

In data 28 ottobre 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2007/4125 - ex art. 258 del TFUE**

“Restrizioni alla commercializzazione dell’acqua potabile in bottiglia proveniente da altri Stati membri”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea sostiene che la legislazione italiana, relativa ai requisiti microbiologici delle acque destinate all’uso umano, sia incompatibile con l’art. 34 del TFUE. Quest’ultimo sancisce il principio della “libera circolazione delle merci” in tutta l’area UE, con il conseguente divieto, per gli Stati membri dell’Unione, di adottare, fra l’altro, normative nazionali che abbiano l’effetto di scoraggiare l’ingresso, nel mercato interno, di prodotti provenienti da altri Paesi membri. Al riguardo, la Commissione osserva che il disposto dell’art. 1, co.1, let. c) del Decreto Legislativo n. 27/2002 introduca una limitazione al commercio, in territorio italiano, di acqua imbottigliata destinata al consumo umano e fabbricata negli altri Stati UE. Infatti, tale disposizione prevede che i valori microbiologici di dette acque debbano essere presenti non solo al momento dell’imbottigliamento, ma in relazione a tutta la catena di distribuzione e, quindi, anche in fase di commercializzazione o, comunque, di messa a disposizione per il consumo. Pertanto, come rilevato nei reclami avanzati da operatori esteri del settore, i produttori trasfrontalieri del prodotto in questione non possono accedere al mercato italiano, in quanto la loro merce, pur rispettando i requisiti esigiti dalla Direttiva comunitaria 98/83/CE e quindi risultando commerciabile negli altri Stati UE, non presenta i parametri richiesti dalla legislazione interna italiana. Al riguardo, la Commissione osserva che, seppure la Direttiva citata ammette che la normativa nazionale dei singoli Stati UE introduca misure di controllo della qualità dell’acqua, più rigorose in ogni caso, contraddire i principi fondamentali sanciti dai Trattati, fra i quali ricorre, appunto, quello relativo alla “libera circolazione delle merci”. Ne deriva che, in quanto l’ordinamento italiano lederebbe, sul punto, il principio predetto, esso confligge con la disciplina europea. Peraltro, le medesime norme nazionali avrebbero violato, altresì, l’art. 8, par. 1 della Direttiva 98/34/CE, il quale stabilisce che ogni normativa interna, che introduce una regola o un requisito - come condizione necessaria affinché un prodotto possa essere legalmente commercializzato - deve essere notificata, già a livello di progetto, alla Commissione europea, per una valutazione preliminare di compatibilità con il diritto comunitario.

Stato della Procedura

Il 30/9/10 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno inserito nella Legge Comunitaria 2010 un emendamento al D.Lgs 27/2002, nel senso di abrogare le norme contestate, onde ottenere l’archiviazione della procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2005/5055 - ex art. 258 del TFUE**

“Ostacoli all’importazione in Italia di apparecchi di intrattenimento”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Violazione

La Commissione ha rilevato la violazione, da parte dell’Italia, degli obblighi previsti dagli articoli 28 e 30 del previgente Trattato CE. In forza di tali articoli, gli Stati membri sono tenuti a non applicare restrizioni quantitative sulle importazioni da altri Stati membri, ovvero misure che abbiano effetti equivalenti. La Commissione europea ritiene pertanto incompatibile, con i medesimi articoli del TCE, la normativa nazionale recante le procedure per la produzione e commercializzazione di apparecchi da intrattenimento che non distribuiscano vincite, in quanto tale disciplina introdurrebbe ostacoli ingiustificati alla libera circolazione dei prodotti in questione. In particolare, il Decreto AAMS dell’8/11/2005 e la Circolare esplicativa del 18/11/2005 prevedono che gli apparecchi da intrattenimento, di cui è causa, siano sottoposti a verifica tecnica di conformità, la quale, ove si concluda con un parere positivo, consente il rilascio di un certificato di conformità. La stessa circolare, inoltre, prevede l’apposizione, sugli apparecchi, di un dispositivo elettronico finalizzato alla loro identificazione: tali procedure autorizzative sono ritenute dalla Commissione troppo gravose e tali da implicare costi economici eccessivi, i quali ostacolerebbero pesantemente la commercializzazione, in Italia, degli apparecchi da intrattenimento non distributori di vincite importati dagli Stati membri, con violazione degli art. 28 e 30 del TCE.

Con particolare riferimento ai costi predetti, la Commissione sottolinea, ancora, che la previsione di un’autorizzazione, quale condizione per l’immissione in commercio di un prodotto non interno ma importato da un altro Stato membro, è giustificata solo se comporta, per l’operatore stesso sottoposto ad autorizzazione, l’esborso di somme proporzionate alle spese “necessarie” all’ispezione amministrativa e non eccedenti tale funzionalità. Pertanto, i costi della procedura autorizzativa, concernente gli apparecchi da intrattenimento importati da altri paesi della Comunità, risultano eccessivi, in quanto non appaiono, secondo la Commissione, strettamente imposti dalle esigenze di controllo, soprattutto nel caso in cui gli apparecchi in oggetto siano stati già autorizzati al commercio nel loro paese di provenienza.

Infine, la Commissione rileva come implichi un costo amministrativo superfluo, operante in pregiudizio ulteriore al principio della libera circolazione delle merci sancito dal Trattato, la norma italiana che prevede la reiterazione del controllo autorizzativo su apparecchi sostanzialmente identici ad altri già importati in precedenza e già provvisti di autorizzazione.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stato notificato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2003/5258 – ex art. 258 del TFUE.**

“Etichettatura dei prodotti di cioccolato definiti dalla Direttiva 2000/36/CE con la dizione “cioccolato puro”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero delle Politiche Agricole.

Violazione

La Corte di Giustizia ha dichiarato l'Italia responsabile della violazione delle Direttive 2000/36/CE e 2000/13/CE, per aver posto in essere una normativa non conforme ad alcune disposizioni contenute nelle Direttive stesse. La prima Direttiva menzionata si propone, in primo luogo, di sottoporre a regolamentazione l'utilizzo, nella fabbricazione dei prodotti di cioccolato, di grassi vegetali diversi dal burro di cacao. In questo senso, la Direttiva dispone che l'aggiunta di detti grassi, nei prodotti di cioccolato, è consentita soltanto fino ad un massimo del 5% e che essa dovrà essere segnalata comunque al consumatore tramite inserimento, nell'etichettatura, dell'avviso “contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao”. In secondo luogo, la Direttiva intende armonizzare in modo completo, per tutti gli Stati membri UE, le denominazioni utilizzabili per i prodotti di cioccolato, onde contribuire all'unificazione del mercato europeo di tali prodotti. Pertanto l'art. 4 della Direttiva esclude la possibilità che le legislazioni nazionali dei singoli Paesi membri introducano, al riguardo, “denominazioni” diverse da quelle elencate all'Allegato I della Direttiva stessa. Quindi, la pubblicità relativa alla circostanza della presenza o meno, nel singolo prodotto, di grassi vegetali diversi dal burro di cacao, deve rendersi compatibile con il divieto di fare uso di denominazioni di vendita diverse, rispetto a quelle elencate nella Direttiva in questione. Al riguardo, tuttavia, il legislatore italiano ha previsto che (art. 28, co 1, legge 1/3/2002, n. 39), laddove il prodotto di cioccolato non contenga grassi vegetali diversi dal burro di cacao, le denominazioni di vendita - ammesse dall'Allegato I della Direttiva - debbano essere completate con l'aggiunta, al sostantivo cioccolato, dell'aggettivo “puro”, oppure che venga inserita, in altra parte dell'etichetta, la dicitura “cioccolato puro”. In proposito, la Corte di Giustizia sottolinea che il legislatore italiano, pur nella plausibile intenzione di tutelare il consumatore (che anche la Direttiva ritiene meritevole di essere informato sulla presenza dei grassi diversi dal burro di cacao), ha introdotto denominazioni di vendita non contemplate dalla Direttiva 2000/36 e, per ciò stesso, vietate. Infatti, osserva la Corte di Giustizia che la dicitura “cioccolato puro” rappresenta una vera e propria “denominazione” di vendita (quindi vietata perché non rientrante nel novero di quelle considerate dalla direttiva) e non può essere intesa come una mera parte dell'etichetta estranea alla denominazione. La scelta nazionale di introdurre una distinta denominazione, contrasterebbe con l'approccio della Direttiva alla materia. Infatti la presenza o meno, nel prodotto, di grassi vegetali diversi dal cacao può essere segnalata, ma tale segnalazione non deve mai modificare la stessa denominazione di vendita, ingenerando altrimenti nel consumatore l'opinione che il cioccolato, non contenente tali grassi, sia superiore in qualità (in quanto “puro”) a quello che li contiene nella modesta percentuale del 5%.

Stato della Procedura

In data 25/11/10 la Corte UE ha dichiarato l'Italia inadempiente ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2010/4038	Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Discriminazione in graduatoria fra i titoli conseguiti in Italia e titoli conseguiti in altri Stati membri.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2010/2143	Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2009/2255	Esercizio di poteri speciali.	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 4 2008/4471	Restrizioni per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo stabilite in un altro Stato membro.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2007/4601	Relativa ad alcuni aspetti della normativa italiana concernenti lo stabilimento di farmacie.	PM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2007/4541	Riconoscimento delle qualifiche professionali (maestri di sci).	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 7 2005/2198	Normativa che stabilisce le tariffe professionali forensi.	RC C- 565/08	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2010/4038 – ex art. 258 del TFUE****“Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro****Violazione**

La Commissione europea ha rilevato la violazione dell'art. 45 del TFUE, che riconosce la "libertà di circolazione" all'interno dell'Unione europea. La normativa italiana lesiva di tale principio sarebbe ravvisabile, in primo luogo, nell'art.1, par.1, della L. n. 143/2004, che determina i criteri per la formazione delle graduatorie degli insegnanti, in ordine alle scuole di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 (tabelle A1, A3 e A 4 allegate alla stessa legge). Quindi, la violazione suddetta verrebbe perpetuata dalle disposizioni dell'allegato 2 del D.to Min.le n. 42/2009, indicanti i criteri per l'aggiornamento delle graduatorie, di cui sopra, per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011. Dall'esame combinato di tali provvedimenti emerge che gli insegnanti, in possesso di determinati titoli professionali che possono essere conseguiti solo in Italia, ottengono un trattamento preferenziale ai fini del collocamento nelle graduatorie in questione, mediante attribuzione di un punteggio supplementare di 30 punti. Detti titoli sono rilasciati a seguito della frequenza di corsi tenuti soltanto da istituzioni italiane (corso biennale "SSIS", ovvero un apposito corso presso le "scuole quadriennali di didattica della musica"). Ciò posto, la Commissione osserva che i titoli professionali conseguiti presso istituti esteri, comparabili con quelli rilasciati dalle predette amministrazioni italiane, non vengono conteggiati, ai fini del punteggio, come questi ultimi. Infatti - se pure la Commissione accetta gli argomenti, addotti dalle Autorità italiane, per cui il punteggio conferito dai titoli italiani dovrebbe essere decurtato, in realtà, di 6 punti - rimane fermo, tuttavia, che i titoli italiani garantiscono un vantaggio pari a 24 punti in più. Un tale sistema porrebbe quanti sono in possesso di titolo professionale straniero - anche se riconosciuto in Italia - in posizione deteriore rispetto a quanti vantano i titoli italiani, in precedenza menzionati. Pertanto, ove si consideri che i soggetti muniti di titolo straniero sono, prevalentemente, lavoratori migranti da altri Stati UE, sarebbe evidente che i medesimi subirebbero, rispetto ai lavoratori interni, maggiori limitazioni all'accesso al mercato italiano dell'insegnamento, venendo quindi scoraggiati a trasferirsi in Italia. Quindi, gli stessi risulterebbero lesi nella libertà di circolazione in tutta la UE. L'Italia replica che il particolare favore accordato ai titoli italiani è giustificato: 1) dal fatto che gli stessi attribuiscono una più profonda conoscenza delle materie italiane da insegnare; 2) dall'esigenza di indennizzare i frequentanti della mancata valutazione del periodo di insegnamento, coevo al corso, nelle rispettive graduatorie.

Stato della Procedura

Il 30/9/2010 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2010/2143 – ex art. 258 del TFUE**

“Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale

Violazione

La Commissione europea ha rilevato la violazione dell'art. 7 della Direttiva 2005/36/CE, quest'ultima recante la disciplina relativa al riconoscimento, in ogni Stato membro dell'Unione europea, delle qualifiche professionali conseguite in un diverso Stato membro. In particolare, l'art. 7 della menzionata Direttiva dispone che il prestatore di servizi proveniente da uno Stato membro, il quale per la prima volta intenda eseguire le sue prestazioni in uno Stato membro diverso, possa essere obbligato dalla normativa interna di quest'ultimo Stato a fornire una dichiarazione scritta, contenente alcune indicazioni. Tali dati attengono, in generale, all'esistenza di garanzie nei confronti dei potenziali interlocutori economici del prestatore stesso, come quelle relative alle circostanze che l'operatore sia munito di copertura assicurativa, che non presenti precedenti penali, che risulti regolarmente stabilito in uno Stato della UE e che sia altresì in possesso, ai sensi della normativa nazionale di quello stesso Stato, di abilitazione all'esercizio della attività di erogazione di servizi che gli è propria. In ogni caso, la regolamentazione contenuta nel citato art. 7 non fa riferimento ad un termine temporale tassativo, entro il quale il prestatore sia tenuto a fornire, alle Autorità dello Stato ospitante, l'informativa di cui sopra. Viceversa, il Decreto Legislativo emanato dal Governo italiano il 9 Novembre 2007, n. 206, impone al prestatore di servizi straniero - quindi, proveniente anche da un altro Stato membro UE - il quale intenda per la prima volta operare in Italia, di farne comunicazione alla competente autorità almeno 30 giorni prima dell'inizio della prestazione, salvi i casi di urgenza. Pertanto, la normativa nazionale impone all'erogatore di servizi transfrontaliero, ai fini dell'accesso al mercato italiano, un'onere relativo al rispetto di una scadenza, che non risulta tuttavia previsto dalla legislazione europea. A sostegno della normativa italiana, il Governo italiano ha dapprima segnalato che, di fatto, nessuna amministrazione interna, in occasione della ricezione della comunicazione suddetta, procede alla verifica del rispetto del termine finale come sopra indicato, per cui la normativa nazionale relativa al termine dei 30 gg. è sempre rimasta, in concreto, lettera morta. Di rimando, la Commissione europea ha rilevato che l'esistenza di una mera prassi amministrativa non garantisce, di per sé, che lo Stato membro si sia conformato alle prescrizioni comunitarie, dal momento che un comportamento amministrativo è facilmente esposto a modifiche. Pertanto, ritiene la Commissione che lo Stato membro sia in linea con gli obblighi di adattamento alla normativa europea solo se, alla medesima, risultino conformi gli atti normativi dello Stato stesso e non solo quelli amministrativi.

Stato della Procedura

Il 24/11/2010 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Ai fini del superamento della presente procedura, il Governo italiano - come da nota della Presidenza del Consiglio alla Rappresentanza Permanente presso la UE in data 28/12/10 - presenterà un emendamento alla legge Comunitaria 2010, recante la soppressione, nel corpo del D. Lgs n. 206/2007, del termine di 30 giorni per la comunicazione di inizio della prestazione del servizio in territorio italiano, da parte dell'operatore transfrontaliero.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2009/2255 – ex art. 258 del TFUE**

“Esercizio di poteri speciali”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e delle Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione dei principi di cui agli artt. 63 e 49 del TFUE, relativi, rispettivamente, alla libertà di circolazione dei capitali e alla libertà di stabilimento di impresa. Sarebbe incompatibile con i suddetti principi il sistema dei c.d. “poteri speciali”, come risultante dalla normativa di cui al combinato disposto dell’art. 2 del D. L. n. 332/1994, dell’art.4 della Finanziaria 2004, dei diversi DPCM adottati in data 17/9/1999, 28/9/1999 e 23/3/2006 e degli Statuti di numerose società fra cui “Enel s.p.a.”, “Finmeccanica s.p.a.”, “Eni s.p.a.”, “Snam Rete Gas s.p.a.” e “Terna s.p.a.”. Tale disciplina concerne quelle imprese, attualmente controllate dallo Stato italiano, che svolgono attività di interesse essenziale per il Paese stesso. Stante l’importanza “strategica” di tali società, la normativa italiana intende, pertanto, impedire che il controllo delle stesse venga, eventualmente, acquisito da entità collegate a Stati od organizzazioni che potrebbero avere interessi antagonisti rispetto a quelli dello Stato italiano. Ove tale paventata evenienza si verificasse, infatti, gli stessi soggetti potrebbero avvalersi del controllo delle società suddette, per danneggiare lo Stato stesso nei suoi gangli vitali (ad es. sospendendo l’erogazione di energia o impadronendosi di segreti inerenti la difesa nazionale). Quindi, gli artt. 2 del D. L. n. 332/1994 e 4 della Finanziaria 2004 stabiliscono, per le società a tal uopo individuate con DPCM - che venga inserita, nei rispettivi statuti, una clausola attributiva di “poteri speciali” all’azionista Stato. Detti “poteri speciali” consentono allo Stato medesimo di opporsi sia all’acquisto di azioni per un importo pari o superiore al 5%, sia alla stipula di patti tra azionisti che, insieme, detengano una quota di capitale del medesimo valore, qualora tali acquisti e patti siano suscettibili di danneggiare “interessi vitali dello Stato”. Pertanto la normativa nazionale, nell’intento di evitare le “scalate” a tali società, ostacola finanche gli acquisti di quote di modesta entità (è sufficiente che venga attinta la percentuale del 5%, vedi sopra). Al riguardo, la Commissione osserva che tale potere di veto risulterebbe estremamente dilatato, in quanto basato sulla tutela di interessi pubblici “vitali” non puntualmente individuati. Una così accentuata supremazia dell’azionista Stato rispetto agli altri azionisti, pertanto, renderebbe l’acquisto delle residue quote delle stesse società assolutamente non attraente, sia per gli investitori italiani, che per quelli transfrontalieri. Riguardo a questi ultimi, dunque, la normativa italiana avrebbe previsto, in definitiva, e un ostacolo alla libera circolazione dei loro capitali (in quanto l’acquisto di quote societarie “di portafoglio”, cioè tali da non implicare il controllo della stessa, è considerata una forma di investimento di capitali) e una limitazione alla loro libertà di stabilimento (nel caso in cui le quote acquisibili conferissero il controllo della società, rilevarebbe una forma di “stabilimento” di impresa). Si sottolinea, infine, che allo Stato azionista viene attribuito, altresì, un “veto” rispetto alle delibere societarie più importanti, ad ulteriore disincentivo alle acquisizioni di quote nelle anzidette società.

Stato della Procedura

Il 30 giugno 2009 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell’art. 258 TFUE. Si precisa come sia attualmente in preparazione, da parte delle competenti autorità italiane, un vasto disegno di riforma del sistema dei “poteri speciali”, onde superare la presente procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2008/4471 – ex art. 258 del TFUE**

“Restrizioni per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo stabilite in un altro Stato membro”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Lavoro e Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea contesta la non compatibilità con l'art. 49 del Trattato CE, relativa alla libera prestazione dei servizi, della prassi amministrativa applicata in Italia alle imprese somministratrici di lavoro temporaneo, stabilite in un altro Stato delle Comunità, che intendano prestare i loro servizi in Italia. La Corte di Giustizia delle Comunità europee ha più volte dichiarato che la “libera prestazione dei servizi”, per cui gli operatori di uno Stato membro devono godere dell'opportunità di eseguire le loro prestazioni nel territorio di tutti gli altri Stati membri, subisce una lesione “indiretta” ogniqualvolta la normativa nazionale disponga, sia per gli operatori interni che per quelli comunitari, un regime uniforme, il quale tuttavia istituisca delle condizioni che, di fatto, rendono la posizione dei secondi sfavorita rispetto a quella dei primi. Così, ad esempio, ove la legislazione di un Paese membro imponga, per un certo esercizio, il conseguimento di un'autorizzazione, sia agli operatori nazionali che a quelli degli altri Paesi comunitari, senza tener conto, tuttavia, della circostanza per cui questi ultimi possono avere già sopportato adempimenti ed esborsi nel Paese di residenza, al fine di conseguire l'autorizzazione prevista, per la stessa impresa, dall'ordinamento di detto Paese. In questo caso, è evidente che l'operatore straniero che voglia esercitare in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, verrà scoraggiato da tale iniziativa nel momento in cui si trovi costretto a rinnovare gli adempimenti, spesso gravosi, già precedentemente espletati. A tal proposito, la Commissione osserva che la legislazione italiana prevede, in teoria, l'equivalenza automatica delle autorizzazioni, ottenute nel paese di residenza dalle imprese di somministrazione di lavoro temporaneo, con le autorizzazioni rilasciate alle imprese italiane del settore, tanto più che il D. Lgs 276/2003 ha abrogato il potere, spettante al Ministero del Lavoro, di attestare tale equivalenza. Tuttavia, in una circostanza, rigettando l'istanza di un'impresa comunitaria all'iscrizione nell'albo dei somministratori di lavoro temporaneo, le competenti autorità italiane hanno dichiarato che il Governo italiano conserva tuttora il potere di “verificare l'effettività” dell'equivalenza dell'autorizzazione estera con quella corrispondente italiana, essendo subordinata detta “effettività” alla sussistenza dei requisiti di cui all' art. 5 del D. Lgs. 276/2003. L'equivalenza delle autorizzazioni non sarebbe, quindi, automatica, ma implicherebbe un procedimento di “verifica” assimilabile a quello previsto per il rilascio di un'autorizzazione. Tale prassi imporrebbe agli operatori stranieri (già soggetti alle incombenze amministrative sancite nel Paese di stabilimento), gli ulteriori aggravii di cui al citato art. 5, il quale prevede, fra le condizioni enumerate, anche quella del deposito di un'ingente cauzione.

Stato della Procedura

Il 14 maggio 2009 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2007/4601 – ex art. 258 del TFUE**

“Normativa italiana in materia di farmacie in contrasto con l’art. 43 del Trattato CE relativo alla libertà di stabilimento”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione contesta l’incompatibilità di alcune disposizioni della normativa italiana in materia di farmacie con l’art. 43 del Trattato CE, relativo alla libertà di stabilimento di impresa.

In particolare, si rileva l’illegittimità del divieto, per il singolo farmacista, di essere titolare di due o più autorizzazioni all’apertura o all’esercizio di una farmacia, nonché di “gestire” una società di farmacisti. Tale proibizione, infatti, introduce un trattamento discriminatorio nei confronti degli operatori di altri Stati membri, dal momento che, ove questi ultimi risultino già titolari, nel loro paese, di un’autorizzazione siffatta, non potranno aprire una farmacia in Italia, nè assumerne l’esercizio nella forma di impresa individuale o in quella di “amministratori” di società di farmacisti. Ne deriverebbe, di conseguenza, il mantenimento del monopolio delle imprese italiane sul settore della somministrazione dei farmaci al pubblico e, di conseguenza, la violazione della libertà degli operatori transfrontalieri di installare un’impresa in ogni Stato membro. Le autorità italiane hanno precisato che il divieto del cumulo delle autorizzazioni è stato previsto sia per garantire, in ordine ad ogni farmacia, l’adeguata presenza di un professionista in grado di monitorare la delicata funzione della vendita dei medicinali, sia per evitare la formazione di concentrazioni imprenditoriali nocive alla libera concorrenza. In merito al primo punto la Commissione ha replicato che il cumulo suddetto non osterebbe alla garanzia di un attento controllo sulla somministrazione dei farmaci, ove venisse comunque garantita, in ogni filiale, la presenza di un farmacista preposto alle relazioni con la clientela, pur spettando la titolarità di più farmacie ad un’unica persona. Circa il secondo rilievo, si è ribattuto che il principio della libertà di stabilimento può essere derogato solo per ragioni di salute pubblica, pubblica sicurezza e ordine pubblico, pertanto non allo scopo di tutelare interessi di tipo economico come quello relativo alla creazione di un mercato concorrenziale. La Commissione contesta anche le disposizioni interne che, pur ammettendo che una società di farmacisti (non il singolo farmacista) possa essere titolare di più farmacie, limita a quattro il numero consentito di farmacie, peraltro imponendo che le filiali siano ubicate nella provincia dove la società stessa ha la sede legale. Le previsioni in oggetto sarebbero lesive della libertà di stabilimento in quanto, in prima battuta, impediscono alle società farmaceutiche di altri Paesi membri di stabilirsi ovunque nel territorio italiano, essendo vincolate al territorio di una sola provincia e, in secondo luogo, impongono alle stesse società, se vogliono entrare nel mercato italiano, di stabilire in Italia la sede legale, ledendo la loro libertà di mantenere detta sede all’estero e di ubicare in Italia una mera filiale.

Stato della Procedura

In data 3 aprile 2008 è stato emesso un parere motivato ai sensi dell’articolo 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 6 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2007/4541 – ex art. 258 del TFUE.**

“Recepimento nel diritto italiano della Direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, con particolare riferimento alla professione di maestro di sci”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione contesta la non conformità della legislazione italiana, circa il riconoscimento dei titoli professionali in materia sportiva, con la Direttiva 2005/36 relativa al riconoscimento, in generale, delle qualifiche professionali. In particolare, la Commissione rileva come la legislazione di alcune Regioni si ponga in contrasto con la normativa emanata dalle autorità centrali dello Stato italiano e - pur premettendo di non essere legittimata ad interferire sulla ripartizione delle competenze fra autorità italiane centrali e locali - sottolinea come la mancanza di coerenza delle norme nazionali determini una violazione della disciplina comunitaria. Infatti, giusta la L. 81/1991, il riconoscimento dei titoli professionali di altri Paesi UE, in ambito sportivo, spetta ai poteri centrali dello Stato, nello specifico alla Presidenza del Consiglio. Ora, l'art. 56 della Dir.2005/36, sopra menzionata, ha richiesto che entro il 20/10/2007 ciascuno Stato comunitario designasse tutte le autorità deputate, al suo interno, al riconoscimento delle qualifiche professionali in genere (anche estranee al settore sportivo) rilasciate in altri Stati UE. L'Italia, quindi, in ottemperanza a tale prescrizione, ha emanato il Decreto 2007/206, con il quale il relativo potere di riconoscimento veniva attribuito, in simmetria con la L.81/1991, alla Presidenza del Consiglio, con l'indicazione ulteriore delle Regioni a statuto "speciale" e delle Province autonome di Trento e Bolzano per le materie di competenza "esclusiva". Non venivano quindi indicate, quali autorità competenti al riconoscimento, le Regioni a statuto ordinario. Tuttavia le Regioni Emilia R., Veneto, Liguria e Abruzzo hanno emanato una legislazione regionale di regolamentazione della materia in questione, sostenendo l'assunto per cui le Regioni sarebbero titolari del potere di "riconoscere" le qualifiche professionali straniere in ambito sportivo, contraddicendo, con ciò, la disciplina statale. Al riguardo la Commissione rileva che, stante la confusione del quadro normativo interno, l'esigenza perseguita dalla Direttiva - di offrire al migrante dei referenti precisi cui si dovrebbe rivolgere per il riconoscimento dei suoi titoli - viene frustrata. Le Autorità italiane, ribadendo la competenza esclusivamente centrale dello Stato (salve le attribuzioni, entro certi limiti, delle Province autonome e delle Regioni a statuto speciale), hanno inviato a Bruxelles un progetto di Legge Regionale dell'Emilia Romagna, in modifica della precedente legge in cui si affermava la competenza regionale nella materia in argomento. Bruxelles, tuttavia, auspica che una modifica similare venga apportata anche alle altre leggi regionali.

Stato della Procedura

Il 29/10/2009 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 7 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2005/2198 – ex art. 258 del TFUE**

“Normativa che stabilisce le tariffe professionali forensi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione contesta l'illegittimità della normativa nazionale disciplinante le modalità di determinazione degli onorari, applicabili all'attività giudiziaria ed extragiudiziaria svolta dagli avvocati, ritenendo incompatibile con il diritto comunitario il fatto che la normativa italiana - anche alla luce del Decreto Legge n. 223/2006 (Decreto Bersani) convertito nella Legge 248/2006 – imponga un limite massimo inderogabile da rispettare nella determinazione degli onorari in questione.

La Commissione evidenzia come la normativa nazionale contrasti con gli articoli 43 e 49 del Trattato CE, che sanciscono, rispettivamente, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi. A tal riguardo, citando la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 25 luglio 1991 causa C-76/90 “Dennemeyer”, la Commissione ritiene violare gli artt. 43 e 49 TCE non solo le misure nazionali che si applicano esclusivamente ad “operatori” residenti in altri stati membri, ma anche le misure nazionali che, pur applicandosi indiscriminatamente sia agli operatori residenti in altri stati membri sia agli operatori residenti in Italia, finiscono per imporre una restrizione ulteriore agli operatori “trasfrontalieri” limitando loro l'accesso al mercato italiano.

Nel caso di specie, la Commissione ritiene che la previsione di un massimale nella determinazione degli onorari, sebbene rivolto sia agli avvocati “trasfrontalieri” sia agli avvocati italiani, comunque danneggi soprattutto gli avvocati “trasfrontalieri”. Tale limite, infatti, non consente loro di recuperare i costi derivanti dagli spostamenti effettuati e le spese di rappresentanza sostenute. Per quanto riguarda la necessità di garantire l'accesso alla Giustizia da parte dei cittadini meno abbienti, circostanza, questa, addotta dall'Italia a giustificazione del massimale, la Commissione evidenzia come tale esigenza venga soddisfatta già dall'istituzione del gratuito patrocinio, risultando pertanto non necessaria l'imposizione di un massimale.

La Commissione, pur ammettendo che la previsione di “limiti” possa fornire al giudice una base obiettiva per la determinazione degli importi dovuti dal cliente, evidenzia che è sufficiente prevedere dei massimali puramente indicativi e non rigidamente vincolanti.

Stato della Procedura

In data 12 Gennaio 2008 è stato notificato il ricorso presentato di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Pesca

PROCEDURE INFRAZIONE PESCA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2007/2284	Carenza nel controllo della pesca del tonno rosso	MM	Si	Stadio invariato
Scheda 2 2004/2225	Inadempimenti nell'attuazione del sistema di controllo dei pescherecci via satellite in caso di mancato rispetto delle norme	PM	Si	Stadio invariato
Scheda 3 1992/5006	Inadeguatezza del sistema di controllo dell'esercizio della pesca, in particolare per quanto attiene alle sanzioni per la detenzione a bordo e l'impiego di reti da posta derivanti	SC C-249/08	Si	Stadio invariato

Scheda 1 – Pesca**Procedura di infrazione n. 2007/2284 – ex art. 258 del TFUE**

“Carenze nell’attuazione del piano di salvaguardia del tonno rosso e controllo della sua pesca”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Violazione

La Commissione europea ha contestato la violazione dei Regolamenti CEE n.ri 2847/93, 2847/93, 2371/2002 e 643/2007, che prevedono l’obbligo per ciascuno Stato membro di garantire un controllo effettivo sulla pesca, allo scopo di garantire un razionale sfruttamento delle risorse ittiche. Al riguardo, la Commissione ha rilevato come le Autorità italiane, non osservando puntualmente gli obblighi di controllo, hanno recato danno alla realizzazione del piano pluriennale comunitario di ricostituzione delle riserve di tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. In particolare, il paragrafo 2 dell’art. 21 del Reg. 2847/93, sopra menzionato, impone agli Stati membri di individuare, tramite opportuno monitoraggio sulle attività di pesca, una data alla quale si debba ritenere che il “contingente” di alcune specie ittiche, previamente assegnato dalle Comunità allo Stato medesimo, risulti vicino al suo esaurimento. A decorrere da tale data, quindi, lo Stato membro deve interdire ai pescherecci che battono la sua bandiera, o comunque registrati nel suo territorio, la pesca della stessa varietà di pesce oggetto di contingentamento e prossima ad esaurirsi. In proposito, la Commissione ritiene che per l’anno 2007 - in ragione del fatto che i controlli sono stati effettuati dalle Autorità italiane in modo approssimativo - l’Italia abbia chiuso la stagione della pesca della specie contingentata del “tonno rosso” solo dopo che il contingente risultava già esaurito, per cui i pescherecci italiani avrebbero attinto, illegittimamente, dai contingenti ittici attribuiti dalle Comunità ad altri Paesi membri.

Inoltre l’Italia non avrebbe sufficientemente assolto agli obblighi di comunicare alle Comunità alcuni dati inerenti alle attività di pesca, come quelli relativi al numero di unità abilitate alla pesca del tonno rosso, alla pesca congiunta, sportiva e ricreativa, alle catture effettuate nel complesso ogni cinque giorni e ogni mese, alle operazioni di ingabbiamento e ai nomi degli ispettori e delle navi da ispezione. Nell’ intenzione di recepire i rilievi della Commissione, l’Italia ha emanato il D. L. n. 59 dell’ 8.04.2008 - convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 – il cui art. 8, comma 3 prevede una sanzione pecuniaria per la violazione delle prescrizioni, relative ai piani di ricostruzione di specie ittiche, previste da normative comunitarie.

Stato della Procedura

In data 25/9/2007 è stata notificata una lettera di messa in mora ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, grazie all’aumento delle entrate erariali dovuto all’introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Scheda 2 – Pesca**Procedura di infrazione n. 2004/2225** –ex art. 258 del TFUE

“Disposizioni relative al sistema di controllo dei pescherecci via satellite”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia sia venuta meno agli obblighi previsti dal Regolamento CE 2371/2002, relativo alla conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca, nonché del Regolamento CE 2244/2003, concernente il controllo via satellite dei pescherecci. In particolare, in Italia, il controllo viene applicato solo ai pescherecci di misura superiore a 24 metri, laddove la normativa europea richiede che i controlli si applichino a partire dai 15 metri di lunghezza. Sarebbe rimasto inosservato, altresì, l'obbligo di trasmettere a Bruxelles la relazione semestrale di cui all'art. 16 del Regolamento CE 2244/2003, prevista al fine di rendere edotta la Commissione stessa sul funzionamento dei sistemi di controllo sui pescherecci. Si registra, inoltre, il mancato rispetto dell'obbligo di installazione sui pescherecci di un impianto di localizzazione via satellite, come prescritto dall'articolo 3 del Regolamento CE 2847/1993, nonché la mancata emanazione, da parte delle autorità marittime, delle istruzioni previste dall'art. 24, in materia di riservatezza delle informazioni trasmesse.

Stato della Procedura

In data 27 giugno 2007 è stato notificato all'Italia un parere motivato ex art 258 TFUE, cui il Ministero delle Politiche Agricole ha risposto nel maggio 2007 e il 20 agosto 2007, con note recanti una serie di chiarimenti.

L'art. 8 del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee”, convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie. In particolare, il comma 3 del predetto articolo 8 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle norme relative al sistema VMS (Vessel monitoring system).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, grazie all'aumento delle entrate erariali dovuto all'introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Scheda 3 – Pesca**Procedura di infrazione n. 1992/5006 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato controllo circa l’impiego di reti da posta derivanti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Violazione

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha dichiarato l’inadempimento dell’Italia all’art. 1 del Reg. CEE 2241/87, nonché all’art. 2 e 31 del Reg. CEE 2847/93, rivolti a garantire la tutela del patrimonio ittico dei mari soggetti alla sovranità degli Stati UE. In particolare, il primo dei Regolamenti menzionati vieta sia l’utilizzo concreto, sia la semplice detenzione delle “reti da posta derivanti” la cui lunghezza sia superiore a 2, 5 km, in quanto tale tipologia di rete comporta un depauperamento eccessivo della fauna marina. Il secondo Regolamento dispone in materia di politica comune sulla pesca e stabilisce che gli Stati membri debbono predisporre efficaci forme di controllo affinché la disciplina comunitaria in materia, comprese le disposizioni sul divieto delle reti derivanti, sia rispettata. Il Regolamento, fra l’altro, fornisce precise indicazioni sulle modalità di detto controllo, stabilendo che esso deve incidere su tutte le attività della filiera “pesca”, quindi non solo sul suo esercizio, ma anche sulle operazioni di trasbordo e di sbarco, di immissione in commercio, di trasporto etc. Tale Regolamento, inoltre, impone agli stessi Stati membri, all’art. 31 predetto, di punire i trasgressori delle norme comunitarie con sanzioni amministrative o penali efficaci, da intendersi per tali solo quelle proporzionate alla gravità dell’infrazione o idonee ad annullare il beneficio economico derivante dalla violazione. La Corte di Giustizia, in merito, ha aderito ai rilievi della Commissione circa: la mancata previsione, nella normativa interna, del reato di mera “detenzione” delle reti derivanti, a prescindere dal loro concreto utilizzo; la sporadicità e inadeguatezza dei controlli, sia per mancanza di coordinamento fra le varie autorità ad essi preposti, sia per carenza di mezzi e di uomini; mancanza di sanzioni rivolte a vanificare il beneficio dell’illecito. A tal proposito, si precisa che la Corte, in base all’orientamento giurisprudenziale, per cui l’inadempimento deve valutarsi con riguardo alla situazione esistente alla scadenza del termine di replica al Parere Motivato, non ha preso in considerazione le modifiche all’ordinamento italiano previste dalla L. 101/2008, che pure hanno affermato, in modo univoco e senza incertezze, la rilevanza penale della mera “detenzione” delle reti derivanti, oltre ad aumentare le sanzioni per i trasgressori.

Stato della Procedura

Il 29/10/2009 la Corte di Giustizia UE ha dichiarato l’Italia inadempiente ex art. 258 TFUE. (Causa C-249/08).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il bilancio dello Stato, in quanto impone un rafforzamento delle dotazioni di uomini e mezzi dei servizi di controllo, avendo la Commissione rilevato una carenza in proposito.

Salute

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2010/0815	Mancato recepimento della Direttiva 2010/17/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva malathion	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2010/0685	Mancato recepimento della Direttiva 2010/20/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di eliminare la sostanza attiva tolifluanide e revoca le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2010/0684	Mancata attuazione della Direttiva 2010/5/UE della Commissione, dell'8 febbraio 2010, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'acroleina come principio attivo nell'allegato I della Direttiva.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2010/0683	Mancata attuazione della Direttiva 2009/164/UE della Commissione, del 22 dicembre 2009, che modifica gli allegati II e III della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2010/0681	Mancata attuazione della Direttiva 2009/96/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l'ottaborato di sodio tetraidrato come principio attivo nell'allegato I della Direttiva.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2010/0526	Mancata attuazione della Direttiva 2010/0034/UE della Commissione, del 31 maggio 2010, che modifica l'allegato I della Direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva penconazolo.	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 7 2010/0523	Mancata attuazione della Direttiva 2009/99/CE che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il clorofacinone come	MM	No	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
	principio attivo nell'allegato I della Direttiva.			
Scheda 8 2010/0522	Mancata attuazione della Direttiva 2009/093/CE della Commissione, del 31 luglio 2009 che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'alfacloraloso come principio attivo nell'allegato I della Direttiva.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 9 2010/0521	Mancata attuazione della Direttiva 2009/092/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bromadiolone come principio attivo nell'allegato I della Direttiva.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 10 2010/0520	Mancata attuazione della Direttiva 2009/086/CE della Commissione, del 29 luglio 2009, che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il fenpropimorf come principio attivo nell'allegato I della Direttiva.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 11 2010/0519	Mancata attuazione della Direttiva 2009/085/CE della Commissione, del 29 luglio 2009, che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il cumatetralil come principio attivo nell'allegato I della Direttiva.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 12 2010/0375	Modifica dell'allegato I della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarlo al progresso tecnico.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 13 2009/4583	Trattato CE: Applicazione della Direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni sull'etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 14 2009/0515	Mancato recepimento della Direttiva 2008/47/CE che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la Direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol.	PM	No	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 15 2008/2030	Mancanze strutturali dei servizi preposti alla salute delle piante.	PM	Si	Stadio invariato
Scheda 16 2007/4516	Nuovo sistema di registrazione dei fabbricanti di dispositivi medici in applicazione del Decreto legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997.	PM	Si	Stadio invariato
Scheda 17 2007/2443	Non conformità della normativa italiana al Reg. CE n. 273/04 sui precursori di droghe.	SC C-19/10	Si	Stadio invariato

Scheda 1 – Salute**Procedura di infrazione n. 2010/0815 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/17/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva malathion”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/17/UE, che, modificando la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, stabilisce che anche la sostanza attiva malathion venga iscritta nell’elenco delle sostanze di cui all’Allegato della stessa Direttiva 91/414/CEE.

L’art. 2 della Direttiva 2010/17/UE prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della Direttiva medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 30 settembre 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che i provvedimenti di cui sopra, non essendo stati ancora comunicati, non siano stati emanati, e che, quindi, la Direttiva in oggetto non abbia ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 26 novembre 2010 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/17/UE con Decreto del Ministero della Salute in data 12 novembre 2010.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 – Salute**Procedura di infrazione n. 2010/0685 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/20/UE della Commissione, del 9 marzo 2010, che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di eliminare la sostanza attiva tolifluanide e revoca le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/20/UE della Commissione, del 9 marzo 2010, che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di eliminare la sostanza attiva tolifluanide e revoca le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.

L’art. 2 della suddetta Direttiva prevede che gli Stati membri pongano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, della Direttiva medesima, entro il 31 agosto 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, la Commissione europea rileva che le Autorità italiane non hanno ancora comunicato i provvedimenti come sopra descritti, per cui ne deriva che l’ordinamento interno italiano non ha ancora recepito la Direttiva in oggetto.

Stato della Procedura

Il 20 settembre 2010 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/20/UE mediante Decreto Ministeriale del 29 settembre 2010

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 – Salute

Procedura di infrazione n. 2010/0684 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/5/UE della Commissione, dell’ 8 febbraio 2010, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’acroleina come principio attivo nell’allegato I della Direttiva”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/5/UE della Commissione, dell’ 8 febbraio 2010, che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’acroleina come principio attivo nell’allegato I della Direttiva.

L’art. 2 della suddetta Direttiva prevede che gli Stati membri pongano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, della Direttiva medesima, entro il 31 agosto 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, la Commissione europea rileva che le Autorità italiane non hanno ancora notificato i suddetti provvedimenti di attuazione, per cui ne deriva che la Direttiva in oggetto non è ancora stata trasposta nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 20 settembre 2010 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 4 – Salute**Procedura di infrazione n. 2010/0683 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/164/UE della Commissione, del 22 dicembre 2009, che modifica gli allegati II e III della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico ”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2009/164/UE della Commissione, del 22 dicembre 2009, che modifica gli allegati II e III della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico.

In base all’art. 3 della Direttiva sopra menzionata gli Stati membri adottano, entro il 15 agosto 2010, tutte le misure di natura legislativa, regolamentare e amministrativa idonee a trasporre, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, la Direttiva stessa, dandone immediata comunicazione alla Commissione. Peraltro, ai sensi dell’art. 2 della medesima Direttiva, gli Stati membri si impegnano, a partire dal 15 febbraio 2011, a non consentire nè l’immissione sul mercato, nè la cessione al consumatore finale, di prodotti cosmetici le cui caratteristiche non siano conformi a quanto disposto dalla Direttiva stessa.

In proposito, la Commissione europea rileva che, ad oggi, le Autorità italiane non hanno ancora notificato le suddette misure di attuazione, per cui si conclude nel senso del mancato recepimento di tale Direttiva nel diritto nazionale.

Stato della Procedura

Il 20 settembre 2010 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno trasposto nel diritto interno italiano la Direttiva 2009/0164/UE mediante Decreto Ministeriale dell’8 ottobre 2010.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 5— Salute**Procedura di infrazione n. 2010/0681 — ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/96/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l’ottaborato di disodio tetraidrato come principio attivo nell’allegato I della Direttiva”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2009/96/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di includere l’ottaborato di disodio tetraidrato come principio attivo nell’allegato I della Direttiva.

In base all’art. 2 della Direttiva sopra menzionata gli Stati membri adottano, entro il 31 agosto 2010, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi funzionali al recepimento, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, della medesima Direttiva, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, la Commissione europea sostiene che, fino ad oggi, le Autorità italiane non hanno ancora notificato i provvedimenti sopra menzionati, circostanza da cui si deduce la non ancora intervenuta adozione degli stessi e, quindi, la non ancora avvenuta trasposizione della Direttiva, sopra citata, nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 20 settembre 2010 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane, in particolare il Ministero della Salute, hanno recepito la Direttiva 2009/96/CE mediante Decreto Ministeriale del 18 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2010, n. 200. Si resta pertanto in attesa dell’archiviazione della presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 6 – Salute**Procedura di infrazione n. 2010/0526** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/0034/UE della Commissione, del 31 maggio 2010, che modifica l'allegato I della Direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva penconazolo”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, in Italia, della Direttiva 2010/0034/UE della Commissione, del 31 maggio 2010, che modifica l'allegato I della Direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva penconazolo.

In base all'art. 2 della Direttiva sopra menzionata gli Stati membri adottano, entro il 30 giugno 2010, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei a consentire il recepimento, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, della medesima Direttiva, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene, in quanto i suddetti provvedimenti non sono stati ancora portati a sua conoscenza, che gli stessi non siano stati posti in essere, deducendone che la Direttiva in oggetto non sia stata ancora trasposta nell'ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2010 è stato comunicato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva 2010/034/UE con Decreto Ministeriale del 29 settembre 2010.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 7 – Salute**Procedura di infrazione n. 2010/0523 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/099/CE della Commissione, del 4 agosto 2009, che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il clorofacinone come principio attivo nell'allegato I della Direttiva”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2009/099/CE della Commissione, del 4 agosto 2009, che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, laddove dispone l'iscrizione del clorofacinone come principio attivo nell'allegato I alla Direttiva medesima.

In base all'art. 2 della Direttiva sopra menzionata gli Stati membri adottano, entro il 30 giugno 2010, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della Direttiva stessa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, la Commissione europea rileva che le autorità italiane non hanno ancora resi noti alla Commissione medesima i provvedimenti sopra indicati, per cui si ritiene che questi ultimi non siano ancora stati adottati. Di conseguenza, la Direttiva di cui sopra non sarebbe ancora stata trasposta nell'ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 15 luglio 2010 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito la Direttiva in questione nell'ordinamento italiano, mediante Decreto Ministeriale del Ministero della Salute emesso il 18 giugno 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2010, n. 248.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 8 – Salute

Procedura di infrazione n. 2010/0522 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/093/CE della Commissione, del 31 luglio 2009 che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’alfacloraloso come principio attivo nell’allegato I della Direttiva”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ordinamento italiano, della Direttiva 2009/093/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nel senso di disporre l’iscrizione del bromadiolone come principio attivo nell’allegato I della Direttiva.

In base all’art. 2 della Direttiva sopra menzionata gli Stati membri emettono, entro il 30 giugno 2010, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei all’attuazione della Direttiva stessa all’interno dei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, la Commissione europea rileva come il Governo italiano non abbia ancora comunicato i provvedimenti suddetti, ritenendo, pertanto, che gli stessi non siano stati ancora adottati. Di conseguenza, la Direttiva di cui sopra non avrebbe ancora ricevuto attuazione nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 15 luglio 2010 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 9 – Salute**Procedura di infrazione n. 2010/0521 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/092/CE della Commissione, del 31 luglio 2009 che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bromadiolone come principio attivo nell'allegato I della Direttiva”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell'ordinamento nazionale italiano, della Direttiva 2009/092/CE emessa dalla Commissione il 31 luglio 2009, che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con l'integrazione, fra i principi attivi indicati nell'allegato I di quest'ultima Direttiva, il bromadiolone.

In base all'art. 2 della Direttiva sopra menzionata gli Stati membri assumono, entro il 30 giugno 2010, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee all'attuazione della Direttiva stessa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, la Commissione europea rileva come il Governo italiano non abbia ancora reso la comunicazione di cui sopra, per cui si ritiene che le suddette misure, che ne costituiscono l'oggetto, non siano state ancora adottate. Di conseguenza, la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora attuata nell'ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 15 luglio 2010 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 10 – Salute**Procedura di infrazione n. 2010/0520 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/086/CE della Commissione, del 29 luglio 2009 che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il fenpropimorf come principio attivo nell'allegato I della Direttiva”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2009/086/CE della Commissione, del 29 luglio 2009 - che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio laddove dispone l'iscrizione del fenpropimorf, come principio attivo, nell'allegato I della stessa Direttiva 98/8/CE - non ha ancora ricevuto attuazione nell'ordinamento interno italiano.

In base all'art. 2 della Direttiva sopra menzionata gli Stati membri assumono, entro il 30 giugno 2010, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento nel diritto nazionale della medesima Direttiva, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, la Commissione europea rileva come il Governo italiano non abbia ancora notificato le misure sopra indicate, per cui conclude nel senso che queste ultime non siano state ancora adottate. Di conseguenza, la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora trasposta nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 15 luglio 2010 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva in questione mediante Decreto ministeriale del Ministero della Salute del 28 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2010, n. 195.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 11 – Salute**Procedura di infrazione n. 2010/0519 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/085/CE della Commissione, del 29 luglio 2009 che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il cumatetralil come principio attivo nell'allegato I della Direttiva”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2009/085/CE della Commissione, del 29 luglio 2009 - che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, prescrivendo che il cumatetralil venga iscritto come principio attivo nell'allegato I della stessa Direttiva 98/8/CE – non è stata ancora trasposta nell'ambito del diritto nazionale italiano.

In base all'art. 2 della Direttiva sopra menzionata gli Stati membri assumono, entro il 30 giugno 2010, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento della medesima Direttiva nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, la Commissione europea rileva che la comunicazione, di cui sopra, non è ancora stata effettuata dalle Autorità italiane, deducendone, quindi, che i provvedimenti suddetti non sono ancora stati posti in essere. Di conseguenza, la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora trasposta nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 15 luglio 2010 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane, in persona del Ministero della Salute, hanno trasposto nell'ordinamento interno la Direttiva in questione, mediante Decreto ministeriale del 28 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2010, n. 195.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 12 – Salute**Procedura di infrazione n. 2010/0375 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/159/UE della Commissione, del 16 dicembre 2009, che modifica l’allegato III della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarlo al progresso tecnico”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2009/159/UE della Commissione, del 16 dicembre 2009, che modifica l’allegato III della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarlo al progresso tecnico”. La Direttiva in questione dispone in ordine alle sostanze ossidanti impiegate nelle tinture per capelli, prevedendo la proroga sino alla data del 31 dicembre 2010, delle prescrizioni previste dall’allegato III, parte 2 della Direttiva 76/768/CEE, relative all’uso di tali sostanze.

L’art. 2 della Direttiva 2009/159/UE prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, della Direttiva medesima, entro il 31 dicembre 2009.

In proposito, la Commissione europea rileva che le Autorità italiane non hanno ancora emanato gli atti adeguati alla trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento italiano, della Direttiva in oggetto.

Stato della Procedura

Il 26 maggio 2010 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/159/UE con Decreto Ministeriale del Ministero della Salute in data 8 ottobre 2010.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 13 – Salute**Procedura di infrazione n. 2009/4583 – ex art. 258 del TFUE.**

“Trattato CE: Applicazione della Direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni sull’etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Sviluppo Economico; Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali; Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Violazione

La Commissione europea rileva come la Direttiva 2000/13/CE, che detta regole comuni in tema di etichettatura dei prodotti alimentari, non abbia ricevuto un’attuazione corretta. L’art. 6 par.1 di detta Direttiva stabilisce la regola generale per cui gli ingredienti di un prodotto alimentare debbono essere indicati nell’etichetta del prodotto stesso, al fine di garantire al consumatore un’informazione adeguata. Tale principio, tuttavia, viene derogato da una serie di eccezioni definite al paragrafo 2, a norma del quale taluni prodotti specifici - come i formaggi, il burro e, a talune condizioni, il latte e le creme di latte fermentati - sono esentati dall’obbligo di recare la menzione, sulla propria etichetta, degli ingredienti in essi contenuti. Tuttavia, anche per i prodotti suddetti, non è consentito beneficiare della dispensa in questione quando, nel caso particolare, gli ingredienti rientrano nell’elenco di allergenici di cui all’allegato II della Direttiva. Purtuttavia, ove la presenza degli allergenici in questione, nella composizione dei prodotti suddetti, venga segnalata nella “denominazione di vendita del prodotto stesso”, la normativa europea stabilisce che non risulta più necessario, in proposito, replicarne l’indicazione nell’etichetta. Al riguardo, la Commissione rileva che la normativa italiana di recepimento della Direttiva nell’ordinamento interno, ovvero il D.Lgs n. 109/1992, introduce alcune non consentite modifiche al testo comunitario. Infatti - per quanto riguarda i prodotti che la Direttiva esenta dalla menzione degli ingredienti nell’etichetta, cioè il latte, il burro ed affini, salva la presenza di allergenici - la norma nazionale prevede che, ove fra gli ingredienti figurino appunto sostanze allergeniche, l’obbligo di menzionare le stesse nell’etichetta ritorni operante in modo assoluto ed inderogabile, anche se dette sostanze risultino indicate nella “denominazione di vendita del prodotto”. Pertanto, sotto tale profilo, la Direttiva non avrebbe ricevuto una puntuale attuazione, in quanto, ai sensi della stessa, i componenti allergenici di qualsiasi prodotto alimentare (compresi i derivati del latte di cui all’art. 7, par. 2), pur soggetti alla regola generale di indicazione nell’etichetta del prodotto medesimo, possono tuttavia sottrarsi a tale disciplina nel caso in cui il consumatore, grazie alla citazione degli stessi nella “denominazione di vendita della merce”, risulti già edotto della loro presenza.

Stato della Procedura

Il 20/11/2009 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. In adeguamento ai rilievi comunitari, le Autorità italiane hanno emanato il D. Lgs n. 181 del 23 giugno 2003.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 14 – Salute**Procedura di infrazione n. 2009/0515 - ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2008/47/CE che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la Direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nel diritto interno italiano, della Direttiva 2008/47/CE che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la Direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol.

Ai sensi dell'art. 2 della Direttiva in questione, gli Stati membri adottano, entro la data del 29 ottobre 2009, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per dare esecuzione alla Direttiva stessa, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Allo stato attuale, non risultano essere stati emanati provvedimenti di recepimento, nell'ambito del diritto interno italiano, della Direttiva succitata.

Stato della Procedura

Il 30 settembre 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio finanziario dello Stato.

Scheda 15 – Salute**Procedura di infrazione n. 2008/2030 - ex art. 258 del TFUE.**

"Direttiva 2000/29/CE relativa alla tutela fitosanitaria".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali**Violazione**

La Commissione europea rileva che l'Italia non garantirebbe piena attuazione alla normativa UE in materia fitosanitaria. In proposito, l'art. 16 della Direttiva 2000/29/CE, ai paragrafi 1, 2 e 3, reca una serie di obblighi informativi a carico degli Stati membri. Il paragrafo 1 dispone che i predetti rendano immediatamente edotti la Commissione e gli altri Stati membri, per iscritto, della "presenza" nel loro territorio di organismi nocivi ricompresi nei relativi elenchi di cui agli Allegati I e II della Direttiva stessa, nonché della "comparsa", in una parte del loro territorio dove prima non erano stati segnalati, di altri organismi nocivi menzionati nelle apposite sezioni degli stessi allegati I e II. Il paragrafo 2, invece, prevede l'obbligo di comunicare, altresì, la "comparsa" nel territorio di organismi nocivi non menzionati nei suddetti allegati. Tali notifiche consentono alla Commissione e agli altri Paesi UE di adottare, tempestivamente, le misure adeguate ad impedire la propagazione degli organismi dannosi nell'area ancora immuni, essendo ammessa peraltro la possibilità che la Commissione revochi o modifichi gli interventi già promossi dallo Stato membro. Sul punto, la Commissione rileva che i dati, contenuti nei rapporti inviati dal Governo italiano, sono insufficienti, in ragione, fra l'altro, di un'inadeguata interpretazione del concetto di "comparsa", con riferimento al disposto dell' art. 16 par. 2 della citata Dir. 2000/29/CE, che fa obbligo agli Stati di notificare la "comparsa" sul loro territorio di fitopatologie non considerate negli allegati alla Direttiva stessa (vedi sopra). In proposito, la Commissione specifica che la "comparsa" deve ravvisarsi anche quando i parassiti, già presenti su alcune aree del territorio statale, si propagano ad altre aree prima immuni, ovvero aggrediscano specie botaniche che prima non erano ritenute sensibili. Pertanto, anche in riferimento alle ipotesi di "comparsa" come sopra descritte, l'Italia avrebbe dovuto adempiere ai relativi obblighi di notifica. Inoltre la Commissione contesta la violazione dell' art. 2, par. 1, lett. h) della Direttiva in questione. Esso prevede – circa le c.d. "zone protette" da un determinato agente nocivo per i vegetali – due distinti obblighi a carico degli Stati membri: il primo impone agli stessi di eseguire, almeno una volta l'anno, ispezioni "ufficiali" sulle predette aree, comunicandone i risultati alla Commissione. Il secondo invece prevede che, ove gli Stati UE facciano scoperta della presenza, nelle aree stesse, degli agenti parassitari a protezione dei quali l'area medesima è stata istituita, ne diano comunicazione alla Commissione senza indugio, quindi indipendentemente dall'elaborazione delle relazioni attinenti le ispezioni ufficiali. L'Italia avrebbe infine violato l'obbligo, di cui all'art. 16 predetto, di adottare misure idonee ad eradicare o contenere la diffusione di organismi nocivi.

Stato della Procedura

Il 18 marzo 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura implica un impatto finanziario negativo a carico del bilancio dello Stato in termini di un aumento della spesa sanitaria per potenziare le strutture fitosanitarie.

Scheda 16 – Salute**Procedura di infrazione n. 2007/4516 - ex art. 258 del TFUE.**

“Nuove modalità di adempimenti, registrazione ed iscrizione in repertorio dei dispositivi medici”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva la non conformità alle Direttive comunitarie 93/42/CEE, 90/385/CEE e 1999/93/CE, di alcune disposizioni contenute nel D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e nel Decreto del Ministero della Salute 20 marzo 2007. In generale, si censura la circostanza per cui, ai sensi di tale Decreto, la commercializzazione dei dispositivi medici in Italia viene vincolata al rispetto di presupposti non previsti dalla disciplina comunitaria e tali, in definitiva, da chiudere il mercato italiano del settore al prodotto fabbricato all'estero. In particolare, si eccepisce che la normativa comunitaria sopra menzionata prevede che i dispositivi medici appartenenti alla classe I, nonché i sistemi e kit completi per campo operatorio, possano essere commercializzati in base a semplice comunicazione, alle Autorità del Paese membro ove l'impresa è stabilita, dell'indirizzo del fabbricante e della descrizione dell'apparecchio in questione. La normativa italiana, invece, richiede che i suddetti dispositivi, quando gli stessi siano stati messi in commercio in uno Stato membro diverso dall'Italia, possano circolare su territorio italiano solo a condizione della registrazione di ogni singolo strumento in un apposito repertorio gestito dalle Autorità italiane. Al riguardo, l'Italia si è dimostrata, recentemente, propensa all'eliminazione dell'obbligo di registrazione per i prodotti sopra menzionati, chiedendo tuttavia di mantenere tale obbligo nel caso in cui gli stessi costituiscono oggetto di pubblica offerta in una gara di appalto indetta dal Servizio Sanitario Nazionale. In risposta, la Commissione ha suggerito all'Italia di modificare il Decreto 46/1997 nel senso per cui i fabbricanti dei dispositivi in oggetto non sarebbero obbligati alla registrazione dei loro prodotti ma semplicemente facultati ad essa, quando intendano partecipare ad una gara di appalto promossa dal SSN, con la prospettiva, qualora procedano a registrazione, di essere esentati dal ripetere le caratteristiche del prodotto nell'offerta formulata. La Commissione rileva, ancora, che il Decreto 46/1997 subordina la commercializzazione dei dispositivi medici alla comunicazione alle competenti autorità di una serie di informazioni, alcune delle quali superflue rispetto alla finalità di garantire un'efficace sorveglianza del mercato (tipo: volumi annui di venduto, prezzi di vendita etc). Si contesta, infine, che il Decreto del Ministero della Salute, in precedenza citato, prevede che il SSN possa acquistare i dispositivi in argomento solo previo pagamento di un'imposta di 100 Euro per ogni dispositivo, circostanza, questa, che creerebbe un eccessivo intralcio alla libera circolazione dei beni di cui si tratta.

Stato della Procedura

Il 14 maggio 2009 è stata inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si rileva un impatto finanziario negativo, a seguito della riduzione del gettito fiscale connessa all'eventuale soppressione dell'imposta di 100 Euro per l'offerta di dispositivo medico al SSN.

Scheda 17 - Salute**Procedura di infrazione n. 2007/2443** - ex art. 258 del TFUE.

“Precursori di droghe e loro commercio tra la comunità e i paesi terzi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione di alcune disposizioni contenute nel Regolamento n. 273/2004/CE e nel Regolamento n. 111/2005/CE, in quanto il legislatore italiano non avrebbe ancora adottato i provvedimenti sanzionatori richiesti dalle stesse disposizioni. Il primo Regolamento citato, n. 273/2004/CE, dispone in materia di “precursori di droghe”, intendendosi per tali alcune sostanze frequentemente utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope. La disciplina contenuta in tale Regolamento, pertanto, è rivolta a scongiurare che le sostanze predette vengano impiegate per la finalità illegale come sopra descritta. L’art. 12 del Regolamento in questione, quindi, fa carico ad ogni Stato membro di introdurre, nel proprio ordinamento interno, un adeguato sistema di sanzioni a conforto della normativa contenuta nel Regolamento medesimo, in modo che il rispetto delle prescrizioni in esso contenute venga maggiormente garantito. L’art. 16, peraltro, stabilisce che le sanzioni adottate dal legislatore interno vengano comunicate alla Commissione. D’altra parte, il Regolamento n. 111/2005/CE reca una disciplina concernente il commercio dei precursori di droga tra l’Unione europea ed i paesi terzi, stabilendo che tutte le importazioni (comprese quelle oggetto di trasbordo), le esportazioni e le attività intermedie, aventi ad oggetto dette sostanze, debbono essere documentate dagli operatori, con l’ulteriore precisazione che i precursori di droghe debbano essere indicati come tali. Si dispone altresì, nel Regolamento in questione, che gli operatori esercenti le attività predette debbano essere muniti di apposita licenza ed essere registrati. L’art. 31 dello stesso Regolamento prevede, quindi, che ciascuno Stato della UE introduca, nel diritto interno, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per colpire efficacemente i trasgressori delle norme recate dal Regolamento medesimo. Si precisa, peraltro, che i Regolamenti 273/2004 e 111/2005 sono entrati in vigore, rispettivamente, il 18 agosto 2005 ed il 15 febbraio 2005. Attualmente risulta che, con l’art. 45 della legge n. 96 del 4/6/2010, il governo italiano ha ricevuto apposita delega per emanare uno o più decreti legislativi in attuazione dei Regolamenti sopra menzionati, con specifico riferimento alle disposizioni sanzionatorie nei confronti del commercio di precursori di droghe. A tutt’oggi non si registra l’avvenuta adozione di tali decreti.

Stato della Procedura

Il 29/7/10 la Corte di Giustizia, nella causa C-19/10, ha dichiarato l’Italia inadempiente ex art.258 TFUE

Impatto finanziario

La procedura inciderebbe sul bilancio pubblico in modo positivo, in quanto l’introduzione di sanzioni pecuniarie relative alla violazione delle norme contenute nei Regolamenti comunitari, in adeguamento alle richieste europee, determinerebbe l’aumento degli introiti erariali.

Trasporti

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2010/0812	Mancato recepimento della Direttiva 2009/113/CE che modifica la Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2010/0811	Mancato recepimento della Direttiva 2009/112/CE che modifica la Direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2010/0682	Mancata attuazione della Direttiva 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2010/0679	Mancata attuazione della Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2010/0524	Mancata attuazione della Direttiva 2009/0149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2010/0122	Mancato recepimento della Direttiva 2009/5/CE relativa alle	PM	No	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
	norme minime per l'applicazione del Reg. 3820/85 e 3821/CEE sulle disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.			
Scheda 7 2010/0121	Mancato recepimento della Direttiva 2009/4/CE relativa alle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la Dir. 2006/22/CE.	PM	No	Stadio invariato
Scheda 8 2010/0117	Mancato recepimento della Direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 9 2009/2320	Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2006/22/CE.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 10 2009/0374	Mancato recepimento della Direttiva 2009/46/CE che modifica la Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.	PM	No	Stadio invariato
Scheda 11 2009/0372	Direttiva 2008/126/CE che modifica la Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.	PM	No	Stadio invariato
Scheda 12 2008/4387	Normativa italiana sulle tasse portuali nel trasporto marittimo di cabotaggio.	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 13 2008/2355	Mancata presentazione relazione sulla sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse.	MMC	No	Cambiamento di Stadio (da MM a MMC)
Scheda 14 2008/2307	Regolamenti CEE 2320/2002 e 1217/2003 relativi alla sicurezza dell'aviazione civile.	MM	No	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 15 2008/2097	Non corretta trasposizione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario	PMC	Si	Variazione di stadio (da PM a PMC)
Scheda 16 2007/4609	Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia	MMC	No	Variazione di stadio (da MM a MMC)
Scheda 17 2006/2023	Errata applicazione della Direttiva 95/21/CE sul controllo delle navi da parte dello Stato di approdo	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2010/0812 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/113/CE che modifica la Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dell’Interno.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2009/113/CE, che modifica la Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la patente di guida.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri assumono tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee al recepimento della Direttiva stessa nel sistema ordinamentale italiano, entro un anno dall’entrata in vigore della Direttiva medesima.

La Commissione, non avendo ancora ricevuto alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti sopra menzionati, ritiene che gli stessi non siano ancora stati emanati, e che, quindi, la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 26/11/2010 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2010/0811 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/112/CE che modifica la Direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dell’Interno.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2009/112/CE, che modifica la Direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva sopra menzionata, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, idonei al recepimento della Direttiva medesima nell’ambito del diritto nazionale, entro un anno dall’entrata in vigore della stessa, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, non avendo ricevuto comunicazione dei suddetti provvedimenti, ritiene che gli stessi non siano stati emanati, e che, quindi, la Direttiva in questione non sarebbe ancora stata attuata dalle Autorità italiane.

Stato della Procedura

Il 26/11/2010 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito la Direttiva 2009/112/CE mediante Decreto Ministeriale del 30 novembre 2010, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2010/0682 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l’allegato VII della Direttiva 2008/57CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l’allegato VII della Direttiva 2008/57CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario.

A norma dell’art. 2 della Direttiva in questione, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento della Direttiva medesima nel diritto interno, entro il 19 luglio 2010.

Al riguardo, la Commissione rileva che la Direttiva in oggetto non sia stata ancora recepita nell’ambito dell’ordinamento nazionale, non avendo il Governo italiano ancora resi noti i provvedimenti adeguati alla trasposizione oggetto della stessa.

Stato della Procedura

Il 20 settembre 2010 è stata inviata una costituzione in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/0131/CE con il D.Lgs n. 191 dell’ 8 ottobre 2010.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura. L’art. 37 del D. Lgs n. 191/2010, infatti, attuativo della Direttiva 2009/131/CE, dispone che l’attuazione dello stesso non implica maggiori oneri per la finanza pubblica.

Scheda 4 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2010/0679 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario.

A norma dell’art. 38 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento entro il 19 luglio 2010, nell’ambito del diritto nazionale, delle disposizioni della Direttiva stessa come menzionate nello stesso art. 38, 1° comma.

Al riguardo, la Commissione rileva che la Direttiva in oggetto non sia stata ancora recepita nell’ambito dell’ordinamento nazionale, non avendo il Governo italiano ancora resi noti i provvedimenti adeguati alla trasposizione oggetto della stessa.

Stato della Procedura

Il 20 settembre 2010 è stata inviata una costituzione in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno trasposto nell’ordinamento italiano la Direttiva 2008/57/CE con D. Lgs n. 191 dell’8 ottobre 2010

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 5 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2010/0524 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/0149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2009/0149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti.

A norma dell'art. 2 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento nell'ambito del diritto nazionale, entro il 18 giugno 2010, della Direttiva stessa.

Al riguardo, la Commissione rileva che la Direttiva in oggetto non sia stata ancora recepita nell'ambito dell'ordinamento nazionale, non avendo il Governo italiano ancora resi noti i provvedimenti adeguati alla trasposizione oggetto della stessa.

Stato della Procedura

Il 15 luglio 2010 è stata inviata una costituzione in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in questione mediante Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, in data 10 settembre 2010.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 6 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2010/0122 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei Regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relative a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (Testo rilevante ai fini del SEE)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2009/5/CE, emanata dalla Commissione in data 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei Regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relative a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. Tale Direttiva reca una disciplina rivolta ad armonizzare la normativa rispettivamente vigente in ciascun Stato membro UE, per quanto riguarda la materia della sicurezza sociale nel settore dei trasporti su strada.

A norma dell'art. 2 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento della Direttiva medesima nel diritto interno, entro il 31 dicembre 2009.

In proposito, con lettera del 31 marzo 2010, n. 3596, il Governo italiano comunicava, alla Commissione europea, che le competenti Autorità italiane stavano approntando le misure adeguate al recepimento della Direttiva in questione nel diritto interno.

Tuttavia, poiché alla data del 30 settembre 2010 tali misure non erano ancora state rese note alla Commissione, quest'ultima ne ha derivato che, alla medesima data, esse non erano state adottate; per questo motivo, si è ritenuto opportuno inviare alla Repubblica italiana un Parere Motivato.

Stato della Procedura

Il 30 settembre 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/5/CE mediante Decreto Legislativo del 23 ottobre 2010, n. 245.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 7 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2010/0121 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l’applicazione dei Regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relative a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la Direttiva 88/599/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2009/4/CE, emanata dalla Commissione in data 23 gennaio 2009. Tale Direttiva persegue la finalità di introdurre ulteriori garanzie, rispetto alla normativa europea previgente, in ordine alla correttezza delle rilevazioni dei tachigrafi e alla prevenzione di eventuali frodi nell’utilizzo degli stessi.

Ai sensi dell’art. 2 della suddetta Direttiva, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della Direttiva medesima nell’ordinamento interno, entro la data del 31 dicembre 2009.

Con nota n. 3596, del 31 marzo 2010, il Governo italiano comunicava alla Commissione che i provvedimenti di cui sopra, idonei all’attuazione della Direttiva in oggetto, erano in corso di preparazione.

Tuttavia, poiché alla data del 30 settembre 2010 tali misure non erano ancora state rese note alla Commissione, quest’ultima ne ha derivato che, alla medesima data, esse non erano state adottate; per questo motivo, si è ritenuto opportuno inviare alla Repubblica italiana un Parere Motivato.

Stato della Procedura

Il 30 settembre 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/4/CE mediante Decreto Legislativo del 23 ottobre 2010, n. 245.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 8 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2010/0117 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2007/59CE, emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità.

Ai sensi dell’art. 36 della suddetta Direttiva, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della Direttiva medesima nell’ordinamento interno, entro la data del 4 dicembre 2009.

In proposito, la Commissione ritiene che le Autorità italiane non abbiano ancora emanato i provvedimenti idonei alla trasposizione della Direttiva in questione nell’ordinamento nazionale.

Stato della Procedura

Il 27 gennaio 2010 è stata inviata una costituzione in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in questione mediante Decreto Legislativo del 30 dicembre 2010, n. 247.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 9 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2009/2320 – ex art. 258 del TFUE**

“Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2006/22/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato adempimento agli obblighi risultanti dal combinato disposto degli artt. 9 e 16 della Direttiva 2006/22/CE, che contiene delle “norme minime” rivolte a garantire applicazione ai precedenti Regolamenti 561/2006 e 3821/85, relativi alla sicurezza sociale e ai controlli nell’ambito dei trasporti su strada. In particolare, l’art. 9 della Direttiva in questione, al fine di agevolare i controlli sulle imprese di trasporto, impone agli Stati membri della UE di mettere a punto un sistema di “classificazione dei rischi”, sulla base del numero e della gravità delle infrazioni, commesse dalle stesse imprese, nei confronti delle disposizioni attinenti i tempi di guida, i periodi di riposo e il tachigrafo digitale. Riguardo ai tempi di attuazione di tale sistema, l’art. 16 della Direttiva medesima faceva carico agli Stati predetti di provvedere entro la data del 1° aprile 2007. Inoltre, il medesimo articolo 9 prevedeva che, onde consentire agli Stati UE di approntare dei sistemi di classificazione del rischio sostanzialmente uniformi, la Commissione assolvesse al compito di redigere delle “Linee guida”, di orientamento per le autorità nazionali.

Al riguardo, la Commissione precisa di avere già, per parte sua, elaborato le “Linee guida” in argomento, ma di non disporre di adeguate informazioni atte a dimostrare che le Autorità italiane abbiano, di conseguenza, approntato un congruo sistema di classificazione del rischio, che avrebbero dovuto organizzare, peraltro, entro il termine predetto del 1° aprile 2007.

Interpellate al riguardo, le Autorità italiane comunicavano che la Direttiva 2006/22/CE, in oggetto, era stata recepita unitamente alle Direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, ma non indicavano, tuttavia, i provvedimenti ulteriori, rispetto a quello di recepimento della Direttiva nell’ordinamento interno, con i quali avrebbero introdotto il sistema di classificazione di cui sopra. La Commissione, pertanto, deduce che tali provvedimenti non siano stati emanati e che, conseguentemente, gli obblighi sanciti all’art. 9 della Direttiva 2006/22/CE siano rimasti inosservati.

Stato della Procedura

Il 18 marzo 2010 è stata inviata una costituzione in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 10 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2009/0374 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/46/CE che modifica la Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2009/46/CE, che modifica la Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.

Ai sensi dell'art. 4 della Direttiva sopra menzionata, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi ad essa entro la data del 30 giugno 2009, rendendone immediatamente edotta la Commissione.

In data 5 ottobre 2009, con lettera protocollo 10480, inviata dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, è stato comunicato alla Commissione che le competenti Autorità italiane stavano preparando i provvedimenti adeguati al recepimento nel diritto nazionale della Direttiva in questione.

Tuttavia, in quanto a tutt'oggi non è stata comunicata nessuna misura attuativa della suddetta Direttiva, la Commissione ritiene che tali misure non siano state effettivamente adottate.

Pertanto, la Commissione rileva che l'Italia non ha ancora posto in essere le disposizioni che avrebbe dovuto adottare entro il 30 giugno 2009, per dare attuazione alla Direttiva sopra menzionata.

Stato della Procedura

Il 3 giugno 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno trasposto la Direttiva 2009/46/CE nell'ordinamento nazionale italiano mediante Decreto Ministeriale del 22 luglio 2010.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 11 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2009/0372 – ex art. 258 del TFUE**

“Direttiva 2008/126/CE che modifica la Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2008/126/CE, che modifica la Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.

Ai sensi dell'art. 2 della Direttiva sopra menzionata, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi ad essa entro la data del 30 giugno 2009, rendendone immediatamente edotta la Commissione.

Il 5 ottobre 2009, con lettera protocollo 10480, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha comunicato alla Commissione che, da parte delle competenti Autorità italiane, si stavano preparando i provvedimenti adeguati al recepimento, nel diritto interno italiano, della Direttiva in questione. Tuttavia, poichè a tale comunicazione non ha fatto seguito alcuna notifica dei suddetti provvedimenti, la Commissione ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora, in concreto, adottato le misure in questione.

Pertanto, la Commissione rileva che l'Italia non ha ancora posto in essere le disposizioni adeguate a dare attuazione alla Direttiva sopra menzionata.

Stato della Procedura

Il 3 giugno 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva 2008/126/CE mediante Decreto Ministeriale del 22 luglio 2010.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 12 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2008/4387– ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione del Regolamento CE 4055/86, relativo al principio della libera prestazione dei servizi ai servizi marittimi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, in materia di tasse portuali, sia incompatibile con il principio della “libera prestazione dei servizi”. Quest’ultimo trova riconoscimento nell’art. 49 del Trattato CE, nonchè, per il settore dei servizi di collegamento, nell’art 1, comma 1, del Regolamento 4055/86, il quale ne estende l’applicazione, dall’ambito dei trasporti tra uno Stato membro e l’altro, a quello dei trasporti fra gli Stati membri e gli Stati terzi. In Italia, l’art. 1 del D.P.R. 107/2009 prevede che le navi italiane ed “equiparate”(fra cui anche le navi comunitarie), siano colpite da una tassa di “ancoraggio” dipendente dalla stazza della nave stessa, aggiungendo, tuttavia, che ove la nave provenga dall’estero o sia diretta all’estero, debba sopportare un’ulteriore tassa di ancoraggio sulle merci caricate in coperta o nelle sovrastrutture. In proposito, la Commissione ritiene che la norma italiana applichi un trattamento deteriore agli scambi marittimi con l’estero, rispetto a quello riservato agli scambi interni al mare territoriale italiano. Inoltre, l’art. 2 del suddetto Decreto stabilisce che le merci imbarcate e sbarcate nei porti italiani subiscano una “tassa portuale”, prevista in misura ridotta per i trasporti interni al territorio marittimo italiano, rispetto ai casi di trasporto da e verso l’estero. I traffici marittimi trasfrontalieri ne verrebbero, così, ulteriormente penalizzati. Infine, l’art. 2 comma 3 del D.P.R. omette di estendere ai traffici da/verso i paesi terzi l’esenzione fiscale di cui all’art. 3 del D. L. 153/88, circa le merci caricate su carri ferroviari, altri veicoli o trasportate in containers, derivandone un ulteriore rafforzamento della discriminazione fiscale nei confronti dei collegamenti con l’estero, specialmente con Paesi extracomunitari. In definitiva, la Commissione osserva che l’applicazione di un trattamento fiscale meno gravoso agli scambi marittimi fra porti italiani, rispetto a quello applicato ai traffici marittimi con Stati membri o terzi, agisce come deterrente, nei confronti degli operatori del settore, italiani e non, verso la scelta delle tratte con l’estero, rendendo più attraenti, in quanto tassati più lievemente, i collegamenti circoscritti al territorio marittimo italiano. Quindi, verrebbe limitato il diritto delle imprese di rendere liberamente, fuori d’Italia, i servizi di trasporto e connessi.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2009 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura potrebbe produrre, sul bilancio pubblico, un impatto finanziario negativo (minori entrate) ove si provveda mediante estensione, agli scambi con l’estero, delle agevolazioni fiscali esistenti. L’eliminazione della “tassa di ancoraggio aggiuntiva” per le navi da/per l’estero, implicherebbe la perdita di circa 13 milioni di euro annui. La riduzione della “tassa portuale”, nei confronti delle stesse navi, diminuirebbe il gettito fiscale di circa 19 milioni di euro annui. Il tutto per una perdita di entrate pari, complessivamente, a 32 milioni annui.

Scheda 13 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2008/2355 – ex art. 258 del TFUE**

“Relazione sulle attività di verifica connesse alle procedure di carico e scarico delle navi portarinfuse”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea contesta alla Repubblica italiana la violazione degli obblighi imposti agli Stati membri dall'art. 11, paragrafo 2, della Direttiva n. 2001/96/CE del 4 dicembre 2001, che prevede requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse. Con tale denominazione vengono identificate le navi preposte al trasporto di merci allo stato non liquido, che non sono raccolte nè in containers nè in altri recipienti. Stante, pertanto, la peculiare condizione delle merci all'interno delle navi portarinfuse, i relativi movimenti di carico e scarico debbono essere improntati al rispetto di determinate prescrizioni, con obbligo, per le autorità interne dello Stato membro cui appartengono i porti interessati da tali movimenti, di vigilare sull'applicazione delle prescrizioni medesime. Inoltre, i risultati delle attività di verifica circa l'applicazione delle condizioni e delle procedure, indicate dalla Direttiva, debbono essere illustrati in un rapporto che gli Stati membri hanno l'obbligo di presentare alla Commissione. Tale relazione deve, fra l'altro, contenere una valutazione, eseguita dalle autorità competenti all'uopo preposte, relativa all'efficacia delle procedure armonizzate - prescritte dalla Direttiva medesima - di cooperazione e di comunicazione fra le navi portarinfuse ed i terminali. La relazione in questione deve essere presentata ogni tre anni ed entro il 30 aprile dell'anno che segue il triennio cui si riferisce. Al riguardo, l'Italia avrebbe dovuto presentare la prima delle relazioni in oggetto entro il 30 aprile 2008. Stante l'inerzia delle Autorità italiane, la Commissione aveva inviato all'Italia una Messain Mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. In risposta, il Governo italiano inviava alla Commissione una relazione riguardante solo un terzo dei porti italiani interessati (nota del 26 maggio 2009). Successivamente, il 15 giugno 2009, veniva inviata un'ulteriore relazione concernente la situazione di un secondo terzo dei porti nazionali. Quindi, l'Italia trasmetteva relazioni aggiuntive rispettivamente il 4 marzo 2010, il 31 marzo 2010, il 28 aprile 2010 e l'11 giugno 2010, ogni volta facendo pervenire informazioni relative a porti interni diversi e con la volontà di completare, gradatamente, l'informativa sulla situazione generale. Tuttavia, la Commissione ritiene che il Governo italiano non abbia ancora fornito un rapporto corretto, in quanto quelli già presentati non sono stati informati ai dettami della Direttiva 2001/96/CE, sopra menzionata. In primo luogo la rappresentazione della situazione italiana, porto per porto, è stata elaborata mediante utilizzazione delle risposte, che le singole autorità portuali hanno fornito ad appositi tests. Per converso la relazione, come prevista dalla Direttiva, avrebbe dovuto contenere dati elaborati dalle stesse autorità di vigilanza, in base ai risultati di un sindacato esercitato dall'esterno sulle attività stesse soggette a controllo. Peraltro, la relazione sarebbe dovuta essere unitaria e non frazionata in documenti parziali, poiché questi ultimi non consentono una visione di sintesi della situazione dello Stato membro. Si rileva, infine, che le Autorità italiane avrebbero ommesso di fornire ogni ragguaglio, sulle condizioni di attuazione della Direttiva, in riferimento ai porti di Palermo e Catania.

Stato della Procedura

IL 28/10/10 è stata inviata una lettera di messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 14 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2008/2307–** ex art. 258 del TFUE

“Applicazione dei Regolamenti CE 2320/2002 e 1217/2003 relativi alla sicurezza dell’aviazione civile.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; ENAC.

Violazione

La Commissione europea rileva la scorretta applicazione di talune norme contenute nei Regolamenti n. 2320/2002/CE e n. 1217/2003, i quali dispongono in materia di sicurezza dell’aviazione civile. Dal 9 luglio al 13 luglio del 2007 la Commissione ha effettuato, ai sensi dell’art. 7 del predetto Regolamento 2320/2002, un’ispezione presso l’autorità italiana preposta a garantire l’osservanza del Regolamento stesso. A seguito di tale ispezione sono emerse diverse carenze nell’applicazione della normativa comunitaria. In particolare, è risultato che le attività di monitoraggio gestite da detta autorità, per verificare la “conformità” al Regolamento, non sono state eseguite secondo scadenze regolari, cosicché non è stato possibile individuare con precisione né rimuovere tempestivamente le manchevolezze riscontrate. Né il “programma nazionale”, che le Autorità nazionali debbono predisporre ai sensi del Regolamento suddetto, recava indicazione delle frequenze stabilite per l’esecuzione delle ispezioni e dei tests. Infine, la Commissione ravvisava che l’organico degli ispettori, incaricati dei compiti di monitoraggio, era insufficiente ai fini dell’adeguato espletamento del servizio. A seguito dell’intervento della Commissione, le Autorità italiane competenti hanno inviato una replica, come consentito dall’art. 11 del Regolamento di cui sopra. La Commissione ha ritenuto tale nota non idonea a superare le censure formulate, dal momento che essa non avrebbe contenuto né l’indicazione di un calendario delle future attività di monitoraggio né un concreto e dettagliato programma per l’incremento dell’organico degli ispettori. Pertanto l’Italia presentava alla Commissione un’ulteriore relazione, contenente una pianificazione puntuale delle attività di monitoraggio previste, nonché la menzione di un intervento volto ad addestrare e a certificare un numero aggiuntivo di ispettori, come richiesto in sede comunitaria. Tuttavia, la Commissione ritiene che il “piano di azione”, che sulla carta avrebbe soddisfatto le richieste formulate, non veniva effettivamente implementato dallo Stato membro: di fatto, quest’ultimo avrebbe disatteso gli impegni assunti nel medesimo piano di azione, non certificando 6 ulteriori ispettori nazionali entro giugno 2009 e riducendo, in misura significativa, il numero di attività di monitoraggio pianificate per il 2009.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2009 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Si precisa, per esigenze di completezza, che il 19/1/2010 l’Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) ha inviato alla Rappresentanza permanente presso la UE, nonché ai Ministeri interessati, una comunicazione nella quale sostiene di aver implementato tutte le azioni programmate nel piano di azione del dicembre 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 15 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2008/2097 - ex art. 258 del TFUE**

“Non corretta trasposizione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Violazione

La Commissione rileva che le Direttive n. 91/440/CEE e n. 2001/14/CE, finalizzate a garantire la piena liberalizzazione del settore dei servizi di trasporto ferroviario, non sono state correttamente applicate dalle Autorità italiane. L'art.6 della Dir. 2001/14/CE dispone che le funzioni “essenziali” - consistenti nel potere di concedere, ai vari prestatori di servizi di trasporto ferroviario, il diritto di utilizzare la rete ferroviaria - vengano svolte da enti che non siano dipendenti, loro stessi, da imprese che erogano i medesimi servizi di trasporto. La ragione della norma è evidente, giacché il fatto che l'ente titolare delle “funzioni essenziali” - che debbono essere esercitate in modo da far salva la concorrenza nell'ambito del mercato ferroviario - sia collegato con operatori esercenti un'attività economica relativa allo stesso mercato, comprometterebbe la neutralità del primo. La normativa italiana, al riguardo, attribuisce le “funzioni essenziali” alla “Rete Ferroviaria Italiana S.p.A”, controllata dalla holding “Ferrovie dello Stato” che controlla, altresì, la società ferroviaria “Trenitalia”. Pertanto, l'ente titolare delle funzioni essenziali è controllato al 100% da un altro ente (la holding), il quale, in quanto controlla, sempre al 100%, un terzo ente prestatore di servizi di trasporto ferroviario, di fatto si identifica con quest'ultimo. Infatti, se da un punto di vista puramente formale non è la holding stessa ad esercitare l'attività economica (quest'ultima è infatti giuridicamente imputabile alla controllata “Trenitalia”), è indubitabile che, da un punto di vista sostanziale ed economico, sia la stessa holding ad essere imprenditrice ferroviaria, attraverso il controllo al 100% della medesima “Trenitalia”. Quindi le “funzioni essenziali” sarebbero attribuite, in Italia, ad un ente (RFI s.p.a.) di fatto dipendente da un altro ente (la holding), il quale si identifica in un'impresa di trasporto ferroviario. Pertanto, il titolare delle “funzioni essenziali” non potrebbe operare in condizioni di imparzialità. La Commissione, invero, non esclude in modo assoluto che una società “controllata” da una società “holding” possa essere indipendente da quest'ultima, ma sottolinea che - in quanto, normalmente, la società controllata è soggetta alla controllante - spetta all'Italia dimostrare l'esistenza di circostanze, peculiari al caso concreto, che dimostrino il contrario: fondamentale, in merito, sarebbe la prova (non ancora prodotta) dell'esistenza di prescrizioni normative o statutarie che, derogando alle comuni regole societarie, sottraessero alla società “holding” la possibilità, spettantele quale socio di maggioranza, di revocare arbitrariamente gli amministratori della controllata titolare delle “funzioni essenziali”. Ove la “holding” fosse effettivamente spogliata di un tale potere, non potrebbe più agitare la minaccia della destituzione degli amministratori della controllata, per piegare i medesimi ai suoi dettami. Da ultimo, la Commissione rileva che l'“autorità di regolamentazione”, che dovrebbe garantire il rispetto di tutte le prescrizioni anzidette, viene in concreta resa impotente dal fatto che l'ordinamento italiano non le consente di infliggere sanzioni pecuniarie ai trasgressori.

Stato della Procedura

Il 24/11/2010 è stato inviato un parere motivato complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Per il superamento della procedura, l'Italia dovrebbe, tra l'altro, dotare l'Autorità di regolamentazione di un potere sanzionatorio pecuniario. Ne deriverebbe un aumento delle entrate statali.

Scheda 16 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2007/4609- ex art. 258 del TFUE**

“Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Violazione

La Commissione rileva la violazione dell'art. 4 del Regolamento n. 3577/92, il quale applica ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) il principio della “libera prestazione dei servizi”. In base a detto articolo, le amministrazioni pubbliche degli Stati membri possono stipulare contratti di affidamento, a determinate imprese, dell'erogazione del servizio di trasporto marittimo, a condizione, tuttavia, che gli affidamenti stessi vengano effettuati in base a regole non discriminatorie, senza privilegiare gli armatori nazionali rispetto a quelli degli altri Stati dell'Unione europea. Ove, infatti, l'appalto o la concessione di servizi fossero attribuiti, dalla Pubblica Amministrazione, tramite applicazione di un trattamento di favore nei confronti dei candidati domestici a scapito di quelli trasfronterali, ne deriverebbe una lesione della libertà, riconosciuta ai secondi, di fornire i loro servizi all'interno dello Stato in cui tali regole vigono. Pertanto, la legislazione europea dispone che, normalmente, gli affidamenti di servizi pubblici, da parte delle P.A. degli Stati membri UE, venga effettuata attraverso procedure di pubblica gara, ritenute più idonee, rispetto ad altre, a garantire la parità di trattamento degli operatori che vi partecipano. Ora, con riguardo all'affidamento, da parte della P.A., del servizio pubblico di trasporto marittimo con le isole, risulta che lo Stato italiano abbia, in passato, attribuito il medesimo servizio a ciascuna delle imprese del gruppo Tirrenia, tramite apposite Convenzioni la cui stipula, al momento, non era stata obbligatoriamente subordinata all'esperimento di un pubblico concorso. Scadute tali convenzioni il 31 dicembre 2008, il riaffidamento del servizio in questione si sarebbe dovuto informare al rispetto di regole non discriminatorie per gli operatori trasfronterali, quindi procedere per gara pubblica. Per converso, risulta che le convenzioni in oggetto, già scadute, siano state prorogate dapprima dall'art. 1, comma 999, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (senza indicazione della scadenza della proroga) e, da ultimo, con l'art. 19 ter, paragrafo 6, del Decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, fino al termine del 30 settembre 2010. Le Autorità italiane precisavano, tuttavia, che alla data da ultimo citata i nuovi operatori, selezionati in base a pubblica gara europea, sarebbero stati pronti a subentrare ai vecchi concessionari, dal momento che, alla data stessa, i procedimenti concorsuali, di riaffidamento del servizio, si sarebbero definitivamente ultimati. A dispetto di tali previsioni, le Autorità italiane informavano la Commissione, il 10/9/2010, che le gare di affidamento già indette, relative a certi segmenti del servizio, non erano giunte a conclusione perché collegate al processo di privatizzazione dei vecchi concessionari, che all'epoca aveva subito un'interruzione. Peraltro, con legge del 1° ottobre 2010 n. 163, l'Italia prorogava ulteriormente le Convenzioni relative ad altri segmenti del servizio, per i quali non si era provveduto all'indizione di alcun procedimento concorsuale di riaffidamento. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto la situazione italiana incompatibile con il principio della libera prestazione dei servizi applicato al settore di riferimento.

Stato della Procedura

In data 24/11/2010 è stata emessa una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 17 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2006/2023 – ex art. 258 del TFUE.**

“Errata applicazione della Direttiva sul controllo dello Stato di approdo”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

La Commissione contesta l'errata applicazione dell'articolo 16 della Direttiva n. 95/21/CE, sul controllo esercitato sulle navi dallo Stato di approdo.

La Commissione, al fine di determinare il livello di funzionamento dei controlli in questione, ha effettuato, in collaborazione con l'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (nel prosieguo: “EMSA”), delle verifiche in loco presso le autorità portuali italiane: il rapporto redatto dall'EMSA ha evidenziato delle carenze nell'applicazione della Direttiva n. 95/21/CE, in particolare per l'articolo 16 della Direttiva, ai sensi del quale le spese derivanti dai controlli effettuati sulle navi, in attuazione della Direttiva in questione, devono essere sostenute dal proprietario della nave, dall'armatore, ovvero dal rappresentante.

Il rapporto ha evidenziato come allo stato attuale non esistano, nell'ordinamento giuridico interno, delle disposizioni che prevedano l'obbligo, per coloro che si siano resi responsabili delle violazioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia, di sopportare le spese derivanti dallo svolgimento delle ispezioni.

Le autorità italiane, nel dare seguito ai profili di illegittimità sollevati dalla Commissione, hanno ammesso le carenze evidenziate dal rapporto EMSA, trasmettendo alla Commissione, nel novembre 2007, un progetto di Decreto modificativo della normativa nazionale. La Commissione, tuttavia, avendo constatato che ad oggi le autorità italiane non hanno ancora confermato l'adozione del testo definitivo del Decreto, ha ribadito i profili di illegittimità sollevati.

Stato della Procedura

In data 3 aprile 2008 la Commissione ha notificato un parere motivato ai sensi dell'articolo 258 del TFUE. In data 26 giugno 2008 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato di aver sottoposto un nuovo schema di Decreto interministeriale al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sulla base delle richieste formulate da quest'ultima amministrazione, aggiungendo che tale Decreto costituirà adempimento dell'art. 16 della Direttiva 92/21/CE, la cui attuazione ha dato causa alla presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Tutela dei Consumatori

PROCEDURE INFRAZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2010/0814	Mancato recepimento della Direttiva 2010/4/UE che modifica l'allegato III della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarlo al progresso tecnico	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2010/0813	Mancato recepimento della Direttiva 2010/3/UE che modifica gli allegati III e VI della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2009/2356	Non corretto recepimento della Direttiva 2002/58/CE relativamente all'uso dei dati personali a fini commerciali.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2009/2145	Non corretto recepimento della Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari.	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1- Tutela dei Consumatori**Procedura di infrazione n. 2010/0814 - ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/4/UE che modifica l’allegato III della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarlo al progresso tecnico”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea eccepisce che non è stata ancora recepita nell’ambito del diritto interno italiano la Direttiva 2010/4/UE, che modifica l’allegato III della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguarlo al progresso tecnico.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva in questione, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, idonei al recepimento della Direttiva stessa nell’ordinamento nazionale, entro il 1° settembre 2010, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione deduce che i provvedimenti suddetti, non essendole stati comunicati, non siano stati ancora adottati dalle competenti Autorità italiane, e che, quindi, la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora trasposta nel diritto interno italiano.

Stato della Procedura

Il 26/11/2010 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2- Tutela dei Consumatori**Procedura di infrazione n. 2010/0813 - ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/3/UE che modifica gli allegati III e VI della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione eccepisce che non sarebbe ancora stata recepita nel diritto interno italiano la Direttiva 2010/3/UE, che modifica gli allegati III e VI della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguarli al progresso tecnico.

Ai sensi dell'art. 2 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee alla trasposizione della Direttiva stessa, entro il 1° settembre 2010, dandone comunicazione alla Commissione.

Poiché tali misure non sono state comunicate alla Commissione, quest'ultima ne deriva che esse non sono state ancora adottate, per cui la Direttiva 2010/3/UE non sarebbe stata ancora recepita nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 26 novembre 2010 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Ai fini del superamento della presente procedura, il Ministero della Salute ha emanato apposito Decreto in data 17 dicembre 2010.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Tutela dei Consumatori**Procedura di infrazione n. 2009/2356 - ex art. 258 del TFUE.**

“Non corretto recepimento della Direttiva 2002/58/CE relativamente all'uso dei dati personali a fini commerciali”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione eccipisce lo scorretto recepimento della Direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito delle comunicazioni elettroniche, in conseguenza del combinato disposto di alcune norme contenute nel D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, di attuazione di tale Direttiva, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14 e nella legge 20 novembre 2009, n. 116. In particolare, la Commissione rileva lo scorretto recepimento dell'art. 12, par. 1 e 2 di essa Direttiva, con il quale si prevede che i gestori di servizi di telecomunicazione elettronica - prima di inserire in elenchi accessibili al pubblico i dati personali concernenti i loro abbonati - debbono consultare gli abbonati stessi chiarendo gli scopi dell'inserimento, affinché gli utenti possano consentirvi, o meno. Inoltre, il considerando n. 39, di premessa alla Direttiva, prevede che detti gestori non potrebbero trasmettere a terzi i dati raccolti, ove la trasmissione fosse rivolta a scopi diversi da quelli sottesi alla raccolta iniziale, richiedendosi, in quest'ultimo caso, il necessario consenso dell'abbonato. Tuttavia, in Italia, nonostante l'art. 29 del sopra menzionato D. Lgs 196/2003 prevedesse l'obbligo di acquisizione del consenso dell'abbonato - sia per l'inserimento dei suoi dati personali negli elenchi pubblici, sia ai fini dell'utilizzo dei dati medesimi per scopi promozionali - si è verificata la situazione per cui numerose società hanno elaborato banche dati in base agli elenchi in questione, utilizzandole a fini di promozione commerciale pur in difetto del consenso, al riguardo, del titolare dei dati stessi. In seguito, il 15/7/04 il Garante per la protezione dei dati personali ha assunto una decisione con la quale stabiliva che le banche dati formate su elenchi pubblici, pubblicati prima del 1° febbraio 2005, dovessero entro quella stessa data uniformarsi alla disciplina del Decreto e, quindi, all'obbligo del consenso da essa previsto. Tuttavia, con inversione di tendenza, la legge 14/2009 ha prolungato la legittimità dell'utilizzo delle medesime banche dati, ove formatesi prima dell'1/8/2005, fino alla data del 31/12/2009, anche se il consenso dell'utente non fosse stato acquisito. Tale termine è stato ulteriormente prorogato fino al 25/5/2010 dalla successiva legge 166/2009 (art. 20 bis co. 3). La Commissione rileva, altresì, la violazione dell'art. 13 par. 3 della stessa Direttiva, laddove impone agli Stati membri di adoperarsi per garantire che le comunicazioni indesiderate, a scopi di commercializzazione diretta, non siano permesse senza il consenso dell'abbonato. Al riguardo il legislatore italiano ha correttamente recepito tali norme nell'art. 130 co. 3 bis del codice sulla protezione dei dati personali, laddove si prescrive che il cliente può far cessare un tale uso dei suoi dati personali iscrivendo la propria opposizione in apposito registro. Tuttavia, la Commissione rileva che, a tutt'oggi, tale registro non è ancora stato istituito, per cui il citato art. 13 della Direttiva rimarrebbe inattuato.

Stato della Procedura

Il 28/1/2010 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 - Tutela dei Consumatori**Procedura di infrazione n. 2009/2145 - ex art. 258 del TFUE.**

“Non corretto recepimento della Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione eccepisce che il Decreto Legislativo 2005/190, che recepisce la Direttiva. 2002/65/CE sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari, abbia introdotto delle indebite modifiche ad alcune norme contenute nella Direttiva stessa. In primo luogo, si rileva che l'art. 3, par. 1 della Direttiva – descrivendo il tipo di informazioni che, prima della stipula del contratto, debbono essere fornite dal fornitore al consumatore - stabilisce che il primo deve sempre rendere edotta la controparte, fra l'altro, dell'identità del rappresentante del fornitore stesso, quando esso rappresentante risieda nello stesso Stato membro in cui risiede il consumatore. Per contro, l'art. 4 del Decreto stabilisce che il consumatore debba essere informato dell'identità del rappresentante solo se quest'ultimo è stabilito in Italia, e non anche in tutti gli altri casi in cui risieda in altro Paese membro, pur nell'ipotesi in cui il consumatore risieda anch'egli in tale Paese. Sul punto, la Commissione rileva che le Autorità italiane, pur manifestando l'intenzione di modificare la normativa contestata, non si sono ancora attivate. In secondo luogo, la Direttiva esclude il diritto di recesso (ammesso in via generale entro il termine di 15 gg. dalla stipula del contratto), nel caso in cui il contratto finanziario abbia avuto esecuzione da ambo le parti. Al riguardo il Decreto, con riferimento al contratto finanziario di assicurazione per danni da autoveicoli e natanti, avrebbe previsto un'esclusione del diritto di recesso nel caso in cui, anche se non fossero ancora decorsi i quindici giorni, si fosse già verificato l'evento dannoso. In merito la Commissione precisa che la circostanza, per cui l'evento assicurato si sia verificato una volta sola, non sarebbe sufficiente ad integrare una piena esecuzione del contratto (a tal uopo si richiederebbero più eventi dannosi), per cui la norma italiana dilaterrebbe, rispetto alla Direttiva, l'ambito di esclusione del diritto di recesso. Le Autorità italiane hanno replicato che, ove si ammettesse l'assicurato ad esercitare il recesso dopo la verifica del sinistro, questi potrebbe ottenere, per legge, la liquidazione “in toto” dell'indennizzo, pur avendo pagato, in ragione della breve durata del rapporto, una frazione di premio assai modesta. In risposta, la Commissione precisa che, per la Direttiva, il recesso ha effetto retroattivo, per cui ciascuna parte deve rimborsare, all'altra, tutto quanto ottenuto da quest'ultima in base all'esecuzione del contratto. Ne deriva che l'impresa rimborserà al consumatore la piccola frazione di premio ricevuta, mentre il consumatore non potrà pretendere, né trattenere se lo ha già ricevuto, l'indennizzo per l'evento dannoso. L'ultima censura della Commissione verte sul fatto per cui, ove l'art. 7 della Direttiva fissa in 30 giorni il termine concesso ad entrambe le parti, dopo il recesso, per restituire all'altra tutto quanto ricevuto in base al contratto, la norma italiana decurta tale termine a 15 giorni.

Stato della Procedura

Il 3/6/2010 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

PARTE III

SCHEDE ANALITICHE

DEI RINVII PREGIUDIZIALI

PER SETTORE

PAGINA BIANCA

Affari interni

RINVII PREGIUDIZIALI AFFARI INTERNI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-205/09	Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2001/220/GAI – Posizione della vittima nel procedimento penale – Nozione di “vittima” – Persona giuridica – Mediazione penale nell’ambito del procedimento penale – Modalità di applicazione	Sentenza	No

Scheda 1 – Affari interni**Rinvio pregiudiziale n. C-205/09 - ex art. 267 del TFUE**

“ Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2001/220/GAI”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

Alla Corte UE è stato richiesto, da un giudice ungherese, di interpretare gli artt. 1, lett. a) e 10, n. 1, della Decisione-quadro 2001/220/GAI. Le norme citate vertono, in particolare, sull’istituto della “mediazione”, la quale consente, a determinate condizioni, che la persona lesa da un reato (quindi la “vittima”) e l’autore del reato stesso possano stabilire, sulla base di un accordo, una compensazione per i danni subiti dalla prima. Quest’ultima rinuncia, pertanto, allo svolgimento ulteriore del procedimento e alla relativa pronuncia del giudice. Nel caso di specie, un cittadino ungherese, titolare di un progetto finanziato con i fondi europei, nell’attuazione di questo aveva emesso fatture false a favore di una società, a fronte di prestazioni che, come veniva appurato in seguito, erano inesistenti. Nel corso del procedimento penale a carico dei soggetti predetti, di cui uno era la società di cui sopra, veniva contestato, ai correi, il reato di “lesione degli interessi finanziari delle Comunità europee”. Gli imputati, quindi, avevano chiesto di ricorrere alla suddetta “mediazione”. Le circostanze della richiesta erano le seguenti : 1) la legge interna ungherese, che riprendeva le disposizioni della Decisione comunitaria di cui sopra, ammetteva che la “mediazione” si applicasse solo a determinati tipi di reati contestati, nel cui elenco non era ricompreso il reato suddetto di “lesione degli interessi finanziari delle Comunità europee”. 2) Inoltre, uno degli imputati era una società, per cui non rispondeva al concetto di “persona fisica”, al quale, soltanto, la Decisione riferisce letteralmente la possibilità di accedere alla “mediazione” stessa. Si chiedeva pertanto alla Corte di precisare: 1) se, nonostante la Decisione non citasse le persone giuridiche con riferimento alla “mediazione”, quest’ultima si dovesse ritenere estensibile anche alle suddette; 2) se - laddove la Decisione prevede che gli Stati membri “promuovano” la mediazione - essa intenda stabilire un “obbligo”, per gli Stati stessi, a consentire la mediazione medesima per ogni tipo di reato. La Corte, in proposito, ha precisato: 1) che la Decisione si applica solo alle “persone fisiche”, come fanno fede numerose espressioni in essa contenute, le quali, facendo riferimento ai valori che la decisione stessa intende tutelare, indicano in proposito la “dignità personale” della vittima, la sua “vita”, l’“integrità fisica” e la protezione dei suoi “familiari”, tutte nozioni, queste elencate, evidentemente non rapportabili ad un’entità puramente giuridica; 2) la Decisione non persegue lo scopo di regolamentare esaustivamente la materia della “mediazione”, derivandone che agli Stati membri deve essere riconosciuto, sul punto, un margine di discrezionalità, con la possibilità di integrare, mediante la normativa nazionale, quella contenuta nella Decisione medesima. La libertà riconosciuta al legislatore interno, sotto questo riguardo, è provata fra l’altro dal tenore dell’art. 10, che, sollecitando gli Stati UE a promuovere il ricorso alla mediazione, non fa riferimento ad ogni schema di reato, ma solo a quelli che gli Stati stessi ritengano “idonei”.

Stato della Procedura

Il 21/10/2010 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C- 205/09 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Agricoltura

RINVII PREGIUDIZIALI AGRICOLTURA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-120/08	Regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CE) n. 510/2006 – Applicazione nel tempo – Art. 14 – Registrazione secondo la procedura semplificata – Rapporto tra marchi e indicazioni geografiche protette	Sentenza	No

Scheda 1 - Agricoltura**Rinvio pregiudiziale n. C-120/08 - ex art. 267 del TFUE**

“Regolamenti n. 2081/92 e 510/2006 – Applicazione nel tempo – art. 14”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Politiche Agricole e Forestali.

Violazione

Un giudice tedesco ha richiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 14, del Regolamento n. 2081/1992, come modificato dal Reg.to n. 510/2006. L'articolo predetto disciplina la c.d. "IGP" (Indicazione di Origine Protetta): ove un'impresa UE ottenga che la Commissione europea registri, come IGP, la denominazione con cui l'impresa stessa contrassegna il proprio prodotto e che reca un riferimento geografico, questa stessa denominazione viene rivestita di una tutela commerciale particolarmente intensa. La registrazione in qualità di IGP è preceduta da una procedura, nell'ambito della quale la Commissione verifica che sussista la condizione di un "nesso" fra il prodotto e la località geografica stessa menzionata nella sua denominazione. Detto nesso non si sostanzia soltanto nel fatto che il prodotto risulti fabbricato nella località in questione. E' altresì richiesto che, in base all'opinione comune, il fatto che il prodotto sia stato realizzato proprio in quella determinata località imprima a questo stesso delle caratteristiche speciali, che non sarebbero riscontrabili in un prodotto analogo confezionato in una località differente. Una denominazione che, ad esempio, gode del titolo di IGP e che, pertanto, viene ammessa ad una protezione "particolare", è la "Bayerisches Bier", registrata come IGP nel 1995. Detta registrazione è stata concessa in quanto non solo tale birra veniva prodotta in Baviera, ma in quanto, nel comune sentire, la provenienza di una birra da tale regione tedesca, anziché da altre località, è garanzia di una elevata qualità del prodotto. Si precisa che la protezione "speciale", connessa alla sigla IGP, implica che la stessa denominazione registrata - o denominazioni o marchi differenti, tuttavia "simili" - non possano essere usati per contrassegnare prodotti analoghi ma, in ogni caso, diversi da quello specificamente registrato (art. 14 dei Reg.ti di cui sopra). Nel caso concreto, si poneva la questione di come risolvere il conflitto fra la protezione concessa alla "Bayerisches Bier" quale IGP, da una parte, e quella accordata, dall'altra, al marchio simile "Birra Bavaria", registrato dal 1995, che una ditta olandese utilizzava per contrassegnare una birra di propria produzione. Ci si chiedeva se l'esistenza di una IGP comportasse l'obbligo, per l'impresa olandese, di dismettere l'uso del marchio con dicitura "Birra Bavaria". Ora, il suddetto art. 14 prevede un preciso criterio temporale, che consente di sciogliere tale conflitto. Tuttavia, la Corte ha precisato che questo criterio non è applicabile nel caso particolare, in quanto connesso alla circostanza, non riscontrabile nello specifico, data dall'esistenza di un'"opposizione" ai sensi dell'art. 6 dei Reg.ti citati. Infatti, detta "opposizione" è prevista solo nel procedimento "ordinario" di registrazione IGP, laddove la "Bayerisches Bier" è divenuta IGP a seguito di una procedura c.d. "semplificata". Pertanto, la Corte ha stabilito che, non essendo il criterio predetto adattabile al caso concreto, competeva a sé medesima di individuarne un altro, in via di interpretazione. La Corte ha stabilito, dunque, che l'impresa olandese potesse continuare ad usare il marchio "Birra Bavaria" solo ove la domanda di registrazione di esso marchio fosse stata presentata anteriormente alla registrazione, come IGP, della "Bayerisches Bier".

Stato della Procedura

Il 22/12/2010 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C-120/08 (267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Fiscaltà e Dogane

RINVII PREGIUDIZIALI FISCALITA' E DOGANE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-103/09	Sesta Direttiva IVA – Nozioni di “pratica abusiva” – Operazioni di leasing effettuate da un gruppo di imprese e dirette a ripartire il pagamento dell’IVA non detraibile	sentenza	No
Scheda 2 C-255/02	Sesta Direttiva IVA – Art. 2, punto 1, art. 4, nn. 1 e 2, art. 5, n. 1, e art. 6, n. 1 – Attività economica – Cessioni di beni – Prestazioni di servizi – Comportamento abusivo – Operazioni realizzate al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale	sentenza	No
Scheda 3 C-277/09	Sesta Direttiva IVA – diritto alla detrazione – Acquisto di veicoli e utilizzazione per operazioni di leasing- Divergenze tra i regimi fiscali di due Stati membri- Divieto di pratiche abusive.	sentenza	No
Scheda 4 C-175/09	Sesta Direttiva – Esenzione – Art. 13, parte B, lett. d), punto 3 – Operazioni relative ai pagamenti ed ai giroconti – Recupero dei crediti – Piani di pagamento per cure odontoiatriche	sentenza	No
Scheda 5 C-72/09	Fiscaltà diretta – Libera circolazione dei capitali – Persone giuridiche aventi sede in un paese terzo, membro dello Spazio economico europeo – Possesso di immobili situati in uno Stato membro – Imposta sul valore commerciale degli immobili – Diniego dell’esenzione	sentenza	No

Scheda 1 – Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-103/09 - ex art. 267 del TFUE**

"Sesta Direttiva IVA - nozioni di "pratica abusiva"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

Un giudice britannico ha chiesto alla Corte UE di interpretare la Dir.va IVA n. 388/77/CE, che impone, salvo eccezioni, l'applicazione dell'IVA su ogni cessione di beni/prestazione di servizi che, sul territorio dello Stato, venga eseguita da un'impresa dietro corrispettivo. L'IVA grava, di diritto, sul prestatore/cedente. Tuttavia quest'ultimo la "scarica" di fatto sull'altra parte contrattuale, applicando un prezzo comprensivo di una maggiorazione, corrispondente all'IVA che egli medesimo dovrà pagare. Purtuttavia, ove ad acquistare il bene/servizio sia un imprenditore – che ha subito lo scarico dell'IVA sui beni/servizi acquistati, ma che è, altresì, debitore "di diritto" dell'IVA in qualità di cedente/prestatore a sua volta – questo stesso può, se l'acquisto è strumentale alla sua impresa, detrarre dal proprio debito IVA l'importo dell'IVA che gli è stata "scaricata". Quest'ultima è l'"IVA a credito". Essa, consentendo uno sgravio fiscale, può essere strumentalizzata in frode al fisco. Ora: esiste un gruppo di società, tutte eroganti servizi di assicurazione, sui quali la legge comunitaria non prevede l'IVA; una società del gruppo ha bisogno di beni "strumentali", sui quali, ove li acquistasse direttamente, pagherebbe un'IVA a monte non detraibile, in quanto, come si è precisato, la società non è debitrice IVA. A questo punto, un'altra società del gruppo si fa "intermediaria", acquistando dei beni in leasing e concedendoli poi, in sub-leasing, alla prima. Supponiamo che i canoni di leasing, applicati dall'intermediaria alla richiedente i beni, siano irrisori (circostanza non improbabile, appartenendo le due società al medesimo gruppo). Il risultato è il seguente: 1) la società che necessita dei beni, se li avesse presi in leasing da un terzo, avrebbe pagato un canone "di mercato" e, su di esso, un'IVA a monte proporzionale, non detraibile. Ora, grazie all'intermediaria, paga gli stessi beni ad un canone irrisorio, per cui le è indifferente l'indetraibilità di un'IVA irrilevante; 2) la società intermediaria acquista in leasing, da un terzo, gli stessi beni al canone di mercato: quindi fa quello che avrebbe dovuto fare la richiedente i beni, con la differenza che l'intermediaria detrae l'IVA a monte (perché esercita attività di sublocazione come tale gravata dall'IVA, anche se tale attività è fittizia stante l'irrisorietà dei canoni) mentre l'altra non poteva farlo (perché non era debitrice IVA essa stessa). Fra l'altro, il debito IVA che l'intermediaria paga al Fisco sarà irrilevante (è infatti proporzionale ai canoni), mentre l'importo della detrazione - corrispondente all'IVA "a monte" – considerevole. Quindi il gruppo ottiene di acquisire i beni necessari ad una delle società, garantendosi su di essi, attraverso un complesso collegamento di distinti passaggi negoziali, la detrazione dell'IVA a monte che altrimenti non avrebbe conseguito. Precisa però la Corte che una tale operazione sarà "abusiva", solo se le circostanze del caso concreto (ad es: l'intermediaria applica canoni di leasing assai ridotti rispetto a quelli di mercato) rivelino che le parti, con quella serie di transazioni, non hanno perseguito i normali scopi dell'impresa, ma esclusivamente un vantaggio fiscale (detrazione IVA a monte), la concessione del quale contrasti con gli scopi della Direttiva IVA.

Stato della Procedura

Il 22/12/10 la Corte di Giustizia UE ha deciso il rinvio C-103/09 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 2 - Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C- 255/02- ex art. 267 del TFUE****“Sesta Direttiva IVA - Diritto alla detrazione – Acquisto di veicoli e utilizzazione per leasing “****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze.****Violazione**

Alla Corte di Giustizia viene richiesto, da un giudice britannico, di interpretare la Dir.va IVA n. 388/77/CEE. I fondamenti del sistema IVA sono già stati riassunti nella scheda che precede: il prestatore di servizi/cedente di beni, che è debitore IVA sulla cessione/prestazione compiuta, di fatto “scarica” l’imposta sull’altra parte contrattuale, maggiorando il prezzo corrispondentemente all’IVA. Se anche la controparte è un’imprenditore, quindi debitore IVA a sua volta, è consentito alla stessa, se l’acquisto è strumentale alla sua impresa, di detrarre dal proprio debito IVA l’importo dell’IVA “scaricata”. Detta detrazione è l’“IVA a credito”. Si precisa che se l’acquirente del bene/servizio è imprenditore, ma per legge è esente da IVA, non è ammesso a detrarre l’IVA a credito, in quanto non è titolare di un debito IVA dal quale possa detrarre l’IVA pagata a monte. Il caso di specie: una società A esercita attività di finanziamento, per legge esente da IVA, per cui non può chiedere al Fisco il rimborso dell’IVA pagata sui beni strumentali acquistati. “A” vuole far eseguire –in funzione della propria attività bancaria– lavori di costruzione di call- centers. A questo punto “A” non stipula direttamente un contratto con le imprese edilizie (così procedendo non potrebbe ottenere il rimborso dell’IVA pagata a monte su detti lavori), ma ricorre al seguente escamotage: stipula un contratto con una società “B” da essa controllata, con il quale “B” riceve l’incarico di “promuovere” i lavori predetti, cioè di stipulare essa stessa, a sua volta, un contratto di esecuzione dei lavori con un prestatore “C”. Dunque la controllata “B” pagherà, sull’attività edilizia del prestatore, il prezzo maggiorato dell’IVA, potendo ottenere la detrazione o il rimborso di quest’ultima, dal momento che “B” stessa è operatore soggetto ad IVA (essa figura, infatti, esercitare attività di “promozione immobiliare” soggetta ad IVA). Tuttavia la società “B” riceve il denaro, per pagare il costruttore, dalla controllante “A”, che glielo rimette a titolo di “finanziamento” (“A” è, infatti, società bancaria). Ne consegue: i lavori vengono eseguiti formalmente per “B”, ma di fatto sono commissionati da quest’ultima per “A”, che è la vera “protagonista” di tutta l’operazione e che, infatti, paga in sostanza i lavori stessi prestando a “B” una somma corrispondente al pagamento dei lavori del prestatore finale. Tuttavia, poiché risulta, formalmente, che i lavori sono stati eseguiti in favore di “B” e che “B” stessa ha pagato l’IVA a monte sui lavori medesimi, la medesima può accedere al meccanismo dell’IVA in detrazione. Ma quello stesso prezzo sui cui è stata pagata l’IVA a monte, di cui “B” chiede la detrazione, è stato in sostanza pagato da “A” sotto forma di prestito a favore di “B”. In sostanza, dunque, la società “A”, non ammissa al recupero dell’IVA a credito, riesce comunque ad ottenere dal Fisco – attraverso la sua controllata - la detrazione altrimenti vietata. Al riguardo, la Corte chiarisce che, quando un’operazione è realizzata solo per eludere l’imposizione fiscale (come nel presente caso) e, peraltro, ricorre l’ulteriore elemento per cui la concessione di detto favore fiscale è contraria allo spirito della Direttiva IVA, di cui sopra, ricorre una pratica “abusiva” non ammissibile.

Stato della Procedura

In data 22/12/2010 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-255/02 (ex art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3- Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C- 277/09-** ex art. 267 del TFUE

"Sesta Direttiva IVA – diritto alla detrazione"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze.**Violazione**

Alla Corte UE è stato richiesto, da un giudice scozzese, di interpretare la Direttiva 77/388/CEE, sull'imposta IVA. In premessa si riassume il concetto di IVA "a credito": il prestatore di servizi /cedente di beni, quale debitore IVA sulla stessa transazione, di fatto "scarica" l'imposta sull'altra parte, maggiorandone il prezzo corrispondentemente. Se anche la controparte è un'imprenditore, quindi debitore IVA a sua volta, è consentito alla stessa, se l'acquisto è strumentale alla sua impresa, detrarre dal debito IVA l'importo dell'IVA "scaricata". Detta detrazione è l'"IVA a credito". Si precisa che se l'attività dell'imprenditore acquirente è per legge non soggetta ad IVA, l'IVA a credito non può essere né dedotta né rimborsata. In particolare, la tematica di cui è stata investita la Corte riguarda, come nei due casi precedentemente illustrati, la qualificabilità in termini di "pratica abusiva" (e quindi in violazione della relativa normativa UE) del collegamento fra diverse operazioni o particolari circostanze, con il quale gli operatori riescono ad ottenere il vantaggio fiscale della detrazione dell'"IVA a credito", laddove, in assenza di tale collegamento, tale detrazione non sarebbe stata ammessa. Il caso concreto: esiste una società avente sede in Germania e quindi regolata dal diritto tedesco, che è tuttavia considerata, dal fisco britannico, debitrice IVA (per ragioni non rilevanti ai fini della nostra analisi). L'attività di tale società è quella di concedere finanziamenti, anche nella forma della "locazione finanziaria" (c.d. leasing). Pertanto, la società stessa acquista autoveicoli da un terzo, per concederli in godimento, nella forma del leasing, ad un'altra società interessata che paga un canone periodico in corrispettivo. Quest'ultima società, avente in godimento i beni, ha sede nel Regno Unito ed è quindi soggetta al diritto britannico. Sull'acquisto degli autoveicoli che verranno concessi in leasing, la prima società paga l'IVA "a monte", che, pur gravante il venditore, gli viene ovviamente scaricata mediante maggiorazione del prezzo di acquisto. Invece, quanto al debito IVA, che dovrebbe gravare la stessa società in ordine all'attività di concessione in leasing, si crea la seguente situazione: poichè, per il diritto britannico, la concessione di leasing rappresenta una prestazione di servizio, la stessa deve ritenersi eseguita nel luogo della sede del prestatore; essendo tale luogo situato in Germania, l'IVA relativa dovrebbe essere pagata al fisco tedesco. Per il diritto tedesco, invece, essendo qualificato il leasing come cessione di beni, lo stesso dovrebbe essere considerato come eseguito nel Regno Unito, quindi soggetto ad IVA in favore del Fisco britannico. Per tale conflitto di norme, dunque, la società concedente si trova, di fatto, esentata dall'IVA sui canoni di leasing, ma, purtuttavia, basandosi sul fatto di essere comunque gravata da IVA a norma di diritto, richiede al fisco britannico la detrazione, dal proprio debito IVA su tutta l'attività, dell'IVA pagata a monte sull'acquisto degli autoveicoli concessi in leasing. Al riguardo, la Corte UE ha affermato che la detrazione dell'IVA, pagata a monte da un operatore, suppone che l'attività esercitata da questi risulti a sua volta, per il diritto, soggetta ad IVA, anche se quest'ultima, di fatto, non viene riscossa. Nel caso concreto, quindi, la richiesta detrazione non risulta abusiva.

Stato della Procedura

Il 22 dicembre 2010 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-277/09 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio dello Stato.

Scheda 4- Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C- 175/09-** ex art. 267 del TFUE

"Sesta Direttiva IVA – Esenzione – Art. 13, parte B, let. d), punto 3"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze.**Violazione**

Alla Corte UE è stato richiesto, dalla Court of Appeal (Regno Unito), di interpretare la Direttiva 77/388/CEE, sull'imposta IVA. In particolare, la Corte viene richiesta di precisare le caratteristiche delle operazioni elencate all'art. 13, parte B. lett. d) della Direttiva suddetta. Si tratta, al riguardo, di transazioni consistenti in pagamenti, giroconti e in generale in trasferimenti di denaro seguiti da modifiche giuridiche ed economiche. Delle suddette operazioni, la Direttiva medesima stabilisce che sono "esenti" dall'IVA, con l'importante eccezione, tuttavia, dell'attività relativa al "recupero crediti", per la quale risulta, viceversa, ripristinata la regola generale della soggezione all'IVA stessa. Il giudice del rinvio interroga la Corte, pertanto, sulla natura del meccanismo di seguito descritto. Una società esplica, in favore di studi dentistici, un apposito servizio di supporto, in base al quale il cliente del dentista stipula sia un contratto con lo stesso professionista - nel quale si indica la società come abilitata a riscuotere gli onorari spettanti al primo - sia un contratto con la società. In quest'ultimo contratto, non solo il cliente riconosce la società come delegata ad introitare i pagamenti dovuti al dentista, ma, altresì, impartisce un ordine permanente alla banca presso la quale si trova il proprio conto corrente, con ciò imponendo alla stessa banca di effettuare pagamenti in favore della società, quando questa lo richiederà. Tale contratto viene poi inviato, dalla società stessa, alla banca del cliente del dentista. Quando la società intende riscuotere i crediti professionali del dentista, dunque, richiede alla banca del cliente, attraverso un mediatore, di trasferire la somma - dovuta dal cliente stesso al professionista - sul conto corrente della società stessa, presso la relativa Banca. Successivamente, la società impartisce un ordine, alla propria Banca, di trasferire le somme in questione dal conto corrente di essa società al conto corrente del professionista, decurtate di una somma corrispondente al prezzo della propria commissione. Il servizio espletato dalla Banca, peraltro, prevede prestazioni ulteriori come quella di inviare al professionista un resoconto delle somme riscosse, nonché di contattare i terzi clienti dai quali non è stato possibile ottenere il pagamento. La Corte UE precisa, innanzitutto, che gli atti sopra descritti costituiscono un'operazione unica articolata in più momenti, rivolta a garantire, in definitiva, il trasferimento di fondi dal conto corrente del cliente del dentista a quello del professionista. Quindi, il momentaneo transito dei fondi sul conto della società viene eseguito, solo in quanto agisce da premessa al trasferimento successivo degli stessi fondi sul conto del professionista. Pertanto, il nucleo dell'operazione esplicata dalla società non si sostanzia in un pagamento: il movimento del denaro dal conto della società a quello del dentista rappresenta solo un passaggio di un'operazione più complessa, che la società pone in essere per agevolare un pagamento da parte di altri, precisamente da parte del paziente del dentista al dentista medesimo. Essendo, dunque, il servizio reso dalla società non quello di eseguire un trasferimento di denaro, ma di favorire il "recupero del credito" del dentista, si deve ritenere che esso vada soggetto ad IVA, ai sensi dell'eccezione prevista dall'art. 13, parte B lett. d), di cui sopra.

Stato della Procedura

Il 22 ottobre 2010 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-175/09 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente sentenza non derivano effetti finanziari rilevanti per il bilancio dello Stato.

Scheda 5 - Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-72/09 - ex art. 267 del TFUE****“Fiscalità diretta – Libera circolazione dei capitali”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e delle Finanze.**Violazione**

Alla Corte UE è stato richiesto, dalla Cour de Cassation (Francia), di interpretare l’art. 40 dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), che prevede l’estensione - ai rapporti fra l’Unione europea e gli Stati firmatari di tale Accordo (tipo Liechtenstein) – del principio della “libera circolazione dei capitali”. Ora, la legislazione fiscale francese impone, di regola, ad una persona giuridica (ad esempio una società) - con sede all’estero ma titolare di immobili siti in Francia - un prelievo fiscale su tali immobili. Lo stesso ordinamento, però, esenta da detta imposta la proprietà, su immobili ubicati in Francia, intestata ad una persona giuridica che abbia posto in Francia anche la propria sede (e quindi risulti di nazionalità francese). In ogni caso, la stessa normativa ammette anche le persone giuridiche straniere all’esonero dall’imposta in questione, a condizione, però, che: 1) sussista una convenzione, tra la Francia e lo Stato di residenza dell’ente, che stabilisca una collaborazione amministrativa fra i due paesi, a contrasto dell’evasione fiscale; 2) ovvero sussista un impegno dello Stato estero a fornire, al fisco francese, tutti i dati rilevanti per la ricostruzione del patrimonio immobiliare della persona stessa. Al riguardo, la Corte ha precisato che, chiaramente, il fatto che le persone giuridiche francesi siano esentate una volta per tutte dall’imposta - laddove quelle estere, anche provenienti da Stati SEE, possono accedere all’esenzione solo alle condizioni di cui sopra - rende più attraente, per una persona giuridica francese rispetto ad una straniera, l’acquisizione di immobili in Francia. Quindi, una persona giuridica straniera risulta meno “libera”, rispetto ad una francese, di investire il proprio capitale in immobili siti in Francia, con conseguente violazione del principio, sancito dal suddetto art.40, della libera circolazione dei capitali transfrontalieri nell’area SEE. Comunque, la restrizione del principio in esame potrebbe giustificarsi in funzione della tutela di un interesse pubblico imperativo, come quello relativo al contrasto dell’evasione fiscale. Al riguardo, la Corte sottolinea che, ai rapporti fra gli Stati UE e quelli SEE, non è estensibile la Direttiva 77/799, che impone ai Paesi UE uno scambio di informazioni rilevanti ai fini fiscali, onde impedire frodi alla Finanza pubblica: infatti, quando una società, con sede in uno Stato, risulti titolare di utilità economiche riferibili al territorio di altro Stato (come nella fattispecie), può darsi l’evenienza che - stanti le ovvie difficoltà di coordinamento tra i sistemi fiscali dei due diversi Paesi - tali valori economici sfuggano alla tassazione sia dello Stato al cui territorio risultino connessi, sia di quello di residenza della società. Per questo la legislazione francese sarebbe coerente, per la Corte, con la disciplina europea: le norme interne, in effetti, prevedono la tassazione di immobili francesi, intestati a società estere (anche SEE), soltanto ove non esistano, con lo Stato di residenza della società, le condizioni di assistenza fiscale sopra riassunte. Infatti, solo un adeguato scambio di dati, tra amministrazioni nazionali, potrebbe dare contezza al fisco francese che la società estera ha già sopportato, in relazione agli immobili siti in Francia, una corretta imposizione nel paese estero di residenza, per cui l’imposta nazionale sarebbe ingiustificata.

Stato della Procedura

Il 28/10/2010 la Corte di Giustizia ha deciso, con sentenza, la causa C-72/09 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Giustizia

RINVII PREGIUDIZIALI GIUSTIZIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-279/09	Tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione – Diritto di ricorso a un giudice – Gratuito patrocinio – Normativa nazionale che nega il gratuito patrocinio alle persone giuridiche in assenza di un "interesse generale"	sentenza	No
Scheda 2 C-303/08	Accordo di associazione CEE – Turchia – Ricongiungimento familiare – Art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione – Coniuge di una lavoratrice turca che ha coabitato con quest'ultima per oltre cinque anni	sentenza	No

Scheda 1 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. 279/09 - ex art. 267 del TFUE****“Tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

Alla Corte UE è stato richiesto, dal Kammergericht (Germania), di interpretare il principio generale europeo della tutela giurisdizionale dei diritti sanciti dall’ordinamento della UE. Nel caso di specie, una società intendeva portare in giudizio il Governo tedesco, per ottenere un risarcimento dei danni da essa subiti per il fatto che lo stesso Governo non avesse provveduto, nel termine debito, a dare attuazione ad alcune Direttive europee. Si precisa che il governo tedesco, non assolvendo all’obbligo di attuare delle Direttive comunitarie ed avendo, per questo, cagionato un danno ad alcuni singoli, aveva violato un corrispondente diritto di questi, riconosciuto a livello europeo. Pertanto la società, con l’adire le vie legali contro il Governo tedesco, intendeva ottenere la tutela giurisdizionale di un diritto sancito dalla legislazione europea. Al riguardo, lo stesso art. 47 della Carta dei diritti fondamentali della UE riconosce il principio per cui, laddove un diritto viene riconosciuto dalla stessa normativa dell’Unione, esso gode di una tutela giurisdizionale che deve essere immancabilmente garantita. Nel caso di specie, peraltro, la società adduceva di non avere mezzi sufficienti per pagare un legale che l’assistesse nella controversia. Essendo l’ufficio del legale richiesto obbligatoriamente dalla normativa interna, la società chiedeva il “gratuito patrocinio”. Tuttavia, sempre per la legge tedesca, l’ammissione al gratuito patrocinio impone che il richiedente anticipi tutte le spese processuali. La società adduceva di non poter sopportare dette spese, per cui veniva estromessa, in definitiva, dalla possibilità di adire le vie legali. Quindi, la società subiva il diniego della tutela giurisdizionale riconosciuta dall’art. 47 della Carta, sopra citato. Si chiedeva alla Corte, dunque, se la disciplina interna tedesca, laddove chiede l’anticipazione delle spese di giudizio ai fini della concessione del gratuito patrocinio, dovesse essere disapplicata in quanto incompatibile con l’art. 47 della Carta, di cui sopra. Al riguardo, la Corte ha precisato “in primis” l’ambito di applicazione del suddetto art. 47, stabilendo che la tutela giurisdizionale, che esso concede, non solo si riferisce alla persone fisiche ma anche alle persone giuridiche come la società in questione (ne fa fede la circostanza che, nell’ambito della Carta, l’art. 47 non viene inserito nel corpo delle misure di solidarietà sociale - queste, infatti, non sarebbero rapportabili ad una persona giuridica - ma di quelle di tutela effettiva dei diritti). La Corte tuttavia sottolinea - premettendo che, in linea di principio, la subordinazione della concessione del gratuito patrocinio al previo pagamento delle spese processuali è lesiva del principio della tutela giurisdizionale - che l’ordinamento europeo, tuttavia, non concede il diritto al gratuito patrocinio sempre e comunque, non appena sia riscontrabile una lesione di un diritto UE. Il giudice nazionale, quindi, dovrà decidere caso per caso se concedere la gratuita assistenza legale. Peraltro, il giudice dovrà informare il proprio esame ad alcuni criteri come l’entità della posta in gioco perseguita dal soggetto, le sue probabilità di successo e la complessità del diritto e delle procedure applicabili.

Stato della Procedura

Il 22 dicembre 2010 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-279/09 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente ordinanza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C-303/08** - ex art. 267 del TFUE

"Accordo di associazione CEE-Turchia – Ricongiungimento familiare"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

Alla Corte UE è stato richiesto, da un giudice tedesco, di interpretare l'art. 7, primo co., secondo trattino, della decisione n. 1/80 del Consiglio di Associazione. Quest'ultimo, che ha emanato la decisione in oggetto, è stato istituito dall'Accordo di Associazione, stipulato il 12/9/1963 tra la CEE e gli Stati membri che essa ricomprendeva, da una parte, e la Turchia dall'altra. La disposizione di cui si chiede l'interpretazione definisce uno, in particolare, dei criteri che consentono, ad un cittadino turco, il soggiorno nel territorio degli Stati membri CE (ora UE). Secondo tale criterio, conseguirebbe un diritto permanente di soggiorno, in tale territorio, il familiare di un lavoratore turco – quest'ultimo inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro - il quale sia stato autorizzato a raggiungere il lavoratore stesso e vanti, nel territorio medesimo, una residenza successiva di almeno cinque anni. Al riguardo, si poneva il seguente caso: un cittadino turco, che si era ricongiunto alla moglie lavoratrice in Germania e che, successivamente, si era trattenuto nel territorio tedesco per un periodo che copriva i cinque anni richiesti dalla norma sopraddetta, si trovava in una peculiare situazione. Infatti, dopo essere stato colpito da una condanna per aggressioni e per danni materiali, veniva riconosciuto colpevole, nei confronti della moglie, di stupro e aggressioni. Nel 2003, quindi, i due divorziavano. A questo punto, il cittadino turco subiva l'emissione, da parte della competente amministrazione tedesca, di un ordine di espulsione, con riferimento all'ultima condanna di cui era stato destinatario, la quale avrebbe confermato la sua propensione alla violenza. Poiché la questione approdava in sede giudiziaria, veniva in considerazione la questione relativa al se il medesimo cittadino turco - il quale aveva, in effetti, conseguito il diritto di soggiorno grazie all'iniziale ricongiungimento con la propria consorte – dovesse essere espulso dalla Germania in ragione della possibile estinzione del suo stesso diritto, a motivo delle violenze perpetrate nei confronti del coniuge e del conseguente divorzio. Sembrerebbe infatti contraddittorio il mantenimento di un diritto, acquistato grazie ad una persona, con la lesione dell'integrità fisica della persona che di tale diritto è fonte. Sul punto, la Corte UE ha affermato che un cittadino turco, il quale soddisfa i requisiti di cui all'art. 7 citato, acquista per questo un diritto - al permesso di soggiorno nello Stato membro ospitante – caratterizzato ormai da una completa autonomia dalla situazione (il ricongiungimento familiare) che pure ne aveva costituito la genesi, anche in base allo spirito della decisione suddetta, che mira a favorire il più possibile l'integrazione dei cittadini turchi. Pertanto, il rapporto di familiarità con la persona, con la quale il migrante si era ricongiunto, se pure influisce ai fini dell'acquisto del diritto in questione, successivamente perde qualsiasi rilevanza. La Corte aggiunge tuttavia che il cittadino turco, pur titolare di regolare permesso di soggiorno, potrebbe essere espulso dallo Stato membro ai sensi dell'art. 14 della stessa decisione, in base al quale il diritto al soggiorno si estingue quando la permanenza del migrante turco costituisce, a causa del suo comportamento, un pericolo reale e grave per l'ordine pubblico.

Stato della Procedura

Il 22 dicembre 2010 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-303/08 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente ordinanza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

PAGINA BIANCA

Lavoro e Affari Sociali

RINVII PREGIUDIZIALI LAVORO E AFFARI SOCIALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 227/09	Politica sociale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Organizzazione dell'orario di lavoro - Agenti di polizia municipale - Direttiva 93/104/CE - Direttiva 93/104/CE come modificata dalla Direttiva 2000/34/CE - Direttiva 2003/88/CE - Artt. 5, 17 e 18 - Durata massima dell'orario settimanale di lavoro	sentenza	Si
Scheda 2 C- 471/08	Direttiva 2000/78/CE - Discriminazioni fondate sull'età - Cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dell'età pensionabile.	sentenza	No

Scheda 1- Lavoro e Affari Sociali**Rinvio pregiudiziale n C – 227/09 – ex art. 267 del TFUE.****“ Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali.****Violazione**

Alla Corte UE è stato richiesto, dal Tribunale di Torino, di interpretare gli artt. 5, 17 e 18 della Direttiva 93/104/CE, come modificata dalle Dir.ve 2000/34/CE e 2003/88/CE e concernente l'orario di lavoro. In particolare, l'art. 5 fissa la disciplina che attribuisce al lavoratore il diritto, per ogni periodo lavorativo di 7 giorni, a godere di un riposo ininterrotto di 24 ore (ferme restando le 11 ore di riposo giornaliero). Tuttavia, l'art. 17, n.ri 2 e 3, della Direttiva medesima, prevede la possibilità che il diritto al riposo settimanale possa essere "derogato" da alcune fonti giuridiche, fra cui rientrano i "contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali". Ovviamente tale deroga viene consentita solo nel rispetto di garanzie nei confronti del lavoratore, per cui, comunque, al lavoratore che subisce la soppressione del diritto predetto, spettano "equivalenti periodi di riposo compensativo". Si precisa ancora, per meglio comprendere la questione sottoposta alla Corte, che ogni Direttiva (quindi anche quella in questione), per divenire legge vigente all'interno di uno Stato membro UE, abbisogna di regola di essere attuata da una norma interna di quello stesso Stato, non essendo, normalmente, efficace di per sé. Nel caso di specie – quando ancora la Direttiva non era stata recepita nel diritto italiano – era stato stipulato un contratto collettivo che, come dall'art. 17 già citato, aveva ammesso la possibilità che le amministrazioni pubbliche escludessero il diritto degli agenti di polizia municipale al riposo settimanale (fatto salvo, ovviamente, il relativo recupero). Il giudice di rinvio, pertanto, chiedeva alla Corte di chiarire se un tale contratto collettivo potesse effettivamente disporre la deroga suddetta, dal momento che la Direttiva CE - che autorizzava i contratti collettivi medesimi ad introdurre una tale eccezione al diritto al riposo settimanale - all'epoca non era stata ancora recepita nell'ordinamento italiano. In altri termini, il giudice del rinvio chiedeva alla Corte di chiarire se, in talune circostanze, una Direttiva possa operare nell'ambito di un ordinamento interno, quando non vi è stata ancora trasposta. In caso di risposta affermativa, infatti, le menzionate disposizioni della Dir.va 93/104 - che consentono alla contrattazione collettiva l'introduzione di deroghe al diritto di riposo settimanale - avrebbero avuto efficacia, in Italia, ancor prima dell'attuazione della Direttiva stessa, per cui il contratto collettivo, nel caso concreto, avrebbe avuto comunque validità. Al riguardo, la Corte ha ribadito la regola generale per cui una Direttiva non è efficace, di per sé, all'interno di uno Stato UE: tale regola soffre un'eccezione, comunque, quando la Direttiva stessa preveda, per il singolo, un trattamento più favorevole di quello disposto dalla legislazione interna, riconoscendo a detto soggetto un nuovo e preciso "diritto". Tuttavia una tale circostanza non ricorre nel caso in questione, in cui, per converso, la Direttiva prevede un trattamento peggiorativo nei confronti del lavoratore, in quanto ammette la possibilità che venga vanificato un diritto, come quello al riposo compensativo, già spettante in base ad altre norme.

Stato della Procedura

Il 21/10/2010 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 227/09 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza, privando di giustificazione "comunitaria" i contratti collettivi di cui sopra, avvalorerebbe la richiesta di risarcimento, da parte degli agenti municipali, per la soppressione del diritto al riposo settimanale. Conseguente onere finanziario della pubblica amministrazione.

Scheda 2- Lavoro e Affari Sociali**Rinvio pregiudiziale n. C- 45/09** – ex art. 267 del TFUE.

“Direttiva 2000/78/CE – Discriminazioni fondate sull’età ”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali.**Violazione**

Alla Corte UE è stato richiesto, dall’Arbeitsgericht Hamburg (Germania), di interpretare la Direttiva 2000/78/CE. Quest’ultima introduce il principio per cui i lavoratori degli Stati membri non debbono subire discriminazioni - fondate su una serie di ragioni elencate nella Direttiva stessa – in relazione all’accesso al lavoro, sue condizioni e mantenimento. Uno dei motivi di discriminazione è quello relativo all’età del lavoratore. Pertanto è fatto divieto di sottoporre i lavoratori a trattamenti discriminatori basati sulla loro età, fermo restando che - come si evince dal 25° considerando della stessa Direttiva, nonché dal suo art. 6 – gli Stati membri possono talvolta autorizzare un trattamento differenziato dei lavoratori in base all’elemento anagrafico, quando ciò sia giustificato da fondati obiettivi di politica del lavoro ed i mezzi scelti, per il conseguimento di detti obiettivi, siano appropriati e necessari. Nel caso di specie, venivano in considerazione le seguenti circostanze: la legge nazionale tedesca ammette la possibilità di accordi collettivi – che, al riguardo, la legge stessa ritiene vincolanti per tutti i lavoratori, anche non iscritti al sindacato firmatario dell’accordo – i quali prevedano la possibilità che il rapporto di lavoro cessi automaticamente, senza bisogno di licenziamento, all’avvenuto raggiungimento, da parte del lavoratore medesimo, dell’anzianità richiesta per acquistare il diritto alla pensione. Peraltro i contratti collettivi che, in Germania, hanno previsto detta clausola di risoluzione automatica, non fanno chiaro riferimento a determinate esigenze economiche, sociali e/o demografiche che, in conformità al disposto dell’art. 6 sopra citato, possano legittimare una tale previsione. Il caso era stato sollevato da un lavoratore del settore delle pulizie, che, per effetto della clausola suddetta, aveva perso l’impiego non appena maturato il diritto al trattamento pensionistico, pur essendo intenzionato a continuare la sua abituale attività. Il giudice del rinvio chiedeva dunque alla Corte UE di chiarire se una normativa nazionale, o un contratto collettivo che prevedessero una condizione automatica di risoluzione del contratto di lavoro al sopravvenire di una certa età, fossero compatibili con il divieto di discriminazione in base all’età stessa, sancito dalla Direttiva di cui sopra. In proposito, la Corte ha ricordato il suddetto art. 6, che ammette una differenza di trattamento dei lavoratori fondata sul presupposto anagrafico, quando ricorra una giustificata finalità di politica del lavoro e la differenza stessa risulti, rispetto al conseguimento di una tale finalità, essere un mezzo “appropriato e necessario”. Gli obiettivi suddetti, peraltro, pur non esplicitati né dalla norma né dal contratto collettivo, sarebbero nondimeno esistenti, in quanto deducibili dal contesto generale in cui la regola è stata elaborata. Con riguardo alla fattispecie, dunque, la circostanza che detta clausola risulti, in Germania, essere stata applicata da lungo tempo e comunemente accettata, indica che essa si inserisce armoniosamente nella tradizione sociale di quello Stato, per cui sarebbe supportata da un solido fondamento politico. Inoltre, essa consente di favorire il ricambio generazionale della forza lavoro, in risposta all’emergenza della disoccupazione. La clausola in argomento, dunque, in quanto sottende concrete ragioni di politica del lavoro, non è incompatibile con la Direttiva suddetta.

Stato della Procedura

Il 12/10/2010 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-45/09 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

PAGINA BIANCA

Libera circolazione delle persone

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-208/09	Cittadinanza europea – Libertà di circolare e di soggiornare negli Stati membri – Legge di rango costituzionale di uno Stato membro che dispone l'abolizione della nobiltà di quest'ultimo – Congnome di una persona maggiorenne, cittadina di tale Stato, ottenuto tramite adozione in un altro Stato	sentenza	No

Scheda 1 – Libera circolazione delle persone**Rinvio pregiudiziale n C – 208/09** – ex art. 267 del TFUE.

“Cittadinanza europea – Libertà di circolare e di soggiornare negli Stati membri”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno**Violazione**

Alla Corte UE è stato richiesto, da un giudice austriaco, di interpretare l’art. 21 del TFUE, relativo al riconoscimento della libertà, per tutti i cittadini della UE, di circolare in tutti gli Stati facenti parte della stessa Unione europea. Il caso concreto verteva sulla situazione di seguito rappresentata. Una signora, cittadina austriaca in quanto nata in Austria, era stata adottata, nella sua maggiore età, da un cittadino tedesco, che possedeva il titolo nobiliare di “Principe di Sayn – Wittgenstein”. Le autorità tedesche pertanto avevano - nei documenti che riguardavano la predetta signora quale vivente in Germania - indicato la stessa come “Principessa di Sayn – Wittgenstein” (tali documenti erano rappresentati da una patente di guida, da un passaporto e da libretti di assegni bancari, risultando peraltro che la signora era titolare di una società che recava il suo nome quale “Principessa”). Peraltro, poiché ancora dopo la sua adozione, la signora non risultava ancora iscritta nei registri dello stato civile austriaco, essa aveva ottenuto che le Autorità austriache registrassero la sua nascita, sotto il nome medesimo che le era stato riconosciuto in Germania, cioè con il cognome Sayn – Wittgenstein preceduto dal titolo aristocratico di “Principessa” seguito dalla particella nobiliare “di”. Successivamente, la competente Autorità austriaca, in base ad una legge austriaca del 1919 che aboliva i titoli nobiliari – quando conferiti a semplici fini distintivi - aveva disposto una rettifica dei registri dello Stato civile austriaco, imponendo la soppressione del titolo di “principessa di” e l’indicazione della medesima, semplicemente, come “Sayn – Wittgenstein”. Poiché il caso era stato portato in sede giudiziaria, il magistrato aveva chiesto alla Corte di Giustizia UE di stabilire se, il fatto che il soggetto in questione fosse costretto a portare nomi diversi a seconda dello Stato membro UE in cui si trovasse, fosse lesivo della “libertà di circolazione delle persone” suddetta. Infatti - posto che il nome costituisce elemento essenziale di identificazione di una persona - la circostanza che le autorità, appartenenti distintamente a due Stati membri diversi, indicassero il soggetto con nomi differenti nei documenti pubblici rispettivamente rilasciati, poteva ingenerare dubbi sulla vera identità della persona stessa e, quindi, sull’autenticità dei documenti medesimi, rendendo problematico lo spostamento di tale persona da uno Stato membro UE all’altro. Al riguardo la Corte ha stabilito che, effettivamente, la situazione - di mancato riconoscimento, da parte delle autorità di uno Stato membro, di un cognome riconosciuto da altro Stato membro - implicava una lesione della libertà di circolazione del soggetto che vi era coinvolto. La Corte sottolineava, tuttavia, che tale lesione può, per il diritto europeo, essere giustificata se imposta da ragioni inderogabili di ordine pubblico. In merito, la Corte ha precisato – premettendo che i principi di ordine pubblico vanno identificati a livello sopranazionale europeo ma che, al riguardo, è altresì riconosciuta un’ampia discrezionalità ai singoli Stati nella loro individuazione - che la legge austriaca del 1919 realizza, laddove sopprime i titoli nobiliari, il principio di ordine pubblico dell’eguaglianza fra i cittadini, pilastro delle costituzioni democratiche, per cui il diniego di riconoscimento di detti titoli sarebbe compatibile con le norme UE.

Stato della Procedura

Il 22/12/2010 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-208/09 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-338/09	Libera prestazione dei servizi – Libertà di stabilimento – Regole di concorrenza – Trasporti di cabotaggio – trasporti nazionale di persone effettuati con autobus di linea – Domanda di esercizio di una linea – Concessione – Autorizzazione - presupposti	sentenza	No

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-338/09** - ex art. 267 del TFUE

“Libera prestazione di servizi – Libertà di stabilimento – Regole di concorrenza”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze.**Violazione**

Alla Corte UE è stato richiesto, da un giudice austriaco, di interpretare la normativa europea attinente al settore dei trasporti. Nella fattispecie si consideravano, in particolare, i trasporti di persone su autobus. Al riguardo, un'impresa esercente tali tipi di trasporti - con sede in Germania ma non avente, in Austria, né una filiale, né una dipendenza o agenzia - aveva richiesto, alle competenti Autorità austriache, l'autorizzazione all'esercizio di una linea regolare di trasporto di persone su autobus, a scopi turistici, nella città di Vienna. L'amministrazione richiesta, applicando la normativa nazionale vigente in Austria in proposito, aveva rigettato l'istanza suddetta, adducendo la circostanza ostativa per cui la richiedente non aveva in Austria né una sede né un qualsiasi stabilimento operativo. Pertanto, la Corte UE veniva richiesta di precisare se, con le norme UE in materia di trasporti, fosse compatibile, o meno, una normativa interna che subordinasse il rilascio di un'autorizzazione - relativa ad un'attività di trasporto sul territorio dello Stato membro in cui la stessa normativa vige - alla circostanza che la richiedente avesse stabilito in quello stesso Stato una struttura organizzativa. Al riguardo la Corte ha precisato, in primo luogo, che la normativa comunitaria da applicare, al caso concreto, non è il Reg.to n. 684/92, in quanto quest'ultimo concerne solo i trasporti internazionali. La linea oggetto della richiesta autorizzazione, per converso, interessando la sola Vienna, non rappresenta un segmento nazionale di una più vasta linea internazionale, ma rientra nella categoria dei trasporti urbani. Ciò premesso, la Corte ha sottolineato, altresì, che la disciplina UE pertinente alla fattispecie si identifica nel disposto dell'art. 49 del TFUE, che sancisce il principio della “libertà di stabilimento”, come libertà di tutti gli imprenditori UE di esercitare la loro attività anche negli Stati membri diversi da quello di provenienza. Pertanto, sarebbe in contrasto con tale libertà, in primo luogo, una norma interna di uno Stato UE che condizionasse il rilascio di autorizzazione, all'esercizio di un'impresa nello Stato stesso, al presupposto che l'imprenditore avesse - prima ancora di aver ottenuto l'autorizzazione di cui si tratta - una qualche filiale in quello stesso Stato. L'imposizione di un tale requisito lede la libertà di stabilimento degli imprenditori esteri, in quanto impone a questi ultimi - sono infatti gli stessi, piuttosto che gli operatori interni, a non avere una qualche succursale nello Stato transfrontaliero - se vogliono entrare nel mercato di un diverso Stato UE, di istituire nel territorio di questo una struttura imprenditoriale, esponendosi al grave rischio di effettuare un investimento senza, peraltro, la garanzia dell'effettivo futuro rilascio dell'autorizzazione richiesta. Quest'ultima, infatti verrebbe concessa, comunque, in base ad una valutazione discrezionale dell'Amministrazione. Una tale condizione, dunque, dissuaderebbe gravemente gli imprenditori comunitari dal tentare l'ingresso nel mercato interno di uno Stato UE transfrontaliero. Viceversa sarebbe legittima, in base alle norme UE, una disciplina interna la quale pretendesse che la “dipendenza” fosse stabilita, sul territorio nazionale, in un momento successivo al rilascio dell'autorizzazione in oggetto.

Stato della Procedura

Il 22 dicembre 2010 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-338/09, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla sentenza non derivano effetti finanziari rilevanti per il bilancio dello Stato.